

XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (I e II)	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (I e V)	»	8
COMMISSIONI RIUNITE (V e XIV)	»	9
COMMISSIONI RIUNITE (VI e XII)	»	10
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	11
GIUSTIZIA (II)	»	27
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	41
DIFESA (IV)	»	47
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	54
FINANZE (VI)	»	66
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	87
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	92
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	105
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	114
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	119
AFFARI SOCIALI (XII)	»	133

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro per il Terzo Polo: UdCpTP; Futuro e Libertà per il Terzo Polo: FLpTP; Italia dei Valori: IdV; Popolo e Territorio (Noi Sud-Libertà ed Autonomia, Popolari d'Italia Domani-PID, Movimento di Responsabilità Nazionale-MRN, Azione Popolare, Alleanza di Centro-AdC, La Discussione): PT; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MpA-Sud; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Repubblicani-Azionisti: Misto-R-A.

AGRICOLTURA (XIII)	<i>Pag.</i>	152
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	»	156
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA .	»	159
<i>INDICE GENERALE</i>	»	191

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e II (Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione. Testo base C. 4434 Governo, approvato dal Senato, C. 3380 Di Pietro, C. 3850 Ferranti, C. 4382 Giovanelli, C. 4501 Torrisi e C. 4516 Garavini (*Seguito dell'esame e rinvio*) 3

SEDE REFERENTE

Martedì 18 ottobre 2011. — Presidenza del presidente della I Commissione, Donato BRUNO. — Intervengono il Ministro per la semplificazione normativa Roberto Calderoli, il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Andrea Augello e il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 12.40.

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

Testo base C. 4434 Governo, approvato dal Senato, C. 3380 Di Pietro, C. 3850 Ferranti, C. 4382 Giovanelli, C. 4501 Torrisi e C. 4516 Garavini.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 12 ottobre 2011.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che le Commissioni riprendono l'esame dall'articolo 8. Invita le relatrici e il Governo

ad esprimere il parere sugli emendamenti ed articoli aggiuntivi a tale articolo, accantonando per il momento gli articoli aggiuntivi 8.04 Di Pietro, 8.015 del relatore per la II Commissione, 8.013 Contento e 8.014 Contento, che, trattando della materia penale, saranno esaminati insieme con gli emendamenti all'articolo 9.

Jole SANTELLI (Pdl), *relatore per la I Commissione*, esprime parere contrario sugli emendamenti Favia 8.9, Di Pietro 8.11, 8.13 e 8.10, Garavini 8.16, Lo Moro 8.7, 8.2 del relatore per la II Commissione, on. Angela Napoli.

Mario TASSONE (UdCpTP) rilevando come l'onorevole Santelli abbia espresso parere contrario sull'emendamento 8.2 dell'onorevole Angela Napoli, manifesta forti perplessità sulla possibilità che, nell'ambito dell'esame di un provvedimento da parte di Commissioni riunite, il relatore di una Commissione possa esprimere parere contrario su emendamenti del relatore dell'altra Commissione.

Angela NAPOLI (FLpTP), *relatore per la II Commissione*, ricorda all'onorevole Tas-

sone come le relatrici abbiano già espresso pareri difformi anche su altre proposte emendative e come ciò sia avvenuto nell'ambito di un confronto sempre caratterizzato da lealtà ed estrema correttezza.

Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI) condividendo il rilievo dell'onorevole Tassone, ricorda come le Commissioni riunite siano in realtà un unico organo, autonomo rispetto alle singole commissioni, mentre le relatrici sembrano agire come se vi fossero due Commissioni autonome e distinte.

Jole SANTELLI (Pdl), *relatore per la I Commissione*, precisa come vi siano emendamenti sui quali le relatrici hanno trovato un accordo. Su altre proposte emendative ciò non è stato possibile e sono stati pertanto espressi pareri difformi. In particolare, precisa come ciascun relatore conservi un proprio autonomo potere di presentazione di proposte emendative anche quando su talune di esse l'altro relatore ritenga di esprimere un parere contrario.

Donato BRUNO, *presidente*, assicura come sia del tutto conforme al Regolamento che, nel corso dell'esame in sede referente di un provvedimento presso le Commissioni riunite, i relatori possano esprimere anche pareri difformi e disgiunti, per quanto le Commissioni riunite siano un organo autonomo e distinto dalle singole Commissioni. Nel corso dell'esame in Assemblea, invece, per ciascuna proposta emendativa, i relatori dovranno riferire il parere espresso dalle Commissioni riunite, così come risultante dalla votazione effettuata nell'ambito del Comitato dei nove ovvero della Commissione plenaria ai sensi dell'articolo 86, terzo comma, del Regolamento.

Donatella FERRANTI (PD) sottolinea come sia un dato politicamente grave e rilevante che il relatore di una Commissione esprima parere contrario su proposte emendative del relatore dell'altra Commissione.

Roberto GIACHETTI (PD) ritiene che sia quantomeno anomalo che il relatore per la II Commissione, on. Angela Napoli, non appartenga ad un gruppo di maggioranza, pur non essendo tecnicamente un relatore di minoranza.

Donato BRUNO, *presidente*, dopo avere precisato come la nomina dei relatori da parte dei presidenti delle Commissioni sia avvenuta in conformità a quanto disposto dal Regolamento, invita ed esprimere gli ulteriori pareri sulle restanti proposte emendative riferite all'articolo 8 del provvedimento.

Jole SANTELLI (Pdl), *relatore per la I Commissione*, esprime quindi parere contrario sull'emendamento Garavini 8.17; parere favorevole sull'emendamento Bragantini 8.5; parere contrario sugli emendamenti Lanzillotta 8.6, 8.1 del relatore per la II Commissione, on. Angela Napoli, Favia 8.12, Garavini 8.18 e 8.19; parere favorevole sull'emendamento Contento 8.3; parere contrario sugli emendamenti Garavini 8.20, 8.21, 8.22 e 8.23; parere favorevole sull'emendamento Contento 8.4; parere contrario sugli emendamenti Garavini 8.24 e 8.25, Di Pietro 8.14, Giovanelli 8.26 e 8.27; parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 8.0100 delle relatrici; parere contrario sugli articoli aggiuntivi 8.01 del relatore per la II Commissione, on. Napoli, Giovanelli 8.012, 8.06, 8.07, 8.08, 8.09 e 8.010, Giachetti 8.011 e Di Pietro 8.03.

Doris LO MORO (PD) ritira il proprio emendamento 8.8.

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che gli ulteriori emendamenti riferiti all'articolo 8 e relativi alla materia penale sono accantonati e saranno esaminati insieme a quelli riferiti all'articolo 9.

Il ministro Roberto CALDEROLI esprime parere conforme a quello del relatore per la I Commissione, onorevole Santelli.

Roberto ZACCARIA (PD) esprime forti perplessità sulla formulazione della delega legislativa contenuta nell'articolo 8, che ritiene generica e tecnicamente non corretta, stigmatizzando il comportamento delle relatrici e del Governo che non hanno tenuto conto del parere espresso dal Comitato per la legislazione.

Oriano GIOVANELLI (PD) condivide le osservazioni dell'onorevole Zaccaria, ritenendo che l'utilizzo dello strumento della delega legislativa sia in realtà un mero espediente per rinviare a tempo indeterminato l'intervento normativo sulle materie previste dall'articolo 8.

Doris LO MORO (PD) ritiene che il parere contrario espresso sul proprio emendamento 8.7 sia irragionevole, dal momento che la proposta emendativa è volta ad assicurare che l'esercizio della delega legislativa contenuta nell'articolo 8 non si traduca in un testo meramente compilativo e, quindi, del tutto inutile.

Mario TASSONE (UdCpTP) condivide i rilievi dell'onorevole Lo Moro, evidenziando come, a fronte di una materia sulla quale è certamente necessario intervenire, sia stata prevista una delega legislativa eccessivamente ampia e generica. Esprime inoltre l'auspicio che in futuro il lavoro svolto dal Comitato per la legislazione possa essere adeguatamente valorizzato.

Donatella FERRANTI (PD) ritiene che la delega di cui all'articolo 8 costituisca un espediente per non affrontare direttamente, con norme puntuali e di dettaglio, la spinosa materia relativa ai limiti all'assunzione di cariche pubbliche.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP) rileva che si sarebbe potuto apportare alla legislazione in materia di incandidabilità almeno alcune modifiche puntuali e necessarie per evitare talune attuali incoerenze, come quella per la quale i condannati per reati dolosi gravi sono incandidabili nei consigli degli enti locali, ma sono candidabili al Parlamento nazionale: la maggioranza in-

vece ha scelto di respingere ogni proposta di modifica a questo articolo 8, che conferisce al Governo una delega legislativa destinata a non essere probabilmente mai esercitata.

David FAVIA (IdV), a nome del gruppo, chiede la soppressione dell'articolo 8, che delega il Governo ad adottare un testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi.

Rileva che la delega va evitata per più ragioni. In primo luogo è incostituzionale, in quanto, nelle materie in questione, esiste una riserva di legge del Parlamento. In secondo luogo si presenta come una delega compilativa, ma di fatto non lo è e quindi rimette al Governo la disciplina di queste delicate materie, tra l'altro sulla base di principi e criteri mal definiti. In terzo luogo, la sanzione dell'incandidabilità è in tutti i casi solo temporanea. In quarto luogo, estende anche ai membri del Governo le stesse condizioni di incandidabilità previste per i deputati e i senatori: tuttavia, nonostante le richieste di riforma su questo punto, l'ordinamento attualmente non prevede alcuna condizione espressa di incandidabilità per i componenti del Parlamento, bensì solo di illeggibilità; quindi si dà mandato al Governo di disciplinare con innovazioni di grande rilievo e in assenza di dibattito parlamentare una materia non solo delicata, ma di rango costituzionale. In quinto luogo, i principi e criteri direttivi di cui alla lettera *b*) del comma 2 prevedono che non siano temporaneamente candidabili a deputati o a senatori coloro che abbiano riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per i delitti ivi richiamati e, se del caso, per altri delitti: l'inciso « se del caso » consente al Governo una inaccettabile arbitrarietà su questo punto, anche perché è previsto un parere parlamentare, ma questo non è vincolante. In sesto luogo, al Governo viene data la possibilità di introdurre ulteriori ipotesi di incandidabilità deter-

minate da delitti di grave allarme sociale, ma non viene data alcuna indicazione circa la tipologia di questi reati, che quindi il Governo dovrebbe individuare con la massima discrezionalità.

In conclusione, chiarisce che gli emendamenti presentati dal suo gruppo tendono alla soppressione dell'articolo 8 e alla introduzione di una disciplina dell'incandidabilità declinata a seconda delle fattispecie interessate, ossia a seconda dei reati e del tipo di elezioni.

Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI) osserva che la disposizione di delega contenuta nell'articolo 8 non prevede alcun raccordo tra la disciplina dell'incandidabilità e quella della ineleggibilità e che sulla materia è recentemente intervenuto uno dei decreti legislativi attuativi della legge sul federalismo fiscale, il quale andrebbe quanto meno richiamato nella delega, per esigenze di coordinamento. Trova inoltre singolare che tutte le ipotesi di incandidabilità siano subordinate alla condizione che la colpevolezza sia stata accertata con sentenza passata in giudicato: ritiene infatti che, nell'ottica di un corretto bilanciamento tra i diritti della persona e l'interesse pubblico, sarebbe più opportuno prevedere che il soggetto condannato anche solo in primo grado non possa candidarsi, fermo restando che potrà farlo quanto dovesse intervenire l'assoluzione nei successivi gradi di giudizio.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Favia 8.9, Di Pietro 8.11, 8.13 e 8.10.

Laura GARAVINI (PD), intervenendo sul suo emendamento 8.16, esprime costernazione per il parere contrario espresso dalla relatrice e dal Governo. Ritiene importante aver previsto un intervento in materia di incandidabilità nell'ambito di un provvedimento di contrasto alla corruzione, ma rileva che, così come è formulato, l'articolo 8 si riduca a una norma manifesto priva di effetti pratici. Sottolinea la necessità di una riforma organica e di misure applicative che ren-

dano concreto il sistema, individuando, ad esempio, il soggetto abilitato a eccepire la incandidabilità. Invita la maggioranza a votare a favore del suo emendamento.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Garavini 8.16 e Lo Moro 8.7.

Mario TASSONE (UdCpTP), intervenendo sull'emendamento 8.2 della relatrice per la II Commissione, on. Angela Napoli, esprime l'avviso che debba intervenire un chiarimento sul dissidio intervenuto tra le due relatrici su una questione di così grande importanza.

Angela NAPOLI (FLpTP), *relatore della II Commissione*, ritiene che debba essere soprattutto il Governo a chiarire le motivazioni del suo parere contrario sul suo emendamento 8.2. A suo avviso, infatti, non sarà possibile riordinare la disciplina in materia di incandidabilità senza trattare anche la materia della ineleggibilità: tanto più che il testo unico previsto dalla delega non potrà certamente essere meramente ricognitivo.

Roberto ZACCARIA (PD) sottolinea che, con la reiezione testé avvenuta, dell'emendamento Lo Moro 8.7, la maggioranza ha incomprensibilmente escluso che il testo unico oggetto della delega possa avere un carattere innovativo.

Jole SANTELLI (PdL), *relatore della I Commissione*, ritiene che la proposta contenuta nell'emendamento 8.2 della relatrice per la II Commissione, on. Angela Napoli, dovrà essere oggetto di ulteriore riflessione in vista della discussione in Assemblea.

Le Commissioni respingono l'emendamento 8.2 della relatrice per la II Commissione.

Raffaele VOLPI (LNP) ritiene che, a seguito della reiezione del suo emendamento, la deputata Napoli dovrebbe rassegnare le proprie dimissioni da relatrice,

in quanto è evidente che la sua posizione non rispecchia quella della maggioranza.

Donatella FERRANTI (PD) giudica la richiesta del deputato Volpi inappropriata e scorretta dal punto di vista regolamentare e sottolinea che la collega Napoli è stata nominata relatrice per la II Commissione.

Donato BRUNO, *presidente*, osserva che la richiesta del deputato Volpi ha un significato politico e non è quindi scorretta dal punto di vista regolamentare. Sottolinea, d'altra parte, che il regolamento e le prassi applicative consentono la nomina di relatori di opposizione, i quali, in quanto tali, non esprimono la posizione della maggioranza.

Angela NAPOLI (FLpTP), *relatore della II Commissione*, ricorda che in base alla Costituzione i membri del Parlamento sono liberi e chiamati a fornire il proprio contributo al lavoro legislativo in piena autonomia, rispondendo ai soli elettori. Rivendica la serietà del lavoro da lei svolto sul provvedimento in esame, che è molto atteso dal Paese, e del suo sforzo di rappresentare la volontà dei cittadini italiani, a differenza di quanti si limitano a votare secondo le indicazioni ricevute.

Raffaele VOLPI (LNP) fa presente che i deputati della Lega Nord Padania ricordano molto bene quali sono i loro elettori, a differenza della deputata Napoli.

Jole SANTELLI (PdL), *relatore della I Commissione*, ricorda che il lavoro di relatori non è mai semplice e che, in questo caso, è reso ancor più complesso dal fatto che le due relatrici sono di orientamento politico diverso e che il provvedimento è esaminato da due Commissioni riunite. Ciò premesso, assicura che le due relatrici stanno svolgendo il loro incarico con la massima correttezza, cercando l'intesa ogni volta che è possibile. Sottolinea inol-

tre come la collega Napoli abbia sempre votato con la maggioranza, tranne naturalmente che sugli emendamenti sui quali aveva proprie convinzioni di diverso segno.

Luigi VITALI (PdL) invita la deputata Napoli a ritirare le sue affermazioni offensive, diversamente non essendo accettabile che la stessa possa continuare a svolgere la funzione di relatrice.

Federico PALOMBA (IdV) sottolinea che la collega Napoli è un deputato di grande valore, che parla e ragiona con la propria testa e che gode della stima dell'intera Commissione giustizia e non solo di quest'ultima.

Angela NAPOLI (FLpTP), *relatore della II Commissione*, esprime rammarico per il fatto che le sue parole possano aver offeso qualcuno e le ritira.

Marilena SAMPERI (PD) ritiene che i colleghi della maggioranza abbiano frainteso l'intervento della relatrice Angela Napoli, che semplicemente si limitava a chiedere le ragioni del parere contrario sul proprio emendamento 8.2: una richiesta legittima, che è rimasta senza risposta. Fa presente che in tema di ineleggibilità esistono numerose incoerenze, tra cui quella per cui sono ineleggibili al Parlamento i sindaci dei comuni al di sopra dei 20 mila abitanti, mentre non lo sono gli autori di gravi reati. Si tratta di uno sbilanciamento incomprensibile.

Le Commissioni respingono l'emendamento Garavini 8.17.

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che alle ore 14 le Commissioni affari costituzionali e giustizia sono convocate sui rispettivi ordini del giorno. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.50.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e V (Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame dei progetti di legge C. 4205 cost. Cambursano, C. 4525 cost. Marinello, C. 4526 cost. Beltrandi, C. 4594 cost. Merloni, C. 4596 cost. Lanzillotta, C. 4607 cost. Antonio Martino, C. 4620 cost. Governo e C. 4646 cost. Bersani, recanti introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale.

Audizione del Vice Direttore generale del Dipartimento di politica economica del Ministero federale delle finanze della Repubblica federale tedesca, Christian Kastrop (*Svolgimento e conclusione*)

8

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 18 ottobre 2011. — Presidenza del presidente della V Commissione Giancarlo GIORGETTI.

La seduta comincia alle 14.10.

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame dei progetti di legge C. 4205 cost. Cambursano, C. 4525 cost. Marinello, C. 4526 cost. Beltrandi, C. 4594 cost. Merloni, C. 4596 cost. Lanzillotta, C. 4607 cost. Antonio Martino, C. 4620 cost. Governo e C. 4646 cost. Bersani, recanti introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale.

Audizione del Vice Direttore generale del Dipartimento di politica economica del Ministero federale delle finanze della Repubblica federale tedesca, Christian Kastrop.

(Svolgimento e conclusione).

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Introduce, quindi, l'audizione.

Christian KASTROP, *Vice Direttore generale del Dipartimento di politica economica del Ministero federale delle finanze della Repubblica federale tedesca*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Renato CAMBURSANO (IdV), Marco CAUSI (PD), Lino DUILIO (PD), nonché Giancarlo GIORGETTI, *presidente*.

Christian KASTROP, *Vice Direttore generale del Dipartimento di politica economica del Ministero federale delle finanze della Repubblica federale tedesca*, rispondendo ai quesiti posti, fornisce ulteriori precisazioni.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ringrazia Christian Kastrop per il suo importante contributo all'indagine conoscitiva. Dichiara, quindi, conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

V (Bilancio, tesoro e programmazione) e XIV (Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione di membri italiani del Parlamento europeo sul quadro finanziario dell'Unione europea 2014-2020 (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 127-ter, comma 1, del Regolamento, e conclusione*)

9

AUDIZIONI

Martedì 18 ottobre 2011. — Presidenza del presidente della V Commissione Giancarlo GIORGETTI.

La seduta comincia alle 12.05.

Audizione di membri italiani del Parlamento europeo sul quadro finanziario dell'Unione europea 2014-2020.

(*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 127-ter, comma 1, del Regolamento, e conclusione*).

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito. Introduce, quindi, l'audizione.

Francesca BALZANI, Erminia MAZZONI, Giovanni LA VIA, Barbara MA-

TERA e Roberto GUALTIERI, *parlamentari europei*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Giulio CALVISI (PD), Massimo VANNUCCI (PD), Renato CAMBURSANO (IdV), Lino DUILIO (PD) e Maino MARCHI (PD), ai quali replicano Francesca BALZANI, Erminia MAZZONI, Giovanni LA VIA, Barbara MATERA e Roberto GUALTIERI, *membri italiani del Parlamento europeo*.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ringrazia i parlamentari europei intervenuti per il contributo da loro fornito all'esame del futuro quadro finanziario dell'Unione europea e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

VI (Finanze) e XII (Affari sociali)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti della Federazione italiana per il superamento dell'handicap (FISH) e della Federazione tra le associazioni nazionali dei disabili (FAND), nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 4566, recante « Delega al Governo per la riforma fiscale e assistenziale »

10

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 18 ottobre 2011.

Audizione di rappresentanti della Federazione italiana per il superamento dell'handicap (FISH) e della Federazione tra le associazioni nazionali dei disabili (FAND), nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 4566, recante « Delega al Governo per la riforma fiscale e assistenziale ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.05 alle 14.05.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	12
ATTI DEL GOVERNO:	
Variazioni nella composizione della Commissione	12
Schema di decreto ministeriale per la fissazione del numero massimo di visti di ingresso per l'accesso all'istruzione universitaria e di alta formazione artistica, musicale e coreutica degli studenti stranieri per l'anno accademico 2011-2012. Atto n. 403 (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	12
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	23
Sull'ordine dei lavori	13
ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 86, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO:	
Modifiche agli articoli 41, 45, 97 e 118, comma quarto, della Costituzione. Emendamenti C. 4144-3039-3054-3967-4328-A (<i>Esame e rinvio</i>)	13
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse e istituzione del Fondo di solidarietà per i familiari delle persone scomparse. C. 705 Villecco Calipari, C. 3214 Carlucci, C. 3728 Carlucci, C. 4187 Galati e C. 4568 approvata, in un testo unificato, dalla 1 ^a Commissione permanente del Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i>)	18
SEDE CONSULTIVA:	
Legge comunitaria 2011. C. 4623 Governo (Relazione alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole</i>)	18
ALLEGATO 2 (<i>Relazione approvata</i>)	24
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2010. Doc. LXXXVII, n. 4 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	19
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	26
ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 86, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO:	
Modifiche agli articoli 41, 45, 97 e 118, comma quarto, della Costituzione. Emendamenti C. 4144-3039-3054-3967-4328-A (<i>Esame e rinvio</i>)	19
AVVERTENZA	21

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 18 ottobre 2011.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 11 alle 11.30.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 18 ottobre 2011. — Presidenza del presidente Donato BRUNO – Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Luca Bellotti.

La seduta comincia alle 11.30.**Variazioni nella composizione della Commissione.**

Donato BRUNO, *presidente*, comunica che per il gruppo Popolo della Libertà è entrato a far parte della I Commissione, ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del Regolamento, il deputato Fabio Garagnani e che ha cessato di farne parte il deputato Nunzia De Girolamo.

Schema di decreto ministeriale per la fissazione del numero massimo di visti di ingresso per l'accesso all'istruzione universitaria e di alta formazione artistica, musicale e coreutica degli studenti stranieri per l'anno accademico 2011-2012.

Atto n. 403.

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 12 ottobre 2011.

Maria Elena STASI (PT), *relatore*, sottolinea come il provvedimento sia coerente con i dati forniti dagli istituti universitari e di alta formazione, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Pierguido VANALLI (LNP) esprime l'auspicio che gli istituti universitari e di

alta formazione verifichino che gli studenti stranieri ammessi frequentino effettivamente i corsi in modo da scongiurare il rischio che la richiesta di ingresso in Italia per motivi di studio sia soltanto un espediente per entrare nel territorio nazionale e poi restarvi illegalmente. A suo avviso, sarebbe opportuno che in futuro il Governo, in occasione della richiesta di parere sullo schema di decreto che fissa il numero massimo dei visti di ingresso per l'accesso degli stranieri per motivi di studio, fornisca un chiarimento anche in relazione a questo aspetto.

Mario TASSONE (UdCpTP) prende atto dei dati forniti dal Governo nella precedente seduta e della natura specifica del decreto in esame. Per quanto riguarda la richiesta di controlli avanzata dal gruppo della Lega Nord Padania, ritiene che non sia infondata.

Maria Elena STASI (PT) ricorda che per ottenere il rinnovo annuale del permesso di soggiorno per motivi di studio gli studenti stranieri devono provare di aver sostenuto nell'anno almeno un esame o di essere stati ammalati. Ricorda, inoltre, che quello in esame è soltanto un provvedimento finalizzato a consentire di compiere gli studi superiori in Italia agli stranieri che non possono farlo nei loro Paesi.

Raffaele VOLPI (LNP) ritiene che il problema sollevato dal collega Vanalli sia fondato e meritevole di attenzione. Ricorda che soltanto una minoranza degli stranieri che risiedono illegalmente sul territorio giungono in Italia dal mare; la grande maggioranza entra in Italia legalmente, ma poi vi si trattiene illegalmente alla scadenza del titolo di soggiorno.

Gianclaudio BRESSA (PD) ribadisce che, anche se il provvedimento in esame si limita a fissare il numero di posti disponibili per gli studenti stranieri sulla base dei dati comunicati dagli atenei, non può tacersi che, in generale, la politica del Governo in materia di immigrazione è condotta da questo Governo al di fuori di

un quadro generale chiaro e discusso col Parlamento come prevede la legge. Per questo il suo gruppo si asterrà dalla votazione.

Mario TASSONE (UdCpTP) preannuncia l'astensione del proprio gruppo dalla votazione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Sull'ordine dei lavori.

Giuseppe CALDERISI (PdL) invita la presidenza a valutare la possibilità di una inversione dell'ordine dei lavori nel senso di procedere dapprima all'esame, ai sensi dell'articolo 86, comma 4, del Regolamento, degli emendamenti e articoli aggiuntivi presentati al disegno di legge del Governo C. 4144.

Donato BRUNO, *presidente*, concordando con il deputato Calderisi, propone di invertire l'ordine del giorno nel senso da lui prospettato.

La Commissione consente.

La seduta termina alle 11.40.

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 86, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO

Martedì 18 ottobre 2011. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il ministro per la semplificazione normativa Roberto Calderoli.

La seduta comincia alle 11.40.

Modifiche agli articoli 41, 45, 97 e 118, comma quarto, della Costituzione.

Emendamenti C. 4144-3039-3054-3967-4328-A.

(Esame e rinvio).

Donato BRUNO, *presidente e relatore*, sottopone all'attenzione della Commis-

sione due nuove proposte di emendamento, riferite, rispettivamente agli articoli 1 e 4 del testo in esame. Ne illustra quindi il contenuto evidenziando come, nella relativa formulazione, abbia tenuto conto degli emendamenti presentati da diversi gruppi.

In particolare, la prima proposta si riferisce all'articolo 1 e tende a riformulare i primi tre commi del nuovo articolo 41 stabilendo che l'iniziativa e le attività economiche private sono libere; che è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge, che non può stabilire limitazioni all'iniziativa e alle attività economiche private se non quando necessario a tutelare i principi fondamentali della Costituzione, la sicurezza, la libertà, la dignità umana; e che la legge disciplina le attività economiche al fine di impedire la formazione di monopoli.

La seconda proposta interviene invece sull'articolo 4 e tende invece a riformulare il nuovo quarto comma dell'articolo 118 della Costituzione nel senso che Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni, sulla base del principio di sussidiarietà, esercitano le attività che non possono essere svolte adeguatamente dai cittadini singoli o associati.

Gianclaudio BRESSA (PD) ritiene necessario poter disporre di un congruo tempo per presentare subemendamenti al testo, soprattutto alla luce della rilevanza delle modifiche in esame.

Roberto ZACCARIA (PD) sottolinea come il nuovo emendamento proposto dal presidente e riferito all'articolo 1 non contiene modifiche di carattere formale ma incide su profili rilevanti. In primo luogo, viene eliminato ogni riferimento espresso all'utilità sociale che rappresenta invece uno dei cardini principali dell'articolo 41 della Costituzione.

Rileva, quindi, come la riserva di legge sia ora prevista al secondo comma anziché al primo e vengono richiamati i parametri della tutela dei principi fondamentali della

Costituzione, della sicurezza, della libertà e della dignità umana, questi ultimi già richiamati dal vigente secondo comma dell'articolo 41.

Il terzo comma reca ora un espresso riferimento alla finalità di impedire la formazione di monopoli.

Considerate pertanto le ampie modifiche presenti rispetto al precedente testo della Commissione evidenzia l'esigenza di disporre di un congruo termine per presentare subemendamenti.

Donato BRUNO, *presidente e relatore*, fa presente che il termine per la presentazione di subemendamenti sarà deciso dal Presidente della Camera, una volta approvati gli emendamenti della Commissione.

Passando ai pareri sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2 dell'Assemblea, esprime parere contrario sugli identici emendamenti Favia 1.1, Bressa 1.2, Ria 1.55, soppressivi dell'articolo 1. Esprime parere contrario sugli emendamenti Mantini 1.3, Favia 1.6 e 1.4, Lanzillotta 1.5, Favia 1.50 e 1.7, sugli identici Zeller 1.8 e Zamparutti 1.54, Zeller 1.9, Lanzillotta 1.11.

Esprime parere favorevole sull'emendamento Cazzola 1.52 che, a suo avviso, introduce nella maniera più corretta il concetto del rispetto del principio di libera concorrenza. Invita quindi i presentatori a ritirare gli emendamenti Cazzola 1.53 e Contento 1.60 altrimenti il parere sarà contrario.

Esprime parere contrario sugli emendamenti Favia 1.13, Tassone 1.14, Favia 1.51.

Esprime parere favorevole sull'emendamento Vignali 1.56. Invita quindi i presentatori a ritirare gli emendamenti Contento 1.61, Lanzillotta 1.16 e Della Vedova 1.58 altrimenti il parere sarà contrario.

Esprime parere contrario sugli articoli aggiuntivi Della Vedova 1.050 e Lanzillotta 1.01.

Esprime parere contrario sugli identici emendamenti Bressa 2.1 e Ria 2.50, soppressivi dell'articolo 2.

Invita quindi i presentatori a ritirare gli articoli aggiuntivi Zeller 2.03 e Lanzillotta 2.050 altrimenti il parere sarà contrario.

Esprime parere contrario sugli identici emendamenti Bressa 3.1 e Ria 3.52, soppressivi dell'articolo 3.

Esprime parere contrario sugli emendamenti Favia 3.57, Lanzillotta 3.51, Ria 3.58 nonché sugli identici emendamenti Favia 3.2 e Zeller 3.3. Invita quindi i presentatori a ritirare l'emendamento Vanalli 3.50 altrimenti il parere sarà contrario.

Esprime parere contrario sugli emendamenti Mantini 3.5, Sardelli 3.54, Contento 3.62, Mantini 3.6, Contento 3.60 e 3.61, Mantini 3.8.

Esprime parere contrario sugli identici emendamenti Bressa 4.51 e Favia 4.52, soppressivi dell'articolo 4, invita l'onorevole Vanalli a ritirare il proprio emendamento 4.2. Esprime parere contrario sugli emendamenti Vignali 4.50 e Lanzillotta 4.6.

Il ministro Roberto CALDEROLI esprime parere conforme a quello del relatore ed esprime una valutazione favorevole sugli emendamenti testè presentati e illustrati dal relatore.

Mario TASSONE (UdCpTP) evidenzia, con riferimento a quanto precisato dal presidente in merito all'accoglimento del principio della libertà di concorrenza, contenuto in molti emendamenti ed accolto nella formulazione dell'emendamento Cazzola 1.52, come il proprio emendamento 1.14 richiami tale principio ma sia di portata più ampia. Si tiene infatti conto anche di altri tipi di valutazioni. Chiede dunque al relatore ed al Governo per quali ragioni non venga accolto.

Donato BRUNO, *presidente e relatore*, fa presente di non aver ritenuto opportuno l'inserimento, nella Carta Costituzionale, di richiami a suo avviso ridondanti come quelli di cui all'emendamento Tassone 1.14, che ricomprende ad esempio il buon funzionamento del mercato, i principi di semplificazione procedimentale e di tem-

pestività dell'azione. A suo avviso è corretto il binomio tra libertà di iniziativa e di attività economiche e quello di libera concorrenza.

Mario TASSONE (UdCpTP) fa presente di essere disponibile a riformulare il proprio emendamento 1.14 togliendo le parti che il relatore ed il Governo ritengono ridondanti.

Donato BRUNO, *presidente e relatore*, rileva come vi sia comunque una distanza tra il testo dell'emendamento 1.14 e le intenzioni del relatore.

Chiarisce poi che, qualora sia approvato l'emendamento della Commissione riferito all'articolo 1, l'emendamento Cazzola 1.52, su cui ha espresso parere favorevole, andrà riformulato come subemendamento a tale emendamento.

Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI) rileva come dalla discussione emergano differenti filosofie di fondo.

Da una parte, chi – seppure solo a parole – vuole far prevalere la logica di mercato della concorrenza rispetto ad altri valori. Uno dei problemi, in tale quadro, è quello delle barriere all'accesso che la legge dovrebbe rimuovere secondo l'indirizzo della Costituzione.

Un'altra filosofia vede la concorrenza come un principio che regola i profili economici della Carta Costituzionale.

Infine, un'altra impostazione, che personalmente condivide, è quella volta a tradurre nella Costituzione il modello europeo che nella nuova formulazione dell'articolo 41 non è perfettamente rispettato.

Chiede poi al relatore ed al Governo se abbiano intenzione di formulare una norma transitoria correlata al principio proposto al secondo comma dell'articolo 41, secondo cui « è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge ». Occorre infatti una norma che affermi, ad esempio, che entro sei mesi sono abrogate tutte le leggi che non si conformano a tale principio, dando in particolare attuazione alle nuove previsioni costituzionali.

Roberto ZACCARIA (PD) auspica che sia ben chiaro a chi propone l'emendamento della Commissione riferito all'articolo 1 che, togliendo il riferimento all'utilità sociale dal testo dell'articolo 41, si toglie un elemento di certezza importante, inclusa tutta la giurisprudenza che aveva contribuito a definire tale concetto.

Evidenzia poi come l'inserimento del riferimento ai principi fondamentali, in luogo di quello all'utilità sociale, fa intendere che si tratti di concetti diversi. Peraltro, ricorda come nemmeno nella dottrina vi è certezza su cosa si intenda.

Donato BRUNO, *presidente e relatore*, precisa che l'intenzione è quella di considerare l'utilità sociale ricompresa nel concetto di « principio fondamentale ».

Roberto ZACCARIA (PD) fa presente come non sia così scontato considerare l'utilità sociale ricompresa nel concetto di « principio fondamentale ». Chiede quindi al relatore di esplicitare quali sono i principi fondamentali a cui si vuole fare riferimento.

Si sofferma poi sulla formulazione « è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge », quasi a far intendere che la legge debba essere « sobria », « leggera », ovvero tale da non prevedere troppi divieti. Si intende quindi rafforzare la riserva di legge ma, al contempo, si cade nella contraddizione dovuta alla soppressione del concetto di utilità sociale dal testo. Ricorda come la cultura cattolica abbia lavorato a lungo per inserire nella Carta costituzionale tale valore, per evitare che il mercato rispondesse solo a se stesso. Eliminare dunque un riferimento che prima era presente può dare luogo a rilevanti conseguenze ed interpretazioni.

Donato BRUNO, *presidente e relatore*, evidenzia come l'utilità sociale debba intendersi ricompresa nell'articolo 2 della Costituzione.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP) ritiene il testo proposto dal relatore nella seduta

odierna peggiorativo rispetto al precedente. Non si è inoltre tenuto conto degli emendamenti presentati. Fa presente che il suo gruppo è preliminarmente contrario al dilettantesco principio secondo il quale « è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge », che si vuole introdurre nel testo dell'articolo 41.

Ritiene, infatti, tale principio sbagliato concettualmente: ricorda in particolare che, nell'ordinamento italiano, tra quel che è permesso e quel che è vietato fare, c'è un'intera gamma di attività che sono esercitabili a condizione che si abbiano i presupposti e i requisiti e che sono pertanto soggette ad autorizzazione, licenza o concessione. Immaginare che la legge contenga un insieme di divieti e che, al di fuori di questi, vi sia la libertà è assolutamente inaccettabile, tanto più se inserito in una previsione costituzionale.

Richiama, quindi, le considerazioni testè espresse dal collega Zaccaria sulla prevista eliminazione del riferimento all'utilità sociale nel testo dell'articolo 41.

Si sofferma sul proprio emendamento 1.3 ricordando che, nella sua proposta, sarebbe superata l'attuale formulazione proposta dal relatore e dal Governo inserendo il richiamo al rispetto dei principi di concorrenza e di responsabilità sociale nonché, al terzo comma, quello di semplificazione amministrativa.

Non comprende, in conclusione, per quali ragioni la maggioranza voglia insistere per portare avanti riforme come quella in esame. Sono attualmente in discussione sei riforme costituzionali ma il Paese ha bisogno d'altro, di interventi molto più urgenti.

Donato BRUNO, *presidente e relatore*, ritiene che l'emendamento Mantini 1.3 limiti troppo ed inserisce il principio di semplificazione amministrativa che, a suo avviso, non va previsto nel testo della Costituzione.

Mario TASSONE (UdCpTP) evidenzia come nella discussione in corso si ponga una questione di carattere generale. Ricorda che il suo gruppo ha presentato un

emendamento soppressivo dell'articolo 1. Evidenzia come, a suo avviso, ora come allora si avverte l'esigenza di mantenere il richiamo all'utilità sociale, cui si è giunti come punto di incontro tra la cultura marxista e la cultura cattolica nell'Assemblea costituente. Era stata una conquista e non vede per quali ragioni nell'emendamento della Commissione non si mantenga tale riferimento.

Gianclaudio BRESSA (PD) appare chiaro che l'intenzione è quella di cambiare i valori culturali che sono alla base della Costituzione economica italiana. Trova sorprendente che in un momento di crisi come quello attuale si pensi ad inserire nella Costituzione uno slogan del tipo « è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge ».

Sottolinea come in tal modo si andrebbe oltretutto incontro ad una giungla interpretativa senza precedenti. Al tempo stesso, togliere il riferimento all'utilità sociale equivale alla cancellazione di un parametro di riferimento che finora è stato alla base di tutta la giurisprudenza costituzionale in materia. Si tratta dunque di un vero stravolgimento.

Ritiene poi incomprensibile il parere favorevole del relatore e del Governo sull'emendamento Vignali 1.56, che propone l'inserimento del principio di proporzionalità. Richiama, in proposito, il testo dell'articolo 118 della Costituzione che cita i parametri della sussidiarietà, della differenziazione e dell'adeguatezza con riguardo alle funzioni amministrative. In tale modo si crea una totale incertezza: si introduce, infatti, il parametro della proporzionalità che in questo ambito non vi è mai stato. Si saccheggia così un patrimonio consolidato della giurisprudenza costituzionale creando solo una confusione totale.

Raffaello VIGNALI (Pdl) evidenzia come il principio di proporzionalità sia da anni alla base del *modus operandi* dell'Unione europea, affinché, quando si adottano norme o controlli, si debba tenere conto delle dimensioni e del settore.

In Italia, invece, si tende a definire disposizioni che non tengono conto delle realtà specifiche cui si riferiscono.

Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI) intende soffermarsi su due questioni prioritarie che non possono non essere considerate. In primo luogo, ritiene inappropriata la formulazione «è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge», perché in tale modo si annette alla legge ed alla regolamentazione delle attività economiche una funzione puramente negativa. Infatti, la legge diventa unicamente interdittiva e non svolge una funzione di promozione dell'accesso al mercato e della libera concorrenza. Ritiene pertanto inaccettabile tale impostazione.

Evidenzia inoltre come il riferimento al valore sociale dell'attività economica ha una funzione che la Costituzione riconosce. Pertanto, pur recependo il principio della concorrenza come valore sociale, il testo proposto dal relatore fa un'operazione ideologica e non di vera innovazione.

Invita quindi a svolgere ulteriori riflessioni sugli aspetti testè evidenziati.

David FAVIA (IdV) ritiene imbarazzante il dibattito in corso, tanto più se comparato a quello svolto dall'ottobre del 1946 fino al maggio 1947 per la definizione dell'articolo 41 della Costituzione. Ritiene vi sia una forte similitudine sociale tra la situazione di crisi di oggi e quella del dopoguerra.

Evidenzia come, per fortuna, vi è l'articolo 138 della Costituzione che prevede che le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione. Le leggi stesse sono sottoposte a *referendum* popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.

Il *referendum* confermativo non sentirà pertanto di andare avanti in questa

scellerata iniziativa di riforma dell'articolo 41 della Costituzione. Il Parlamento avrebbe argomenti più importanti di cui occuparsi e invece ci si ostina con queste riforme. La società non sente alcun bisogno di tale intervento normativo.

Ricorda come nel corso della discussione sia stato detto che l'articolo 41 è contraddittorio in quanto frutto del compromesso tra diverse impostazioni culturali, con un'accezione negativa. In realtà, la legge e, tanto più, la Costituzione devono essere il frutto di un compromesso che è invece quello che oggi non si vuole neanche cercare, nonostante vi sia stato del tempo dopo la discussione sulle linee generali in Assemblea.

Ritiene altresì non corretto affermare che l'articolo 2 supplisce all'eliminazione del riferimento all'utilità sociale nel testo dell'articolo 41. Vi è stato un ampio dibattito sul ruolo della proprietà privata e sul concetto di impresa. Non si può all'improvviso cancellare una consolidata giurisprudenza costituzionale.

Chiede quindi che sia svolto un lavoro più approfondito e che si possa disporre di ulteriori momenti di riflessione per cercare di trovare una mediazione con tutti i gruppi. Non si possono fare le riforme costituzionali a colpi di maggioranza.

La Commissione, con distinte votazioni, delibera di presentare all'Assemblea i due emendamenti proposti dal relatore, riferiti, rispettivamente, all'articolo 1 ed all'articolo 4 del testo.

La Commissione, con distinte votazioni, approva poi la proposta del relatore di esprimere parere favorevole sugli emendamenti 1.52. Cazzola e 1.56. Vignali e la proposta di esprimere parere contrario o di invito al ritiro sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo 2.

Mario TASSONE (UdCpTP) fa presente che il suo gruppo si è astenuto dalla votazione sui suddetti emendamenti.

Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI) ritiene opportuno che la Commissione si riunisca appena possibile, prima di passare alla discussione sul complesso degli

emendamenti in Assemblea, per esaminare i subemendamenti che saranno presentati.

Il ministro Roberto CALDEROLI preannuncia l'intenzione, tenendo conto di quanto emerso dal dibattito e se utile per trovare elementi di convergenza tra i gruppi, di svolgere un'ulteriore riflessione rispetto all'inserimento o meno del concetto di utilità sociale nel testo dell'articolo 41.

Ricorda inoltre che il decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, dà in parte attuazione al principio richiamato nella discussione, prevedendo l'abrogazione di tutte le norme in contrasto, ed andrà poi aggiornato rispetto al nuovo testo dell'articolo 41.

La seduta termina alle 12.40.

SEDE REFERENTE

Martedì 18 ottobre 2011. — Presidenza del presidente Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 13.50.

Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse e istituzione del Fondo di solidarietà per i familiari delle persone scomparse.

C. 705 Villecco Calipari, C. 3214 Carlucci, C. 3728 Carlucci, C. 4187 Galati e C. 4568 approvata, in un testo unificato, dalla 1^a Commissione permanente del Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 29 settembre 2011.

Maria Elena STASI (PT), *relatore*, propone di adottare come testo base per il seguito dell'esame il progetto di legge C. 4568, approvato, in un testo unificato, dalla 1^a Commissione permanente del Senato. Si tratta di un testo riduttivo rispetto alle aspettative delle associazioni dei familiari delle persone scomparse, ma la cui

approvazione consentirebbe al provvedimento di diventare rapidamente legge, come dalle stesse associazioni auspicato.

Mario TASSONE (UdCpTP) ritiene essenziale un chiarimento sulla normativa già esistente e sull'organizzazione amministrativa coinvolta in questo tipo di ricerche. A suo avviso, non è opportuno che la Commissione proceda celermente, senza aver avuto il modo di comprendere a fondo il problema e le eventuali attuali insufficienze.

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che si tratta soltanto di adottare il testo base, al quale sarà possibile riferire tutte le proposte emendative che si riterranno opportune.

La Commissione delibera di adottare come testo base per il seguito dell'esame il progetto di legge C. 4568, approvato, in un testo unificato, dalla 1^a Commissione permanente del Senato.

Donato BRUNO, *presidente*, comunica che, secondo quanto convenuto nell'ambito dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, il termine per la presentazione di emendamenti al testo base è fissato alle ore 14 di lunedì 24 ottobre. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.55.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 18 ottobre 2011. — Presidenza del presidente Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 13.55.

Legge comunitaria 2011.

C. 4623 Governo.

(Relazione alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole).

La Commissione prosegue l'esame congiunto del provvedimento, rinviato, nella seduta dell'11 ottobre 2011.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che non sono stati presentati emendamenti. Avverte altresì che il relatore ha presentato una proposta di relazione favorevole.

Maria Piera PASTORE (LNP) *relatore*, illustra una proposta di relazione favorevole con osservazioni (*vedi allegato 2*) che tiene conto di quanto ha già evidenziato nel dibattito.

La Commissione approva la proposta di relazione del relatore e nomina la deputata Pastore relatore per riferire presso la XIV Commissione politiche dell'Unione europea.

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2010.

Doc. LXXXVII, n. 4.

(Parere alla XIV Commissione).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, nella seduta dell'11 ottobre 2011.

Maria Piera PASTORE (LNP) *relatore*, formula una proposta di parere favorevole sulla relazione in titolo (*vedi allegato 3*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.

**ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 86,
COMMA 3, DEL REGOLAMENTO**

Martedì 18 ottobre 2011. — Presidenza del presidente Donato BRUNO – Interviene il ministro per la semplificazione normativa Roberto Calderoli.

La seduta comincia alle 16.05.

Modifiche agli articoli 41, 45, 97 e 118, comma quarto, della Costituzione.

Emendamenti C. 4144-3039-3054-3967-4328-A.

(*Esame e rinvio*).

Donato BRUNO, *presidente e relatore*, avverte che sono stati presentati subemen-

damenti all'emendamento 1.100 della Commissione.

Propone di esprimere parere favorevole sugli identici subemendamenti Favia 0.1.100.7 e Calderisi 0.1.100.20; di esprimere parere favorevole sul subemendamento Mantini 0.1.100.13, a condizione che sia riformulato nel senso di limitarsi ad aggiungere, al secondo comma del nuovo articolo 41, in fine, le seguenti parole: « e l'utilità sociale »; di esprimere parere favorevole sul subemendamento Cazzola 0.1.100.1; e di esprimere infine parere contrario su tutti i restanti subemendamenti presentati.

Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI) rileva che il combinato disposto degli identici subemendamenti Favia 0.1.100.7 e Calderisi 0.1.100.20 e del subemendamento Mantini 0.1.100.13, come eventualmente riformulato, darebbe luogo a un testo che è l'esatto contrario della riforma liberale dichiarata dal Governo: è un testo radicalmente e pericolosamente dirigista. Si dà infatti mandato alla legge, e quindi al legislatore, di tutelare l'utilità sociale, ossia di obbligare l'attività economica non semplicemente a non contrastare con l'utilità sociale, ma a perseguirla. L'utilità sociale deve derivare dall'autonomo sviluppo della libertà d'impresa, non essere imposta dalla legge, altrimenti il regime che si determina è di assoluto dirigismo.

David FAVIA (IdV), nel dichiarare di concordare con la deputata Lanzillotta, rileva che il riferimento all'utilità sociale si dovrebbe inserire, come proposto dal suo subemendamento 0.1.100.22, nel terzo comma, e non nel secondo, nel senso di scrivere che la legge deve disciplinare le attività economiche al fine di impedire la formazione di monopoli e di garantirne l'utilità sociale.

Roberto ZACCARIA (PD) ritiene che le modifiche prospettate dal presidente rap-

presentino un passo avanti rispetto al testo portato all'esame dell'Assemblea, in quanto sopprimono la disposizione secondo cui « è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalle legge » e reintroducono il riferimento all'utilità sociale nel secondo comma. Ritiene tuttavia che sarebbe preferibile, a questo punto, mantenere l'attuale secondo comma dell'articolo 41, eventualmente aggiungendovi alla fine anche il richiamo alla salvaguardia anche degli altri principi costituzionali. La formulazione proposta dal presidente, infatti, darebbe luogo a problemi interpretativi: basti pensare alla questione di come andrà considerata la pianificazione urbanistica, che può vietare che in determinate aree del Paese sorgano aziende.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP) concorda con il deputato Zaccaria sul fatto che le modifiche proposte rappresentano un passo avanti rispetto al testo portato all'esame dell'Assemblea, però invita a riflettere che l'articolo 41 della Costituzione non si rivolge soltanto al legislatore, ma anche ai cittadini e alle imprese direttamente, mentre la riformulazione proposta si ridurrebbe soltanto a un monito per il legislatore.

Gianclaudio BRESSA (PD), premesso che il suo gruppo accoglie con favore la proposta di sopprimere l'inciso secondo cui « è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalle legge », esprime forti riserve sulla riformulazione del secondo comma, che dà luogo, come è stato detto, a una forma di economia dirigistica sul modello sovietico. Si chiede perché, allora, la maggioranza si accanisca a voler modificare una disposizione costituzionale che fino ad oggi non ha dato luogo a problemi e non è in contrasto né con la concorrenza né con la libertà economica.

Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI) ricorda che l'intendimento iniziale del Governo era quello di rafforzare la libertà di impresa e di introdurre il principio della libera concorrenza. A suo avviso, baste-

rebbe questo per una riforma soddisfacente. Considerato quindi che la libertà di impresa è rafforzata dalla modifica al primo comma e che la libera concorrenza è stata introdotta dalla modifica testé proposta al terzo comma, si potrebbe a suo parere lasciare invariato il secondo comma dell'articolo 41.

Doris LO MORO (PD) ricorda che il decreto legge n. 138 del 2011 stabilisce limiti all'iniziativa e all'attività economica private ben al di sotto di quelli che verrebbero prospettati dalla Costituzione e invita la maggioranza ad evitare di introdurre nella Costituzione vincoli più rigidi e stringenti di quelli esistenti nella legislazione ordinaria.

Maurizio BIANCONI (PdL) ritiene che l'interpretazione data dall'opposizione della formulazione proposta dal presidente si basi su una concezione del tutto superata della legge, secondo cui quest'ultima è assolutamente sovrana e priva di limiti. Quanto all'utilità sociale, ritiene che il riferimento si possa lasciare, anche se non c'è dubbio che sia contenuto anche all'interno del richiamo ai principi fondamentali della Costituzione.

Mario TASSONE (UdCpTP) ritiene che non possa essere la legge a pianificare l'utilità sociale dell'attività di impresa.

Giuseppe CALDERISI (PdL) chiede alla presidenza di sospendere i lavori per qualche minuto per consentire una riflessione più approfondita sulla formulazione del secondo comma.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP) concorda sulla richiesta di sospensione dei lavori. Con riferimento, invece, al subemendamento Cazzola 0.1.100.1, sul quale il presidente ha proposto un parere favorevole, invita la maggioranza a valutare la possibilità di inserire l'inciso « nel rispetto del principio di libera concorrenza » dopo le

parole « La legge disciplina le attività economiche » anziché alla fine del comma.

Donato BRUNO, *presidente e relatore*, sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 16.45, riprende alle 16.50.

Donato BRUNO, *presidente*, propone di esprimere parere favorevole sugli identici subemendamenti Favia 0.1.100.7 e Calderisi 0.1.100.20; di esprimere parere favorevole sul subemendamento Mantini 0.1.100.13, a condizione che sia riformulato nel senso di limitarsi ad aggiungere, al secondo comma del nuovo articolo 41, in fine, le seguenti parole: « e l'utilità sociale »; di esprimere parere favorevole sul subemendamento Cazzola 0.1.100.1, a condizione che sia riformulato nel senso di aggiungere le parole « nel rispetto del principio di libera concorrenza » non alla fine del capoverso terzo comma, ma dopo le parole « La legge disciplina le attività economiche »; e di esprimere infine parere contrario su tutti i restanti subemendamenti presentati.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP) rileva che il confronto svolto ha condotto ad un miglioramento del testo, col mantenimento del principio dell'utilità sociale e con l'introduzione di quello della libera concorrenza. Tuttavia la formulazione complessiva dell'articolo presenta al secondo comma i problemi già esposti, per cui la sua parte politica conferma il giudizio negativo.

Gianclaudio BRESSA (PD) dichiara l'assoluta contrarietà del suo gruppo alla revisione proposta, che determina un grave arretramento per la libertà economica del Paese.

La Commissione delibera di esprimere i pareri proposti dal presidente e relatore.

La seduta termina alle 16.55.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 2, commi 8-bis, 8-quater e 8-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.
Atto n. 407.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 303, concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e la disciplina dell'organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
Atto n. 408.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo euro mediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altro, con allegati, fatto a Bruxelles il 15 dicembre 2010.
Emendamenti C. 4454 Governo.

Modifiche allo statuto del Fondo monetario internazionale e quattordicesimo aumento generale delle quote derivanti dalla risoluzione del Consiglio dei Governatori del Fondo n. 66-2 del 15 dicembre 2010.
Emendamenti C. 4589 Governo, approvato dal Senato.

Scambi di Note tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero relativi alla modifica della Con-

venzione per la navigazione sul Lago Maggiore e sul Lago di Lugano.
Emendamenti C. 4590 Governo, approvato dal Senato.

Accordo di cooperazione in materia culturale, scientifica, tecnologica e nei settori dell'istruzione e dell'informazione fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Kuwait.
Emendamenti C. 4591 Governo, approvato dal Senato.

Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Giappone di mutua assistenza amministrativa e cooperazione in materia doganale.
Emendamenti C. 4592 Governo, approvato dal Senato.

Accordo sui trasporti aerei tra il Canada e la Comunità europea e i suoi Stati membri.
Emendamenti C. 4564 Governo.

Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Georgia.
Emendamenti C. 4565 Governo.

Ratifica ed esecuzione dei Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi.
Emendamenti C. 2451-A Governo, approvato dal Senato.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un meccanismo di valutazione e monitoraggio per verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen.
COM(2011)559 def.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 562/2006 al fine di introdurre norme comuni sul ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne in circostanze eccezionali.
COM(2011)560 def.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Governance Schengen – Rafforzare lo spazio senza controlli alle frontiere interne.
COM(2011)561 def.

ALLEGATO 1

Schema di decreto ministeriale per la fissazione del numero massimo di visti di ingresso per l'accesso all'istruzione universitaria e di alta formazione artistica, musicale e coreutica degli studenti stranieri per l'anno accademico 2011-2012. (Atto n. 403).

PARERE APPROVATO

La I Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, lo schema di decreto ministeriale per la fissazione del numero massimo di visti di ingresso per l'accesso all'istruzione universitaria e di alta formazione artistica, musicale e coreutica degli studenti stranieri per l'anno accademico 2011-2012 (atto n. 403),

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 2

Legge comunitaria 2011. (C. 4623 Governo).**RELAZIONE APPROVATA**

La I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni),

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge comunitaria per il 2011 (C. 4623 Governo);

tenuto conto che il comma 4 dell'articolo 1 prevede che per il recepimento delle direttive che comportino conseguenze finanziarie i relativi schemi di decreto legislativo debbano essere corredati della relazione tecnica prevista dalla legge n. 196 del 2009;

rilevato che l'obbligo di accompagnare con la relazione tecnica gli schemi di decreto legislativo comportanti conseguenze finanziarie è ora già contemplato, in via generale, dall'articolo 17, comma 3, della legge n. 196 del 2009;

preso atto che il comma 7 dell'articolo 1 prevede l'applicazione delle disposizioni in materia di potere sostitutivo statale nei casi di inadempimento delle regioni o delle province autonome (articolo 11, comma 8, della legge n. 11 del 2005), per i decreti legislativi di cui all'articolo 3 del disegno di legge, ovvero per quei decreti legislativi chiamati a definire le sanzioni penali o amministrative per violazioni di obblighi contenuti in direttive dell'Unione europea attuate in via regolamentare o amministrativa o in regolamenti dell'Unione europea;

segnalata, al riguardo, l'opportunità di chiarire la portata della disposizione, al fine di circoscriverne meglio l'ambito di applicazione, considerato che la *ratio* della norma non appare chiara per quel che concerne la definizione delle sanzioni pe-

nali, che risulta di competenza esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, lettera l) della Costituzione, e che appare pertanto incongrua la previsione di un potere sostitutivo statale rispetto ad una materia nella quale regioni e province autonome non appaiono poter in alcun modo intervenire;

rilevato che l'articolo 5 conferisce, al comma 1, una delega al Governo – da esercitare entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi emanati in attuazione delle deleghe contenute nel provvedimento – per l'adozione di testi unici o codici di settore delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite dal disegno di legge in esame per il recepimento di direttive comunitarie, con lo scopo di coordinare tali disposizioni con quelle vigenti nelle stesse materie;

evidenziato al riguardo che, per quanto riguarda il previsto parere della Conferenza Stato-regioni e della Commissione parlamentare per le questioni regionali, qualora la relativa disciplina riguardi la determinazione dei principi fondamentali nelle materie di competenza concorrente tra Stato e regioni o, più generalmente, « altre materie di interesse delle regioni », l'articolo 20 della legge n. 59 del 1997, al quale il comma in esame fa rinvio, già prevede l'acquisizione del parere della Conferenza unificata Stato-regioni-città e autonomie locali su tutti gli schemi dei decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 20 medesimo,

delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 1, comma 4, con riguardo agli schemi di decreto legislativo di recepimento delle direttive che comportino conseguenze finanziarie, si valuti se mantenere il richiamo all'obbligo di essere corredati della relazione tecnica prevista dalla legge n. 196 del 2009, considerato che l'obbligo di accompagnare con la relazione tecnica gli schemi di decreto legi-

slativo comportanti conseguenze finanziarie è già contemplato, in via generale, dall'articolo 17, comma 3, della legge n. 196 del 2009;

b) all'articolo 1, comma 7, appare opportuno chiarire e circoscrivere maggiormente l'ambito di applicazione della norma, con riguardo alla previsione di un potere sostitutivo statale in merito alla definizione delle sanzioni penali, trattandosi di una materia che già rientra nell'ambito di competenza esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, lettera l) della Costituzione.

ALLEGATO 3

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2010. (Doc. LXXXVII, n. 4).

PARERE APPROVATO

La I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni),

esaminata, per le parti di propria competenza, la relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2010;

espresso apprezzamento per il fattivo impegno del Governo in sede europea, ed

in particolare – per i settori di competenza di questa Commissione – del ministro dell'interno, del ministro della gioventù, del ministro per le pari opportunità e del ministro per la semplificazione normativa,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Sui lavori della Commissione	27
Modifica all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente il divieto di indossare gli indumenti denominati <i>burqa</i> e <i>niqab</i> . Testo unificato C. 627 Binetti ed abb. (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione</i>)	28
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	33
Legge comunitaria 2011. C. 4623 Governo (Relazione alla XIV Commissione).	
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2010. Doc. LXXXVII, n. 4 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	29
ALLEGATO 2 (<i>Articoli aggiuntivi</i>)	34

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2094 Tenaglia recante definizione del processo penale nei casi di particolare tenuità del fatto del dottor Giuseppe Santalucia, magistrato addetto all'Ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione e rappresentanti dell'Unione delle camere penali italiane	31
---	----

SEDE REFERENTE:

Norme in materia di misure per il contrasto ai fenomeni di criminalità informatica. C. 4166, approvata dalla 2 ^a Commissione del Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	31
AVVERTENZA	31

SEDE CONSULTIVA

Martedì 18 ottobre 2011. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 13.50.

Sui lavori della Commissione.

Giancarlo LEHNER (PT) interviene, anche a seguito dei gravissimi episodi di

violenza verificatisi nel corso della manifestazione svoltasi a Roma il 15 ottobre scorso, per chiedere che sia esaminata quanto prima la sua proposta di legge n. 1948 recante « Disposizioni sull'individuazione di zone idonee all'esercizio del diritto di riunione e allo svolgimento di manifestazioni nell'area urbana di Roma ». Ricorda di aver presentato questa proposta di legge da circa tre anni, senza che sia stata mai esaminata.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, dopo aver ricordato che la sede nella quale

vengono programmati i lavori delle Commissioni è l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, avverte che non si può in questo momento prendere in considerazione la richiesta dell'onorevole Lehner.

Modifica all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente il divieto di indossare gli indumenti denominati *burqa* e *niqab*.

Testo unificato C. 627 Binetti ed abb.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviati l'11 ottobre 2011.

Manlio CONTENUTO (PdL), *relatore*, presenta una proposta di parere (*vedi allegato 1*) che tiene conto di quanto da lui rilevato nel corso della precedente seduta sulla formulazione del testo in esame nonché dei recenti episodi di gravissima violenza verificatisi a Roma sabato scorso, in occasione di una manifestazione pubblica, e posti in essere da manifestanti che indossavano caschi o altri tipi di copricapo che rendevano difficoltoso il riconoscimento della persona.

Illustra pertanto la proposta di parere, nella quale è stata inserita una condizione volta a chiedere la sostituzione dell'articolo 1 del testo, prevedendo che la modifica all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, sia limitata ad introdurre un nuovo comma volto a stabilire che la pena dell'ammenda sia applicata ai soli casi in cui il divieto di celare o travisare il volto, o comunque di rendere difficoltoso il riconoscimento personale in luogo pubblico o aperto al pubblico, mediante indumenti o accessori compresi quelli di origine etnica e culturale, quali il *burqa* ed il *niqab*, sia violato in occasioni diverse da quelle previste dal secondo periodo del comma 1. Ricorda che il secondo periodo si riferisce al caso in cui il fatto sia compiuto in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico (salvo le manifestazioni sportive che comportino l'uso dei mezzi di travisa-

mento del volto) al fine di precisare che per esse non può valere alcun motivo che giustifichi condotte atte a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona.

In sostanza, l'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, dovrebbe mantenere immutato i primi due commi, diretti a punire con l'arresto e l'ammenda la violazione del divieto di uso di caschi protettivi o di altri mezzi diretti a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona in luogo pubblico o aperto al pubblico senza giustificato motivo, ed essere modificato stabilendo che qualora la condotta di travisamento del volto avvenga in luogo pubblico o aperto al pubblico attraverso indumenti o accessori compresi quelli di origine etnica e culturale, quali il *burqa* ed il *niqab*, sia punita con la sola pena pecuniaria dell'ammenda. Questa circostanza attenuante non troverebbe applicazione nel caso di manifestazioni.

Nicola MOLTENI (LNP) preliminarmente da atto al relatore, onorevole Contente, di aver evidenziato nella precedente seduta alcune questioni applicative del testo trasmesso dalla I Commissione prima che si verificassero le violenze durante la manifestazione svoltasi a Roma sabato scorso, rilevando come la Lega aveva chiesto tempo per riflettervi opportunamente. In merito alla proposta di parere dichiara di essere favorevole all'inserimento di una condizione relativa all'articolo 1 diretta a mantenere la sanzione detentiva già prevista dalla normativa vigente nel caso di travisamento del volto in luogo pubblico o aperto al pubblico. Ciò non significa che sia mutato il giudizio altamente positivo della Lega sul testo trasmesso dalla I Commissione.

Preannuncia il voto favorevole della Lega sulla proposta di parere del relatore.

Donatella FERRANTI (PD) dichiara di essere contraria sia alla proposta di parere del relatore sia al testo trasmesso dalla I Commissione, che, al solo fine di punire coloro che indossano il *burqa* o il *niqab*, scardina la normativa vigente facendo venire meno la funzione preventiva e di

tutela dell'ordine pubblico dell'articolo 5 della legge n. 152 del 1975. A suo parere tutto ciò risulta evidente in considerazione che protagonisti delle violenze di sabato scorso sono state proprio persone che indossavano caschi e che, secondo il provvedimento in esame, non potrebbero più essere puniti con la pena dell'arresto, come invece consente la normativa vigente nei confronti di coloro che indossino caschi in manifestazioni pubbliche. A suo parere si tratta di una scelta politica da parte della maggioranza del tutto schizofrenica. Non ritiene neanche che le modifiche al testo contenute nella proposta di parere possano migliorarlo, ritenendo peraltro che, nel rispetto dei principi base del diritto penale, l'osservazione dovrebbe tramutarsi in una condizione. Sottolinea tuttavia che anche qualora l'osservazione venisse modificata in condizione il voto del suo gruppo non potrebbe che essere contrario alla proposta di parere del relatore, considerato che non affronta la questione centrale della inopportunità, se non addirittura incostituzionalità, della specificazione riferita ad indumenti quali il *burqa* ed il *niqab*.

Manlio CONTENTO (PdL), *relatore*, ritiene che l'articolo 2 debba essere oggetto di una osservazione al fine di lasciare alla Commissione di merito un margine di discrezionalità in relazione alle pene da prevedere per il nuovo reato che esso è volto ad introdurre.

Nessun altro chiedendo di intervenire la Commissione approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato 1*).

Legge comunitaria 2011.

C. 4623 Governo.

(Relazione alla XIV Commissione).

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2010.

Doc. LXXXVII, n. 4.

(Parere alla XIV Commissione).

(*Esame congiunto e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ricorda che ieri, lunedì 17 ottobre, è scaduto il termine per la presentazione di emendamenti al disegno di legge comunitaria, riferiti alle parti di competenza della II Commissione.

Avverte quindi che sono stati presentati articoli aggiuntivi al disegno di legge in esame (*vedi allegato 2*).

Avverte altresì che dopo lo svolgimento delle relazioni e gli eventuali interventi l'esame dei due atti proseguirà disgiuntamente e si concluderà con l'approvazione di una relazione sulle parti di propria competenza del disegno di legge comunitaria e la nomina di un relatore che potrà partecipare, per riferirvi, alle sedute della Commissione politiche dell'Unione europea. Per quanto riguarda la relazione annuale, la discussione si dovrà concludere con l'approvazione di un parere.

Salvatore TORRISI (PdL), *relatore*, osserva che il disegno di legge comunitaria 2011 consta di 5 articoli, nonché degli allegati A e B, che elencano le direttive da recepire mediante decreti legislativi (recanti rispettivamente 2 e 21 direttive).

Per quanto concerne gli ambiti di competenza della Commissione giustizia, si segnalano, in primo luogo l'articolo 2, comma 1, lettera c) e l'articolo 3, la cui formulazione è identica a quella delle precedenti leggi comunitarie.

L'articolo 2 detta i principi ed i criteri direttivi di carattere generale per l'esercizio delle deleghe ai fini dell'attuazione delle direttive comunitarie elencate negli allegati A e B al provvedimento in esame.

Il comma 1, lettera c), segnatamente, prevede norme specifiche per l'introduzione nei decreti legislativi di recepimento delle direttive comunitarie di sanzioni penali e amministrative, per il caso di violazioni delle disposizioni contenute nei decreti legislativi stessi. La scelta che il Governo è autorizzato ad operare, in sede di attuazione della delega, tra la configurazione delle violazioni come reati o come

illeciti amministrativi, è ancorata ad una serie di principi e criteri direttivi specificamente indicati.

L'articolo 3, prevede, analogamente a quanto disposto dalle ultime leggi comunitarie, una delega al Governo per l'introduzione di un trattamento sanzionatorio per le violazioni di obblighi discendenti da: direttive attuate in via regolamentare o amministrativa (ossia per via non legislativa) ai sensi delle leggi comunitarie vigenti; regolamenti comunitari già pubblicati alla data di entrata in vigore della legge comunitaria per i quali però non siano già previste sanzioni penali o amministrative.

La necessità della disposizione risiede nel fatto che, sia nel caso dell'attuazione di direttive in via regolamentare o amministrativa, sia nel caso di regolamenti comunitari (che, come è noto, non necessitano di leggi di recepimento, essendo direttamente applicabili nell'ordinamento nazionale), è necessaria una fonte normativa di rango primario atta ad introdurre norme sanzionatorie di natura penale (in tal caso con fonte statale trattandosi di materia di competenza statale esclusiva) o amministrativa nell'ordinamento nazionale.

Rientrano inoltre negli ambiti di competenza della Commissione giustizia talune direttive contenute nell'allegato B:

Direttiva 2009/101/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell'articolo 48, secondo comma, del Trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi (versione codificata));

Direttiva 2009/102/CE (Diritto delle società (S.r.l. con un unico socio) (versione codificata));

Direttiva 2010/64/CE (Diritto all'interpretazione e traduzione nei processi penali);

Direttiva 2011/7/CE (Ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali);

Direttiva 2011/36/CE (Tratta degli esseri umani).

Si ricorda che, in base all'articolo 1, comma 3, gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive contenute nell'allegato B, nonché quelli relativi all'attuazione delle direttive contenute nell'allegato A che prevedono il ricorso a sanzioni penali, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari.

Per quanto concerne la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2010 si segnalano, in particolare, le attività svolte nell'ambito della cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni.

Il 2010 è stato caratterizzato dall'avvio del nuovo programma pluriennale dell'Unione europea nei settori della giustizia, libertà e sicurezza per il periodo 2010-2014 (cosiddetto «Programma di Stoccolma»), approvato dal Consiglio europeo del 10-11 dicembre 2009.

La Commissione ha presentato ad aprile un Piano d'Azione al fine di rendere operativo il Programma di Stoccolma. Il Piano risponde a varie richieste avanzate dall'Italia, in particolare per quanto riguarda la lotta all'immigrazione irregolare nel Mediterraneo e il rafforzamento dell'agenzia FRONTEX; il miglioramento dello scambio di informazioni a livello europeo e con i principali partner internazionali in chiave di prevenzione della criminalità organizzata e del terrorismo; il rilancio della lotta alla mafia sulla base della confisca dei patrimoni illeciti; l'estensione del mutuo riconoscimento e della fiducia reciproca a tutti gli stadi della cooperazione giudiziaria europea, civile e penale; il rafforzamento del quadro normativo europeo sul trasferimento nei Paesi di origine dei cittadini dell'Unione condannati; la promozione del principio di libera circolazione delle persone in un quadro di legalità e sicurezza.

Nel settore giustizia, con particolare riferimento alla cooperazione giudiziaria penale, è stata approvata la direttiva sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali, ed è stato raggiunto un accordo politico sugli standard minimi in materia di diritto all'informazione nei procedimenti penali. La Commissione inoltre ha avviato una riflessione in vista della pubblicazione del futuro Libro Verde relativo alle questioni connesse alla detenzione nell'Unione europea.

In materia di cooperazione giudiziaria civile è stato definito il quadro giuridico di una « cooperazione rafforzata » nei settori del divorzio e della separazione legale, cui partecipa anche l'Italia, con l'obiettivo di promuovere una maggiore autonomia delle parti nella scelta del diritto applicabile e garantire così maggiore certezza giuridica.

Si riserva di esprimere nella seduta di domani una proposta di relazione sul disegno di legge comunitaria, una proposta di parere sulla relazione annuale, e il parere sugli articoli aggiuntivi presentati.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 18 ottobre 2011.

Audizioni nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2094 Tenaglia recante definizione del processo penale nei casi di particolare tenuità del fatto del dottor Giuseppe Santalucia, magistrato addetto all'Ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione e rappresentanti dell'Unione delle camere penali italiane.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.20 alle 15.

SEDE REFERENTE

Martedì 18 ottobre 2011. — Presidenza del vicepresidente Fulvio FOLLEGOT.

La seduta comincia alle 15.

Norme in materia di misure per il contrasto ai fenomeni di criminalità informatica.

C. 4166, approvata dalla 2^a Commissione del Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 31 agosto 2011.

Fulvio FOLLEGOT, *presidente*, ricorda che si è svolto un ciclo di audizioni sulla proposta di legge in esame. Nessuno chiedendo di intervenire dichiara chiuso l'esame preliminare e fissa alle ore 16 di mercoledì 25 ottobre prossimo il termine per la presentazione degli emendamenti. Rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.05.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE CONSULTIVA

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

C. 4517 Governo, approvato dalla 1^a Commissione del Senato.

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa apostolica in Italia, in

attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

C. 4518 Governo, approvato dalla 1^a Commissione del Senato.

Regolamentazione del mercato dei materiali gemmologici.

Testo unificato C. 225 Mazzocchi ed abb.

Disciplina delle professioni nel settore delle scienze estetiche.

C. 3107 Milanato ed abb.

SEDE REFERENTE

Modifiche agli articoli 190, 238-bis, 438, 442 e 495 del codice di procedura penale e all'articolo 58-quater della legge 26 luglio 1975, n. 354.

C. 668-B Lussana, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.

Riforma delle professioni regolamentate.

C. 503 Siliquini e C. 3581 Lulli.

ALLEGATO 1

Modifica all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente il divieto di indossare gli indumenti denominati *burqa* e *niqab*. Testo unificato C. 627 Binetti ed abb.

PARERE APPROVATO

La Commissione giustizia, esaminato il testo unificato in oggetto, rilevato che:

l'articolo 1, comma 1, è volto a modificare la formulazione della fattispecie contravvenzionale prevista all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, secondo cui è punito con l'arresto da uno a due anni e con l'ammenda da 1.000 a 2.000 euro colui che usi caschi protettivi o qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, in luogo pubblico o aperto al pubblico, senza giustificato motivo;

il predetto articolo 5 verrebbe modificato oltre che nella condotta, indicando alcune particolari ipotesi di travisamento penalmente rilevanti, anche nella parte sanzionatoria, eliminando la pena detentiva e riducendo quella pecuniaria;

ritenuto che:

la disposizione che si intende modificare sia finalizzata a punire le condotte di travisamento della persona finalizzate alla commissione di ulteriori reati, per cui la previsione della pena detentiva ha anche una valenza preventiva di ordine pubblico, che non appare opportuno far venir meno;

il travisamento del volto in luogo pubblico o aperto al pubblico sia una condotta che violi le regole di convivenza della società civile creando situazioni di grave pericolo per l'ordine pubblico;

rilevato che l'articolo 2 è diretto ad introdurre nel codice penale l'articolo

612-ter, diretto a punire la costrizione all'occultamento del volto, la cui condotta è riconducibile in parte ai reati di violenza privata, violenza o minaccia per costringere a commettere un reato ed agli atti persecutori puniti con pene più gravi;

ritenuto che, in base ai principi che regolano il concorso apparente di norme in materia penale, il nuovo reato difficilmente troverebbe applicazione, considerata la sua natura meno grave rispetto ai reati in apparenza concorrenti;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

l'articolo 1 del testo sia sostituito prevedendo che la modifica all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, sia limitata ad introdurre un nuovo comma volto a stabilire che la pena dell'ammenda sia applicata ai soli casi in cui il divieto di celare o travisare il volto, o comunque di rendere difficoltoso il riconoscimento personale in luogo pubblico o aperto al pubblico, mediante indumenti o accessori compresi quelli di origine etnica e culturale, quali il *burqa* ed il *niqab*, sia violato in occasioni diverse da quelle previste dal secondo periodo del comma 1;

e con la seguente osservazione:

in relazione all'articolo 2 la Commissione di merito valuti l'opportunità di meglio definire le sanzioni previste dall'articolo 612-ter, tenendo conto delle questioni relative ad un eventuale conflitto apparente di norme così come indicato in premessa.

ALLEGATO 2

Legge comunitaria 2011. C. 4623 Governo.**ARTICOLI AGGIUNTIVI**

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 30 settembre 2005, n. 225, recante disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) n. 1019/2002 relativo alla commercializzazione dell'olio d'oliva).

1. L'articolo 3 del decreto legislativo 30 settembre 2005, n. 225, è sostituito dal seguente:

« ART. 3. – (*Designazione dell'origine*). –
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque omette di indicare nell'etichetta o nei documenti commerciali degli oli extravergini d'oliva e degli oli d'oliva vergini, la designazione di origine prevista dal regolamento (CE) n. 1019/2002 e dalle disposizioni nazionali attuative, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da milleseicento euro a novemilacinquecento euro.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizza una designazione di origine nell'etichetta o nei documenti commerciali o nella presentazione degli oli extravergini d'oliva e degli oli d'oliva vergini, in difformità da quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1019/2002 e dalle disposizioni nazionali attuative, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da milleseicento euro a novemilacinquecento euro. La medesima sanzione si applica a chiunque utilizza nell'etichetta o nella presentazione dei citati oli segni, figure o altri simboli che possono indicare un'origine geografica diversa dalle designazioni di

origine consentite dal regolamento (CE) n. 1019/2002 e dalle disposizioni nazionali attuative.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizza una designazione di origine nell'etichetta o nei documenti commerciali o nella presentazione dell'olio d'oliva composto da oli d'oliva raffinati e da oli d'oliva vergini e dell'olio di sansa d'oliva in difformità da quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1019/2002 e dalle disposizioni nazionali attuative, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da milleseicento euro a novemilacinquecento euro. La medesima sanzione si applica a chiunque utilizza nell'etichetta o nella presentazione dei citati oli segni, figure o altri simboli che evocano una qualunque origine geografica.

4. Chiunque, prima dell'inizio dell'attività di confezionamento degli oli extravergini d'oliva e degli oli d'oliva vergini, non osserva l'obbligo di registrarsi nell'apposito elenco tenuto nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale ai sensi delle disposizioni nazionali attuative del regolamento (CE) n. 1019/2002, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da cento euro a seicento euro. La medesima sanzione si applica in caso di mancata comunicazione di cessazione dell'attività di confezionamento.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, pur essendovi obbligato, non istituisce il registro nel quale devono essere annotati le produzioni, i movimenti e le lavorazioni degli oli extravergini d'oliva e degli oli d'oliva vergini previsto dalle disposizioni nazionali attuative del rego-

lamento (CE) n. 1019/2002, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da mille euro a seimila euro. Se l'inosservanza riguarda il mancato rispetto delle modalità di tenuta, ivi comprese l'inesattezza e l'incompletezza, e dei tempi di registrazione si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da duecento euro a milleduecento euro ».

2. L'articolo 5 del decreto legislativo 30 settembre 2005, n. 225, è sostituito dal seguente:

« ART. 5. — (*Identificazione delle partite*). — 1. Chiunque non rispetta le prescrizioni sull'identificazione delle partite stabilite dalle disposizioni nazionali attuative del regolamento (CE) n. 1019/2002 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da cinquecento euro a tremila euro ».

3. L'articolo 6 del decreto legislativo 30 settembre 2005, n. 225, è sostituito dal seguente:

« ART. 6. — (*Sanzioni per piccoli e grandi quantitativi*). — 1. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli articoli 1, 2, 3, commi 1, 2, 3 e 5, 4 e 5 sono fissate nella misura da cinquanta euro a trecento euro se i fatti ivi previsti sono riferiti a quantitativi di prodotto non superiori a cento litri.

2. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli articoli 1, 2, 3, commi 1, 2, 3 e 5, 4 e 5 sono fissate nella misura da cinquemila euro a trentamila euro se i fatti ivi previsti sono riferiti a quantitativi di prodotto superiori a trentamila litri.

3. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 1 e 2, per i prodotti confezionati il quantitativo di prodotto a cui riferirsi si identifica con quello del lotto di produzione ».

4. Al comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 settembre 2005, n. 225, la parola: « inflazione » è sostituita dalla seguente: « infrazione » e le parole: « si applicano le sanzioni previste dal presente

decreto legislativo nella misura massima fissata per ciascuna fattispecie » sono sostituite dalle seguenti: « le sanzioni previste per ciascuna fattispecie dal presente decreto legislativo sono raddoppiate ».

5. Il comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 settembre 2005, n. 225, è sostituito dal seguente:

« 1. Senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per il tramite del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, è l'autorità competente all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto legislativo ».

* 5. 01. Fogliato, Callegari.

Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

ART. 5-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 30 settembre 2005, n. 225, recante disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) n. 1019/2002 relativo alla commercializzazione dell'olio d'oliva).

1. L'articolo 3 del decreto legislativo 30 settembre 2005, n. 225, è sostituito dal seguente:

« ART. 3. — (*Designazione dell'origine*). — 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque omette di indicare nell'etichetta o nei documenti commerciali degli oli extravergini d'oliva e degli oli d'oliva vergini, la designazione di origine prevista dal regolamento (CE) n. 1019/2002 e dalle disposizioni nazionali attuative, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da milleseicento euro a novemilacinquecento euro.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizza una designazione di origine nell'etichetta o nei documenti commerciali o nella presentazione degli oli

extravergini d'oliva e degli oli d'oliva vergini, in difformità da quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1019/2002 e dalle disposizioni nazionali attuative, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da milleseicento euro a novemilacinquecento euro. La medesima sanzione si applica a chiunque utilizza nell'etichetta o nella presentazione dei citati oli segni, figure o altri simboli che possono indicare un'origine geografica diversa dalle designazioni di origine consentite dal regolamento (CE) n. 1019/2002 e dalle disposizioni nazionali attuative.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizza una designazione di origine nell'etichetta o nei documenti commerciali o nella presentazione dell'olio d'oliva composto da oli d'oliva raffinati e da oli d'oliva vergini e dell'olio di sansa d'oliva in difformità da quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1019/2002 e dalle disposizioni nazionali attuative, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da milleseicento euro a novemilacinquecento euro. La medesima sanzione si applica a chiunque utilizza nell'etichetta o nella presentazione dei citati oli segni, figure o altri simboli che evocano una qualunque origine geografica.

4. Chiunque, prima dell'inizio dell'attività di confezionamento degli oli extravergini d'oliva e degli oli d'oliva vergini, non osserva l'obbligo di registrarsi nell'apposito elenco tenuto nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale ai sensi delle disposizioni nazionali attuative del regolamento (CE) n. 1019/2002, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da cento euro a seicento euro. La medesima sanzione si applica in caso di mancata comunicazione di cessazione dell'attività di confezionamento.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, pur essendovi obbligato, non istituisce il registro nel quale devono essere annotati le produzioni, i movimenti e le lavorazioni degli oli extravergini d'oliva e degli oli d'oliva vergini previsto dalle

disposizioni nazionali attuative del regolamento (CE) n. 1019/2002, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da mille euro a seimila euro. Se l'inosservanza riguarda il mancato rispetto delle modalità di tenuta, ivi comprese l'inesattezza e l'incompletezza, e dei tempi di registrazione si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da duecento euro a milleduecento euro ».

2. L'articolo 5 del decreto legislativo 30 settembre 2005, n. 225, è sostituito dal seguente:

« ART. 5. — (*Identificazione delle partite*). — 1. Chiunque non rispetta le prescrizioni sull'identificazione delle partite stabilite dalle disposizioni nazionali attuative del regolamento (CE) n. 1019/2002 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da cinquecento euro a tremila euro ».

3. L'articolo 6 del decreto legislativo 30 settembre 2005, n. 225, è sostituito dal seguente:

« ART. 6. — (*Sanzioni per piccoli e grandi quantitativi*). — 1. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli articoli 1, 2, 3, commi 1, 2, 3 e 5, 4 e 5 sono fissate nella misura da cinquanta euro a trecento euro se i fatti ivi previsti sono riferiti a quantitativi di prodotto non superiori a cento litri.

2. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli articoli 1, 2, 3, commi 1, 2, 3 e 5, 4 e 5 sono fissate nella misura da cinquemila euro a trentamila euro se i fatti ivi previsti sono riferiti a quantitativi di prodotto superiori a trentamila litri.

3. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 1 e 2, per i prodotti preconfezionati il quantitativo di prodotto a cui riferirsi si identifica con quello del lotto di produzione ».

4. Al comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 settembre 2005, n. 225, la parola: « inflazione » è sostituita dalla seguente: « infrazione » e le parole: « si

applicano le sanzioni previste dal presente decreto legislativo nella misura massima fissata per ciascuna fattispecie » sono sostituite dalle seguenti: « le sanzioni previste per ciascuna fattispecie dal presente decreto legislativo sono raddoppiate ».

5. Il comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 settembre 2005, n. 225, è sostituito dal seguente:

« 1. Senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per il tramite del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, è l'autorità competente all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto legislativo ».

* **5. 02.** Oliverio, Servodio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Pepe, Sani, Trappolino.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della decisione quadro 2006/783/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alla decisione quadro 2006/783/GAI del Consiglio, del 6 ottobre 2006, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca, nel rispetto delle disposizioni previste dalla decisione quadro medesima, nelle parti in cui non richiedono uno specifico adattamento dell'ordinamento

italiano, e sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti:

a) prevedere che le definizioni siano quelle di cui all'articolo 2 della decisione quadro;

b) prevedere che l'autorità centrale ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 1 e 2, della decisione quadro sia individuata nel Ministero della giustizia;

c) prevedere che, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), punto iii) della decisione quadro, la richiesta di riconoscimento possa essere avanzata dall'autorità giudiziaria italiana anche per le confische disposte ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, ovvero per le confische disposte ai sensi degli articoli 2-ter, 3-quater e 3-quinquies della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni;

d) prevedere l'inclusione, tra le fattispecie suscettibili di determinare la responsabilità da reato degli enti, ai sensi degli articoli 24 e seguenti del decreto legislativo n. 231 del 2001, anche dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal Capo II del Titolo VIII del Libro II del codice penale e in particolare quelli di cui agli articoli da 513 a 515, così da consentire l'applicazione della confisca ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 231 del 2001, del prezzo o del profitto anche di tali reati;

e) prevedere che l'autorità competente a chiedere il riconoscimento e l'esecuzione ai sensi dell'articolo 4 della decisione quadro sia l'autorità giudiziaria italiana procedente;

f) prevedere che la trasmissione dei provvedimenti di riconoscimento della

confisca di beni emessi dall'autorità giudiziaria di un altro Stato membro avvenga nelle forme della cooperazione giudiziaria diretta, avvalendosi, se del caso, dei punti di contatto della Rete giudiziaria europea, anche al fine di individuare l'autorità competente, e assicurando in ogni caso modalità di trasmissione degli atti che consentano all'autorità giudiziaria italiana di stabilirne l'autenticità;

g) prevedere che l'autorità giudiziaria italiana che ha emesso, nell'ambito di un procedimento penale, un provvedimento di confisca concernente cose che si trovano sul territorio di un altro Stato membro si possa rivolgere direttamente all'autorità giudiziaria di tale Stato per avanzare la richiesta di riconoscimento e di esecuzione del provvedimento medesimo; prevedere la possibilità di avvalersi dei punti di contatto della Rete giudiziaria europea, anche al fine di individuare l'autorità competente;

h) prevedere, nei casi di inoltro diretto di cui alle lettere e) ed f), adeguate forme di comunicazione e informazione nei riguardi del Ministro della giustizia, anche a fini statistici;

i) prevedere la trasmissione d'ufficio delle richieste provenienti dalle autorità di un altro Stato membro, da parte dell'autorità giudiziaria italiana che si ritiene incompetente, direttamente all'autorità giudiziaria italiana competente, dandone comunicazione all'autorità giudiziaria dello Stato di emissione;

l) prevedere che, nei procedimenti di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni di confisca, l'autorità giudiziaria italiana non proceda alla verifica della doppia incriminabilità nei casi e per i reati previsti dall'articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro;

m) prevedere che, nei procedimenti di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni di confisca emesse da autorità giudiziarie di altri Stati membri per reati diversi da quelli previsti dall'articolo 6,

paragrafo 1, della decisione quadro, l'autorità giudiziaria italiana proceda alla verifica della doppia incriminabilità;

n) prevedere che possano essere esperiti i rimedi di impugnazione ordinari previsti dal codice di procedura penale, anche a tutela dei terzi di buona fede, avverso il riconoscimento e l'esecuzione di provvedimenti di blocco e di sequestro, ma che l'impugnazione non possa mai concernere il merito della decisione giudiziaria adottata dallo Stato di emissione;

o) prevedere che l'autorità giudiziaria, in veste di autorità competente dello Stato di esecuzione, possa rifiutare l'esecuzione di una decisione di confisca quando:

1) l'esecuzione della decisione di confisca sarebbe in contrasto con il principio del *ne bis in idem*;

2) in uno dei casi di cui all'articolo 6, paragrafo 3, della decisione quadro, la decisione di confisca riguarda fatti che non costituiscono reato ai sensi della legislazione dello Stato di esecuzione; tuttavia, in materia di tasse o di imposte, di dogana e di cambio, l'esecuzione della decisione di confisca non può essere rifiutata in base al fatto che la legislazione dello Stato di esecuzione non impone lo stesso tipo di tasse o di imposte, o non contiene lo stesso tipo di disciplina in materia di tasse o di imposte, di dogana e di cambio, della legislazione dello Stato di emissione;

3) vi sono immunità o privilegi a norma del diritto dello Stato italiano che impedirebbero l'esecuzione di una decisione di confisca nazionale dei beni in questione;

4) i diritti delle parti interessate, compresi i terzi di buona fede, a norma del diritto dello Stato italiano, rendono impossibile l'esecuzione della decisione di confisca, anche quando tale impossibilità risulti conseguenza dell'applicazione di mezzi di impugnazione di cui alla lettera m);

5) la decisione di confisca si basa su procedimenti penali per reati che devono considerarsi commessi in tutto o in parte in territorio italiano;

6) la decisione di confisca si basa su procedimenti penali per reati che sono stati commessi, secondo la legge italiana, al di fuori del territorio dello Stato di emissione, e il reato è improcedibile ai sensi degli articoli 7 e seguenti del codice penale;

p) prevedere che, prima di rifiutare il riconoscimento e l'esecuzione di una confisca richiesta da uno Stato di emissione, l'autorità giudiziaria italiana procedente attivi procedure di consultazione con l'autorità competente dello Stato di emissione, anche tramite l'autorità centrale di cui alla lettera *b)*;

q) prevedere che l'autorità giudiziaria, in veste di autorità competente dello Stato di esecuzione, possa rinviare l'esecuzione di una decisione di confisca:

1) quando il bene è già oggetto di un procedimento di confisca nazionale, anche nell'ambito di un procedimento di prevenzione;

2) quando sono stati proposti i mezzi di impugnazione di cui alla lettera *m)* e fino alla decisione definitiva;

3) nel caso di una decisione di confisca concernente una somma di denaro, qualora ritenga che vi sia il rischio che il valore totale risultante dalla sua esecuzione possa superare l'importo specificato nella decisione suddetta a causa dell'esecuzione simultanea della stessa in più di uno Stato membro;

4) qualora l'esecuzione della decisione di confisca possa pregiudicare un'indagine penale o procedimenti penali in corso;

r) prevedere che l'autorità giudiziaria, in veste di autorità competente dello Stato di emissione, possa convenire con l'autorità dello Stato di esecuzione che la confisca abbia ad oggetto somme di denaro o altri beni di valore equivalente a quello

confiscato, salvo che si tratti di cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, ovvero il cui porto o detenzione siano vietati dalla legge;

s) prevedere, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, della decisione quadro, che quando lo Stato italiano opera in veste di Stato di esecuzione la decisione di confisca in relazione alla quale è stato effettuato il riconoscimento sia eseguita:

1) sui mobili e sui crediti secondo le forme prescritte dal codice di procedura civile per il pignoramento presso il debitore o presso il terzo, in quanto applicabili;

2) sugli immobili o mobili registrati con la trascrizione del provvedimento presso i competenti uffici;

3) sui beni aziendali organizzati per l'esercizio di un'impresa, con l'iscrizione del provvedimento nel registro delle imprese o con le modalità previste per i singoli beni sequestrati;

4) sulle azioni e sulle quote sociali, con l'annotazione nei libri sociali e con l'iscrizione nel registro delle imprese;

5) sugli strumenti finanziari dematerializzati, ivi compresi i titoli del debito pubblico, con la registrazione nell'apposito conto tenuto dall'intermediario ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213. Si applica l'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170;

t) prevedere che, dopo l'esecuzione delle formalità di cui alla lettera *r)*, l'ufficiale giudiziario proceda all'apprensione materiale dei beni con, ove disposta, l'assistenza della polizia giudiziaria; prevedere altresì i casi in cui sia possibile procedere allo sgombero di immobili confiscati mediante ausilio della forza pubblica;

u) prevedere che i sequestri e le confische disposti dall'autorità giudiziaria nell'ambito di un procedimento penale, ad eccezione del sequestro probatorio, ovvero

nell'ambito di un procedimento di prevenzione patrimoniale, si eseguano nei modi previsti alle lettere *q)* e *r)*;

v) prevedere la destinazione delle somme conseguite dallo Stato italiano nei casi previsti dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere *a)* e *b)*, e dall'articolo 18, paragrafo 1, della decisione quadro;

z) prevedere che, nei casi indicati all'articolo 16, paragrafo 2, della decisione quadro, quando la confisca sia stata disposta ai sensi dell'articolo 3 della decisione quadro 2005/212/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, alla destinazione dei beni confiscati si applichi la disciplina relativa alla destinazione dei beni oggetto di confisca di prevenzione;

z-bis) prevedere, in caso di responsabilità dello Stato italiano per i danni causati dall'esecuzione di un provvedimento di confisca richiesto dall'autorità giudiziaria dello Stato membro di emissione, l'esperibilità del procedimento previsto dalla decisione quadro per il rimborso degli importi versati dallo Stato italiano a titolo di risarcimento alla parte lesa.

2. Alle attività previste dal comma 1 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

5. 03. Garavini, Ferranti, Samperi.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:	
Incontro informale con la Commissione parlamentare di collaborazione italo-cinese	41
SEDE CONSULTIVA:	
Variazione nella composizione della Commissione	41
Legge Comunitaria 2011. C. 4623 Governo (Relazione alla XIV Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Relazione favorevole</i>)	41
ALLEGATO 1 (Relazione approvata dalla Commissione)	44
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2010. Doc. LXXXVII, n. 4 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	42
ALLEGATO 2 (Proposta di parere al relatore)	45
ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione)	46

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 18 ottobre 2011.

Incontro informale con la Commissione parlamentare di collaborazione italo-cinese.

L'incontro è stato svolto dalle 12.35 alle 13.35.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 18 ottobre 2011. — Presidenza del vicepresidente Franco NARDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri Alfredo Mantica.

La seduta comincia alle 13.35.

Variazione nella composizione della Commissione.

Franco NARDUCCI, *presidente*, comunica che l'onorevole Pietro Lunardi (PdL), ha cessato di far parte della Commissione e che gli è subentrato l'onorevole Angelino Alfano (PdL). Rivolge quindi un saluto di benvenuto al collega Alfano e ringrazia il collega Lunardi per il suo contributo ai lavori di questa Commissione.

Legge Comunitaria 2011.

C. 4623 Governo.

(Relazione alla XIV Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Relazione favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 5 ottobre 2011.

Giorgio LA MALFA (Misto-LD-MAIE), *relatore*, illustra una proposta di relazione favorevole (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera in senso favorevole sulla proposta di relazione favorevole e nomina l'onorevole La Malfa relatore presso la Commissione Politiche dell'Unione europea.

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2010.

Doc. LXXXVII, n. 4.

(Parere alla XIV Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviati nella seduta del 5 ottobre 2011.

Giorgio LA MALFA (Misto-LD-MAIE), *relatore*, illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 2*).

Il sottosegretario Alfredo MANTICA, in merito alla proposta di parere del relatore, osserva che l'Unione per il Mediterraneo attraversa una crisi probabilmente irreversibile e che le prospettive di allargamento dell'Unione europea sono comunque a lungo termine. Quanto al controllo parlamentare sulla PESC-PESD, ritiene che la questione s'inserisca nel processo di attuazione del Trattato di Lisbona, mentre con riferimento al Servizio per l'azione esterna, sottolinea che il Governo potrà fornire elementi relativi a profili organizzativi attinenti alla partecipazione italiana, laddove gli aspetti strategici rientrano nelle competenze dell'Alto Rappresentante.

Matteo MECACCI (PD), prendendo atto di quanto osservato dal sottosegretario Mantica, ritiene che sarebbe utile un richiamo alla Turchia, soprattutto alla luce del ruolo assunto da tale Paese nella regione.

Enrico PIANETTA (Pdl) condivide le perplessità sul futuro dell'Unione per il Mediterraneo e ritiene opportuno che il parere esprima un generale richiamo alla natura strategica del versante mediterraneo e mediorientale per la politica estera dell'Unione europea. Quanto alla Turchia, è innegabile che il negoziato di adesione all'Unione europea abbia subito una drastica battuta d'arresto, come pure che la politica estera svolta da tale Paese risponda ormai a logiche prevalentemente regionali.

Francesco TEMPESTINI (PD) condivide le considerazioni relative all'Unione per il Mediterraneo rilevando che tale soggetto rientra in una vecchia strategia di politica estera dell'Unione europea che si deve superare. Condivide l'osservazione relativa all'accelerazione dei procedimenti di adesione e osserva che, nell'ottica dell'attuazione del Trattato di Lisbona, sarebbe opportuno porre l'accento sulla collaborazione interparlamentare in materia di PESC-PESD. Considera, infine, il rapporto con la Turchia centrale nella nuova strategia europea, anche al fine di garantire un ruolo dell'Europa nel *dossier* sul contenzioso tra Ankara e Nicosia.

Mario BARBI (PD) sottolinea che l'Unione per il Mediterraneo rappresenta una dimensione superata quanto all'impostazione intergovernativa oltre che troppo ambiziosa per gli ambiti di competenza. Ritiene che il tema del controllo democratico investa tutte le istituzioni dell'Unione europea e in particolare il Consiglio europeo, per cui non ci si può limitare al richiamo al pur auspicabile rafforzamento del ruolo dei Parlamenti nazionali.

Franco NARDUCCI, *presidente*, sottolinea che la crisi libica ha ulteriormente evidenziato i limiti dell'Unione per il Mediterraneo. Quanto all'osservazione relativa al SEAE, richiama i contenuti dell'ampio intervento della baronessa Ashton in occasione della recente Conferenza dei

Presidenti delle Commissioni affari esteri dei Paesi membri dell'Unione europea, svoltasi a Varsavia il 4 e 5 settembre scorsi.

Il sottosegretario Alfredo MANTICA sottolinea che il negoziato di adesione della Turchia non rappresenta al momento una priorità per l'UE mentre il ruolo della Turchia resta centrale nell'ambito delle relazioni bilaterali.

Giorgio LA MALFA (Misto-LD-MAIE), *relatore*, dà lettura di una nuova formulazione della proposta di parere con osservazioni, che tiene conto del dibattito testé svolto (*vedi allegato 3*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni, come riformulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.05.

ALLEGATO 1

Disegno di legge comunitaria 2011. (C. 4623 Governo).

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La III Commissione (Affari esteri e comunitari),

esaminato per le parti di propria competenza il disegno di legge comunitaria per il 2011, presentato alla Camera il 19 settembre scorso;

apprezzata l'inclusione nell'allegato B della direttiva 2011/36/CE in materia di misure contro la tratta di esseri umani;

rilevato che pur essendo migliorato il tasso di recepimento delle direttive, l'Italia resta al penultimo posto nella graduatoria dei 27 Paesi UE;

lamentato che l'Italia è ancora il terzo paese UE con riferimento alle procedure di infrazione aperte,

**DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE.**

ALLEGATO 2

**Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia
all'Unione europea nel 2010. (Doc. LXXXVII, n. 4).****PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La III Commissione (Affari esteri e comunitari),

esaminata, per le parti di competenza, la Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2010, trasmessa alla Camera il 19 maggio 2011;

preso atto che ancora una volta la Relazione in oggetto viene esaminata con dieci mesi di ritardo rispetto al periodo di riferimento, con evidente ricaduta negativa sull'effettivo esercizio del controllo parlamentare;

apprezzata la rilevanza dell'avvio del negoziato per l'adesione dell'UE della Convenzione europea dei diritti dell'uomo;

lamentata la scarsa informazione relativa all'organizzazione del Servizio europeo per l'azione esterna;

sottolineata l'importanza della proposta di regolamento relativa all'indicazione del Paese di origine (« *Made in* ») di alcuni prodotti importati dai Paesi terzi;

osservato che il livello di Aiuto Pubblico allo Sviluppo (APS) complessiva-

mente raggiunto dall'UE si è attestato nel 2010 allo 0,46 per cento rispetto allo 0,56 per cento previsto, anche a causa di una responsabilità dell'Italia (per una quota pari al 40 per cento),

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

sia portata avanti la nuova strategia dell'UE per il Mediterraneo e il Medio Oriente, favorendone concretamente lo sviluppo democratico e rilanciando l'Unione per il Mediterraneo;

siano accelerati i procedimenti di adesione in corso, con particolare riguardo ai Paesi dei Balcani occidentali;

sia rafforzato il controllo dei Parlamenti nazionali in materia di PESC-PESD;

sia predisposta dal Governo un'informativa *ad hoc* sugli sviluppi del Servizio europeo per l'azione esterna.

ALLEGATO 3

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2010. (Doc. LXXXVII, n. 4).**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La III Commissione (Affari esteri e comunitari),

esaminata, per le parti di competenza, la Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2010, trasmessa alla Camera il 19 maggio 2011;

preso atto che ancora una volta la Relazione in oggetto viene esaminata con dieci mesi di ritardo rispetto al periodo di riferimento, con evidente ricaduta negativa sull'effettivo esercizio del controllo parlamentare;

apprezzata la rilevanza dell'avvio del negoziato per l'adesione dell'UE della Convenzione europea dei diritti dell'uomo;

considerata la scarsa informazione relativa all'organizzazione del Servizio europeo per l'azione esterna;

sottolineata l'importanza della proposta di regolamento relativa all'indicazione del Paese di origine (« *Made in* ») di alcuni prodotti importati dai Paesi terzi;

osservato che il livello di Aiuto Pubblico allo Sviluppo (APS) complessivamente raggiunto dall'UE si è attestato nel

2010 allo 0,46 per cento rispetto allo 0,56 per cento previsto, anche a causa di una responsabilità dell'Italia (per una quota pari al 40 per cento),

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

il Governo si impegni a seguire l'evoluzione della nuova strategia dell'UE per il Mediterraneo e il Medio Oriente, favorendo concretamente lo sviluppo democratico, sociale ed economico dei Paesi dell'area;

siano accelerati tutti i procedimenti di adesione in corso, con particolare riguardo ai Paesi dei Balcani occidentali;

sia rafforzata la collaborazione dei Parlamenti nazionali in materia di PESC-PESD in vista di esercitarne un più efficace controllo democratico in sede europea;

sia predisposta dal Governo un'informativa *ad hoc* sugli sviluppi del Servizio europeo per l'azione esterna, con specifico riferimento alla partecipazione italiana.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul reclutamento del personale militare dei ruoli della truppa, a dieci anni dal decreto legislativo n. 215 del 2001.

Audizione del Capo I Reparto dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, Generale di Brigata Aerea Nicola Lanza de Cristoforis (*Svolgimento e conclusione*) 47

RISOLUZIONI:

7-00700 Cirielli: Sulla tempestiva adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri finalizzato all'erogazione degli assegni *una tantum* al personale individuato dal decreto-legge n. 27 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 74 del 2011 e sul trattamento retributivo del medesimo personale.

7-00710 Ruggia: Sulla tempestiva adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri finalizzato all'erogazione degli assegni *una tantum* al personale individuato dal decreto-legge n. 27 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 74 del 2011 e sull'eventuale riconoscimento di benefici fiscali (*Seguito della discussione congiunta e conclusione - Approvazione della risoluzione 8-00151*) 48

ALLEGATO (*Risoluzione approvata dalla Commissione*) 52

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Atto n. 404 (Rilievi alla Commissione per la semplificazione) (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, e rinvio*) 50

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in materia di affondamento di navi radiate dai ruoli del naviglio militare. C. 3626 Chiappori e C. 3943 Di Stanislao 51

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 18 ottobre 2011. — Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI.

La seduta comincia alle 14.05.

Indagine conoscitiva sul reclutamento del personale militare dei ruoli della truppa, a dieci anni dal decreto legislativo n. 215 del 2001.

Audizione del Capo I Reparto dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, Generale di Brigata Aerea Nicola Lanza de Cristoforis.

(*Svolgimento e conclusione*).

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* del sito *Internet* della Camera dei deputati.

Nicola LANZA de CRISTOFORIS, *Capo del I Reparto dello Stato Maggiore dell'Aeronautica*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene, per formulare quesiti e osservazioni, il deputato Antonio RUGGHIA (PD).

Nicola LANZA de CRISTOFORIS, *Capo del I Reparto dello Stato Maggiore dell'Aeronautica*, replica ai quesiti e alle osservazioni del deputato intervenuto.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

RISOLUZIONI

Martedì 18 ottobre 2011. — Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Giuseppe Cossiga.

La seduta comincia alle 14.40

7-00700 Cirielli: Sulla tempestiva adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri finalizzato all'erogazione degli assegni *una tantum* al personale individuato dal decreto-legge n. 27 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 74 del 2011 e sul trattamento retributivo del medesimo personale.

7-00710 Ruggia: Sulla tempestiva adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri finalizzato all'erogazione degli assegni *una tantum* al personale individuato dal decreto-legge n. 27 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 74 del 2011 e sull'eventuale riconoscimento di benefici fiscali.

(Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione della risoluzione 8-00151)

La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni in titolo, rinviata nella seduta dell'11 ottobre 2011.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, avverte che, al fine di giungere a un testo ampiamente condiviso, ha dato seguito all'impegno assunto nella seduta dello scorso 11 ottobre di presentare un testo unificato delle risoluzioni in titolo, ove si integra la risoluzione a sua firma con un ulteriore inciso della parte motiva che recepisce i contenuti dell'atto di indirizzo presentato dall'onorevole Ruggia, nella forma suggerita dal rappresentante del Governo ed accettata dal proponente.

Auspica quindi che sul nuovo testo vi sia la convergenza di tutti i gruppi.

Il sottosegretario Giuseppe COSSIGA osserva che la risoluzione muove dall'esigenza di apportare correttivi alle misure di riduzione delle retribuzioni disposte dai commi 1 e 21 dell'articolo 9 del decreto-legge n. 78 del 2010, mediante l'erogazione delle risorse di un apposito fondo incrementato con il decreto legge n. 27 del 2011. Quest'ultimo provvedimento era fortemente atteso dalle Forze armate e di polizia, dal COCER, dai sindacati di settore e da tutto il personale per risolvere, per il 2011, il problema delle riduzioni stipendiali del comparto.

Lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che è stato già predisposto, risulta condiviso dalle Forze armate e di Polizia, dal Corpo dei vigili del fuoco, nonché dalla stessa Presidenza del Consiglio dei ministri, alla quale è stato inviato dal Ministro degli Interni, dopo la necessaria concertazione con la Difesa, ai fini della sua approvazione nell'ambito di una delle prossime riunioni del Consiglio dei ministri. Il suddetto provvedimento attuativo, ripartendo tra le Amministrazioni le risorse disponibili nell'anno 2011, riconosce al personale del comparto un assegno *una tantum* di valore corrispondente agli istituti retributivi colpiti dal blocco del citato decreto-legge n. 78, fermo restando che tale assegno non ha effetti pensionistici e previdenziali. Essendo il costo di tale provvedimento pari a circa 173 milioni di euro, rimarrebbero non impiegati 22 milioni di euro.

Evidenza che siffatta impostazione del provvedimento attuativo appare coerente con il disposto normativo e, in più, consentirebbe, quanto meno per l'anno 2011, di mantenere fede all'impegno assunto dal Governo di riconoscere al personale del comparto misure interamente compensative.

Conclusivamente, osserva che non dovrebbero realizzarsi effetti sperequativi tra il personale in conseguenza della diversa misura dell'assegno *una tantum* erogato nel corso del triennio. Ciò anche in ragione del fatto che il decreto legge n. 98 del 2011, nel prevedere la possibilità di prorogare le misure di blocco dei meccanismi di progressione stipendiale anche all'anno 2014, in cui non sono previsti stanziamenti sul fondo di perequazione, di per sé conferma che l'assegno *una tantum* oltre a non dover necessariamente essere di uguale misura negli anni del blocco, risulta anche non certo nella sua stessa attribuzione.

Sulla base del quadro delineato, esprime parere favorevole sull'atto di indirizzo in esame.

Augusto DI STANISLAO (IdV), nel richiamare l'intervento svolto nel corso dell'ultima seduta dedicata alle risoluzioni in titolo, rileva che sarebbe stato auspicabile ricercare la massima condivisione del testo della risoluzione già al momento della sua presentazione. Si tratta evidentemente di una tematica che non si presta a divisioni tra gli schieramenti, come si desume dal fatto che sarà accolto l'invito del Presidente ai rappresentanti di gruppo di sottoscrivere una risoluzione unitaria.

Auspica che in futuro vi sia da parte dei gruppi una maggiore disponibilità a collaborare nell'intraprendere iniziative che possano essere unanimemente condivise.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, rileva di aver sollecitato tempestivamente i rappresentanti dei gruppi a sottoscrivere la risoluzione a sua firma, ma di ritenere comunque del tutto legittima la scelta del gruppo del Partito democratico di presentare una risoluzione parzialmente diversa, proprio allo scopo di far emergere con maggiore chiarezza la sua posizione, se-

condo una prassi parlamentare consolidata. Ricorda peraltro che già nella scorsa seduta il proponente della seconda risoluzione aveva preannunciato l'intenzione di aderire ad un testo unificato.

Antonio RUGGHIA (PD) ribadisce l'intendimento di pervenire all'approvazione di un atto di indirizzo ampiamente condiviso, obiettivo che è stato favorito, e non certo pregiudicato, dall'iniziativa di presentare una ulteriore risoluzione a sua prima firma.

Francesco BOSI (UdCpTP) dichiara la posizione di pieno sostegno del suo gruppo alla risoluzione come presentata nella seduta odierna, confermando il giudizio negativo sulla natura non previdenziale dell'assegno *una tantum* e della prevedibile insufficienza delle risorse per l'intero triennio di riferimento.

La Commissione approva all'unanimità il testo unificato delle risoluzioni in discussione, che assume il numero n. 8-00151 (*vedi allegato*).

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, prende atto con soddisfazione della ampia convergenza espressa dalla Commissione sulla risoluzione, che testimonia la ferma volontà di ribadire il dovere del Governo di attuare tempestivamente misure che il Parlamento ha deciso di adottare, per di più approvando un decreto-legge che porta anche la firma del Ministro dell'economia. Aggiunge peraltro che suscita perplessità sul piano giuridico la ricostruzione normativa secondo cui l'assegno *una tantum* non abbia natura ed effetti previdenziali.

Francesco BOSI (UdCpTP) rileva che l'inerzia del Governo nell'attuare una misura di favore per il comparto difesa e sicurezza appare purtroppo coerente con una politica di imposizione di notevoli sacrifici agli operatori del settore, proprio in un momento in cui le recentissime vicende evidenziano che non si possono ridurre le risorse investite nella sicurezza sociale. Auspica che gli impegni assunti

nella seduta odierna abbiano un reale seguito nei comportamenti dell'Esecutivo, differentemente a quanto avvenuto in relazione alle mozioni sugli alloggi di servizio, approvati dall'Aula a larga maggioranza e con il parere favorevole del Governo, ma poi sostanzialmente contraddette nei provvedimenti attuativi.

La seduta termina alle 14.55.

**DELIBERAZIONE DI RILIEVI
SU ATTI DEL GOVERNO**

Martedì 18 ottobre 2011. — Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Giuseppe Cossiga.

La seduta comincia alle 14.55.

Schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

Atto n. 404.

(Rilievi alla Commissione per la semplificazione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 12 ottobre 2011.

Antonio RUGGHIA (PD) osserva, innanzitutto, che già durante l'esame degli atti del Governo n.165 e n.166, recanti il codice dell'ordinamento militare e il relativo testo unico delle disposizioni regolamentari, il gruppo del Partito democratico aveva rilevato come un esame sommario del risultato finale del processo di semplificazione non consentisse di individuare eventuali errori o discrasie presenti nei suddetti testi. Ciò a causa della loro particolare complessità. Per dare un'idea delle dimensioni della semplificazione ricorda che sono state accorpate e semplificate in due sole fonti normative le circa 1700 preesistenti e si è ridotto di circa un

quinto il numero complessivo dei preesistenti 20.000 articoli. Le numerose correzioni apportate al codice dopo la sua emanazione testimoniano che il controllo parlamentare esercitato in quella fase non poteva essere efficace.

Evidenzia, quindi, che a distanza di due anni dall'entrata in vigore dei citati provvedimenti, il Parlamento è oggi chiamato a esprimersi nuovamente, secondo le previsioni della stessa normativa attuativa, su uno schema di decreto correttivo.

Ritiene che sarebbe stato possibile evitare buona parte degli errori evidenziati nell'atto oggi oggetto d'esame, ma soprattutto che sarebbe stato auspicabile un lavoro di integrazione e correzione svolto in maniera compiuta. Osserva, invece, che anche dopo tale intervento correttivo permangono difetti assolutamente non secondari. In particolare segnala, da una parte, che non sono confluite nel codice norme attinenti la materia militare entrate in vigore dopo l'approvazione di quest'ultimo e, dall'altra, l'esistenza di contraddittorietà logiche e formali del testo, nonché innovazioni normativamente non giustificate da esigenze di coordinamento. Lamenta, infine, la mancata presentazione al Parlamento, insieme ai documenti che accompagnano l'atto in esame, di una nota di raffronto tra le norme in vigore e il testo semplificato, con la relativa norma che giustifica la semplificazione.

Si sofferma, quindi, su alcune correzioni ritenute meritevoli di considerazione, auspicando che il relatore possa nella proposta di rilievi che presenterà alla Commissione dare ad esse opportuno ingresso.

In primo luogo osserva che l'esperienza applicativa tratta dalle vicende del Poligono di Salto di Quirra suggerisce, con riguardo all'integrazione dell'articolo 22 del codice in merito alle attività di bonifica da ordigni esplosivi residuati bellici, di precisare che l'attività di brillamento va svolta solo quando sussistano determinate condizioni che la consentono.

Con riferimento alla disciplina concernente la determinazione dei canoni degli alloggi militari, evidenzia poi che l'articolo 286, comma 3-bis, dovrebbe prevedere la

decorrenza dei nuovi canoni solo a far data dalla loro notificazione agli interessati, coerentemente con quanto statuito nel decreto del Ministro della difesa del 16 marzo 2011 e, eventualmente, al successivo comma 4 la frase « agli utenti che si trovano nelle condizioni eventualmente previste.... » possa essere integrata aggiungendo la parola « annualmente » dal momento che è un decreto annuale a fissare il livello di reddito che dà luogo all'applicazione dell'equo canone.

Sempre in tema di alloggi sottolinea che si dovrebbe coordinare l'articolo 306, comma 2 con la sopravvenuta disciplina regolamentare (articolo 398 del testo unico regolamentare) in ordine al riconoscimento al conduttore dell'immobile anche della facoltà di opzione, e non solo del diritto di prelazione. Segnala, quindi, l'articolo 583 che riguarda gli oneri stanziati per la professionalizzazione delle Forze armate. In tale disposizione, come messo in evidenza anche nel parere del Consiglio di Stato, le risorse destinate al reclutamento dei volontari in ferma prefissata risultano inferiori di 30 milioni all'anno, non essendosi tenuto conto delle successive modifiche della norma che ne hanno integrato l'ammontare per tale cifra. Inoltre, il comma 2 dell'articolo 1533, che assimila al rango di generale di corpo d'armata l'ordinario militare contraddice l'ordinamento militare secondo cui tale grado è attribuito esclusivamente agli ufficiali del ruolo delle armi. Con riguardo a tale disposizione evidenzia che il Consiglio di Stato ha espresso una forte critica.

Infine, segnala che la modifica del comma 2 dell'articolo 1483, che dovrebbe completare l'opera di recepimento testuale della fonte normativa delle limitazioni imposte ai militari (articolo 6 della legge n. 382 del 1978), include, senza che tale previsione risulti da una disposizione normativa, anche i sindacati tra gli organismi cui è fatto divieto di partecipazione. Per tale ragione chiede, quindi, la soppressione della parola sindacati dalla riformulazione di tale articolo.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, osserva che lo schema di decreto correttivo lascia insoluta la problematica di una disciplina uniforme concernente la ricostruzione della carriera dei militari collocati fuori ruolo e in aspettativa per ragioni di servizio. Al riguardo, ricorda che la Commissione aveva già in passato chiesto al Governo di adoperarsi per adottare le soluzioni del caso. Reputando tale sede una giusta occasione per poter intervenire nel merito, rinnova al rappresentante del Governo l'invito a svolgere le opportune valutazioni e invita il relatore a verificare se inserire tali considerazioni nella proposta che riterrà di sottoporre alla Commissione.

Il sottosegretario Giuseppe COSSIGA si riserva di fornire i necessari chiarimenti in sede di valutazione della proposta di rilievi, anche per quanto concerne le considerazioni espresse dall'onorevole Ruggia e dal presidente.

Con riferimento, invece, all'osservazione sollevate dal Consiglio di Stato e riprese dall'onorevole Ruggia sugli importi riprodotti all'articolo 583 del codice, rileva che la questione è stata oggetto di approfondimento anche con la Ragioneria dello Stato, che dovrebbe aver fornito i necessari chiarimenti. Per quanto concerne la disciplina relativa all'ordinario militare, segnala che la scelta normativa su una materia concordataria si fonda sul rilievo che in tale ambito viene riconosciuto all'Ordinario militare uno specifico e peculiare rango, senza riflessi sul piano della determinazione del grado militare in senso proprio.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.05.

COMITATO RISTRETTO

Disposizioni in materia di affondamento di navi radiate dai ruoli del naviglio militare.

C. 3626 Chiappori e C. 3943 Di Stanislao.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 15.05 alle 15.10.

ALLEGATO

Risoluzione n. 7-00700 Cirielli: Sulla tempestiva adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri finalizzato all'erogazione degli assegni *una tantum* al personale individuato dal decreto-legge n. 27 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 74 del 2011 e sul trattamento retributivo del medesimo personale.

Risoluzione n. 7-00710 Ruggia: Sulla tempestiva adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri finalizzato all'erogazione degli assegni *una tantum* al personale individuato dal decreto-legge n. 27 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 74 del 2011 e sull'eventuale riconoscimento di benefici fiscali.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La IV Commissione,
premessi che:

l'articolo 9, commi 1 e 21, del decreto-legge n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2010, ha apportato tagli agli emolumenti peculiari delle forze armate e delle forze di polizia;

tali tagli discendono principalmente dall'introduzione di un tetto salariale individuale coincidente con il trattamento economico complessivo percepito nel 2010 che di fatto pregiudica la maturazione di alcuni istituti specifici del comparto difesa-sicurezza, quali la cosiddetta « omogeneizzazione », l'assegno funzionale, oltre che gli incrementi stipendiali parametrici non connessi a promozioni, nonché dal blocco di adeguamenti annuali indicizzati, classi/scatti stipendiali ed effetti economici delle progressioni di carriera;

con lo stesso provvedimento è stato istituito dall'articolo 8, comma 11-bis, un fondo con una dotazione di 80 milioni di euro annui, per il biennio 2011-2012, con lo scopo di riconoscere al personale del Comparto stesso « misure perequative » da quantificare con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

considerata l'inadeguatezza del richiamato stanziamento a garantire il rispetto degli impegni a ristorare pienamente il personale di forze armate, forze di polizia e vigili del fuoco dei tagli apportati ai loro peculiari istituti retributivi, il decreto-legge n. 27 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 74 del 2011, ha incrementato il fondo con 115 milioni di euro annui, sottraendoli alle disponibilità del « riordino dei ruoli » ed ha, contestualmente, denominato « assegni una tantum » le « misure perequative » da concedere; consentito il ricorso al fondo anche per compensare la mancata corresponsione, per effetto del tetto salariale, di « omogeneizzazione », assegno funzionale e incrementi parametrici non connessi a promozioni; previsto la possibilità di finanziamenti aggiuntivi, da attingere ai risparmi delle missioni internazionali di pace e al fondo unico giustizia; prescritto che i trattamenti « perequativi » siano omogenei tra il personale equordinato delle diverse componenti del comparto;

l'articolo 16 del decreto-legge n. 98/2011, convertito dalla legge n. 111 del 2011, ha inoltre previsto la possibilità di emanare regolamenti volti a prorogare i suddetti tagli alle retribuzioni fino al 31 dicembre 2014;

a fronte di ciò, il personale interessato, a tutt'oggi, resta in attesa di ricevere le promesse « misure perequative/assegni *una tantum* », in quanto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è all'esame della Presidenza del Consiglio dei ministri e non è ancora stato emanato;

il Governo, previa analisi degli effetti finanziari, dovrebbe in ogni caso valutare l'adozione di iniziative, anche di carattere legislativo, affinché il trattamento economico percepito dai volontari di truppa delle Forze armate in ferma prefissata annuale o raffermati con rapporto di servizio a tempo determinato, concorra a formare il reddito complessivo solo per gli importi eccedenti i 13.000 euro annui, al fine di dare adeguato riconoscimento alla particolare natura del loro rapporto di servizio ed alla peculiare disciplina che esso comporta,

impegna il Governo:

a provvedere, senza ulteriori indugi, all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri relativo all'anno 2011, modo da garantire al personale interessato l'integrale ristoro dei tagli subiti al più tardi entro il 31 dicembre 2011;

a provvedere tempestivamente, per i due anni seguenti, all'adozione degli ulte-

riori decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, uno per ciascun anno, utilizzando integralmente le risorse disponibili per il singolo anno di riferimento, come eventualmente integrate anche secondo le modalità previste dal citato decreto-legge n. 27 del 2011, e prevedendo di poter utilizzare nell'anno 2012 le risorse eventualmente eccedenti stanziato per l'anno 2011;

a riferire tempestivamente, presso le competenti commissioni parlamentari, circa i criteri adottati nella predisposizione dello schema di decreto, anche con riferimento alla pensionabilità di suddette misure e all'esigenza di garantire al personale interessato l'integrale ristoro dei tagli subiti per l'anno 2011;

ad escludere il comparto difesa-sicurezza dalla possibilità di proroga dei tagli per l'anno 2014 e, più in generale, dai tagli apportati alle retribuzioni, almeno per la fattispecie relativa agli effetti economici delle progressioni di carriera, in quanto nell'ambito delle forze di polizia e delle forze armate vige un rigoroso sistema gerarchico-funzionale nel quale il « grado » è una componente imprescindibile degli assetti organizzativi.

(8-00151) « Cirielli, Cicu, Gidoni, Paglia, Bosi, Ruggia, Di Stanislao, Porfidia ».

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia culturale, scientifica, tecnologica e nei settori dell'istruzione e dell'informazione fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Kuwait, fatto a Kuwait il 7 dicembre 2005. C. 4591 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	55
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Giappone di mutua assistenza amministrativa e cooperazione in materia doganale, fatto a Roma il 15 dicembre 2009. C. 4592 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	55
Modifica della legge 12 aprile 1995, n. 116, recante approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione cristiana evangelica battista d'Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 4569 Governo, approvato dalla 1 ^a Commissione permanente del Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	56
Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 4517 Governo, approvato dalla 1 ^a Commissione permanente del Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	57
Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa apostolica in Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 4518 Governo, approvato dalla 1 ^a Commissione permanente del Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	59
Disposizioni per favorire la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi e stadi anche a sostegno della candidatura dell'Italia a manifestazioni sportive di rilievo europeo o internazionale. Nuovo testo C. 2800, approvata in un testo unificato dalla 7 ^a Commissione permanente del Senato, e abb. (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione e osservazione</i>)	61
Legge comunitaria 2011. C. 4623 Governo.	
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2010. Doc. LXXXVII, n. 4 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame congiunto e rinvio</i>) ..	64

SEDE CONSULTIVA

Martedì 18 ottobre 2011. — Presidenza
del presidente Giancarlo GIORGETTI. —

Interviene il sottosegretario di Stato per
l'economia e le finanze Bruno Cesario.

La seduta comincia alle 11.10.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia culturale, scientifica, tecnologica e nei settori dell'istruzione e dell'informazione fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Kuwait, fatto a Kuwait il 7 dicembre 2005. C. 4591 Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Claudio D'AMICO (LNP), *relatore*, ricorda che il provvedimento, recante la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia culturale, scientifica, tecnologica e nei settori dell'istruzione e dell'informazione fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Kuwait, fatto il 7 dicembre 2005, è già stato esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta del 29 settembre 2011 e che, in quell'occasione, la Commissione ha espresso un parere favorevole sul testo del provvedimento. Segnala che la Commissione affari esteri e internazionali, nella seduta del 13 ottobre 2011, ha concluso l'esame del provvedimento senza apportare modifiche al testo e che il provvedimento all'esame dell'Assemblea, al quale non sono stati presentati emendamenti, non sembra, quindi, presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, nel presupposto che il disegno di legge di stabilità per l'anno 2012, di imminente presentazione, confermi gli stanziamenti del fondo speciale di parte corrente relativi allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri utilizzati con finalità di copertura.

Il sottosegretario Bruno CESARIO conferma che il provvedimento non presenta profili finanziari problematici.

Claudio D'AMICO (LNP), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione;

esaminato il disegno di legge C. 4591 Governo, approvato dal Senato, recante

ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia culturale, scientifica, tecnologica e nei settori dell'istruzione e dell'informazione fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Kuwait, fatto a Kuwait il 7 dicembre 2005;

esprime

PARERE FAVOREVOLE »

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Giappone di mutua assistenza amministrativa e cooperazione in materia doganale, fatto a Roma il 15 dicembre 2009.

C. 4592 Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Claudio D'AMICO (LNP), *relatore*, ricorda che il provvedimento, recante la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Giappone di mutua assistenza amministrativa e cooperazione in materia doganale, fatto a Roma il 15 dicembre 2009, è già stato esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta del 28 settembre 2011 e che, in quell'occasione, la Commissione ha espresso un parere favorevole sul testo del provvedimento. Segnala che la Commissione affari esteri e internazionali, nella seduta del 13 ottobre 2011, ha concluso l'esame del provvedimento senza apportare modifiche al testo e che il provvedimento all'esame dell'Assemblea, al quale non sono stati presentati emendamenti, non sembra, quindi, presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, nel presupposto che il disegno di legge di stabilità per l'anno 2012, di imminente presentazione, confermi gli

stanziamenti del fondo speciale di parte corrente relativi allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri utilizzati con finalità di copertura.

Il sottosegretario Bruno CESARIO conferma che il provvedimento non presenta profili finanziari problematici.

Claudio D'AMICO (LNP), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione;

esaminato il disegno di legge C. 4592 Governo, approvato dal Senato, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Giappone di mutua assistenza amministrativa e cooperazione in materia doganale, fatto a Roma il 15 dicembre 2009;

esprime

PARERE FAVOREVOLE »

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Modifica della legge 12 aprile 1995, n. 116, recante approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione cristiana evangelica battista d'Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

C. 4569 Governo, approvato dalla 1^a Commissione permanente del Senato.

(Parere alla I Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, in sostituzione del relatore, ricorda che il disegno di legge in esame, recante modifiche alla legge 12 aprile del 1995, n. 116, di approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione cristiana evangelica battista d'Italia in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della

Costituzione, è stato approvato, senza modificazioni, dalla I Commissione del Senato della Repubblica. Con riferimento all'inserimento dell'Unione cristiana evangelica battista d'Italia tra i soggetti che concorrono al riparto della quota dell'otto per mille, tenuto conto delle considerazioni più volte espresse dal Governo in proposito, rileva che la normativa proposta non sembra suscettibile di determinare effetti onerosi, nel presupposto che le spese finalizzate a progetti di natura sociale e di carattere umanitario, cui è attualmente finalizzata la quota dell'otto per mille a diretta gestione statale, siano effettivamente comprimibili nell'ambito delle risorse che annualmente si rendono disponibili, risorse destinate a ridursi per effetto dell'approvazione del provvedimento in esame. In proposito, ritiene che andrebbe acquisita una conferma, anche in considerazione del fatto che talune norme hanno di recente previsto un'apposita copertura finanziaria pluriennale a valere sulle risorse dell'otto per mille di pertinenza statale. Per quanto concerne l'articolo 3, osserva che la modifica della quota di deducibilità e dell'aliquota dell'otto per mille è rimessa, dalla norma in esame, alle valutazioni di un'apposita commissione paritetica nominata dal Governo italiano e dall'Unione cristiana evangelica battista. In proposito si rileva che eventuali modifiche dei suddetti parametri potrebbero determinare riduzioni di gettito che andrebbero opportunamente quantificate e coperte con apposita norma legislativa. Evidenza pertanto la necessità di acquisire chiarimenti da parte del Governo. Richiede, altresì, un chiarimento in merito alla quantificazione e alla copertura degli oneri derivanti dall'istituzione della commissione paritetica prevista dalla norma in esame.

Il sottosegretario Bruno CESARIO, con riferimento alle osservazioni del relatore, alla luce degli elementi di risposta forniti dal Dipartimento delle finanze, osserva che la norma dettata dall'articolo 3 ha natura meramente programmatica, in quanto volta esclusivamente ad innovare la procedura per l'eventuale modifica dell'importo deducibile ai fini dell'Irpef di cui all'articolo 16

della legge n. 116 del 1995 e che conseguentemente, non è possibile, allo stato, quantificarne gli effetti finanziari. Fa presente, tuttavia, che, qualora la variazione dell'importo deducibile dovesse comportare oneri per la finanza pubblica occorrerà preliminarmente reperire le necessarie risorse per la copertura finanziaria.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione;

esaminato il disegno di legge C. 4569 Governo, approvato dalla 1^a Commissione permanente del Senato, recante modifica della legge 12 aprile 1995, n. 116, recante approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione cristiana evangelica battista d'Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;

nel presupposto che l'eventuale revisione della quota di deducibilità delle erogazioni liberali e dell'aliquota dell'otto per mille, prevista dall'articolo 3 con le modalità ivi indicate, sia recepita nell'ordinamento con apposito provvedimento legislativo che rechi, qualora dalla revisione derivi una perdita di gettito, la quantificazione degli oneri e la relativa copertura finanziaria,

esprime

PARERE FAVOREVOLE »

La Commissione approva la proposta di parere.

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

C. 4517 Governo, approvato dalla 1^a Commissione permanente del Senato.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, in sostituzione del relatore, ricorda che il disegno di legge in esame, già approvato dal Senato, reca norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Sacra Arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. Fa presente che tali norme si basano sui contenuti dell'intesa tra la Repubblica italiana e la suddetta Arcidiocesi, stipulata il 4 aprile 2007

Con riferimento alle conseguenze finanziarie del provvedimento, ritiene in primo luogo necessario che il Governo confermi che lo svolgimento delle attività di insegnamento religioso nelle scuole, di cui all'articolo 7, comma 4, siano svolte nell'ambito dell'ordinario orario scolastico e non comportino, quindi, un aggravio di costi amministrativi. Ritiene poi che, a seguito delle precisazioni fornite dal Governo nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, l'articolo 8, concernente l'istruzione scolastica ortodossa, non presenti profili problematici di carattere finanziario, nel presupposto che il finanziamento delle scuole eventualmente istituite dall'Arcidiocesi, aventi requisiti conformi a quelli richiesti in base alla normativa vigente in materia di parità scolastica, si configuri come un concorso alla ripartizione di risorse già previste a legislazione vigente, escludendosi la possibilità di qualsiasi adeguamento delle risorse medesime. Con riferimento all'articolo 11, comma 3, in materia di edifici di culto, ritiene necessario chiarire se la norma possa determinare o meno un'estensione dell'ambito applicativo di disposizioni di favore fiscale; ciò in quanto i principali regimi di favore fiscale riguardanti gli edifici di culto e le loro pertinenze sembrano riferirsi agli immobili destinati all'esercizio di culti compatibili con le disposizioni dell'articolo 8, comma 3, della Costituzione, per il quale i rapporti delle confessioni religiose con lo Stato sono regolati esclusivamente per legge sulla

base di intese con le relative rappresentanze. Rileva, inoltre, che l'articolo 7, comma 1, lettera *i*), del decreto legislativo n. 504 del 1992 esenta dall'ICI gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali, purché destinati esclusivamente a determinate attività tra le quali sono ricomprese quelle di religione e di culto. In proposito, segnala che la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 2/DF del 26 gennaio 2009, in merito all'ambito soggettivo di destinazione dell'agevolazione, ha precisato che, tra gli enti non commerciali privati, sono ricompresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti secondo le previsioni dell'Accordo modificativo del Concordato Lateranense e delle intese tra lo Stato italiano e le altre confessioni religiose. Pertanto, sulla base della legislazione vigente, fa presente che la norma in esame, in quanto recepisce il contenuto di un'intesa stipulata ai sensi del citato articolo 8 citato, potrebbe estendere l'esenzione ad immobili che non ne avrebbero usufruito a legislazione vigente. In merito, ritiene necessario conoscere l'avviso del Governo. Per quanto concerne l'articolo 20, in materia di deduzione ai fini IRPEF, non formula osservazioni in merito all'entità dell'onere, in considerazione delle precisazioni fornite nel corso dell'*iter* al Senato e della sostanziale prudenzialità della quantificazione proposta. Quanto alla proiezione temporale dell'onere, rileva che la relazione tecnica ipotizzava l'entrata in vigore del provvedimento nel 2010 facendo decorrere gli effetti finanziari dal 2011. Fa presente che, alla luce degli effettivi tempi di approvazione del provvedimento, la predetta dinamica dovrebbe subire lo slittamento di almeno un anno. In proposito richiede l'avviso del Governo.

Con riferimento all'articolo 21, recante ripartizione della quota dell'8 per mille del gettito IRPEF, tenuto conto delle considerazioni più volte espresse dal Governo in proposito, rileva che la normativa proposta non sembra suscettibile di determinare effetti onerosi, nel presupposto che le spese finalizzate a progetti di natura sociale e di carattere umanitario, cui è

attualmente finalizzata la quota dell'otto per mille a diretta gestione statale, siano effettivamente comprimibili nell'ambito delle risorse che annualmente si rendono disponibili, risorse destinate a ridursi per effetto dell'approvazione del provvedimento in esame. In proposito, ritiene andrebbe acquisita una conferma, anche in considerazione del fatto che talune norme hanno di recente previsto un'apposita copertura finanziaria pluriennale a valere sulle risorse dell'otto per mille di pertinenza statale.

Con riferimento all'articolo 23 osserva che la modifica della quota di deducibilità e dell'aliquota dell'otto per mille è rimessa, dalla norma in esame, alle valutazioni di un'apposita commissione paritetica nominata dal Governo italiano e dall'Arcidiocesi. In proposito, rileva che eventuali modifiche dei suddetti parametri potrebbero determinare riduzioni di gettito che andrebbero opportunamente quantificate e coperte con apposita norma legislativa. Evidenzia, pertanto, la necessità di acquisire una conferma in tal senso da parte del Governo. Richiede, altresì, un chiarimento in merito alla quantificazione e alla copertura degli oneri derivanti dall'istituzione della commissione paritetica prevista dalla norma in esame.

Per quanto concerne, infine, l'articolo 27, recante la copertura finanziaria, fermi restando i chiarimenti richiesti con riferimento all'effettiva decorrenza dell'onere, ritiene in primo luogo opportuno che il Governo confermi che il fondo per interventi strutturali di politica economica del quale è previsto l'utilizzo con finalità di copertura rechi le necessarie disponibilità. Con riferimento alla clausola di salvaguardia, segnala che la stessa è stata predisposta, in conformità a quelle recentemente previste dalla legislazione vigente, disponendo la riduzione delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge n. 196 del 2009. In particolare, rileva che la norma fa riferimento a quelle iscritte nel programma «Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità» della missione «Politiche economico-finanziarie

e di bilancio » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. A tale proposito, in considerazione dei numerosi tagli lineari che hanno interessato il bilancio dello Stato, previsti da ultimo dai decreti-legge n. 98 e 138 del 2011, considera necessario che il Governo confermi che il suddetto programma possa essere oggetto di ulteriori riduzioni senza pregiudicare la realizzazione degli interventi e il funzionamento degli organi finanziati a valere sulle medesime risorse.

Il sottosegretario Bruno CESARIO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del disegno di legge ad altra seduta.

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa apostolica in Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

C. 4518 Governo, approvato dalla 1^a Commissione permanente del Senato.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, in sostituzione del relatore, ricorda preliminarmente che il disegno di legge in esame, già approvato dal Senato, reca norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa apostolica in Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione e che tali norme si basano sui contenuti dell'intesa tra la Repubblica italiana e la suddetta Chiesa apostolica, stipulata il 4 aprile 2007. Con riferimento agli articoli 9 e 10, in materia di insegnamento religioso nelle scuole, fa presente di non avere osservazioni da formulare, nel presupposto che le attività in questione siano svolte nell'ambito dell'ordinario orario scolastico e non comportino, quindi, un aggravio di costi amministrativi. In

proposito, ritiene opportuno acquisire una conferma dal Governo.

Per quanto attiene alle implicazioni finanziarie del provvedimento, ritiene in primo luogo che, a seguito delle precisazioni fornite dal Governo, l'articolo 11, concernente scuole ed istituti di educazione, non presenti profili problematici dal punto di vista finanziario, nel presupposto che il finanziamento delle scuole eventualmente istituite dalla Chiesa apostolica, aventi requisiti conformi a quelli richiesti in base alla normativa vigente in materia di parità scolastica, si configuri come un concorso alla ripartizione di risorse già previste a legislazione vigente, escludendosi la possibilità di qualsiasi adeguamento delle risorse medesime. Con riferimento alle disposizioni dell'articolo 14, in materia di tutela degli edifici di culto, ritiene necessario chiarire se la norma possa determinare o meno un'estensione dell'ambito applicativo di disposizioni di favore fiscale. Osserva, infatti, che i principali regimi di favore fiscale riguardanti gli edifici di culto e le loro pertinenze sembrano riferirsi agli immobili destinati all'esercizio di culti compatibili con le disposizioni dell'articolo 8, comma 3, della Costituzione, ai sensi del quale i rapporti delle confessioni religiose con lo Stato sono regolati esclusivamente per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze. Rileva, inoltre, che l'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 504 del 1992 esenta dall'imposta comunale sugli immobili quelli utilizzati dagli enti non commerciali, purché destinati esclusivamente a determinate attività tra le quali sono ricomprese quelle di religione e di culto. Tuttavia, fa presente che la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 2/DF del 26 gennaio 2009, in merito all'ambito soggettivo di destinazione dell'agevolazione, ha precisato che, tra gli enti non commerciali privati, sono ricompresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti secondo le previsioni dell'Accordo modificativo del Concordato Lateranense e delle intese tra lo Stato italiano e le altre confessioni religiose. Fa presente, pertanto, che, sulla base della legislazione

vigente, la norma in esame, in quanto recepisce il contenuto di un'intesa stipulata ai sensi dell'articolo 8 citato, potrebbe estendere l'esenzione ad immobili che non ne avrebbero usufruito a legislazione vigente. In merito, ritiene necessario conoscere l'avviso del Governo. Segnala che l'articolo 20, in materia di mutamenti degli enti della confessione, non presenta profili problematici di carattere finanziario, tenuto conto che, alla luce dei chiarimenti forniti nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, la norma trova applicazione limitatamente ai trasferimenti di beni che già a normativa vigente fruiscono delle esenzioni fiscali in argomento. In merito all'articolo 21, ritiene opportuno che siano forniti chiarimenti in merito ai possibili effetti di gettito derivanti dalla esenzione delle pubblicazioni in esame da qualunque tributo. Con riferimento all'articolo 24, in materia di contributi e deduzione agli effetti IRPEF, in considerazione delle precisazioni fornite nel corso dell'iter al Senato e della sostanziale prudenzialità della quantificazione proposta, non formula osservazioni in merito all'entità dell'onere. Quanto alla proiezione temporale dell'onere, rileva che la relazione tecnica ipotizzava l'entrata in vigore del provvedimento nel 2010 facendo decorrere gli effetti finanziari dal 2011. Alla luce degli effettivi tempi di approvazione del provvedimento, fa tuttavia presente che la predetta dinamica dovrebbe subire lo slittamento di almeno un anno. In proposito, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo.

In merito all'articolo 25, relativo alla ripartizione della quota dell'otto per mille del gettito IRPEF, tenuto conto delle considerazioni più volte espresse dal Governo in proposito, rileva che la normativa proposta non sembra suscettibile di determinare effetti onerosi, nel presupposto che le spese finalizzate a progetti di natura sociale e di carattere umanitario, cui è attualmente finalizzata la quota dell'otto per mille a diretta gestione statale, siano effettivamente comprimibili nell'ambito delle risorse che annualmente si rendono disponibili, risorse destinate a ridursi per

effetto dell'approvazione del provvedimento in esame. In proposito, ritiene, comunque, che andrebbe acquisita una conferma, anche in considerazione del fatto che talune norme hanno di recente previsto un'apposita copertura finanziaria pluriennale a valere sulle risorse dell'otto per mille di pertinenza statale. Con riferimento all'articolo 28, osserva che la disposizione rimette la modifica della quota di deducibilità e dell'aliquota dell'otto per mille alle valutazioni di un'apposita commissione paritetica nominata dal Governo italiano e dalla Chiesa apostolica. In proposito, rileva che eventuali modifiche dei suddetti parametri potrebbero determinare riduzioni di gettito che andrebbero opportunamente quantificate e coperte con apposita norma legislativa. Evidenzia, pertanto, la necessità di acquisire chiarimenti da parte del Governo, ritenendo necessario ricevere delucidazioni anche in merito alla quantificazione e alla copertura degli oneri derivanti dall'istituzione della commissione paritetica prevista dalla norma in esame. Per quanto concerne, infine, la copertura finanziaria del disegno di legge, fermi restando i chiarimenti richiesti con riferimento all'effettiva decorrenza dell'onere, ritiene in primo luogo opportuno che il Governo confermi che il fondo per interventi strutturali di politica economica del quale è previsto l'utilizzo con finalità di copertura rechi le necessarie disponibilità. Con riferimento alla clausola di salvaguardia, segnala che la stessa è stata predisposta, in conformità a quelle recentemente previste dalla legislazione vigente, disponendo la riduzione delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge n. 196 del 2009. Rileva, in particolare, che la disposizione fa riferimento a quelle iscritte nel programma «Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità» della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. A tale proposito, in considerazione dei numerosi tagli lineari che hanno interessato il bilancio dello Stato, previsti da ultimo

dai decreti-legge n. 98 e 138 del 2011, considera necessario che il Governo confermi che il suddetto programma possa essere oggetto di ulteriori riduzioni senza pregiudicare la realizzazione degli interventi e il funzionamento degli organi finanziati a valere sulle medesime risorse.

Il sottosegretario Bruno CESARIO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del disegno di legge ad altra seduta.

Disposizioni per favorire la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi e stadi anche a sostegno della candidatura dell'Italia a manifestazioni sportive di rilievo europeo o internazionale. Nuovo testo C. 2800, approvata in un testo unificato dalla 7ª Commissione permanente del Senato, e abb. (Parere alla VII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione e osservazione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente e relatore*, ricorda che la proposta di legge, di iniziativa parlamentare, reca disposizioni per favorire la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi e di stadi, è stata approvata in prima lettura dal Senato della Repubblica ed è stata oggetto di rilevanti modifiche nel corso dell'esame presso la VII Commissione della Camera dei deputati.

Per quanto attiene alle implicazioni finanziarie della proposta, ricorda in primo luogo che l'articolo 3, comma 2, dispone che la procedura di individuazione delle aree di edificazione dei nuovi impianti dovrà essere accompagnata dalla presentazione di appositi studi di fattibilità, prevista. Al riguardo ricorda che già nel corso dell'esame presso l'altro ramo

del Parlamento, la Ragioneria generale dello Stato avesse rilevato l'opportunità di una più puntuale imputazione degli oneri relativi alla predisposizione di detti studi. Osserva inoltre che, nel caso in cui il soggetto proponente fosse il comune, andrebbe precisato che i medesimi oneri graveranno sulle risorse disponibili per la realizzazione delle opere. Sempre con riferimento alle procedure di individuazione delle aree, ritiene che andrebbe chiarito su quali soggetti, e in quale misura, graveranno gli oneri per le eventuali espropriazioni conseguenti alla dichiarazione di pubblica utilità delle opere, di cui all'articolo 3, comma 3. In ordine all'eventuale trasferimento a titolo oneroso, da parte del comune, del diritto di proprietà o dei diritti di superficie relativi all'area individuata per la costruzione di nuovi impianti, come previsto dall'articolo 3, comma 4, oppure dei diritti reali di proprietà o di superficie sugli impianti esistenti di cui all'articolo 5, comma 1, rileva che le norme non specificano la destinazione dei proventi derivanti da dette cessioni. In particolare, poiché le entrate da dimissioni immobiliari sono considerate, ai sensi della disciplina europea, misure *una tantum*, osserva che la loro eventuale destinazione da parte del comune ad esigenze di spesa sarebbe potenzialmente in grado di produrre effetti peggiorativi in termini di indebitamento netto strutturale. Per quanto attiene al trasferimento di detti diritti mediante affidamento diretto, tenuto conto di quanto segnalato dal Ministero dell'economia nel corso dell'esame presso il Senato, segnala che andrebbe acquisito un chiarimento circa la compatibilità di tale procedura con la normativa comunitaria. Riguardo, poi, alla cessione di diritti reali relativi ad impianti sportivi da ristrutturare o da trasformare in complessi multifunzionali, disciplinati dall'articolo 5, comma 1, pur tenendo conto che la cessione alle società sportive interessate avverrebbe a titolo oneroso, ritiene che andrebbe comunque precisato se alle società spetterebbe anche il pagamento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria. Osserva che tale precisazione ap-

pare necessaria anche considerando che i soggetti proponenti, tenuti a prospettare un piano di gestione in grado di garantire l'equilibrio economico e finanziario, sarebbero fra l'altro vincolati a realizzare impianti sportivi scolastici entro determinati limiti di importo. Rileva, infine, che i predetti chiarimenti assumono particolare rilievo anche alla luce di quanto previsto dall'articolo 7, in base al quale il provvedimento in esame si applicherebbe, fra l'altro, ai progetti di costruzione o di ristrutturazione degli impianti sportivi in corso di esecuzione alla data della sua entrata in vigore.

Il sottosegretario Bruno CESARIO, rispondendo alle osservazioni formulate dal presidente, con riferimento all'articolo 3, evidenzia l'opportunità che nel testo sia esplicitato il meccanismo di imputazione degli oneri relativi alla predisposizione degli studi di fattibilità e alle eventuali espropriazioni conseguenti alla dichiarazione di pubblica utilità delle opere. Riguardo all'articolo 5, concorda sull'esigenza che sia precisato nel testo se alle società spetti anche il pagamento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria. Relativamente al previsto trasferimento a titolo oneroso, da parte dei comuni, del diritto di proprietà o del diritto di superficie relativi alle aree individuate per la costruzione di nuovi impianti, ovvero dei diritti reali di proprietà o di superficie sugli impianti esistenti, segnala che le relative entrate, configurandosi come *una tantum*, non migliorano l'indebitamento netto strutturale, di conseguenza, qualora dette entrate fossero utilizzate per programmi di spesa da parte dei Comuni, si determinerebbero effetti negativi sul medesimo indebitamento. Ritiene opportuno segnalare che, qualora si intenda vincolare la destinazione delle entrate in questione alla riduzione del debito dei comuni, sarebbe necessaria un'apposita disposizione normativa in tal senso. Con riferimento alla facoltà, attribuita ai comuni, di cedere con affidamento diretto, previa apposita perizia di stima redatta dall'Agenzia del territorio, i diritti reali di

proprietà o di superficie relativi alle aree su cui realizzare nuovi impianti sportivi o complessi multifunzionali ai soggetti proponenti, ovvero i diritti di proprietà o di superficie relativi agli impianti sportivi esistenti oggetto di ristrutturazione o di trasformazione in complessi multifunzionali alle società che ne abbiano l'uso prevalente, precisa che, fermo restando che, nel caso di cessione di diritto di superficie cui consegue la ristrutturazione dell'impianto sportivo o la sua trasformazione in un complesso multifunzionale, le relative opere dovranno essere affidate previo esperimento di apposita procedura di gara ad evidenza pubblica ai sensi della vigente normativa nazionale e europea in materia di appalti pubblici, in armonia con il principio affermato nella determinazione dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici n. 8 del 13 ottobre 2005 in materia analoga.

Antonio BORGHESI (IdV) chiede che si chiarisca se il provvedimento si riferisce alla costruzione dei soli stadi ovvero anche ad attività edilizie connesse. In tale caso, rileva che si potrebbero configurare azioni speculative dal punto di vista edilizio, sottratte all'ordinario regime autorizzatorio e di controllo da parte dei competenti enti locali. In proposito, osserva che sarebbe necessario anche chiarire quali effetti deriverebbero sulla situazione finanziaria degli enti interessati.

Renato CAMBURSANO (IdV), associandosi alle considerazioni del collega Borghesi, sottolinea come il ricorso all'affidamento diretto per il trasferimento dei diritti di proprietà o di superficie non appaia conforme alla normativa dell'Unione europea in materia di appalti pubblici.

Maino MARCHI (PD) chiede di chiarire se le entrate derivanti dalla dismissione di immobili, considerate come *una tantum*, come tali non utilizzabili per il finanziamento della spesa corrente, senza peggiorare il livello di indebitamento, possano essere utilizzate per spese in conto capi-

tale o debbano necessariamente essere destinate all'ammortamento di mutui contratti dagli enti.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, nel ricordare di aver seguito con attenzione sin dalle sue prime esperienze parlamentari le tematiche attinenti agli stadi e alla sicurezza delle competizioni sportive, avanzando proposte che solo molti anni dopo sono state recepite e stanno dando buoni risultati, osserva preliminarmente come il provvedimento in esame non disponga direttamente alcun finanziamento per la costruzione e la ristrutturazione degli impianti sportivi. Rileva che, in questo contesto, la proposta in esame, seguendo un approccio diverso da quello proprio di altri Paesi, in primo luogo di quelli anglosassoni, prevede una sorta di compensazione finanziaria attraverso la costruzione, unitamente agli impianti sportivi, di edifici destinati ad altra finalità. Nell'osservare che la proposta in esame intende porre le basi per un superamento dell'attuale situazione, nella quale gli impianti sportivi sono prevalentemente di proprietà degli enti locali, sottolinea come anche la quotazione in borsa di alcune società calcistiche non abbia portato alla realizzazione di investimenti in infrastrutture sportive, in quanto le medesime società hanno ritenuto preferibile utilizzare le risorse acquisite per incrementare la spesa per le retribuzioni degli atleti. Con riferimento alle considerazioni del collega Marchi in ordine all'utilizzo dei proventi derivanti dalla dimissione di immobili, fa presente che essi potranno essere utilizzati solo nei limiti concessi dal Patto di stabilità interno. Per quanto attiene, invece, alle osservazioni formulate dall'onorevole Cambursano, ritiene condivisibili le preoccupazioni in ordine alla compatibilità con la normativa dell'Unione europea delle disposizioni in materia di affidamento diretto senza gara e, pertanto, preannuncia che nel parere farà un esplicito riferimento a tale questione. Quanto agli effetti del provvedimento, sottolinea come la disciplina dell'urbanistica rientri prevalentemente nella

competenza legislativa delle regioni e degli enti locali e, pertanto, si corre il concreto rischio di pervenire all'adozione di decisioni profondamente differenziate a livello territoriale, che, a seconda dei casi, avvantaggeranno o danneggeranno le diverse società sportive. Segnala, da ultimo, come la disciplina recata dall'articolo 5 presenti un disallineamento temporale, in quanto da un lato, il comma 1 consente la cessione dei diritti reali di proprietà o di superficie sugli impianti sportivi esistenti per periodi non inferiori a cinquant'anni, mentre il successivo comma 3 prevede che l'acquirente debba garantire l'uso delle strutture per un periodo non inferiore a dieci anni. Preannuncia, pertanto, che nella propria proposta di parere inserirà una specifica osservazione al riguardo.

Antonio BORGHESI (IdV) osserva che con il provvedimento in esame potrà verificarsi il disuso di vecchi stadi comunali con conseguente impatto negativo sulla finanza di tali enti. In proposito, sottolinea che ciò rientra nell'ambito di competenza della Commissione. Chiede inoltre di chiarire chi sopporterà i costi per la demolizione.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, formula la seguente proposta di parere;

« La V Commissione;

esaminata la proposta di legge C. 2800, approvata in un testo unificato dalla 7^a Commissione permanente del Senato, e abbinata, recante Disposizioni per favorire la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi anche a sostegno della candidatura dell'Italia a manifestazioni sportive di rilievo europeo o internazionale;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui:

all'articolo 3 è necessario esplicitare il meccanismo di imputazione degli oneri relativi alla predisposizione degli studi di fattibilità e alle eventuali espropriazioni conseguenti alla dichiarazione di pubblica utilità delle opere;

all'articolo 5 deve essere precisato nel testo se alle società spettano anche il pagamento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria;

nel presupposto che, per quanto riguarda la facoltà, attribuita ai comuni, di cedere con affidamento diretto i diritti reali di proprietà o di superficie previsti dall'articolo 5, nel caso di cessione di diritti di superficie cui consegue la ristrutturazione dell'impianto sportivo o la sua trasformazione in un complesso multifunzionale, le relative opere vengano affidate previo esperimento di apposita procedura di gara ad evidenza pubblica ai sensi della vigente normativa nazionale e comunitaria;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

all'articolo 3, introdurre le seguenti modificazioni:

al comma 2, dopo le parole: essere supportata aggiungere le seguenti: con oneri e a cura del soggetto proponente;

al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Gli oneri derivanti da eventuali procedure espropriative conseguenti alla dichiarazione di pubblica utilità delle opere sono a carico del soggetto proponente.

all'articolo 5, comma 3, dopo la parola: acquirente aggiungere le seguenti: , oltre a sostenere gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria,

e con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di ovviare al disallineamento temporale tra il termine di cinquanta anni di cui al comma 1 dell'articolo 5 e il termine di 10 anni di cui al comma 3 del

medesimo articolo, o quantomeno di approfondirne le ragioni e le possibili conseguenze ».

Il sottosegretario Bruno CESARIO concorda con la proposta di parere.

Claudio D'AMICO (LNP), nell'annunciare il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere presentata dal presidente, sottolinea l'opportunità dell'osservazione contenuta nella medesima proposta, auspicando che la Commissione di merito voglia darvi un seguito adeguato accogliendo positivamente tale proposta, risolvendo la questione del disallineamento temporale relativa all'articolo 5.

Antonio BORGHESI (IdV) annuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere, sottolineando come il provvedimento in esame rischi di far prevalere gli interessi della speculazione edilizia rispetto alla realizzazione degli impianti sportivi.

La Commissione approva la proposta di parere del presidente.

Legge comunitaria 2011.

C. 4623 Governo.

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2010.

Doc. LXXXVII, n. 4.

(Parere alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame congiunto del disegno di legge comunitaria 2011 e della relazione, rinviato nella seduta dell'11 ottobre 2011.

Il sottosegretario Bruno CESARIO chiede di rinviare il seguito dell'esame congiunto al fine di acquisire ulteriori elementi informativi in ordine ai chiarimenti richiesti dal relatore nella seduta dell'11 ottobre 2011.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, sottolinea come rimanga da chiarire il nodo della copertura finanziaria del recepimento della direttiva sui ritardi nei pagamenti della pubblica amministrazione.

Renato CAMBURSANO (IdV) prende atto della richiesta del rappresentante del Governo di approfondire la questione e ricorda che essa era già stata affrontata in un emendamento, a prima firma dell'onorevole Borghesi, riferito al precedente disegno di legge comunitaria, sul quale era stato espresso un parere contrario per i

profili finanziari. Auspica quindi che l'Italia possa allinearsi agli altri Stati dell'Unione europea per quanto riguarda il rispetto dei termini dei pagamenti che pregiudicano notevolmente la competitività delle nostre imprese.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame congiunto ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.50.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Variazione nella composizione della Commissione	66
Libro verde sul futuro dell'IVA: Verso un sistema dell'IVA più semplice, solido ed efficiente. COM(2010)695 definitivo (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e conclusione – Approvazione di un documento finale</i>)	67
ALLEGATO 1 (<i>Documento finale approvato dalla Commissione</i>)	78

SEDE CONSULTIVA:

Sull'ordine dei lavori	67
Disposizioni per favorire la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi anche a sostegno della candidatura dell'Italia a manifestazioni sportive di rilievo europeo o internazionale. Nuovo testo C. 2800, approvata in un testo unificato dalla 7 ^a Commissione permanente del Senato, e abb. (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole</i>)	67
Legge comunitaria 2011. C. 4623 Governo (Relazione alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole con osservazione</i>)	68
ALLEGATO 2 (<i>Relazione approvata dalla Commissione</i>)	82
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2010. Doc. LXXXVII, n. 4 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	68
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	85

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	68
---	----

RISOLUZIONI:

7-00703 Bernardo: Interventi nei settori dei giochi e dei tabacchi.	
7-00695 Barbato: Problematiche concernenti le concessioni per la gestione telematica in rete degli apparecchi da gioco (<i>Discussione congiunta e rinvio</i>)	68
AVVERTENZA	77

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Martedì 18 ottobre 2011. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE.

La seduta comincia alle 11.20.

Variazione nella composizione della Commissione.

Gianfranco CONTE, *presidente*, comunica che il deputato Giovanni Dima, il quale sostituisce il Ministro Ignazio La Russa, in quanto membro del Governo, cessa di far parte della Commissione.

Libro verde sul futuro dell'IVA: Verso un sistema dell'IVA più semplice, solido ed efficiente.
COM(2010)695 definitivo.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e conclusione – Approvazione di un documento finale).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'11 ottobre scorso.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta dell'11 ottobre, il relatore, Pagano, ha riformulato la propria proposta di documento finale (*vedi allegato 1*).

Informa, altresì, che il Parlamento europeo ha approvato, il 13 ottobre scorso, una risoluzione nella quale sono formulati, con riferimento alle materie oggetto della consultazione cui il Libro verde sul futuro dell'IVA ha dato corso, numerosi inviti, esortazioni e richieste, rivolti agli Stati membri, al Consiglio e alla Commissione europea.

Ritiene, quindi, che l'approvazione di un documento finale da parte della Commissione Finanze si renda urgente, al fine di poter influire sulle ulteriori iniziative che saranno assunte in materia a livello comunitario.

Alberto FLUVI (PD), pur ritenendo astrattamente preferibile espungere dalla proposta di documento finale, come riformulata dal relatore, la lettera g), la quale prospetta la possibilità di introdurre un meccanismo di tassazione delle operazioni imponibili basato sul principio del Paese di origine del bene o del servizio, riconosce che tale esigenza è in concreto superata dal fatto che la predetta lettera è formulata in termini dubitativi, subordinando inoltre la possibilità di introdurre il principio di tassazione nel Paese di origine del bene o servizio ad una valutazione circa i costi e i benefici derivanti dall'adozione di tale nuovo sistema.

La Commissione approva la proposta di documento finale, come riformulata dal relatore.

Gianfranco CONTE, *presidente*, informa che, se non vi sono obiezioni, il documento approvato sarà trasmesso, oltre che al Governo, al Parlamento europeo e alla Commissione europea.

La seduta termina alle 11.25.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 18 ottobre 2011. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE.

La seduta comincia alle 11.25.

Sull'ordine dei lavori.

Gianfranco CONTE, *presidente*, propone, concorde la Commissione, di procedere ad un'inversione nell'ordine dei lavori della seduta odierna, nel senso di procedere, prima, all'esame dei provvedimenti in consultiva ed alla riunione dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, e, quindi, alla discussione delle risoluzioni ed allo svolgimento dell'interrogazione n. 5-05480 Barbato.

Disposizioni per favorire la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi anche a sostegno della candidatura dell'Italia a manifestazioni sportive di rilievo europeo o internazionale.

Nuovo testo C. 2800, approvata in un testo unificato dalla 7ª Commissione permanente del Senato, e abb. (Parere alla VII Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'11 ottobre scorso.

Gianfranco CONTE, *presidente*, in sostituzione del relatore, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, propone di esprimere parere favorevole sul provvedimento in esame.

La Commissione approva la proposta di parere.

Legge comunitaria 2011.

C. 4623 Governo.

(Relazione alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'11 ottobre scorso.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ricorda che nella seduta dell'11 ottobre scorso il relatore, Soglia, ha formulato una proposta di relazione favorevole con osservazione sul disegno di legge comunitaria 2011 (*vedi allegato 2*).

Alberto FLUVI (PD) dichiara il voto di astensione del proprio gruppo sulla proposta di relazione sul disegno di legge comunitaria 2011, riservandosi eventualmente di intervenire ulteriormente sul provvedimento nell'ambito dell'esame presso la XIV Commissione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di relazione favorevole con osservazione e nomina il deputato Soglia quale relatore presso la XIV Commissione.

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2010.

Doc. LXXXVII, n. 4.

(Parere alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'11 ottobre scorso.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ricorda che nella seduta dell'11 ottobre scorso il relatore, Soglia, ha formulato una proposta di parere favorevole sul documento in titolo (*vedi allegato 3*).

Alberto FLUVI (PD) preannuncia il voto di astensione del proprio gruppo sulla proposta di parere concernente la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2010.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 11.35.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 18 ottobre 2011.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 11.35 alle 11.45.

RISOLUZIONI

Martedì 18 ottobre 2011. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 11.45.

7-00703 Bernardo: Interventi nei settori dei giochi e dei tabacchi.

7-00695 Barbato: Problematiche concernenti le concessioni per la gestione telematica in rete degli apparecchi da gioco.

(Discussione congiunta e rinvio).

La Commissione inizia la discussione congiunta delle risoluzioni.

Gianfranco CONTE, *presidente*, atteso che le risoluzioni n. 7-00703 e 7-00695 affrontano tematiche in parte analoghe, avverte che la discussione dei due atti di indirizzo sarà svolta congiuntamente.

Così rimane stabilito.

Francesco BARBATO (IdV) illustra la propria risoluzione, rilevando innanzitutto come le liti in cui sono parti i concessionari dei giochi e l'amministrazione finanziaria dello Stato, aventi ad oggetto violazioni degli obblighi inerenti alle concessioni e pendenti davanti alla Corte dei conti, abbiano ad oggetto importi rilevantissimi, pari complessivamente a circa 90 miliardi di euro.

A tale proposito, ricorda come un'indagine condotta nel 2007 sul settore dei giochi pubblici da una commissione ministeriale, guidata dall'allora sottosegretario per l'economia e le finanze Alfiero Grandi e dal generale della Guardia di finanza Castore Palmerini, avesse già evidenziato un'enorme truffa ai danni dello Stato, per una cifra ammontante a 88 miliardi di euro.

Rammenta altresì come, nel luglio 2006, la Corte dei conti avesse delegato al nucleo speciale per le frodi telematiche della Guardia di finanza di Roma le attività investigative in merito, nel corso delle quali, oltre al danno erariale, era emersa la possibile infiltrazione di soggetti appartenenti alla criminalità organizzata in seno ad una delle società concessionarie. Attualmente, peraltro, risultano pendenti in proposito alcuni procedimenti di carattere penale affidati a diversi pubblici ministeri.

All'esito delle predette attività investigative, la procura regionale per il Lazio della Corte dei conti ha citato in giudizio dieci concessionari, nonché i controllori inadempienti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS), contestando violazioni degli obblighi a carico dei concessionari, i quali non avevano provveduto a collegare alla rete telematica gli apparecchi per il gioco d'azzardo, al fine di permetterne il controllo in tempo

reale, come previsto dalla legge, e non avevano versato all'Erario ingenti somme relative al prelievo erariale dovuto sui proventi dei citati apparecchi di gioco.

In proposito, rileva come la mancata connessione delle *slot machine* abbia determinato, oltre al venir meno delle garanzie del dichiarato «gioco legale», a causa del consistente volume di «giocate» sfuggite al computo delle imposte, un ingente danno erariale. In particolare, l'Erario non incamerava il prelievo erariale unico (PREU) che si applica agli apparecchi di gioco collegati in rete, ai sensi dell'articolo 39, comma 13, del decreto-legge n. 269 del 2003, il cui pagamento sarebbe stato evaso, o eluso con modalità di pagamento forfetarie, da parte delle società concessionarie. Infatti, nel caso in cui i predetti apparecchi non trasmettano i dati del contatore di gioco, è applicato un PREU forfetario, secondo un meccanismo che non soltanto non è previsto da alcuna norma, ma che presenta anche alcuni elementi di criticità, in ragione del fatto che la base imponibile è calcolata sulla media delle giocate degli apparecchi in rete.

Sotto un diverso profilo, osserva come l'andamento del gettito del settore dei giochi e delle scommesse – il cui fatturato, pari a circa 61 miliardi di euro nel 2010, potrebbe raggiungere, nel 2011, i 70 miliardi di euro – rifletta, evidentemente, la disperazione e la paura dei cittadini del nostro Paese, rilevando altresì il preoccupante aggravamento del fenomeno delle ludopatie, collegato alla diffusione del gioco.

Alla luce di tali circostanze, ritiene urgente un intervento organico in materia di giochi, che consentirebbe, tra l'altro, di acquisire risorse da chi può e deve metterle a disposizione della collettività.

In tale contesto, la risoluzione impegna il Governo a prendere le opportune iniziative, anche normative, volte innanzitutto a consentire una definizione dei contenziosi in essere in materia di concessioni, al fine di reperire nuove risorse, da destinare al rilancio dell'economia nazionale, senza dover gravare sui cittadini.

In secondo luogo, l'atto di indirizzo impegna il Governo a inserire il mancato collegamento degli apparecchi di gioco alla rete telematica tra i casi di evasione tributaria per i quali l'articolo 5 del decreto legislativo n. 74 del 2000 prevede la pena della reclusione da uno a tre anni.

Infine, si sottolinea la necessità di inibire la possibilità di concorrere all'assegnazione o al rinnovo delle concessioni in materia di giochi e scommesse a quelle società che abbiano in corso un contenzioso per inadempienze contrattuali nei confronti di amministrazioni pubbliche, ovvero nei cui confronti sussistano iscrizioni a ruolo, relative a tributi o contributi, definitive, scadute e non versate.

Il Sottosegretario Alberto GIORGETTI ringrazia innanzitutto i presentatori della risoluzione Bernardo n. 7-00703, molto articolata e ambiziosa, la quale fornisce numerosi spunti di riflessione in merito a tematiche già da tempo all'attenzione dell'Amministrazione, come la ludopatia e la tutela dei minori, in relazione alle quali, peraltro, sono state già promosse numerose iniziative.

In proposito, osserva preliminarmente come tali tematiche, unitamente alle altre oggetto dell'atto di indirizzo, necessiterebbero di approfondimenti specifici che non è possibile effettuare in sede di discussione degli atti di indirizzo, ribadendo, peraltro, la disponibilità del Governo a procedere in tal senso nelle sedi più opportune.

Ritiene, inoltre, che non possa trascurarsi la notevole rilevanza assunta dai settori di competenza dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nell'attuale quadro economico-finanziario italiano, del quale costituiscono un vero e proprio perno, evidenziando come ogni scelta agli stessi collegata non possa che essere effettuata soltanto dopo un'adeguata ponderazione, nonché senza prescindere dalla considerazione dell'appartenenza dello Stato italiano all'Unione europea e, conseguentemente, della necessità di tenere conto dell'ordinamento comunitario.

Passando, quindi, agli aspetti della risoluzione attinenti ai profili organizzativi e gestionali, ricorda innanzitutto come, con l'articolo 41, comma 16-*quaterdecies*, del decreto-legge n. 207 del 2008, si sia provveduto al potenziamento dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, anche al fine di incrementare l'efficienza e l'efficacia dell'azione di contrasto del gioco illecito.

Segnala, inoltre, come il percorso volto alla trasformazione della predetta Amministrazione in agenzia sia ormai giunto alla fase finale, atteso che è stato predisposto il provvedimento di attuazione dell'articolo 40, comma 3, del decreto-legge n. 159 del 2007, il cui testo – sul quale sono state sentite in data 5 ottobre 2011 le organizzazioni sindacali – sarà a breve trasmesso alle Commissioni parlamentari competenti, ai fini dell'espressione dei prescritti pareri. Peraltro, tale percorso corrisponde all'esigenza di snellimento di una struttura organizzativa ormai datata e a un efficientamento della stessa, soprattutto all'esito e in linea con un decennio di risultati positivi del cosiddetto « modulo agenziale », sui cui vantaggi si è di recente soffermato, intervenendo in audizione presso codesta Commissione, anche il Direttore generale dell'AAMS.

Evidenzia altresì, con riferimento al tema del contrasto dei fenomeni di ludopatia, come sia stato già predisposto, e inviato alla Conferenza unificata per il prescritto parere, ai sensi dell'articolo 1, comma 70, della legge n. 220 del 2010, lo schema di decreto interdirigenziale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e del Ministero della salute recante le linee di azione per la prevenzione, il contrasto e il recupero dei suddetti fenomeni conseguenti al gioco compulsivo. A tale riguardo, fa presente che dovranno essere apportate al testo del decreto alcune modifiche, anche significative, che appaiono necessarie per costruire un'efficiente rete di tutela contro la ludopatia.

Quanto alle forme di tutela del giocatore, ricorda come tutte le iniziative assunte dal Governo, fin dal suo insediamento, si muovano in tale direzione, men-

tre forme di comunicazione e campagne di sensibilizzazione dirette proprio a garantire un gioco responsabile e fisiologico e, dunque, a contrastare quello cosiddetto patologico, siano già state avviate anche dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Con riguardo, invece, al regime tributario del settore, e all'opportunità di effettuare una riflessione complessiva circa l'adeguamento dei diversi regimi tributari esistenti, come auspicato dai presentatori dell'atto di indirizzo, nel fornire assicurazioni in merito all'approfondimento che sarà dedicato a tale tema, evidenzia sin d'ora la necessità di conciliare l'armonizzazione del prelievo con le condizioni contrattuali in essere, in un'ottica che tenga conto delle complesse logiche e dei vari livelli imprenditoriali coinvolti nel sistema, sottolineando come le società concessionarie, avendo partecipato a procedure concorsuali, abbiano dovuto determinare, e conseguentemente accettare, il connesso rischio di impresa, tenendo conto, tra gli altri fattori, proprio delle forme di prelievo vigenti. Peraltro, concorda sul punto con i presentatori della risoluzione, avendo il Governo a più riprese riconosciuto la necessità di un riordino complessivo della materia.

Relativamente ai criteri di selezione degli operatori, ritiene che vada opportunamente ribadita l'esigenza di contemperare la necessità di individuare criteri in linea con l'ordinamento comunitario – dunque, non eccessivamente stringenti, onde garantire la maggiore partecipazione possibile alle gare – con quella di richiedere il possesso, da parte dei soggetti partecipanti, di tutti i requisiti di affidabilità.

Nel rilevare, in proposito, come tale obiettivo sia stato sinora perseguito sia dal legislatore, sia dall'Amministrazione competente, ritiene altresì che, ferma restando l'esigenza di salvaguardare il delicato equilibrio tra concorrenzialità del sistema e tutela dei giocatori e dell'Erario, alcune proposte formulate nella risoluzione possano essere recepite dal Governo.

Per quanto concerne l'attuazione della disposizione recata dall'articolo 3 della legge n. 136 del 2010, fa presente che sono allo studio misure volte a consentire ai concessionari dei giochi di utilizzare le modalità di pagamento tramite RID, rilevando come non possa non darsi atto, con riferimento alla richiesta di accelerare l'attuazione di norme entrate in vigore, peraltro, assai recentemente, della particolare attenzione dimostrata, proprio in questa Legislatura, al tema della tracciabilità dei flussi finanziari.

Quanto ai profili più strettamente tecnici richiamati nell'atto di indirizzo, evidenzia come ogni innovazione comporti necessariamente una fase di avvio non sempre agevole e una successiva fase di sperimentazione, rilevando inoltre come le specificità dei singoli prodotti offerti richiedano talora soluzioni diversificate, al di là delle indicazioni di carattere generale, che comunque il Governo considera accettabili.

Per ciò che attiene, invece, all'auspicata realizzazione di un testo unico dei giochi, sebbene il continuo varo di provvedimenti in materia di entrate abbia costretto il Governo a rimandarne la definizione, segnala come la stesura di tale testo sia stata sostanzialmente completata e come sia prossima, quindi, la trasmissione dello stesso al Parlamento.

In fase di ultimazione è anche il testo definitivo del regolamento previsto dall'articolo 24, comma 42, del decreto-legge n. 98 del 2011. Al riguardo, propone ai presentatori di sopprimere, nel penultimo capoverso della parte dispositiva della risoluzione, il riferimento alle rivendite speciali, essendo più opportuno, per motivi di natura strettamente tecnica, il riferimento alle rivendite *tout court*.

Per quanto concerne il settore dei tabacchi, ricorda che rientra nella discrezionalità del legislatore procedere all'eventuale aumento del relativo prelievo, tenuto conto delle esigenze derivanti dai vincoli di finanza pubblica. Ciò premesso, in merito al contrasto al fenomeno del contrabbando di tabacchi lavorati, segnala come nel mese di luglio siano stati sottoscritti,

sulla falsariga dell'accordo precedentemente sottoscritto con la Philip Morris, un accordo anticontrabbando e anticontraffazione tra l'Unione europea e gli Stati membri e la Imperial Tobacco Limited, nonché un accordo anticontrabbando e anticontraffazione tra l'Unione europea e gli Stati membri e la British American Tobacco.

Dichiara, quindi, la disponibilità a procedere a ulteriori approfondimenti in relazione a tali materie, sottolineando come il Governo sia pienamente consapevole delle conseguenze che gli aumenti dell'IVA o delle accise possono determinare sia sotto il profilo della tutela della salute, sia per quanto attiene all'entità del gettito erariale e al contrasto del contrabbando.

Infine, assicura che si procederà allo studio di forme di dialogo e concertazione tra l'AAMS e le diverse tipologie di soggetti imprenditoriali operanti nel settore.

Esprime, pertanto, una valutazione complessivamente favorevole sulla risoluzione Bernardo n. 7-00703, invitando i presentatori a riformulare nel senso sopra precisato il penultimo capoverso del dispositivo.

Passando alla risoluzione Barbato n. 7-00695, rileva come i presentatori intendano impegnare il Governo ad assumere le opportune iniziative, anche normative, volte a consentire la definizione dei contenziosi esistenti in materia di concessioni di giochi e scommesse attualmente in corso, ad inserire il mancato collegamento degli apparecchi di gioco tra i delitti sanzionati ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 74 del 2000, nonché ad inibire la possibilità di concorrere all'assegnazione o al rinnovo delle concessioni in materia di giochi e scommesse alle società che abbiano in corso un contenzioso per inadempienze contrattuali nei confronti delle amministrazioni pubbliche, ovvero nei cui confronti sussistano iscrizioni a ruolo, relative a tributi o contributi, definitive scadute e non versate.

In proposito, ritiene doveroso evidenziare innanzitutto che, come già chiarito dal Governo in occasione dell'audizione del Direttore *pro tempore* dell'AAMS svol-

tasi l'11 ottobre 2007, nonché in occasione dello svolgimento di atti di sindacato ispettivo di analogo contenuto, il caso cui fanno riferimento i presentatori della risoluzione non ha ad oggetto il fenomeno dell'evasione o elusione fiscale. Infatti, le contestazioni promosse in sede di giudizio contabile, tuttora in corso, nei confronti dei dieci concessionari, hanno ad oggetto la presunta mancata applicazione di specifiche penali contrattuali per inadempienze agli obblighi derivanti dalla convenzione di concessione, nello specifico riferibili alla mancata attivazione della rete telematica degli apparecchi da gioco, in relazione alle quali, peraltro, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato afferma di avere provveduto alla relativa irrogazione.

Per quanto attiene agli effetti del mancato collegamento alla rete telematica degli apparecchi da gioco e al connesso « venir meno delle garanzie del dichiarato gioco legale », lamentati dai presentatori dell'atto di indirizzo, evidenzia quindi come tale mancato collegamento non comporti la perdita delle caratteristiche tecniche previste per tale tipologia di apparecchi leciti, in termini sia di legalità del gioco, sia di prelievo erariale. Infatti, qualora l'apparecchio non dovesse trovarsi collegato alla rete (ipotesi oggi quasi totalmente assente), il prelievo continuerebbe ad operare attraverso lo strumento del « prelievo erariale unico forfetario » — normativamente disciplinato — che prevede un sistema di conguaglio successivo, eseguito attraverso la lettura dei relativi contatori posti nell'apparecchio medesimo. Pertanto, nei casi di impossibilità di lettura telematica, i dati di gioco risultano comunque registrati negli appositi contatori sigillati esistenti in ogni singolo apparecchio, in modo da essere successivamente utilizzati ai fini della determinazione del conguaglio tra quanto versato dal concessionario a titolo forfetario e quando dallo stesso effettivamente dovuto. In proposito, ritiene opportuno evidenziare come in numerosi casi l'importo versato a titolo di prelievo erariale unico

forfetario sia risultato superiore a quello effettivamente dovuto, risultante dalla lettura dei contatori di gioco.

Premesso che il mancato collegamento alla rete telematica degli apparecchi da gioco integra un inadempimento di un obbligo derivante dalla convenzione di concessione, per il quale sono appositamente previste specifiche clausole penali, con riferimento all'omissione perpetrata da taluni concessionari, fa presente che, dopo l'annullamento giurisdizionale dei provvedimenti di contestazione e di costituzione in mora già adottati nel 2007, l'AAMS ha provveduto, nel maggio 2008, a riattivare, in ottemperanza alle intervenute pronunce del TAR per il Lazio, il procedimento finalizzato all'irrogazione delle penali previste dalla convenzione, come nel frattempo modificata dall'atto aggiuntivo ed integrativo. Con specifico riferimento alle prime tre fattispecie contestate, i provvedimenti adottati nei mesi di settembre e ottobre 2008 hanno quantificato le penali nella misura derivante dall'applicazione dei criteri di ragionevolezza e proporzionalità, in relazione all'inadempimento accertato e al danno effettivamente arrecato.

Ricorda inoltre come l'autorità giurisdizionale amministrativa di primo grado, nuovamente adita dai concessionari in relazione a tali atti, ne avesse riconosciuto la legittimità, dando atto all'Amministrazione di aver rispettato sia le regole del giusto procedimento, sia i criteri di ragionevolezza e proporzionalità. Di diverso avviso è stato, tuttavia, il Consiglio di Stato, a seguito dell'appello proposto dai concessionari.

In merito alle violazioni dei livelli di servizio, anch'esse oggetto di contestazione da parte della Corte dei conti, segnala come il procedimento sanzionatorio relativo alla cosiddetta « quarta penale » sia ancora in corso, atteso l'iter maggiormente laborioso previsto dalla convenzione di concessione ai fini dell'erogazione delle connesse penali. Era richiesto, infatti, l'intervento necessario di un'apposita commissione tecnica, nominata a cura del Ministro dell'economia e delle finanze e

costituita da tre esperti estranei all'Amministrazione, con il compito di definire le procedure e i criteri per la rilevazione, il calcolo e l'arrotondamento delle penali in questione. La « quarta penale », una volta determinatane l'entità, è stata contestata dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, alla fine dello scorso anno, e sono attualmente pendenti i ricorsi presentati dei concessionari innanzi al giudice amministrativo.

Esprime quindi una valutazione sostanzialmente positiva sull'impegno di cui alla lettera a) del dispositivo.

Per quel che concerne invece la lettera b) degli impegni, la quale chiede di inserire il mancato collegamento degli apparecchi di gioco alla rete telematica tra i casi di evasione di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 74 del 2000, segnala come il Dipartimento delle finanze abbia rilevato che tale proposta non appare coerente dal punto di vista del *drafting* normativo, in quanto il predetto decreto legislativo prevede la reclusione da uno a tre anni per chiunque ometta di presentare le dichiarazioni previste ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto. Qualora, pertanto, si ritenesse opportuno prevedere la pena della reclusione da uno a tre anni nel caso di mancato collegamento degli apparecchi di gioco alla rete telematica, a parere dell'Amministrazione finanziaria sarebbe necessario formulare tale previsione senza il riferimento diretto al predetto articolo 5, ma inserendola in un nuovo articolo o quanto meno in un distinto comma della disposizione.

Esprime quindi una valutazione contraria sulla lettera c) degli impegni, invitando altresì i presentatori a riformulare alcune delle premesse, in particolare per quanto riguarda la ricostruzione della vicenda oggetto del giudizio contabile davanti alla Corte dei conti.

Francesco BARBATO (IdV) ringrazia il Sottosegretario per gli elementi di valutazione forniti e per la disponibilità ad accogliere, sia solo pure in parte, gli impegni recati dalla sua risoluzione.

Per quanto riguarda, in particolare, le parti dell'atto di indirizzo relative alla vicenda concernente il mancato collegamento degli apparecchi da gioco con la rete telematica di gestione, rispetto alla quale il Sottosegretario ha ribadito la posizione del Governo, secondo cui tra l'inadempimento degli obblighi contrattuali non avrebbe determinato effetti di minor gettito per l'Erario, sottolinea come l'obiettivo della risoluzione sia, sotto questo profilo, quello di smantellare le improprie forme protezionistiche perseguite dal Governo in favore dei concessionari dei giochi, le quali stridono con l'esigenza assoluta del Paese di individuare, in questa difficilissima congiuntura economica e finanziaria, le risorse indispensabili per rilanciare la crescita.

Valuta comunque con favore l'apertura espressa dal Sottosegretario relativamente alla lettera *a)* degli impegni, la quale intende favorire la definizione dei contenziosi attualmente in corso con i concessionari dei giochi. In tale contesto evidenzia, peraltro, come tale proposta debba essere inquadrata nella più generale esigenza di assicurare maggiore trasparenza e legalità a tale comparto, e si connetta pertanto strettamente all'impegno di cui alla lettera *c)*, il quale intende inibire la possibilità di concorrere all'assegnazione o al rinnovo delle concessioni in materia di giochi a quei soggetti che abbiano in corso contenziosi per inadempienze verso amministrazioni pubbliche, ovvero nei confronti dei quali risultino iscrizioni a ruolo relative a tributi o contributi. Ritiene, infatti, che tale ultima previsione risulti necessaria per eliminare le opacità che sussistono in tale comparto, e sia del resto pienamente congruente con quanto previsto dalla normativa generale in materia di appalti pubblici.

Auspica pertanto che il Governo possa rivedere la sua posizione in merito alla predetta lettera *c)*, ritenendo quindi opportuno approfondire ulteriormente le complesse tematiche affrontate dalle risoluzioni, la cui discussione dovrebbe essere opportunamente rinviata ad un'ulteriore seduta.

Gianfranco CONTE, *presidente*, in considerazione della disponibilità espressa dal Sottosegretario, ad accogliere, sia pure parzialmente, le lettere *a)* e *b)* degli impegni contenuti nella risoluzione n. 7-00695, suggerisce al presentatore la possibilità di far confluire il contenuto delle predette lettere in un testo riformulato della risoluzione Bernardo n. 7-00703, ritenendo che sia questo il percorso più praticabile per valorizzare taluni aspetti della risoluzione presentata dal deputato Barbato.

Per quanto riguarda alcuni aspetti di merito, condivide le perplessità espresse dal Sottosegretario in merito alla lettera *c)* degli impegni della risoluzione n. 7-00695, evidenziando come l'introduzione di una causa di esclusione dalla partecipazione alle gare per le concessioni dei giochi pubblici rappresenti una questione molto delicata, che potrebbe esporre l'Amministrazione ad un contenzioso dagli esiti assai incerti.

Francesco BARBATO (IdV), con riferimento alle considerazioni svolte dal Presidente, ribadisce come la lettera *c)* degli impegni contenuti nella sua risoluzione sia strettamente legata alla lettera *a)*, in quanto i soggetti che intendessero partecipare alle gare per le concessioni dei giochi potrebbero eliminare ogni causa di esclusione eventualmente sussistente nei loro confronti, accedendo al meccanismo di definizione del contenzioso previsto dalla citata lettera *a)*.

Gianfranco CONTE, *presidente*, non ritiene possibile connettere l'introduzione di cause di esclusione dalle concessioni con il meccanismo di sanatoria ipotizzato dalla risoluzione, anche in considerazione del fatto che l'adesione a quest'ultima non potrebbe essere imposta per legge, ma sarebbe sempre rimessa ad una scelta discrezionale degli interessati.

Alberto FLUVI (PD) considera innanzitutto opportuno definire le modalità di prosecuzione della discussione delle risoluzioni e, in particolare, fissare un termine entro il quale questa si concluderà. Con-

sidera inoltre necessario sottolineare come il Sottosegretario – dopo aver dichiarato che è in fase di completamento la trasformazione dell'AAMS in agenzia fiscale, che la riflessione complessiva circa l'adeguamento dei diversi regimi tributari esistenti potrà produrre effetti concreti soltanto tra dieci anni, essendo subordinata alla durata delle concessioni in essere, e che il testo unico dei giochi è costretto sostanzialmente a cedere il passo ai provvedimenti in materia di entrate, la cui produzione è pressoché incessante – non abbuia fatto alcun riferimento alle disposizioni recate dal decreto-legge n. 98 del 2011, le quali hanno attribuito al Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, e in prospettiva dell'Agenzia, poteri enormi, tra i quali finanche quello di istituire nuovi giochi e di modificare il regime tributario in materia.

In proposito, ritiene che il Governo debba chiarire se intenda modificare le predette disposizioni del decreto – legge n. 98, approvate dal Parlamento sotto la spada di Damocle della fiducia, essendo altrimenti fin d'ora evidente come l'approvazione delle risoluzioni in discussione assumerebbe il valore di una mera dichiarazione d'intenti.

Nel merito, manifesta il dissenso del proprio gruppo rispetto alla proposta di consentire una sorta di sanatoria, ovvero di condono mascherato, relativamente alle inadempienze di cui si sono resi responsabili i concessionari dei giochi, con la conseguente estinzione delle controversie pendenti.

Suggerisce, quindi, di limitare gli impegni contenuti nelle risoluzioni a poche questioni fondamentali, sottolineando come, dopo i provvedimenti approvati in estate, il Parlamento sia stato sostanzialmente espropriato di ogni possibilità di intervento in materia dei giochi.

Gianfranco CONTE, *presidente*, con riferimento alle considerazioni espresse dal deputato Fluvi, sottolinea come il rappresentante del Governo abbia sostanzialmente aderito al contenuto della risoluzione Bernardo 7-00703, e come, pertanto,

l'approvazione dell'atto di indirizzo da parte della Commissione consentirebbe al Parlamento di definire con precisione una serie di indirizzi che devono guidare sia l'azione dell'Esecutivo, sia quella dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, anche all'indomani della sua trasformazione in Agenzia.

Alberto FLUVI (PD) ribadisce come, alla luce delle dichiarazioni del Sottosegretario, ogni eventuale impegno in materia di armonizzazione del prelievo fiscale finirebbe per acquistare il valore di una mera dichiarazione di principio.

Cosimo VENTUCCI (PdL) osserva come le risoluzioni in discussione siano dirette a definire alcuni indirizzi in materia di giochi, rilevando come, a seguito della trasformazione dell'AAMS in Agenzia, quest'ultima non assumerebbe affatto il ruolo di *dominus* incontrastato nelle materie di propria competenza, ma avrebbe comunque l'obbligo di conformarsi agli indirizzi approvati dal Parlamento e, nel caso specifico, dalla Commissione Finanze. Per avvalorare tale rilievo, richiama la vicenda dei depositi IVA per la custodia di beni nazionali e comunitari, disciplinati dall'articolo 50-*bis* del decreto-legge n. 331 del 1993, ricordando come l'Agenzia delle dogane abbia fornito il proprio contributo per assicurare la massima concretezza alle indicazioni contenute nella risoluzione n. 7-00589, che la Commissione ha approvato lo scorso mese di maggio, al fine di tutelare gli imprenditori del settore, i quali chiedevano, tra l'altro, maggiore rispetto, a livello europeo, delle regole vigenti in materia.

Tornando ai temi affrontati dagli atti di indirizzo in discussione, ricorda quindi come le audizioni dei concessionari dei giochi abbiano consentito di evidenziare talune esigenze, ad esempio per quanto riguarda la questione della tassazione del Bingo cosiddetto fisico rispetto a quello *on-line*, nonché il problema dell'omogeneizzazione delle scadenze delle relative concessioni, che la risoluzione n. 7-00703,

di cui è cofirmatario, intende appunto recepire.

Per quanto riguarda la trasformazione dell'AAMS in Agenzia dei giochi, ritiene che quest'ultima debba essere dotata delle risorse necessarie per svolgere nella maniera più efficiente possibile i compiti, sempre più complessi, ad essa affidati dal legislatore, anche integrandone l'organico con personale proveniente da altre amministrazioni.

Per ragioni analoghe, sottolinea la necessità, prospettata dalla risoluzione, di iniziative volte a rivedere le previsioni di cui all'articolo 1, comma 78, della legge n. 220 del 2010, le quali hanno introdotto una serie di requisiti ed obblighi di natura patrimoniale per i concessionari dei servizi pubblici di gioco su rete fisica, verificando in particolare l'opportunità di rivedere i parametri previsti da tale normativa, al fine di tener conto degli impegni finanziari che sono stati assunti dai medesimi concessionari, anche a seguito di obblighi di legge, nonché onde evitare un trattamento deteriore degli stessi rispetto agli operatori *on-line*.

Sotto un diverso profilo, ritiene che l'approvazione degli indirizzi contenuti nell'atto di indirizzo possa rendere più agevole la definizione dell'auspicato testo unico in materia di giochi, ritenendo quindi, più in generale, che la risoluzione non risulti eccessivamente ampia, come affermato dal deputato Fluvi, ma si faccia responsabilmente carico di una serie di problematiche concernenti due settori molto complessi ed articolati, quali quelli dei giochi e dei tabacchi.

Con riferimento, invece, al testo della risoluzione Barbato n. 7-00695, laddove essa intende impegnare il Governo a prendere iniziative per consentire una definizione dei contenziosi in essere in materia di concessioni, al fine di reperire ulteriori risorse, evidenzia come appaia del tutto ultronea la richiesta della somma di 98 miliardi di euro a titolo di penali nei confronti dei concessionari, ricordando come gli inadempimenti contestati a questi

ultimi si siano verificati nella fase di avvio del sistema, nella quale si sono verificati disguidi di carattere tecnico di cui tali soggetti potrebbero non avere tutta la responsabilità.

Sottolinea, infine, come la rilevanza, anche economica, del comparto industriale dei giochi consigli di dedicare la massima attenzione alle sue problematiche, segnatamente migliorando la normativa in materia. Sotto tale profilo, ritiene irragionevole, ad esempio, la previsione recata dall'articolo 1, comma 533, della legge n. 266 del 2005, sostituito dall'articolo 1, comma 82, della legge n. 220 del 2010, il quale prevede che l'iscrizione nell'elenco dei soggetti incaricati della raccolta delle giocate, da esso istituito, costituisca titolo abilitativo anche per i concessionari della rete telematica di gestione degli apparecchi da gioco.

Maurizio BERNARDO (Pdl) si riserva di integrare il testo della propria risoluzione, nel senso di impegnare il Governo ad intervenire anche sulla disciplina relativa al collegamento degli apparecchi da gioco con la rete per la gestione telematica degli apparecchi stessi, di cui all'articolo 4 della vigente convenzione di concessione relativa agli apparecchi da intrattenimento, nonché di cui all'articolo 17 del nuovo schema tipo di concessione, al fine di favorire l'estensione del mercato ed il potenziamento dell'offerta di gioco legale, e di consentire, conseguentemente, un aumento delle entrate erariali.

Gianfranco CONTE, *presidente*, in considerazione dell'ampia disponibilità espressa dal Sottosegretario in merito agli atti di indirizzo in discussione, suggerisce al deputato Bernardo di predisporre un testo riformulato della propria risoluzione, che recepisca i contenuti del dibattito e le osservazioni del rappresentante del Governo. Ritiene inoltre auspicabile concludere l'esame degli atti di indirizzo prima che sia trasmesso alle Camere, ai fini

dell'acquisizione dei prescritti pareri, lo schema di decreto concernente la trasformazione in Agenzia dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito della discussione congiunta ad una seduta da convocare nella giornata di giovedì 20 ottobre prossimo.

La seduta termina alle 12.45.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

INTERROGAZIONI

5-05480 Barbato: Coinvolgimento di appartenenti al Corpo della Guardia di finanza in indagini penali.

ALLEGATO 1

Libro verde sul futuro dell'IVA: Verso un sistema dell'IVA più semplice, solido ed efficiente (COM(2010)695 definitivo).**DOCUMENTO FINALE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VI Commissione della Camera dei deputati,

esaminato il Libro verde sul futuro dell'IVA, presentato dalla Commissione europea il 1° dicembre 2010 (COM(2010)695 definitivo);

rilevato come il Libro verde sia stato presentato dalla Commissione europea con il condivisibile obiettivo di rivedere complessivamente il sistema vigente dell'IVA, al fine di conseguire cinque obiettivi principali:

rafforzare la coerenza tra il regime dell'IVA e il mercato unico;

incrementare il gettito dell'imposta e respingere gli attacchi fraudolenti verificatisi negli ultimi anni, anche al fine di sostenere il processo di risanamento del bilancio negli Stati membri;

ridurre i costi di conformità alle norme e di riscossione per i contribuenti;

adattare la disciplina dell'imposta ai cambiamenti dell'ambiente economico e tecnologico;

contribuire alla realizzazione della strategia « Europa 2020 » per la crescita e l'occupazione e, più in generale, per il rilancio dell'economia europea dopo la crisi;

considerato che:

il coordinamento dei sistemi fiscali nazionali dovrebbe costituire, nell'attuale fase del processo di integrazione europea, un obiettivo prioritario, in quanto neces-

sario per coniugare il rilancio della crescita e dell'occupazione con un risanamento equo ed efficace delle finanze pubbliche;

l'ulteriore armonizzazione dell'imposta sul valore aggiunto deve essere inserita in una più ampia strategia di convergenza delle politiche fiscali, volta a prevenire fenomeni di concorrenza dannosa che potrebbero avere effetti negativi sulla competitività complessiva dell'economia europea: tale strategia andrebbe perseguita nell'ambito dei nuovi meccanismi di *governance* economica, nel quadro del Semestre europeo, per il coordinamento *ex ante* delle politiche economiche nazionali;

è apprezzabile l'aspirazione del Libro verde ad operare, per la prima volta dall'introduzione dell'IVA, una riforma organica dell'intera disciplina dell'imposta, a fronte delle numerose lacune e contraddizioni del quadro normativo vigente a livello europeo e nazionale;

la disciplina IVA vigente a livello europeo risulta in contrasto con il principio di proporzionalità, caratterizzandosi per un'eccessiva e crescente complessità degli oneri amministrativi per i soggetti passivi e non tenendo conto delle esigenze delle piccole e medie imprese;

il sistema delle aliquote IVA, tenuto conto delle numerose esenzioni e della previsione di aliquote ridotte e super ridotte applicabili da singoli Stati membri, presenta forti elementi di incoerenza e frammentazione, e può determinare di-

storsioni nel funzionamento del mercato interno, nonché alterazioni della concorrenza;

L'IVA costituisce l'imposta in cui si registra il più elevato tasso di evasione ed elusione, certamente anche in ragione delle complessità insite nella sua natura di imposta plurifase, determinando in tal modo un gravissimo *vulnus* sia alla parità delle condizioni concorrenziali in cui operano le imprese, e dunque alla stessa realizzazione del mercato unico, sia agli interessi erariali, nazionali ed europei;

le pratiche evasive ed elusive, che determinano una forte perdita del gettito dell'imposta, sembrano comunque derivare in misura non trascurabile anche dalle debolezze insite nelle disposizioni vigenti, con particolare riferimento a quelle che autorizzano gli acquisti transfrontalieri di beni e servizi in esenzione IVA, nonché dal modello di riscossione dell'imposta, che è rimasto sostanzialmente invariato nonostante le innovazioni tecnologiche intervenute nel frattempo;

a fronte di tale complessa problematica, occorre dunque porre in essere una strategia articolata di contrasto ai fenomeni evasivi, che non può prescindere da interventi normativi di riforma ed armonizzazione, nonché da un utilizzo più spinto delle tecnologie telematiche ai fini dell'assolvimento degli obblighi di fatturazione, dichiarazione e versamento dell'imposta;

in particolare, nonostante le difficoltà illustrate nel Libro verde, appare opportuno verificare la possibilità di procedere, modificando alcuni recenti orientamenti contrari in materia, verso un sistema IVA basato sul principio della tassazione nel Paese di origine, nonché assicurare una forte armonizzazione delle aliquote IVA, per impedire che le differenze di aliquota influiscano sulla decisione del luogo di acquisto, e definendo un adeguato sistema di compensazione, per garantire che le entrate IVA siano attribuite allo Stato membro di consumo;

L'articolo 113 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che costituisce la base giuridica per l'armonizzazione dell'IVA, non specifica lo strumento giuridico da utilizzare a tale scopo: a tale proposito occorre rilevare come il ricorso pressoché esclusivo allo strumento delle direttive, pur consentendo agli Stati membri di tener conto, in sede di recepimento, delle specificità degli ordinamenti giuridici, abbia determinato una mancanza di uniformità delle normative IVA nazionali;

rilevata l'esigenza che il presente documento sia trasmesso, unitamente al parere espresso dalla XIV Commissione, alla Commissione europea nell'ambito del dialogo politico informale, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio;

INVITA IL GOVERNO

ad adoperarsi nelle competenti sedi decisionali dell'Unione europea affinché:

a) la Commissione europea dia seguito alla consultazione svolta sul Libro verde presentando le proposte legislative necessarie al fine di procedere alla modernizzazione del sistema IVA, secondo gli obiettivi e i principi delineati nel medesimo Libro verde;

b) sia privilegiato, ai fini dell'ulteriore armonizzazione del regime IVA, il ricorso a regolamenti, anziché a direttive, in modo da conseguire una maggiore coerenza ed uniformità nell'applicazione dell'imposta negli ordinamenti nazionali;

c) si proceda ad una razionalizzazione del sistema delle aliquote, che deve essere reso più coerente ed equo: in particolare, occorre porre le basi per definire un'unica aliquota normale e un'unica aliquota agevolata per beni e servizi considerati meritevoli di tale beneficio a livello comunitario, eliminando quelle differenziazioni nazionali che attualmente determinano effetti distorsivi della concorrenza, assicurando peraltro che tale opera di omogeneizzazione non determini spinte inflazionistiche;

d) in tale contesto, si realizzi in particolare una complessiva revisione del sistema delle aliquote ridotte e dei numerosi regimi speciali di deroga o di esenzione attualmente previsti in favore di singoli Stati membri, al fine di migliorare l'efficacia e la neutralità dell'imposta, nonché di ampliarne la base imponibile, offrendo un'alternativa valida all'aumento delle aliquote IVA per il consolidamento delle finanze pubbliche nazionali;

e) in particolare, si proceda a limitare l'applicabilità delle aliquote ridotte, oltre che ai servizi ad alta intensità di manodopera, ai servizi prestati localmente e, più in generale, ai servizi prestati dalle piccole e medie imprese europee, prevedendo al contempo la possibilità, per gli Stati membri, di adottare in via temporanea aliquote ridotte per fronteggiare motivate situazioni di crisi economica nazionale;

f) inoltre, appare auspicabile puntare ad un'armonizzazione del regime IVA dei prodotti culturali, applicando l'aliquota ridotta anche ai prodotti musicali e agli audiovisivi, nonché ai prodotti dell'editoria elettronica e agli audiolibri, che sono attualmente soggetti ad un trattamento fiscale deteriore rispetto ad altri prodotti di analogo rilievo culturale;

g) in connessione con il processo di armonizzazione del quadro delle aliquote e delle deroghe, si verifichi anche la possibilità di introdurre un meccanismo di tassazione delle operazioni imponibili basato sul principio del Paese di origine del bene o del servizio, valutando se i vantaggi derivanti da tale sistema, sul piano della semplificazione e del contrasto all'evasione, risultino maggiori dei possibili inconvenienti derivanti dalla necessità di instaurare un sistema di compensazione in favore degli Stati membri in cui il bene o il servizio sono consumati;

h) si valuti l'opportunità di istituire un regime speciale IVA a favore delle piccole e medie imprese, basato su una soglia comune di accesso, al fine di ridurre gli oneri amministrativi per le piccole e medie imprese derivanti dall'applicazione del regime IVA generale;

i) si provveda, in generale, a ridurre drasticamente gli oneri amministrativi connessi all'assolvimento dell'imposta, anche mediante la definizione a livello europeo di un elenco esaustivo di obblighi standardizzati in materia di IVA che possono essere imposti dagli Stati membri, nonché attraverso la predisposizione di una modulistica unica europea per tutti gli adempimenti relativi alla dichiarazione ed al versamento dell'imposta;

l) si prosegua con maggiore incisività nell'azione di contrasto al gravissimo fenomeno dell'evasione fiscale in materia di IVA, il quale, oltre a costituire un rilevante elemento di sperequazione tra i soggetti passivi dell'imposta, determina un danno ingentissimo ai bilanci degli Stati nazionali e della stessa Unione europea, che risulta ancor più preoccupante nell'attuale fase di crisi;

m) a tale ultimo proposito, si provveda ad estendere il più possibile l'obbligo di fatturazione elettronica delle operazioni IVA, ovvero ad incentivare, sulla falsariga di quanto già previsto dalla direttiva 2010/45/CE, l'utilizzo di tale modalità di fatturazione attraverso l'alleggerimento dei numerosi obblighi di comunicazione attualmente vigenti, prevedendo che, mediante tale modalità telematica, ciascun documento IVA venga trasmesso sia al cessionario sia all'ufficio competente dell'Amministrazione finanziaria del Paese di riferimento, che in tal modo disporrebbe in tempo reale di archivi documentali IVA aggiornati;

n) in tale contesto si verifichi la possibilità di introdurre modalità automatiche di assolvimento dell'imposta, attraverso il circuito bancario o gli istituti di moneta elettronica, che consentano la piena tracciabilità delle transazioni e che leghino direttamente l'effettuazione del pagamento del corrispettivo dell'operazione imponibile al versamento all'Erario della relativa imposta dovuta;

o) si valuti inoltre la possibilità di estendere il meccanismo dell'inversione contabile (cosiddetto *reverse charge*), nel

quale gli obblighi di assolvimento dell'imposta ricadono sul soggetto cessionario e non sul cedente, a tutti i settori ad alto valore aggiunto e ad alto rischio di frode, al fine di eliminare una delle circostanze che maggiormente aumenta il rischio di evasione, costituita dal trasferimento di somme di denaro a titolo di IVA in tutti i passaggi intermedi: a tale riguardo si segnala come la direttiva 2010/23/UE sia orientata in tale direzione, consentendo agli Stati membri di applicare, sia pure per un periodo limitato di tempo, il meccanismo dell'inversione contabile alle operazioni che comportano cessioni di beni o prestazioni di servizi imponibili effettuate nell'ambito del sistema per lo scambio di quote ed emissioni di gas a effetto serra, appunto al fine di combattere in tale settore le frodi IVA;

p) si valuti altresì, in alternativa all'estensione del meccanismo dell'inversione contabile, la possibilità di applicare in via sistematica il sistema dell'IVA per cassa alle operazioni tra soggetti passivi IVA (operazioni cosiddette «*business to business*»), nelle quali il versamento e la detrazione dell'IVA sono legate alla movimentazione finanziaria, al fine di eliminare le difficoltà del cedente a recuperare l'IVA nei casi di perdite su crediti o di assoggettamento del creditore a procedura concorsuale;

q) si introducano meccanismi volti a ridurre il numero di partite IVA, in particolare verificando l'effettiva corrispondenza tra soggettività IVA formale ed effettivo svolgimento di attività imprenditoriali, artigianali o professionali, al fine di contrastare le distorsioni che possono derivare da tale fenomeno, soprattutto sotto il profilo delle transazioni fittizie (ad esempio nelle ipotesi di cosiddette «*frodi carosello*») e delle detrazioni indebite, in un quadro più generale di restrizione alla possibilità di detrarre l'IVA pagata su beni e servizi utilizzati per scopi non professionali;

r) si intervenga sul tema della tassazione IVA delle operazioni transfrontaliere intra - UE, al fine di porre rimedio alla vulnerabilità nei confronti dei comportamenti fraudolenti mostrato dal sistema attuale con particolare riguardo a tali operazioni;

s) si provveda infine, in generale, a rendere più razionali ed efficaci i meccanismi di controllo ed i metodi di verifica sull'adempimento degli obblighi IVA, nonché la cooperazione in materia tra le Amministrazioni fiscali degli Stati membri, anche avvalendosi più estesamente delle nuove tecnologie informatiche, in particolare per individuare i settori a più elevato rischio di frode o di evasione.

ALLEGATO 2

Legge comunitaria 2011 (C. 4623 Governo).**RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La VI Commissione Finanze,

esaminato il disegno di legge C. 4623, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2011;

rilevato come l'esame del disegno di legge comunitaria 2011 sia stato avviato quando non è ancora stato approvato in via definitiva il disegno di legge comunitaria 2010, il quale è attualmente all'esame del Senato, dopo essere già stato approvato in prima lettura dal Senato ed in seconda lettura dalla Camera;

evidenziato come gli articoli del disegno di legge non rechino disposizioni direttamente rientranti negli ambiti di competenza della Commissione Finanze;

considerato come l'Allegato B contempli invece alcune direttive rilevanti per i profili di competenza della Commissione;

evidenziata, in particolare, la direttiva 2010/23/UE, la quale integra la direttiva 2006/112/CE, in materia di imposta sul valore aggiunto, consentendo agli Stati membri di prevedere, per un periodo limitato di tempo, l'applicazione del meccanismo di inversione contabile (cosiddetto *reverse charge*), nel quale gli obblighi di assolvimento dell'imposta ricadono sul soggetto cessionario e non sul cedente, alle operazioni che comportano cessioni di beni o prestazioni di servizi imponibili effettuate nell'ambito del sistema per lo

scambio di quote ed emissioni di gas a effetto serra;

sottolineata la necessità di incidere in maniera drastica ed efficace sul problema dell'evasione fiscale in materia di IVA, il quale, oltre a determinare un danno ingentissimo ai bilanci degli Stati nazionali e della stessa Unione europea, tanto più preoccupante nell'attuale fase di crisi, rappresenta un elemento che falsa in modo inaccettabile le condizioni della concorrenza tra i soggetti passivi dell'imposta;

raccomandata l'esigenza di tradurre quanto prima in atti concreti le numerose proposte in materia contenute nel Libro verde sul futuro dell'IVA, presentato dalla Commissione europea il 1° dicembre 2010 (COM(2008)428) ed attualmente all'esame della Commissione Finanze;

rilevato come il meccanismo dell'inversione contabile, oggetto della predetta direttiva 2010/23/UE, possa costituire uno strumento utile per contrastare il grave fenomeno dell'evasione in ambito IVA, in particolare nei settori ad alto valore aggiunto e a più elevato rischio di frode;

richiamata, nel medesimo contesto, la direttiva 2010/45/CE, la quale modifica la direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, al fine di realizzare tre condivisibili obiettivi, costituiti: dall'introduzione di un regime di contabilità di cassa che consenta di versare l'IVA solo quando il pagamento ad essa relativo sia effettivamente incassato;

di omologare a livello europeo il contenuto delle fatture, rendendone uniforme l'utilizzo e la comprensione da parte dell'emittente e del destinatario; di favorire un più ampio ricorso alla fatturazione elettronica, mediante la soppressione degli ostacoli giuridici alla trasmissione e all'archiviazione dei documenti dematerializzati;

condivisa l'opportunità di estendere il più possibile l'utilizzo del meccanismo di fatturazione elettronica delle operazioni IVA, attraverso l'uniformazione delle regole vigenti in materia nei diversi Stati membri, nonché mediante la riduzione dei numerosi obblighi di comunicazione attualmente previsti;

sottolineata, in tale prospettiva, l'opportunità di utilizzare tutte le misure atte a contrastare il predetto fenomeno dell'evasione IVA, ad esempio introducendo modalità automatiche di assolvimento dell'imposta, attraverso il circuito bancario o postale, ovvero mediante gli istituti di moneta elettronica, al fine di realizzare la tracciabilità delle transazioni e di connettere direttamente l'effettuazione del pagamento del corrispettivo dell'operazione imponibile al versamento all'Erario della relativa imposta dovuta;

evidenziata, al tempo stesso, l'opportunità di ridurre il numero di partite IVA, in particolare verificando l'effettiva corrispondenza tra soggettività IVA formale ed effettivo svolgimento di attività imprenditoriali, artigianali o professionali, al fine di contrastare il fenomeno delle transazioni fittizie (ad esempio nelle ipotesi di cosiddette « frodi carosello ») e delle detrazioni indebite di imposta;

sottolineata l'esigenza di rafforzare i meccanismi di controllo ed i metodi di verifica sull'adempimento degli obblighi IVA, in particolare migliorando ulteriormente la cooperazione tra le Amministrazioni fiscali degli Stati membri, anche attraverso un più ampio utilizzo delle tecnologie informatiche, al fine di individuare i settori a più elevato rischio di frode o di evasione;

segnalata la direttiva 2011/16/CE, la quale contiene alcune nuove disposizioni per facilitare la cooperazione tra le amministrazioni fiscali dei diversi Stati membri, al fine di contrastare maggiormente l'evasione e l'elusione fiscale;

rilevato, a tale proposito, come il tema generale della lotta all'evasione fiscale costituisca uno degli snodi essenziali per perseguire un duraturo ed effettivo risanamento delle finanze pubbliche che non pregiudichi, attraverso ulteriori incrementi della pressione fiscale, le prospettive di crescita economica e che consenta di riequilibrare il carico impositivo a favore dei fattori della produzione costituiti dal lavoro e dalle iniziative imprenditoriali aventi carattere non speculativo;

evidenziata la direttiva 2010/73/UE, la quale intende perseguire una maggiore trasparenza nelle negoziazioni degli strumenti finanziari, puntando in particolare a ridurre gli oneri amministrativi a carico delle imprese, senza peraltro compromettere la tutela degli investitori ed il corretto funzionamento dei mercati degli strumenti finanziari nell'Unione europea;

sottolineato come il miglioramento della trasparenza ed efficienza dei mercati degli strumenti finanziari costituisca una delle condizioni fondamentali per riavviare la crescita dell'economia europea ed italiana e per superare la situazione di crisi in cui attualmente queste si trovano;

richiamato, a quest'ultimo riguardo, come le raccomandazioni rivolte nel luglio scorso all'Italia dalla Commissione europea e dal Consiglio europeo nell'ambito del Semestre europeo, segnalino appunto, tra le priorità nell'azione di politica economica, la necessità di migliorare l'efficienza dei mercati dei capitali, in particolare facilitando l'accesso delle piccole e medie imprese a canali di finanziamento ulteriori rispetto a quello tradizionalmente costituito dall'indebitamento bancario;

DELIBERA DI RIFERIRE
IN SENSO FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di coordinare il testo del provvedimento, il quale annovera, tra le direttive contenute nell'Allegato B, la direttiva

2010/73/UE, in materia di trasparenza delle negoziazioni di strumenti finanziari, con l'articolo 7 del disegno di legge comunitaria 2010, ora all'esame del Senato (A.S. 2322-B), il quale conferisce una delega specifica al Governo per attuare la predetta descritta direttiva 2010/73/UE, dettando una serie di principi e criteri direttivi.

ALLEGATO 3

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2010 (Doc. LXXXVII, n. 4).**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VI Commissione Finanze,

esaminata la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2010 (Doc. LXXXVII, n. 4);

rilevato come la Relazione costituisca un'innovazione rispetto alle precedenti relazioni sulla partecipazione dell'Italia all'UE, in quanto, a seguito delle modifiche apportate dalla legge n. 96 del 2010 (Legge Comunitaria 2009), sono stati separati nettamente, nell'informativa annuale che il Governo deve fornire al Parlamento su tali tematiche, gli orientamenti che il Governo intende perseguire rispetto ai risultati conseguiti nell'anno precedente;

evidenziato come, grazie a tali innovazioni, l'efficacia informativa e la chiarezza della Relazione risultino nettamente migliorati rispetto alle precedenti versioni, in quanto il documento, oltre a fornire dati più analitici ed esaustivi sui diversi profili delle attività europee, riferisce in merito alle posizioni politiche assunte dal Governo italiano nelle sedi istituzionali ed ai contributi forniti in tali ambiti;

ribadito come l'instaurarsi di un efficiente e continuo circuito informativo tra Parlamento e Governo in merito allo stato di avanzamento delle discussioni in sede comunitaria sui principali dossier legislativi costituisca un elemento fondamentale per migliorare la capacità del Paese nel suo complesso di rappresentare e difendere efficacemente i propri interessi nelle sedi istituzionali europee;

segnalato positivamente il netto miglioramento della posizione dell'Italia ri-

spetto agli altri Stati membri circa il tasso di trasposizione nell'ordinamento italiano delle direttive europee riguardanti il mercato interno, che ha consentito di recuperare in parte il grave ritardo accumulato in tale ambito dal Paese;

sottolineata parimenti la significativa riduzione, pari al 15 per cento, delle procedure di infrazione avviate contro l'Italia dalla Commissione europea, il cui numero è calato da 150 alla data del 24 gennaio 2010, a 131 al 31 dicembre 2010, riduzione che ha consentito al Paese, per la prima volta in assoluto, di lasciare l'ultimo posto della classifica tra gli Stati membri per numero di infrazioni;

sottolineato positivamente il contributo fornito dall'Italia in tutte le sedi europee ed internazionali per migliorare l'efficienza dei sistemi di vigilanza sui mercati degli strumenti finanziari, nel quadro dell'attuale crisi economico-finanziaria, e salutata con favore la nomina di un esponente italiano alla guida dell'Autorità europea di vigilanza microprudenziale sul settore bancario (EBA), che consente di colmare, almeno in parte, il *deficit* nella rappresentanza italiana in seno alle istituzioni europee;

sottolineato, a tale ultimo riguardo, l'esigenza di completare il processo di riforma del mercato dei capitali avviato con l'istituzione del sistema europeo di regolamentazione e supervisione macro e micro-prudenziale sul settore, in particolare attraverso l'instaurazione, in tempi rapidi, di un meccanismo di prevenzione e

gestione delle crisi finanziarie che sia in grado di tranquillizzare i mercati circa il comune convincimento di tutti gli Stati membri rispetto all'esigenza di assicurare la stabilità dell'Area dell'Euro;

evidenziato come tale ultimo obiettivo presupponga, nel medio periodo, la maggiore armonizzazione delle politiche economiche e fiscali degli Stati membri, rafforzando l'unitarietà delle scelte politiche europee e bandendo quei fenomeni di concorrenza dannosa che sono alla base degli squilibri di bilancio di alcuni Paesi membri;

rilevato come il miglioramento nel quadro regolamentare sulle agenzie di *rating* conseguente all'approvazione della proposta di revisione del Regolamento CE n. 1060/2009, non abbia ancora portato ad un assetto di vigilanza soddisfacente su tali operatori, i quali, come dimostrato dalle recenti turbolenze che stanno interessando i mercati dei titoli pubblici, sono in grado di influenzare, in modo del tutto incontrollato, l'andamento di tali mercati e, conseguentemente, di incidere profondamente sulla stabilità finanziaria degli Stati membri, nonché sulle stesse prospettive dell'Area Euro;

evidenziata la necessità di trarre finalmente le conclusioni dell'ampio dibattito da tempo in corso sui temi del contrasto all'evasione in materia IVA, che è tra l'altro oggetto delle proposte contenute nel Libro verde sul futuro di tale imposta, in particolare attraverso: l'armonizzazione

a livello europeo del regime IVA sostanziale e degli adempimenti dichiarativi, documentali e di versamento; un incremento selettivo del ricorso al meccanismo dell'inversione contabile; la razionalizzazione del sistema delle deroghe e delle aliquote ridotte; l'incremento nell'utilizzo dello strumento della fatturazione elettronica; il rafforzamento della cooperazione amministrativa e dello scambio di informazioni tra le amministrazioni fiscali;

sottolineata la necessità di rafforzare i meccanismi della cooperazione in materia doganale tra gli Stati membri, in particolare combattendo quei meccanismi di concorrenza dannosa che hanno indotto alcuni Paesi dell'Unione europea ad attrarre traffici commerciali verso i propri punti doganali di accesso attraverso una maggiore superficialità nei controlli operati sulle merci in ingresso nel territorio dell'Unione;

rilevata l'opportunità di prendere realisticamente atto dello stallo dei negoziati politici relativi alla proposta di direttiva in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di interessi, presentata nel 2008, e di individuare conseguentemente soluzioni alternative, anche di natura bilaterale, volte a contrastare l'evasione e l'elusione in materia, attraverso il recupero a tassazione dei redditi, pregressi e futuri, derivanti dalle attività detenute all'estero da cittadini italiani;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI), del Consiglio Universitario Nazionale (CUN), dell'Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema universitario e della Ricerca (ANVUR), del Coordinamento Intersedi Professori Universitari di Ruolo (CIPUR) e del Comitato nazionale universitario (CNU), nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante introduzione della contabilità economico-patrimoniale, della contabilità analitica e del bilancio unico nelle università (Atto n. 395) e dello schema di decreto legislativo recante valorizzazione dell'efficienza delle università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri definiti <i>ex ante</i> anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle università e la valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo anno di attività (Atto n. 396)	87
--	----

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle manifestazioni dei cortei in costume, delle rievocazioni e dei giochi storici. C. 3461 Realacci e C. 3605 Goisis ..	88
---	----

COMITATO RISTRETTO:

Ordinamento della professione di statistico nonché istituzione dell'Ordine e dell'albo degli statistici. C. 1294 Siliquini	88
--	----

SEDE REFERENTE:

Variazione nella composizione della Commissione	88
Istituzione del Premio biennale di ricerca Giuseppe Di Vagno e disposizioni per il potenziamento della biblioteca e dell'archivio storico della Fondazione Di Vagno, per la conservazione della memoria del deputato socialista assassinato il 25 settembre 1921. C. 4333 Distaso (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	88
Modifiche alla legge 18 marzo 1968, n. 337, e all'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 135, in materia di spettacolo viaggiante e di parchi di divertimento, nonché alla legge 27 luglio 1978, n. 392, per la tutela delle attività alberghiere, teatrali e cinematografiche. C. 3428 Aprea (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del nuovo testo</i>)	89
ALLEGATO (<i>Nuovo testo elaborato dal comitato ristretto adottato dalla Commissione</i>)	91
AVVERTENZA	90

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 18 ottobre 2011.

Audizione informale di rappresentanti della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI),

del Consiglio Universitario Nazionale (CUN), dell'Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema universitario e della Ricerca (ANVUR), del Coordinamento Intersedi Professori Universitari di Ruolo (CIPUR) e del Comitato nazionale universitario (CNU), nell'ambito dell'esame dello schema di de-

creto legislativo recante introduzione della contabilità economico-patrimoniale, della contabilità analitica e del bilancio unico nelle università (Atto n. 395) e dello schema di decreto legislativo recante valorizzazione dell'efficienza delle università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri definiti *ex ante* anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle università e la valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo anno di attività (Atto n. 396).

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.15 alle 13.15.

COMITATO RISTRETTO

Martedì 18 ottobre 2011.

Disposizioni per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle manifestazioni dei cortei in costume, delle rievocazioni e dei giochi storici.
C. 3461 Realacci e C. 3605 Goisis.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 13.15 alle 13.30.

COMITATO RISTRETTO

Martedì 18 ottobre 2011.

Ordinamento della professione di statistico nonché istituzione dell'Ordine e dell'albo degli statistici.
C. 1294 Siliquini.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 13.30 alle 14.

SEDE REFERENTE

Martedì 18 ottobre 2011. — Presidenza del presidente Valentina APREA.

Variazione nella composizione della Commissione.

Valentina APREA, *presidente*, comunica che, in sostituzione del deputato Parisi, è

entrato a far parte della Commissione il deputato Lunardi, al quale rivolge un caloroso benvenuto e un sincero augurio di buon lavoro.

La seduta comincia alle 14.30.

Istituzione del Premio biennale di ricerca Giuseppe Di Vagno e disposizioni per il potenziamento della biblioteca e dell'archivio storico della Fondazione Di Vagno, per la conservazione della memoria del deputato socialista assassinato il 25 settembre 1921.
C. 4333 Distaso.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo rinviato nella seduta del 2 agosto 2011.

Gabriella CARLUCCI (PdL), *relatrice*, intervenendo per fornire alcune precisazioni, ricorda che la Fondazione Di Vagno è stata istituita per onorare la memoria del deputato Giuseppe Di Vagno, martire dei fascisti. A tal fine, la proposta di legge in esame intende istituire il « Premio biennale di ricerca Giuseppe Di Vagno », da conferire il 25 settembre di ogni biennio alla presenza di un delegato della Presidenza del Consiglio dei ministri. L'ente responsabile dell'organizzazione del Premio è individuato nella Fondazione, che agisce d'intesa con la Presidenza del Consiglio e sotto la vigilanza del Ministero dei beni e attività culturali. Raccomanda quindi l'approvazione della proposta di legge in esame, condivisa dalle forze politiche di maggioranza e di opposizione, diretta a commemorare il collega Di Vagno. Con riguardo agli oneri finanziari, rileva come tale quantificazione spetti alla Commissione bilancio, in sede di rilascio del parere sulla proposta in esame.

Emerenzio BARBIERI (PdL) condivide quanto rilevato dall'onorevole Carlucci, se-

gnalando tuttavia come la Commissione bilancio, in questa fase di ristrettezze economiche, potrebbe anche esprimersi negativamente in merito alla copertura finanziaria del provvedimento in esame.

Valentina APREA, *presidente*, evidenzia al proposito che la Commissione esamina nel merito le proposte di legge al suo esame, lasciando poi agli organi parlamentari competenti, come la Commissione bilancio, la responsabilità di deliberare in ordine ai profili di competenza.

Emilia Grazia DE BIASI (PD) ricorda che il deputato Di Vagno è stato ucciso dal fascismo e rappresenta un esempio di martire della democrazia e della libertà. In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva come vi sarebbe una contrarietà unanime della Commissione cultura ad eventuali difficoltà di reperimento delle necessarie risorse finanziarie per un provvedimento che intende onorare la memoria di un esempio cotanto illustre di rappresentante delle istituzioni.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) condivide la proposta di legge in esame, ricordando la medesima appartenenza territoriale del deputato Di Vagno, figura rappresentativa, non solo del socialismo, ma anche della democrazia e della libertà.

Ricardo Franco LEVI (PD), con riguardo al proposito di onorare la memoria di vittime della violenza fascista, intende ricordare anche l'assassinio dell'onorevole Pio Donati, suo familiare, ammazzato dai fascisti a bastonate.

Valentina APREA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare. Propone quindi di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti sulla proposta di legge in esame alle ore 17 di oggi.

La Commissione concorda.

Valentina APREA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche alla legge 18 marzo 1968, n. 337, e all'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 135, in materia di spettacolo viaggiante e di parchi di divertimento, nonché alla legge 27 luglio 1978, n. 392, per la tutela delle attività alberghiere, teatrali e cinematografiche.

C. 3428 Aprea.

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del nuovo testo).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 16 febbraio 2011.

Emilia Grazia DE BIASI (PD), *relatrice*, illustra il nuovo testo del provvedimento in esame, elaborato dal Comitato ristretto (*vedi allegato*) che propone di adottare come nuovo testo per il seguito dell'esame. Ricorda al riguardo che l'iniziale proposta di legge è stata opportunamente ridimensionata nel suo contenuto dispositivo. Si prevede innanzitutto che il termine minimo di durata del contratto di locazione di immobili adibiti all'esercizio di attività teatrali e cinematografiche sia esteso a nove anni, considerata la difficoltà per tali esercizi di sostenere i costi di locazione. Al riguardo, rileva come, da ultimo, molti dei teatri sono costretti a cessare l'attività, con la conseguente perdita di un'opportunità civile, oltre che culturale, per i cittadini. Ricorda, poi, che il testo del provvedimento adottato all'unanimità dal Comitato ristretto, anche nell'ottica del risparmio di risorse finanziarie, prevede, al posto della presenza dei Vigili del Fuoco alle pubbliche rappresentazioni, quella di personale specificamente addestrato al controllo, con una formazione preventivamente certificata dalle pubbliche autorità. Si tratta di una norma che viene incontro anche alle esigenze rappresentate dagli operatori del settore nel

corso delle audizioni informali svolte dalla Commissione.

Valentina APREA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, sulla base della proposta della relatrice propone di adottare come nuovo testo per il seguito dell'esame, quello elaborato dal Comitato ristretto.

La Commissione adotta quindi come nuovo testo per il seguito dell'esame, quello elaborato dal Comitato ristretto.

Valentina APREA, *presidente*, propone di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti al nuovo testo della proposta di legge in esame alle ore 17 di oggi.

La Commissione concorda.

Valentina APREA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

*Legge quadro per lo spettacolo dal vivo.
Testo unificato C. 136 Carlucci, e abbinate,
C. 459 Ciocchetti, C. 769 Carlucci, C. 1018
Froner, C. 1156 Ceccacci Rubino, C. 1183
De Biasi, C. 1480 Zamparutti, C. 1564
Giammanco, C. 1610 Zazzera, C. 1849
Rampelli, C. 1935 Caparini, e C. 2280
Goisis.*

ALLEGATO

Modifiche alla legge 18 marzo 1968, n. 337, e all'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 135, in materia di spettacolo viaggiante e di parchi di divertimento, nonché alla legge 27 luglio 1978, n. 392, per la tutela delle attività teatrali e cinematografiche C. 3428 Aprea.

**NUOVO TESTO ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO
ADOTTATO DALLA COMMISSIONE**

ART. 1.

1. La Repubblica riconosce il valore sociale, culturale e ricreativo dello spettacolo viaggiante, dei parchi permanenti di divertimento e dei circhi equestri e ne sostiene le attività.

ART. 2.

1. All'attività di spettacolo di strada di cui alla sezione VI dell'elenco di cui all'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, introdotta dal decreto direttoriale del Ministero per i beni e le attività culturali 28 febbraio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 6 aprile 2005, non si applicano le disposizioni del decreto del Ministro dell'interno 18 maggio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 136 del 14 giugno 2007.

ART. 3.

1. Alla legge 27 luglio 1978, n. 392, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 27:

1) l'alinea del primo comma è sostituito dal seguente: « Per gli immobili adibiti a una delle attività di seguito indicate, e a qualsiasi titolo condotti, la durata della locazione o dell'affitto non può essere inferiore a sei anni: »;

2) il terzo comma è sostituito dal seguente:

« La conduzione, a qualsiasi titolo, di un immobile, anche se ammobiliato, o di un'azienda adibiti o aventi ad oggetto l'esercizio di un'attività teatrale o cinematografica non può essere inferiore a nove anni »;

b) al primo comma dell'articolo 28:

1) le parole: « Per le locazioni di immobili » sono sostituite dalle seguenti: « Per la conduzione, a qualsiasi titolo, di immobili o di aziende »;

2) dopo la parola: « teatrali » sono inserite le seguenti: « o cinematografiche ».

ART. 4.

1. Sono escluse dall'applicazione dell'articolo 3, commi da 7 a 13, della legge 15 luglio, 2009 n. 94, le strutture tradizionali di pubblico spettacolo ove si svolgano attività cinematografiche, teatrali, musicali, di danza e circense.

2. Con successivo decreto del Ministero dell'interno, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono definite le modalità di svolgimento delle attività musicali effettuate in spazi non tradizionali aperti al pubblico, con specifico riferimento all'individuazione delle modalità per la selezione, la formazione e il relativo impiego del personale addetto ai servizi di controllo.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle politiche ambientali in relazione alla produzione di energia da fonti rinnovabili.	
Audizione di rappresentanti di Confindustria (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	93

SEDE REFERENTE:

Modifiche al codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e altre disposizioni per la promozione della qualità architettonica nonché in materia di disciplina della progettazione. C. 4492 Realacci (<i>Esame e rinvio</i>)	93
Modifica all'articolo 14- <i>bis</i> del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, in materia di termini di operatività del sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti. C. 3885 Anna Teresa Formisano, C. 3989 Lanzarin, C. 4370 Anna Teresa Formisano (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 4653 Guido Dussin</i>)	96

SEDE CONSULTIVA:

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa apostolica in Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 4518 Governo, approvato dalla 1 ^a Commissione permanente del Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	96
Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 4517 Governo, approvato dalla 1 ^a Commissione permanente del Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	97
Disposizioni per favorire la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi anche a sostegno della candidatura dell'Italia a manifestazioni sportive di rilievo europeo o internazionale. Nuovo testo C. 2800, approvata in un testo unificato dalla 7 ^a Commissione permanente del Senato, ed abb. (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	97
ALLEGATO (<i>Proposta di parere</i>)	103
Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme territoriali logistiche. Nuovo testo unificato C. 3861 Velo e abb. (Parere alla IX Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	99

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per la ricostruzione, il recupero e lo sviluppo economico-sociale dei territori abruzzesi colpiti dal sisma del 6 aprile 2009. C. 3811 Libè, C. 3993 Zamparutti, C. 4107 Lolli e C. 4675 Cicchitto	102
---	-----

AVVERTENZA	102
------------------	-----

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 18 ottobre 2011. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI, indi del vicepresidente Salvatore MARGIOTTA.

La seduta comincia alle 13.20.

Indagine conoscitiva sulle politiche ambientali in relazione alla produzione di energia da fonti rinnovabili.

Audizione di rappresentanti di Confindustria.

(Svolgimento e conclusione).

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

Agostino CONTE, *vicepresidente del Comitato tecnico energia e mercato di Confindustria*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi i deputati Elisabetta ZAMPARUTTI (PD), Ermete REALACCI (PD), Salvatore MARGIOTTA (PD), Sergio Michele PIFFARI (IdV) e il presidente Angelo ALESSANDRI.

Agostino CONTE, *vicepresidente del Comitato tecnico energia e mercato di Confindustria*, e Massimo BECCARELLO, *vice direttore politiche per lo sviluppo, energia e ambiente di Confindustria* forniscono alcune precisazioni in ordine ai quesiti e alle osservazioni formulate dai deputati.

Salvatore MARGIOTTA, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.05.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE REFERENTE

Martedì 18 ottobre 2011. — Presidenza del vicepresidente Roberto TORTOLI.

La seduta comincia alle 14.10.

Modifiche al codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e altre disposizioni per la promozione della qualità architettonica nonché in materia di disciplina della progettazione.

C. 4492 Realacci.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Tommaso FOTI (PdL), *relatore*, ricorda che la Commissione oggi avvia l'esame di una proposta di legge finalizzata a promuovere la qualità architettonica e a modificare la disciplina della progettazione attraverso una serie di novelle al Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006 e di altre disposizioni.

Fa presente che nel prosieguo darà brevemente conto del contenuto della proposta di legge, che è stata firmata da deputati di maggioranza e di opposizione e la cui finalità è quella di creare un mercato della progettazione più aperto.

In particolare, l'articolo 1, in attuazione dell'articolo 9 della Costituzione, detta i principi generali di promozione della qualità architettonica, cui dovranno adeguarsi le regioni nell'esercizio della propria potestà legislativa e regolamentare.

L'articolo 2 rinvia alle definizioni contenute nell'articolo 3 del Codice dei contratti pubblici.

L'articolo 3 contiene una serie di modifiche al Codice dei contratti pubblici, in relazione al sistema di affidamento degli incarichi di progettazione. In particolare, il comma 1, lettera a), introduce un comma 8-bis all'articolo 84 del Codice volto a modificare la composizione della commissione giudicatrice in caso di con-

corsi di idee o di progettazione. Il comma 1, lettera *b*), n. 1), modifica il comma 1 dell'articolo 91 del Codice mediante la riduzione da 100.000 a 40.000 euro della soglia per l'affidamento dei servizi di progettazione al di sopra della quale si applicano le procedure di evidenza pubblica dettate dal Codice, e al di sotto della quale devono essere rispettati i principi comunitari a tutela della concorrenza, con invito ad almeno cinque operatori e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6, del Codice. Eventuali deroghe devono essere motivate da ragioni di necessità e urgenza e autorizzate dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici. Inoltre, ai sensi del comma 1, lettera *b*), n. 3), mediante la riscrittura del comma 5 dell'articolo 91, viene resa obbligatoria l'applicazione della procedura del concorso di progettazione o di idee nei casi in cui la prestazione riguardi la progettazione di lavori rilevanti sotto i profili architettonico, ambientale, storico-artistico, conservativo o tecnologico. Il comma 1, lettera *b*), n. 4), aggiunge, quindi, un periodo al comma 8 dell'articolo 91 del Codice, in base al quale eventuali contratti di consulenza o convenzioni relativi a pianificazione, programmazione, gestione o progettazione di lavori pubblici sono attribuibili solo sulla base di un'adeguata motivazione della stazione appaltante e successiva autorizzazione dell'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici (AVCP). Il comma 1, lettera *b*), n. 5), aggiunge un comma 8-*bis* all'articolo 91, secondo cui per la preparazione e gestione del concorso le amministrazioni aggiudicatrici possono avvalersi del supporto di progettisti esterni alla pubblica amministrazione selezionati con le procedure previste dai commi 1 e 2 dell'articolo 91. Il comma 1, lettera *c*), provvede a riscrivere il comma 5 dell'articolo 99 del Codice che disciplina l'affidamento dei successivi livelli di progettazione, con procedura negoziata senza bando, al vincitore del concorso, purché in possesso dei requisiti previsti dal bando. Una norma analoga viene poi dettata dalla lettera *e*) del comma 1 dell'articolo in esame, che prevede, per i concorsi in due

gradi, l'affidamento, al vincitore del concorso, se in possesso dei requisiti previsti dal bando, dell'incarico della progettazione definitiva ed esecutiva. La stessa lettera *e*) prevede altresì che l'affidamento avvenga mediante procedura negoziata senza bando nel caso in cui il corrispettivo per le ulteriori attività di progettazione non sia già stato indicato nel bando di concorso.

Tornando al nuovo testo del comma 5 dell'articolo 99 introdotto dal comma 1, lettera *c*), rileva, quindi, che tale lettera introduce altresì un periodo in base al quale se il vincitore del concorso non è in possesso dei requisiti previsti dal bando può egualmente ottenere l'incarico associandosi con un soggetto in possesso di tali requisiti, mantenendo il ruolo di capogruppo e di responsabile del progetto nei confronti della stazione appaltante. Il comma 1, lettera *d*), aggiunge un periodo al comma 2 dell'articolo 101 del Codice al fine di chiarire che i requisiti dei concorrenti ai concorsi di progettazione per servizi e forniture, stabiliti dal regolamento (decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010) ai sensi del medesimo comma 2, sono indicati nel bando al solo scopo di individuare i parametri da rispettare ai fini dell'ottenimento del successivo incarico, ma non possono costituire criteri di ammissione al concorso.

Osserva, poi, che per quanto riguarda l'articolo 4, tale articolo provvede alla determinazione dei fattori ponderali da assegnare ai criteri stabiliti dalle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) del comma 4 dell'articolo 266 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 ai fini dell'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Il comma 2 dell'articolo in esame prevede che, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo provveda ad apportare le modifiche al comma 5 dell'articolo 266 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, al fine di adeguarlo a quanto disposto dal comma 1 del presente articolo. In proposito, segnala l'opportunità di valutare la portata di tale disposizione alla luce del sistema delle fonti,

considerato che si tratta di una norma volta a modificare indirettamente il regolamento di attuazione del Codice dei contratti pubblici.

L'articolo 5 dispone che le regioni possono prevedere norme di incentivazione in favore dei soggetti privati che ricorrono ai concorsi di progettazione per selezionare i progetti di realizzazione delle opere di nuova costruzione.

L'articolo 6 prevede l'istituzione, presso il Ministero per i beni e le attività culturali, dell'Albo dei giovani architetti, cui sono iscritti gli architetti di età inferiore a 40 anni, vincitori di concorsi di idee o di progettazione. L'iscrizione ha durata annuale, rinnovabile ove sussistano i requisiti. Lo stesso articolo prevede che l'attività e il profilo degli studi inseriti nell'Albo dei giovani architetti sono pubblicizzati nel sito internet del Ministero.

L'articolo 7, che prevede una serie di novelle al Codice dei contratti pubblici, al comma 1, lettera *a*), dispone l'abrogazione della lettera *c*) del comma 2 dell'articolo 53 del Codice che disciplina il caso in cui l'appalto integrato abbia ad oggetto, «*pre*via acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori sulla base del progetto preliminare dell'amministrazione aggiudicatrice». Il comma 1, lettera *b*), introduce un comma *2-bis* all'articolo 53 ai sensi del quale il ricorso all'appalto integrato basato sul progetto definitivo dell'amministrazione aggiudicatrice è ammesso al verificarsi di talune condizioni, tra le quali quelle di riguardare: lavori di importo inferiore a 500.000 euro; lavori in cui la componente impiantistica o tecnologica incida per più del 60 per cento del valore dell'opera; lavori di manutenzione, restauro e scavi archeologici; lavori di importo pari o superiore a 20 milioni di euro. Il comma 1, lettera *c*), provvede alla riscrittura del comma *3-bis* al fine di rendere non più opzionale ma obbligatoria l'indicazione nel bando di gara, da parte della stazione appaltante, delle modalità per la corresponsione diretta al progettista della quota di compenso degli oneri di progettazione, previa approvazione del

progetto e previa presentazione dei relativi documenti fiscali da parte del progettista.

L'articolo 8 apporta modifiche all'articolo 90 del Codice dei contratti pubblici abrogando la categoria dei cosiddetti progettisti «*interni*» alle amministrazioni aggiudicatrici e individuando un nuovo riparto di competenze nel senso di affidare ai soggetti esterni la redazione della progettazione nonché lo svolgimento di attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione e di attribuire le attività di programmazione dei lavori pubblici alle amministrazioni aggiudicatrici.

L'articolo 9 novella l'articolo 128 del Codice dei contratti pubblici prevedendo l'obbligo di predisposizione del documento preliminare alla progettazione per ogni opera inserita nel programma triennale dei lavori.

L'articolo 10 dispone controlli e sanzioni finalizzate a rafforzare l'obbligo di realizzazione di un progetto selezionato attraverso un concorso di progettazione.

In conclusione, ritiene opportuno svolgere alcune considerazioni più propriamente politiche. La prima considerazione è che la proposta di legge, la quale si pone l'obiettivo sicuramente condivisibile di aprire il mercato della progettazione, richiede, per il suo contenuto articolato e per il rilievo delle disposizioni in essa contenute (alcune delle quali incidono in modo rilevante su istituti e norme del Codice dei contratti pubblici), di essere attentamente esaminata e approfondita dalla Commissione in una interlocuzione con il Governo.

In tal senso, nel sottolineare l'importanza dello svolgimento di un ciclo di audizioni al fine di approfondire anche l'eventuale impatto delle disposizioni contenute nella proposta di legge in esame, prospetta fin d'ora l'esigenza di muoversi entro un percorso che contemperi il citato obiettivo di apertura del mercato con la necessità di mantenere stabilità al quadro normativo vigente e con l'ulteriore necessità di interventi di semplificazione, e non di appesantimento, della legislazione e delle procedure amministrative che regolano il settore dei lavori pubblici.

Fa presente, infine, che risultano in corso di esame al Senato proposte di legge recanti un contenuto analogo a quello della proposta di legge in titolo e, per tale ragione, ritiene necessario attivare la procedura delle intese tra i due rami del Parlamento, ai sensi dell'articolo 78 del Regolamento.

Ermete REALACCI (PD), ai fini delle necessarie intese con il Senato, fa notare come l'*iter* presso l'altro ramo del Parlamento del progetto di legge di contenuto analogo a quello del provvedimento in titolo sembrerebbe ormai fermo da oltre due anni.

Roberto TORTOLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, e riservandosi di rappresentare al presidente della Commissione la necessità di attivare la procedura delle intese di cui all'articolo 78 del regolamento della Camera sul provvedimento in titolo, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifica all'articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, in materia di termini di operatività del sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti.

C. 3885 Anna Teresa Formisano, C. 3989 Lanzarin, C. 4370 Anna Teresa Formisano.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 4653 Guido Dussin).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 29 settembre 2011.

Roberto TORTOLI, *presidente*, comunica che il 10 ottobre è stata assegnata alla Commissione la proposta di legge n. 4653 Guido Dussin ed altri, la quale verte su materia identica a quella delle proposte di legge in titolo. Avverte, pertanto, che, per tale ragione, ne ha disposto l'abbinamento d'ufficio, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 18 ottobre 2011. — Presidenza del vicepresidente Roberto TORTOLI.

La seduta comincia alle 14.20.

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa apostolica in Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

C. 4518 Governo, approvato dalla 1ª Commissione permanente del Senato.

(Parere alla I Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta dell'11 ottobre 2011.

Sergio Michele PIFFARI (IdV), intervenendo anche sul contenuto della proposta di legge C. 4517, esprime talune perplessità in ordine ai differenti oneri che derivano dall'approvazione delle due intese in questione. Conclude invitando a valutare la possibilità di inserire nelle proposte di parere osservazioni dirette a rendere meglio identificabili i soggetti giuridici titolari, in ogni singola realtà territoriale, delle agevolazioni e dei diritti previsti dalle intese.

Agostino GHIGLIA (PdL), *relatore*, presenta una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole presentata dal relatore.

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

C. 4517 Governo, approvato dalla 1ª Commissione permanente del Senato.

(Parere alla I Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta dell'11 ottobre 2011.

Vincenzo GIBIINO (PdL), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame.

Sergio Michele PIFFARI (IdV) annuncia il voto di astensione del gruppo dell'Italia dei Valori sulla proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Armando DIONISI (UdCpTP) annuncia il voto di astensione del suo gruppo sulla proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Disposizioni per favorire la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi anche a sostegno della candidatura dell'Italia a manifestazioni sportive di rilievo europeo o internazionale.

Nuovo testo C. 2800, approvata in un testo unificato dalla 7ª Commissione permanente del Senato, ed abb.

(Parere alla VII Commissione)

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta dell'11 ottobre 2011.

Franco STRADELLA (PdL), *relatore*, presenta una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni sul provvedimento in esame (*vedi allegato*).

Sergio Michele PIFFARI (IdV) ritiene indispensabile inserire nella proposta di parere presentata dal relatore un espresso richiamo alla necessità di rivedere, ritocandoli al ribasso, i limiti di posti a sedere degli impianti sportivi indicati all'articolo 2, comma 1, lettera *a*) del testo in esame, al fine di ricomprendere, fra i soggetti potenzialmente beneficiari delle norme previste dalla proposta di legge, anche i soggetti titolari di impianti sportivi di ridotte dimensioni nei quali, tuttavia, è possibile organizzare anche manifestazioni internazionali.

Ermete REALACCI (PD) esprime una critica netta e profonda sul contenuto e sulle finalità del provvedimento in esame. Ritiene, infatti, che, dietro la finalità della proposta di legge di procedere all'ammmodernamento degli stadi e all'organizzazione di manifestazioni sportive internazionali, si celi in realtà la volontà di istituire una corsia preferenziale che consenta a pochi e determinati soggetti di effettuare colossali operazioni immobiliari, in danno di ogni principio e criterio di corretta gestione delle scelte urbanistiche e di governo del territorio. Polemicamente osserva, inoltre, che se davvero tali soggetti volessero adeguare gli stadi esistenti agli *standard* europei, avrebbero semplicemente da replicare quanto fatto a Torino dalla Juventus, che, senza ricorrere a stratagemmi e a comportamenti elusivi della legislazione vigente, ha dimostrato come in Italia sia possibile costruire nuovi impianti sportivi con un adeguato ritorno economico ed imprenditoriale. Nell'esprimere, infine, il proprio rammarico per il fatto che la Commissione sia stata « espropriata » del diritto/dovere di discutere una proposta di legge, come quella in titolo, che ha enormi implicazioni sulle politiche urbanistiche e sull'intera materia del governo del territorio, di propria competenza, preannuncia, a titolo personale, fin d'ora, il proprio voto contrario su qualsiasi ipotesi di parere favorevole sul provvedimento in esame, anche in considerazione del fatto che l'approvazione della proposta di legge consentirebbe di porre in essere a

Roma operazioni immobiliari inaccettabili da parte di soggetti ben noti.

Guido DUSSIN (LNP), ritiene, alla luce del dibattito sin qui svolto, che la Commissione dovrebbe, piuttosto che dolersi della mancata assegnazione del provvedimento in titolo, impegnarsi nell'elaborazione di proposte di riforma della legislazione in materia di governo del territorio e in materia di appalti, partendo dalla individuazione di norme che consentano di superare gli inaccettabili vincoli posti ai comuni dal Patto di stabilità interno e dalle competenze statali, regionali e provinciali in materia di edilizia e in materia di urbanistica, i quali finiscono per limitare ogni reale autonomia e responsabilità delle comunità locali. Conclude, quindi, esprimendo condivisione per quanto contenuto nella proposta di parere presentata dal relatore con riferimento all'esigenza di rendere più trasparenti le procedure di affidamento dei lavori. Invita quindi il relatore a valutare la possibilità di prevedere nella proposta di parere, in primo luogo, la garanzia che una parte significativa dei benefici derivanti dalla realizzazione degli interventi previsti possa essere riconosciuta ai comuni sotto forma di risorse o di opere compensative, in secondo luogo, la garanzia di una più ampia, se non permanente, durata temporale della destinazione a fini di attività sportiva degli impianti realizzati.

Salvatore MARGIOTTA (PD) esprime piena condivisione per quanto dichiarato dal collega Realacci. Ritiene, inoltre, che la Commissione avrebbe dovuto sostenere con più forza le ragioni a suo tempo poste alla base del conflitto di competenza sollevato allo scopo di vedersi assegnata in via primaria, congiuntamente alla VII Commissione, la proposta di legge in esame. Aggiunge quindi che, così come è stato elaborato dalla Commissione di merito, il provvedimento rischia di tradursi in una enorme operazione di cementificazione del territorio e di speculazione edilizia. Conclude, quindi, chiedendo di inserire nella proposta di parere presentata

dal relatore due ulteriori condizioni: la prima, diretta a vedere sancito espressamente nel testo l'assoluto rispetto dei vincoli archeologici e idrogeologici, la seconda, diretta a porre esplicitamente a carico del soggetto proponente la realizzazione di tutte le opere di viabilità di accesso all'impianto sportivo.

Armando DIONISI (UdCpTP), senza voler soffermarsi sulla questione relativa alla assegnazione in sede referente della proposta di legge in esame alla VII Commissione, rileva che il testo elaborato dalla stessa Commissione costituisce un punto di equilibrio soddisfacente, se davvero si vuole rendere concretamente possibile in Italia l'ammodernamento degli stadi esistenti e la costruzione di nuovi impianti. Pur comprendendo, inoltre, talune delle ragioni che sono alla base delle critiche al provvedimento in esame, ricorda che la garanzia di un ritorno economico degli investimenti è un elemento essenziale di quella legislazione che ha come obiettivo quello di attirare i capitali privati, come ad esempio il caso della normativa in materia di concessioni autostradali o di gestione dei servizi pubblici locali. Conclude, quindi, ritenendo che la tutela e l'applicazione dei vincoli archeologici, idrogeologici, paesaggistici o di altra natura, siano efficacemente garantiti dalle disposizioni del provvedimento relative alla conferenza di servizi.

Ermete REALACCI (PD) fa notare come il testo elaborato dalla Commissione di merito non offra sufficienti garanzie in ordine alla corretta valutazione, in sede di conferenza dei servizi, dei vincoli richiamati dal collega Dionisi.

Armando DIONISI (UdCpTP), nel confermare quanto detto in precedenza, conclude esprimendo un giudizio complessivamente positivo sul testo elaborato dalla Commissione di merito che, a suo avviso, consente di superare anche gli annosi problemi di fruibilità e, soprattutto, di sicurezza degli stadi italiani.

Agostino GHIGLIA (Pdl), alla luce del dibattito svolto, ritiene indispensabile precisare che nessuna pressione è stata esercitata sui deputati del suo gruppo al fine di introdurre nel testo in esame norme che consentano di aggirare vincoli legislativi esistenti. Respinge infine con fermezza le velate accuse mosse dal collega Realacci alla maggioranza con riferimento alle supposte finalità concrete del provvedimento in discussione. Aggiunge, inoltre, che, forse, da parte dei colleghi dell'opposizione si sarebbe dovuta usare maggiore cautela nel portare ad esempio il caso della costruzione del nuovo stadio della Juventus, alla cui realizzazione è stata associata, oltre alla cessione della proprietà degli immobili e delle aree, la realizzazione di strutture residenziali e commerciali, con conseguente variante urbanistica, secondo quindi il modello delineato nel provvedimento in esame.

Armando DIONISI (UdCpTP), invita il collega Realacci a verificare attentamente la fondatezza delle sue affermazioni in ordine alla circostanza che il provvedimento in esame sia solo diretto a favorire speculazioni immobiliari da parte di ben noti soggetti.

Ermete REALACCI (PD) ribadisce che nessuna delle iniziali ragioni e delle iniziali finalità del provvedimento in esame è oggi ancora sussistente, se è vero, ad esempio, che l'organizzazione dei campionati europei di calcio 2016 è stata da tempo assegnata alla Francia, e che le vere e inconfessate finalità di tale provvedimento sono con ogni evidenza dirette a favorire alcune società sportive e alcuni personaggi del mondo del calcio, a ripianare bilanci in difficoltà e a consentire inaccettabili speculazioni edilizie.

Franco STRADELLA (Pdl), *relatore*, ricorda che, al momento dell'assegnazione della proposta di legge C. 2800 alla VII Commissione, la Commissione Ambiente deliberò all'unanimità, proprio a tutela del proprio ruolo e delle proprie prerogative, di sollevare un conflitto di competenza al

fine di vedersi riconosciuta la competenza in sede referente congiuntamente con la Commissione Cultura.

Richiama inoltre l'attenzione dei colleghi sulla natura consultiva dell'attività della Commissione, che pertanto in tale circostanza non è titolata a riscrivere totalmente il testo in esame. Fa quindi presente che, proprio nel rispetto dei compiti assegnati e dei limiti posti alla Commissione in sede consultiva, ha predisposto la proposta di parere già presentata e sulla quale invita i deputati a porre la dovuta attenzione. Dichiarò infine la disponibilità ad integrare e modificare la proposta accogliendo la richiesta del collega Margiotta in ordine alla realizzazione delle opere di viabilità di accesso ai nuovi impianti sportivi.

Roberto TORTOLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia la votazione sulla proposta di parere presentata dal relatore ad altra seduta.

Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme territoriali logistiche.

Nuovo testo unificato C. 3861 Velo e abb.

(Parere alla IX Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Alessio BONCIANI (Pdl), ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il prescritto parere sul nuovo testo unificato delle proposte C. 3681 ed abbinate recante « Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme territoriali logistiche », come risultante dall'approvazione degli emendamenti da parte della IX Commissione.

Il nuovo testo unificato predisposto dalla Commissione di merito costituisce, peraltro, un testo importante anche per la nostra Commissione, non solo perché contiene alcune disposizioni che investono direttamente le competenze della VIII Commissione, ma anche perché traduce, sul piano legislativo, un indirizzo politico

a più riprese formulato dalla VIII Commissione, nel susseguirsi delle legislature (in particolare, in sede di esame del cosiddetto « *Allegato infrastrutture* » o di altri documenti programmatici nazionali ed europei), diretto a costruire un percorso unitario e realistico delle priorità di ammodernamento infrastrutturale del Paese che tenga conto dell'obiettivo strategico di implementazione del principio di intermodalità e di sostenibilità ambientale delle infrastrutture di trasporto, nonché delle prioritarie e grandi esigenze dei territori, da individuare con il metodo del dialogo con le regioni e con il Parlamento. Il provvedimento in esame, infatti, composto di sei articoli, detta i principi fondamentali in materia di interporti e piattaforme logistiche, individuando nella predisposizione e approvazione di un *Piano generale per l'intermodalità* uno degli strumenti programmatori essenziali di una politica dei trasporti capace di perseguire con rinnovata efficacia l'obiettivo della riduzione del costo del trasporto per le aziende italiane, a tal fine dettando una normativa organica in ordine ai requisiti tecnici delle necessarie infrastrutture, agli organi cui compete la loro programmazione e il reperimento delle risorse necessarie alla loro realizzazione. Crede altresì opportuno richiamare in questa sede il giudizio politico espresso dal sottosegretario Bartolomeo Giachino, al termine della seduta della IX Commissione dell'11 ottobre scorso, sul nuovo testo unificato delle proposte di legge in esame, che, secondo lo stesso Giachino, « interviene in modo assai positivo sull'assetto della logistica italiana, definendo una riforma importantissima che dà risposte necessarie e urgenti a questioni che il mondo della logistica pone ormai da lungo tempo », consentendo al settore della logistica « di compiere un salto di qualità e dare un importante contributo alla crescita del Paese ».

Detto questo sul piano generale, passa brevemente ad illustrare le disposizioni di più stretto interesse per la VIII Commissione, che sono contenute in tre articoli del provvedimento in esame: l'articolo 3, recante norme sui requisiti delle strutture;

l'articolo 5, recante, fra l'altro, norme in materia di gestione dei rifiuti; l'articolo 6, recante norme in materia di disciplina urbanistica.

Con riferimento al primo dei richiamati articoli, fa presente che all'articolo 3, comma 2, laddove si indicano i requisiti tecnici degli interporti, si prevede espressamente che il progetto di un nuovo interporto deve prevedere tali requisiti « nel rispetto del Testo Unico in materia di tutela dell'ambiente di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ». La chiarezza del riferimento al *Codice ambientale* e la sua stessa collocazione nel testo normativo non lasciano dubbi sulla volontà della Commissione di merito di vedere confermate nell'ambito del provvedimento in esame tutte le disposizioni del decreto legislativo n. 152 del 2006 dirette a garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente, a partire da quelle relative alla valutazione ambientale strategica (VAS) del sopra citato *Piano generale per l'intermodalità* e alla valutazione di impatto ambientale (VIA) dei nuovi interporti da realizzare nell'ambito dell'attuazione di tale *Piano*.

È infatti indubbio che il *Piano generale per l'intermodalità* rientri fra i piani e i programmi da assoggettare a valutazione ambientale strategica ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 152 del 2006 (in tale norma si fa espresso riferimento, fra l'altro, ai piani e programmi elaborati per il settore dei trasporti).

Appare altrettanto indubbio, inoltre, che la costruzione di interporti aventi i requisiti richiesti all'articolo 3 del provvedimento in esame, debba considerarsi assoggettata a valutazione di impatto ambientale statale in forza di quanto previsto al numero 15 dell'Allegato II alla Parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Ciò detto, dal momento che il testo in esame disciplina, oltre ai requisiti tecnici delle infrastrutture in questione, anche le procedure relative alla predisposizione e all'approvazione del più volte citato *Piano generale per l'intermodalità*, ritiene opportuno, in un'ottica di miglioramento del

testo, che la VIII Commissione suggerisca alla Commissione di merito, in adesione ai principi enunciati all'articolo 4, comma 4, lettera a), del decreto legislativo n. 152 del 2006, che la procedura di valutazione ambientale strategica sia attivata, ad iniziativa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, subito dopo l'elaborazione del *Piano generale per l'intermodalità* da parte della Consulta generale per l'auto-transporto e la logistica.

Con riferimento al secondo articolo di stretto interesse per la VIII Commissione, precisa che esso reca norme in materia di gestione dei rifiuti e trasporto e stoccaggio delle merci pericolose. L'articolo dispone che, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di rifiuti e di trasporto delle merci pericolose, con decreto del Ministro dell'Ambiente – adottato previo concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e d'intesa con la Conferenza unificata – sono disciplinate le modalità di gestione dei rifiuti speciali e delle merci pericolose, al fine di favorire la diversione modale (vale a dire lo spostamento da una modalità di trasporto all'altra) e la sicurezza dei trasporti nell'ambito delle piattaforme logistiche territoriali.

Al riguardo fa presente che potrebbe essere opportuno specificare nel testo normativo che il perseguimento delle finalità sopra riportate deve avvenire anche attraverso lo strumento della semplificazione delle procedure che attualmente regolano, ad esempio, le operazioni di carico e scarico, di trasbordo, nonché le soste tecniche, dei rifiuti all'interno degli interporti, in modo da rendere più snelle e meno burocratiche le attività poste in capo ai soggetti che gestiscono tali infrastrutture.

Infine, l'ultimo articolo che presenta aspetti di stretto interesse per la VIII Commissione, l'articolo 6, prevede, al comma 2, che l'approvazione dei progetti definitivi dei nuovi interporti da realizzare da parte del consiglio comunale « costituisce variante urbanistica a tutti gli effetti ».

Si tratta di una norma di semplificazione che nulla toglie, di fatto, alle attribuzioni e alle competenze delle regioni in

materia di governo del territorio. Se è vero, infatti, che, secondo la procedura ordinaria, l'approvazione della regione è condizione imprescindibile per il perfezionamento del provvedimento della variante urbanistica voluta dal comune, non si può non tenere conto che nel caso di specie le regioni vedono nettamente rafforzati i loro poteri programmatori, essendo protagoniste attive di ciascuna delle fasi che complessivamente compongono le procedure di elaborazione, adozione e attuazione del *Piano generale per l'intermodalità*.

In tal senso, la sottoposizione alla regione della delibera consiliare di approvazione del progetto definitivo del nuovo interporto finirebbe per costituire un inutile appesantimento burocratico e un fattore di allungamento dei tempi amministrativi che risulterebbe in palese contrasto con la finalità della norma in commento, individuata espressamente nella necessità « di accelerare la realizzazione di infrastrutture di trasporto ».

Conclude, preannunciando la predisposizione nei termini indicati di una proposta di parere comunque, fermo restando che saranno attentamente valutati gli ulteriori contributi che dovessero emergere dal dibattito.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO sottolinea l'importanza del provvedimento in esame, che va nella direzione tradizionalmente auspicata anche dalla VIII Commissione, ad esempio in occasione dell'esame dell'Allegato Infrastrutture, di migliorare la dotazione infrastrutturale del Paese, nell'ambito di una politica incentrata sullo sviluppo dell'intermodalità, sulla sicurezza e sulla sostenibilità del sistema dei trasporti.

Ritiene, inoltre, che esso intervenga in modo assai positivo sull'assetto della logistica italiana, e formula un vivo auspicio che il Parlamento possa approvare definitivamente, in questa seconda parte della legislatura, una riforma importantissima che ponga le basi per un rinnovato sviluppo della logistica italiana e che possa portare un contributo significativo alla ripresa economica del Paese.

Roberto TORTOLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

COMITATO RISTRETTO

Martedì 18 ottobre 2011.

Disposizioni per la ricostruzione, il recupero e lo sviluppo economico-sociale dei territori abruzzesi colpiti dal sisma del 6 aprile 2009.

C. 3811 Libè, C. 3993 Zamparutti, C. 4107 Lolli e C. 4675 Cicchitto.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 15 alle 15.15.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE CONSULTIVA

Legge comunitaria 2011.

C. 4623 Governo.

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2010.

Doc. LXXXVII, n. 4.

ALLEGATO

Disposizioni per favorire la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi anche a sostegno della candidatura dell'Italia a manifestazioni sportive di rilievo europeo o internazionale. (Nuovo testo C. 2800, approvata in un testo unificato dalla 7^a Commissione permanente del Senato, ed abb.).

PROPOSTA DI PARERE

La VIII Commissione,

esaminato l'ulteriore nuovo testo della proposta di legge C. 2800 recante « Disposizioni per favorire la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi anche a sostegno della candidatura dell'Italia a manifestazioni sportive di rilievo europeo o internazionale » e abbinata,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 2, comma 1, lett. *b*), si modifichi la definizione di « evento » nel senso di ricomprendervi anche eventi sportivi che non siano costituiti esclusivamente da una gara singola disputata da due soggetti in competizione fra loro;

2) all'articolo 3, comma 3, si elimini il terzo periodo in base al quale resta ferma, ove prevista, la disciplina in materia di valutazione di impatto ambientale e di aree naturali protette, considerato che al successivo periodo viene espressamente richiamata la disciplina di cui agli articoli da 14 a 14-*quinquies* della legge n. 241 del 1990 che regola anche i casi in cui, in sede di conferenza di servizi, sia richiesta la valutazione di impatto ambientale;

3) agli articoli 3, comma 4, e 5, comma 1, laddove si prevede, rispettivamente, l'assegnazione diretta al soggetto proponente della proprietà o del diritto di

superficie sull'area su cui dovrà realizzare il nuovo impianto sportivo, ovvero l'affidamento diretto al soggetto proponente della realizzazione delle opere necessarie alla ristrutturazione o alla trasformazione dell'impianto sportivo già esistente, in ragione dell'interesse pubblico delle strutture e della riqualificazione del territorio, sia individuato un più avanzato punto di equilibrio normativo, capace di contemperare in modo più adeguato l'interesse del soggetto proponente alla utilizzazione e gestione dell'impianto sportivo con i principi di tutela della concorrenza in materia di affidamento dei lavori necessari alla realizzazione delle opere del complesso multifunzionale;

4) all'articolo 5, si riveda la disposizione di cui al comma 3, in base alla quale il soggetto che ha acquisito il diritto di superficie sugli impianti sportivi esistenti per un periodo non inferiore a 50 anni, deve garantire, per un periodo non inferiore a dieci anni, l'uso sportivo degli impianti medesimi, nel senso di prevedere il vincolo di destinazione ad attività sportiva per la medesima durata del diritto di superficie acquisito;

5) sia chiarita nel testo del provvedimento la destinazione degli impianti già esistenti, alla cui gestione le società sportive abbiano rinunciato, al fine di avvalersi, secondo le disposizioni contenute nel provvedimento medesimo, della possibilità di procedere alla realizzazione e alla gestione di nuovi impianti sportivi;

e con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, lettera c), valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che le strutture edilizie alle quali è abbinato l'impianto sportivo (unitamente ad altri impianti tra loro collegati) possano essere anche non contigue, a tal fine inserendo dopo le parole « abbinati a una o più strutture » le parole « anche non contigue »;

b) all'articolo 2, comma 1, lettera c), valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire i parametri oggettivi alla

luce dei quali si dovrà valutare la congruità e la proporzionalità degli ulteriori insediamenti edilizi ritenuti necessari e inscindibili dall'impianto sportivo da costruire, ristrutturare o trasformare secondo le disposizioni contenute nel provvedimento;

c) valuti la Commissione di merito l'opportunità di eliminare, all'articolo 4, comma 1, lettera e), il riferimento specifico al limite di costo del piano per la realizzazione di impianti sportivi scolastici nel Comune dove sorge il nuovo impianto sportivo.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-05105 Calvisi: Malfunzionamenti nei collegamenti ferroviari tra il Sulcis-Iglesiente e il resto della Sardegna e necessità di una tempestiva stipula del contratto di servizio tra la regione e Trenitalia	105
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	108
5-05203 Garofalo: Carezza di condizioni minime essenziali di funzionamento della stazione ferroviaria di Capo D'Orlando (Messina)	106
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	110
5-05284 Ghizzoni: Decisione di Trenitalia di non mettere più a disposizione i treni <i>charter</i> necessari alla prosecuzione del progetto ad alto valore educativo « Un treno per Auschwitz »	106
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	111
5-05335 Capodicasa: Ipotesi di modifica del tracciato del corridoio transeuropeo di trasporto n. 1 Berlino-Palermo e conseguente esclusione della Sicilia dalla rete TEN-T	107
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	112

INTERROGAZIONI

Martedì 18 ottobre 2011. — Presidenza del vicepresidente Silvia VELO. — Interviene il viceministro delle infrastrutture e dei trasporti Aurelio Salvatore Misiti.

La seduta comincia alle 14.05.

Silvia VELO, *presidente*, nel congratularsi con il rappresentante del Governo per il recente incarico, gli porge i migliori auguri di buon lavoro.

5-05105 Calvisi: Malfunzionamenti nei collegamenti ferroviari tra il Sulcis-Iglesiente e il resto della Sardegna e necessità di una tempestiva stipula del contratto di servizio tra la regione e Trenitalia.

Il viceministro Aurelio Salvatore MISITI risponde all'interrogazione in titolo

nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Giulio CALVISI (PD), associandosi alle congratulazioni fatte dal presidente al vice ministro, di cui da sempre apprezza la competenza, replicando, fa presente di non potersi dichiarare soddisfatto della risposta del Governo, pur nella consapevolezza dell'attuale quadro di risorse scarse e di pesanti tagli al trasporto pubblico locale. Nel ricordare che l'interrogazione ha avuto origine dal prolungato disagio sopportato dagli utenti del Sulcis-Iglesiente in relazione ai servizi di trasporto ferroviario offerti dalla società Trenitalia, caratterizzati da *standard* inaccettabili in termini di affollamento e di mancanza di puntualità e pulizia, sottolinea che la Sardegna è la regione meno dotata di infrastrutture ferroviarie.

Esprime preoccupazione per il fatto che, come già ricordato anche dal vice ministro nell'esordio della sua risposta, i contratti di servizio tra Trenitalia e le regioni stabiliscono il volume e la tipologia dei collegamenti in base alle risorse economiche disponibili. Tali risorse però sono del tutto assenti per la Sardegna nell'ultimo aggiornamento del contratto di programma stipulato tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e RFI SpA. Nel segnalare come dalla risposta del Governo non emerga chiaramente se le citate risorse saranno stanziare nel prossimo futuro e quali sia il loro ammontare, ricorda che, sebbene la regione Sardegna, ai sensi di quanto disposto dalla legge finanziaria per il 2007, a partire dal 2010 avrebbe dovuto avere competenza esclusiva sulla materia del trasporto pubblico locale, a fronte di una compensazione finanziaria di 1,6 miliardi di euro assicurata attraverso una compartecipazione al gettito erariale, il passaggio di competenze non è ancora avvenuto. In conclusione, nell'evidenziare che la Sardegna risulta priva di risorse da destinare al trasporto pubblico ferroviario, sia per l'assenza di stanziamenti da destinare ai contratti di programma e di servizio sia per il ritardo nel trasferimento di risorse e competenze attualmente in capo allo Stato, preannuncia ulteriori iniziative al riguardo in ambito parlamentare volte a riportare l'attenzione del Governo sulla questione oggetto dell'interrogazione.

5-05203 Garofalo: Carezza di condizioni minime essenziali di funzionamento della stazione ferroviaria di Capo D'Orlando (Messina).

Il viceministro Aurelio Salvatore MISITI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Vincenzo GAROFALO (PdL), replicando, nell'associarsi alle congratulazioni espresse dai colleghi al vice ministro per il suo recente incarico, ricorda che l'interrogazione in discussione fa seguito ad un

precedente atto di sindacato ispettivo. Rammenta come, pur essendosi verificate le iniziative preannunciate dal Governo in risposta a tale atto – in particolare l'affidamento in comodato d'uso al gestore del vicino esercizio commerciale dei locali della stazione adibiti a servizi igienici – non sia stato possibile fino al 30 settembre scorso usufruire degli stessi a causa di problemi intercorsi nel frattempo. Nel rilevare che la situazione oggetto dell'interrogazione manifesta una mancanza di rispetto inaccettabile per i numerosi utenti della stazione ferroviaria, preannuncia che continuerà a vigilare sullo stato della stazione di Capo d'Orlando e delle altre stazioni della propria regione, auspicando che, all'affidamento di beni in comodato d'uso, consegua una stretta vigilanza da parte di RFI sui soggetti affidatari per il corretto utilizzo dei beni oggetto del contratto.

5-05284 Ghizzoni: Decisione di Trenitalia di non mettere più a disposizione i treni charter necessari alla prosecuzione del progetto ad alto valore educativo « Un treno per Auschwitz ».

Il viceministro Aurelio Salvatore MISITI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Manuela GHIZZONI (PD), replicando, nel ringraziare il vice ministro per la risposta resa e tenuto conto dell'impegno ad organizzare un incontro con i vertici di Trenitalia volto a ripristinare il progetto, si dichiara parzialmente soddisfatta. Nel ricordare che la società Trenitalia, precedentemente interpellata, aveva dato una risposta negativa sottolinea che i promotori dell'iniziativa oggetto dell'interrogazione sono già in avanzata fase organizzativa in ragione della prossimità della data dedicata al giorno della memoria, fissata al 27 gennaio prossimo. Nell'auspicare che il Ministero agisca con solerzia nell'organizzare il predetto incontro, assicura la massima collaborazione per la buona riuscita di tale iniziativa.

5-05335 Capodicasa: Ipotesi di modifica del tracciato del corridoio transeuropeo di trasporto n. 1 Berlino-Palermo e conseguente esclusione della Sicilia dalla rete TEN-T.

Il viceministro Aurelio Salvatore MISITI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Angelo CAPODICASA (PD), replicando, nel prendere atto della risposta del vice ministro, auspica che l'Unione europea, come risulta da alcune indiscrezioni di stampa, riscontri positivamente le richieste dell'Italia. Si dichiara quindi soddisfatto della risposta del Governo, riservandosi comunque di verificare le effettive decisioni che saranno assunte dall'Unione europea. Nel giudicare inopportuna la deviazione del corridoio verso Bari, in quanto, a suo avviso, non garantirebbe le finalità del corridoio Berlino-Palermo, che

sono quelle di connettere le aree del sud dell'Europa al resto del territorio europeo nonché quest'ultimo all'intero bacino del Mediterraneo, sottolinea che l'opera riveste un carattere strategico non solo per la Sicilia, come evidenziato nella risposta del Governo, ma per tutto il Mezzogiorno. Ritiene che tra le motivazioni da addurre in sede europea per il mantenimento della direttrice Berlino-Palermo vi sia anche quella della coesione economica e sociale che deriverebbe dagli investimenti infrastrutturali da realizzare in quelle aree. Si riserva quindi di riproporre la questione all'attenzione del Governo nel caso in cui l'Unione europea non desse un riscontro positivo al mantenimento della direttrice del corridoio oggetto dell'interrogazione.

Silvia VELO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.40.

ALLEGATO 1

5-05105 Calvisi: Malfunzionamenti nei collegamenti ferroviari tra il Sulcis-Iglesiente e il resto della Sardegna e necessità di una tempestiva stipula del contratto di servizio tra la regione e Trenitalia.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Come noto agli onorevoli interroganti, la programmazione dei collegamenti ferroviari regionali è di competenza delle singole Regioni. Il rapporto tra queste ultime e l'impresa ferroviaria è regolato da specifici Contratti di Servizio nell'ambito dei quali vengono stabiliti, fra l'altro, il volume e la tipologia dei collegamenti da effettuare sulla base delle risorse economiche rese disponibili.

Per quanto riguarda la Regione Sardegna, l'offerta ferroviaria è, però, ancora sovvenzionata dal Contratto di servizio stipulato da Trenitalia S.p.A. con il Ministero che rappresenta.

Tale offerta sarà trasferita alla Regione Sardegna, secondo le modalità disciplinate dal recente Contratto di programma unitamente alle relative risorse, allorquando saranno ultimate le procedure per il conferimento delle competenze inerenti al trasporto pubblico locale. Sarà quindi, a breve, ricondotta in ambito regionale la definizione dei collegamenti e degli standard di qualità del servizio attualmente assicurati in regime di proroga dal Contratto di servizio pubblico.

Con riferimento ai disagi dell'utenza segnalati dagli onorevoli interroganti, mi preme segnalare che l'offerta ferroviaria regionale, in vigore dal 12 giugno scorso, interessando il territorio del Sulcis/Iglesiente, è stata concordata con gli Enti territoriali interessati e con l'Associazione dei pendolari del Sulcis. In particolare, essa prevede un sistema di collegamenti basato su un servizio cadenzato orario,

potenziato con un treno ogni mezz'ora nelle fasce orarie a maggiore valenza pendolare (primo mattino e pomeriggio).

Evidenzio, inoltre, che a differenza del precedente orario in base al quale la maggior parte dei collegamenti diretti erano previsti da/per Iglesias, prevedendo il trasbordo per i viaggiatori diretti a Carbonia, con il nuovo orario estivo sono stati riequilibrati, alternandoli, i collegamenti tra Cagliari e i due più importanti centri del Sulcis-Iglesiente, Iglesias e Carbonia.

Per di più, nei giorni festivi, l'offerta regionale è stata notevolmente incrementata con un collegamento ogni due ore al mattino ed ogni ora nel pomeriggio. Inoltre, ai fini di una migliore fruibilità della mobilità locale, nel luglio scorso è stato attivato il nuovo terminal intermodale di Carbonia Serbariu, su cui sono stati attestati tutti i servizi ferroviari e su gomma, urbani ed extraurbani.

Alla luce di quanto sopra, è evidente, dunque, che il trasporto ferroviario nell'area in questione risulta oggetto di una serie di iniziative finalizzate a realizzare il progressivo miglioramento dello stesso.

Il Governo infatti assumerà le necessarie iniziative presso Trenitalia spa per la stipula di un contratto di servizi con la regione Sardegna nei tempi più brevi possibili, al fine di migliorare gli standard qualitativi del servizio, andando incontro così alla necessità di ampliare il dialogo tra l'azienda e il territorio regionale.

Tuttavia, in relazione ad alcuni aspetti specificatamente rilevati dagli onorevoli

interroganti, faccio presente che con l'attivazione dell'orario del 12 giugno è stato previsto il mantenimento del servizio ferroviario anche per quei collegamenti che nella programmazione estiva degli anni passati venivano sostituiti con servizi gommati.

In ogni caso, laddove esigenze contingenti hanno reso necessario la soppres-

sione di alcuni treni, si è provveduto, per la maggior parte, alla loro sostituzione con un servizio bus.

Infine, in relazione al livello di puntualità dei treni sulla linea interessata, nei mesi di giugno/luglio/agosto, è stata registrata una percentuale di arrivi entro i 5 minuti dall'orario previsto superiore al 91 per cento.

ALLEGATO 2

5-05203 Garofalo: Carenza di condizioni minime essenziali di funzionamento della stazione ferroviaria di Capo D'Orlando (Messina).**TESTO DELLA RISPOSTA**

In relazione alle condizioni della stazione di Capo d'Orlando, con particolare riferimento alla carenza di requisiti essenziali minimi per i passeggeri, e ad integrazione degli elementi informativi già forniti in risposta alla precedente interrogazione n. 5-03597, faccio presente quanto segue.

A seguito dell'impegno assunto, Ferrovie dello Stato italiane ha provveduto a formalizzare, in data 25 novembre 2010, l'atto di consegna, in comodato d'uso, dei servizi igienici, all'attuale gestore del Bar/Tabacchi della stazione ferroviaria in parola.

Tuttavia, dopo l'atto di consegna, a causa di gravi infiltrazioni d'acqua dal tetto, i locali hanno richiesto interventi di manutenzione straordinaria completati dalla società Rete ferroviaria italiana nel maggio 2011.

In base al contratto di comodato d'uso, da tale data, sarebbe stato obbligo del comodatario avviare il ripristino della funzionalità dei servizi.

Orbene, considerato che a metà settembre i suddetti non risultavano ancora fruibili, la società ferroviaria RFI ha diffidato il comodatario, pena la risoluzione automatica del contratto, ad adempiere all'apertura delle *toilettes* entro il termine del 30 settembre.

Al riguardo, il comodatario ha fatto presente di aver provveduto ad attivare gli interventi di ripristino diretti a restituire alla clientela l'utilizzo dei servizi igienici.

Ed infatti, posso finalmente comunicare che l'utenza può fruire di tali servizi dallo scorso 30 settembre.

ALLEGATO 3

5-05284 Ghizzoni: Decisione di Trenitalia di non mettere più a disposizione i treni *charter* necessari alla prosecuzione del progetto ad alto valore educativo « Un treno per Auschwitz ».**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'interrogazione in esame inerente al progetto « Un treno per Auschwitz », Ferrovie dello Stato italiane ha rappresentato che, a seguito della riorganizzazione dell'offerta base di media e lunga percorrenza che sarà attuata con il nuovo orario del prossimo dicembre, nonché della concomitante programmata dismissione di una parte del parco rotabili, divenuta ormai indifferibile in considerazione della sua vetustà, si determinerà una minore disponibilità di materiale rotabile di Trenitalia.

Pertanto, in questa prospettiva, al fine di assicurare la regolare effettuazione dei collegamenti previsti nella programmazione ordinaria dei servizi di trasporto passeggeri, Ferrovie dello Stato ha rappresentato che si è reso necessario ridimensionare i programmi che, considerato il carattere di straordinarietà, non hanno impatti sulla mobilità della clientela abituale, come quelli relativi ai treni « *charter* » utilizzati, tra l'altro, per il progetto in argomento.

Ferrovie dello Stato ha pertanto rappresentato che, in questa prospettiva, al

fine di assicurare la regolare effettuazione dei collegamenti previsti nella programmazione ordinaria dei servizi di trasporto passeggeri, si è reso necessario ridimensionare i programmi che, considerato il carattere di straordinarietà, non hanno impatti sulla mobilità della clientela abituale, come quelli relativi ai treni « *charter* » utilizzati, tra l'altro, per il progetto citato dagli onorevoli interroganti.

Pur senza omettere di considerare l'indiscutibile valore etico e formativo di tale progetto, devo comunque comunicare che Ferrovie dello Stato, per le motivazioni sopra esposte, non ha potuto dare corso alla contrattualizzazione di tutte quelle richieste che comportavano l'esigenza di disporre di convogli dedicati, soprattutto per periodi di tempo prolungati, tra le quali rientra anche l'iniziativa in parola.

Tuttavia il Governo, data l'importanza etica e culturale del progetto formativo, organizzerà un incontro tra il MIT e Trenitalia spa al quale sono invitati anche gli onorevoli interroganti, al fine di dare una risposta positiva alle richieste che provengono dalle associazioni interessate.

ALLEGATO 4

5-05335 Capodicasa: Ipotesi di modifica del tracciato del corridoio transeuropeo di trasporto n. 1 Berlino-Palermo e conseguente esclusione della Sicilia dalla rete TEN-T.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Il progetto Corridoio I Berlino-Palermo rappresenta per questo Governo e per l'intero sistema Paese un'infrastruttura strategica di assoluta rilevanza.

Sin dall'inizio di questa legislatura, è iniziata una fase di rivisitazione della struttura programmatica dei Progetti Prioritari TEN-T definiti nel 2004 e in corso di realizzazione.

In particolare, come più volte affermato, tale progetto risulta strategico per le politiche di trasporto nazionale, sia per la sua estensione da Berlino a Palermo sia per la sua funzione di collegamento tra il sistema comunitario ed il bacino del Mediterraneo.

Palermo rappresenta il nodo più meridionale della rete *core* nell'intera area del bacino mediterraneo, e assolve quindi al compito di raccordare aree periferiche del continente europeo, adempiendo in pieno al criterio di perifericità.

In ragione di quanto innanzi evidenziato, all'indomani della pubblicazione della proposta di bilancio UE 2020, avvenuta il 26 giugno 2011, nella quale si fa riferimento ad una lista preliminare di 10 corridoi prioritari TEN-T, tra cui il corridoio n. 5 « Helsinki-La Valletta » che modifica il tracciato del Progetto Prioritario 1, il Ministero che rappresento ha espresso con ripetute lettere alla Commissione europea la netta contrarietà per una modifica che comporterebbe l'esclusione dalle reti europee del tratto di ferrovia compreso tra Salerno e Palermo.

Inoltre, presso la citata Commissione europea, si sono tenute ripetute riunioni bilaterali finalizzate alla presentazione di pun-

tuali osservazioni e proposte di modifica al progetto di rete TEN-T, così come è venuto ad articolarsi a partire dalla presentazione del Libro Bianco del 2011.

Mi preme segnalare, in particolare, che lo stesso Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, lo scorso 13 settembre, ha manifestato alle competenti Istituzioni europee la sua ferma posizione sul mantenimento del Corridoio Berlino-Palermo ritenendolo prioritario e non modificabile.

Il Ministro Matteoli ha precisato, inoltre, che anche il collegamento Napoli-Bari era stato indicato come segmento antenna integrato al Corridoio 1 per consentire un possibile collegamento con il Corridoio 8 (Bari-Durazzo-Varna) tuttavia, tale inclusione non doveva in alcun modo pregiudicare l'essenzialità e l'organicità del collegamento Berlino-Palermo.

Come ribadito anche nella elaborazione del Piano per il Sud per la parte che confluisce nel Programma Infrastrutture Strategiche e confermato nel 9° Allegato Infrastrutture e nel Programma nazionale di Riforma, gli interventi di cui sopra sono determinanti per lo sviluppo economico e territoriale del Paese.

In data 20 settembre si è tenuto, a Bruxelles, un ulteriore incontro cui hanno partecipato qualificati rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e delle Regioni Sicilia e Calabria e una delegazione del gabinetto del Commissario europeo ai trasporti, Siim Kallas.

Nel corso di tale incontro, prevalentemente incentrato sul corridoio Berlino-Palermo, è stato chiesto, che il nuovo corridoio Helsinki-Valletta sia integrato

con l'inserimento della direttrice ferroviaria Salerno-Gioia Tauro-Messina-Catania-Palermo.

La Commissione europea ha preso atto degli investimenti già sostenuti su queste sezioni, e quelli programmati e ha assicurato di tenere nella massima considerazione le richieste relative al reinserimento della sezione ferroviaria Napoli-Palermo all'interno della rete prioritaria europea, pur nel rispetto dei criteri metodologici generali che hanno sin qui guidato il processo di revisione della rete TEN-T per il prossimo periodo di programmazione europea 2014-2020.

Successivamente, nel corso del recente incontro del 30 settembre, il Vice Ministro Castelli ha ribadito nuovamente ai rappresentanti del gabinetto del Commissario europeo ai Trasporti l'assoluta priorità per l'Italia di inserire il nodo di Palermo e di Catania all'interno del Corridoio Helsinki-Valletta, per le seguenti argomentazioni:

Palermo soddisfa i requisiti di città «nodo», in quanto la sua area metropolitana supera il milione di abitanti;

il collegamento marittimo più diretto con l'isola di Malta avviene attraverso i porti della Sicilia (Pozzallo, Catania, Palermo);

ingenti investimenti sono già stati sostenuti dall'Italia per dare realizzazione alla parte meridionale del Progetto Prioritario Europeo 1 (PP1), con specifico riferimento alla rete ferroviaria.

Inoltre, è stato chiesto che alla Sicilia, con una popolazione di 5 milioni di abitanti, sia garantito lo stesso «grado di libertà» di collegamento alla terra ferma concesso ad altri paesi europei (come nel caso del collegamento fisso di Malmoe, che collega la Danimarca alla Svezia, che ha goduto di contributi TEN-T).

Le motivazioni tecniche presentate, espressione della forte volontà dell'Italia di mantenere l'attuale conformazione dell'asse, sono state recepite con favore e riconosciute come oggettive dai rappresentanti della Commissione.

Gli esiti della nuova decisione sulla RETE TEN-T dovrebbero essere resi noti dalla Commissione Europea domani 19 ottobre.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Variazione nella composizione della Commissione	114
Disposizioni in materia di professioni non organizzate in ordini o collegi. Testo unificato C. 1934 Froner, C. 2077 Formisano, C. 3131 Buttiglione, C. 3488 Della Vedova e C. 3917 Quartiani (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	114

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del signor Matteo Marzotto a presidente dell'ENIT – Agenzia nazionale del turismo. Nomina n. 127 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	115
ALLEGATO (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	118
AVVERTENZA	117

SEDE REFERENTE

Martedì 18 ottobre 2011. — Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO. — Interviene il sottosegretario allo sviluppo economico Catia Polidori.

La seduta comincia alle 12.45

Variazione nella composizione della Commissione.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, comunica che il deputato Fabio Garagnani è entrato a fare parte della Commissione.

Disposizioni in materia di professioni non organizzate in ordini o collegi.

Testo unificato C. 1934 Froner, C. 2077 Formisano, C. 3131 Buttiglione, C. 3488 Della Vedova e C. 3917 Quartiani.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 20 luglio 2011.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, ricorda che la Commissione nella seduta del 20 luglio ha adottato come testo base il testo unificato predisposto dal Comitato ristretto, che è in distribuzione per i commissari; chiede quindi al relatore se ritenga opportuno esporne brevemente i punti salienti.

Ignazio ABRIGNANI (PdL), *relatore*, illustra sinteticamente le linee di fondo del testo predisposto dal Comitato ristretto, frutto di un proficuo lavoro fra maggioranza ed opposizione. Resta peraltro ancora da perfezionare, anche sulla base delle risultanze delle audizioni svolte, la questione del giusto equilibrio fra il diritto di esercitare liberamente la professione da parte degli operatori e la necessaria tutela dei consumatori/utenti; ritiene quindi che con apposite proposte emendative si possa intervenire al fine di migliorare ulteriormente il testo.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, comunica di avere intenzione, ove non vi fossero obiezioni, di fissare il termine per la presentazione delle proposte emendative sul provvedimento in esame alle ore 18.00 del 25 ottobre. Dà quindi la parola al sottosegretario Polidori perché esprima l'orientamento del Governo sul provvedimento in esame.

Il sottosegretario Catia POLIDORI, interviene per illustrare la posizione del Governo, sottolineando l'opportunità di intervenire ulteriormente sul testo riformulando alcuni punti fondamentali della nuova disciplina. In particolare occorre garantire ampia libertà di associazione e di autonomia nelle scelte di autorganizzazione; occorre inoltre apportare delle modifiche circa i prospettati meccanismi di riconoscimento delle associazioni a tutela della libertà di iniziativa economica e della concorrenza; infine circa il sistema di attestazione previsto occorre assicurarne la compatibilità con l'articolo 81 della cosiddetta « direttiva servizi » e con le disposizioni vigenti del codice del Consumo. Preannuncia quindi la presentazione di alcuni emendamenti da parte del Governo nelle direzioni brevemente indicate.

Laura FRONER (PD) esprime apprezzamento per la presenza del Governo e dichiara la disponibilità del suo gruppo a continuare a lavorare al fine di migliorare il testo del provvedimento in esame, al-

l'attenzione della Commissione da molto tempo, e a valutare con spirito costruttivo gli emendamenti che il Governo riterrà opportuno presentare.

Anna Teresa FORMISANO (UdCpTP) dichiara l'apprezzamento del suo gruppo per il lavoro fin qui svolto da maggioranza ed opposizioni e si riserva di valutare il contenuto degli emendamenti che saranno presentati dal Governo.

Nessuno chiedendo di intervenire, Manuela DAL LAGO, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.05.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 18 ottobre 2011. — Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO. — Interviene il ministro del turismo Michela Vittoria Brambilla.

La seduta comincia alle 13.05

Proposta di nomina del signor Matteo Marzotto a presidente dell'ENIT – Agenzia nazionale del turismo.

Nomina n. 127.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame della proposta di nomina all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 12 ottobre 2011.

Manuela DAL LAGO, *presidente e relatore*, informa anzitutto la Commissione che il ministro Brambilla, dopo i contrattamenti che ne hanno impedito la partecipazione ai lavori nella scorsa settimana, ha comunicato l'intenzione di partecipare ai lavori della Commissione previsti per la giornata odierna al fine di rendere i chiarimenti richiesti nel corso del dibattito fin qui svoltosi. Illustra

quindi la proposta di parere favorevole sulla proposta di nomina in esame da lei predisposta (*vedi allegato*).

Arturo IANNACCONE (PT), ritiene opportuna la partecipazione del Ministro del turismo alla seduta odierna anche alla luce delle sollecitazioni emerse nel dibattito circa la necessità di acquisire maggiori informazioni relative all'attività dell'ENIT nel periodo della gestione dell'attuale presidente, Signor Matteo Marzotto, che il Governo intende confermare.

Raffaello VIGNALI (Pdl) nel sottolineare l'urgenza di risolvere la situazione creatasi relativamente alla composizione della Commissione a seguito degli eventi occorsi la settimana passata, chiede alle opposizioni di valutare l'opportunità di procedere al rinvio della votazione prevista per la seduta odierna ad altra seduta al fine di consentire di effettuare le necessarie variazioni volte ad assicurare un corretto equilibrio politico nella rappresentanza di maggioranza ed opposizione in Commissione.

Gabriele CIMADORO (IdV), chiarito che in un momento politico diverso e con un clima politico diverso non avrebbe probabilmente avuto difficoltà ad accedere alla proposta di rinvio del collega Vignali, non ritiene che attualmente sia opportuno rinviare il voto sulla proposta di nomina in esame e domanda quindi alla presidenza di rispettare l'impegno preso a procedere nella giornata odierna alla votazione del parere.

Anna Teresa FORMISANO (UdCpTP) comprende perfettamente le ragioni della richiesta di rinvio da parte del collega Vignali ma, pur apprezzando il garbo istituzionale con il quale la richiesta è stata posta, sottolinea come il Governo sia di fatto molto più rapido quando si tratta di procedere alla nomina di nuovi sottosegretari e viceministri che a partecipare ai lavori parlamentari. Infatti, al ministro Brambilla la Commissione ha chiesto la disponibilità ad un'audizione da circa sei

mesi e appare quindi davvero singolare la volontà di partecipare nella seduta odierna, quando l'intenzione era quella di procedere alla votazione della proposta di nomina del presidente dell'ENIT.

Marco MAGGIONI (LNP) dichiara di condividere la richiesta del collega Vignali circa il rinvio della votazione prevista per la seduta odierna al fine di garantire il corretto equilibrio di rappresentanza fra maggioranza ed opposizione.

Erminio Angelo QUARTIANI stigmatizza l'intenzione di voler trasformare una questione oggettiva come quella della corretta composizione della Commissione sulla base della proporzione fra i gruppi parlamentari in questione strumentale; ritiene in ogni caso che anche domani la maggioranza possa trovarsi nella medesima situazione di difficoltà a garantire l'esito delle votazioni in commissione.

Raffaello VIGNALI (Pdl) data la non disponibilità delle opposizioni a rinviare il voto sulla proposta di nomina, preannuncia l'intenzione del suo gruppo di non partecipare a tale votazione e di abbandonare la seduta.

Il Ministro Michela Vittoria BRAMBILLA prende la parola per informare la Commissione di avere avviato le necessarie procedure, per quanto di sua competenza, per ritirare la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del presidente dell'ENIT alla luce delle questioni emerse nel corso del dibattito. Ritiene infatti opportuno che il Governo proceda ai necessari approfondimenti.

Erminio Angelo QUARTIANI (PD) ritiene occorra approfondire la questione dal punto di vista procedurale trattandosi di un iter già avviato. Ritiene in particolare che il Governo possa chiedere il rinvio della seduta per rendere ulteriori chiarimenti ma che non possa impedire al Parlamento di esprimersi su una proposta di nomina già presentata e su cui il relatore ha testè espresso parere favorevole. La Commissione può quindi essere

chiamata ad esprimere il proprio orientamento sulla proposta di rinvio.

Ludovico VICO (PD) chiede alla presidenza di esprimersi sulla regolarità della procedura che il Governo intende seguire in questa circostanza e chiede comunque al ministro per il turismo l'impegno a tornare innanzi la commissione al fine di discutere più approfonditamente l'eventuale nuova proposta di nomina.

Manuela DAL LAGO, *presidente e relatore*, rassicura i commissari sulla correttezza delle procedure seguite e, prendendo atto delle dichiarazioni del ministro, ri-

tiene evidente la necessità di rinviare il seguito dell'esame.

La seduta termina alle 13.35.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE CONSULTIVA

Legge comunitaria 2011.

C. 4623 Governo.

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2010.

Doc. LXXXVII, n. 4.

ALLEGATO

Proposta di nomina del signor Matteo Marzotto a presidente dell'ENIT – Agenzia nazionale del turismo. Nomina n. 127.

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La X Commissione Attività produttive, commercio e turismo,

esaminato l'atto del governo n. 127, concernente la richiesta di parere sulla nomina del Signor Matteo Marzotto a presidente dell'ENIT – Agenzia nazionale del turismo;

presa visione della documentazione inviata e relativa all'attività svolta dall'Agenzia negli esercizi 2008 e 2009;

evidenziate alcune carenze informative, per le quali chiede al governo di fornire adeguati riscontri, ed in particolare:

quali concreti risultati economici abbiano portato gli accordi di cooperazione con 168 attori del mercato turistico siglati dall'ENIT nel 2009, in termini sia di *outcoming* che di *incoming*;

in relazione al dato che il pagamento degli arretrati per l'indennità di carica di presidente, dei componenti del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dei conti per gli anni dal 2006 al 2008 ha comportato l'aumento del 32,31 per cento delle spese per gli organi ed enti appare di rilievo sapere per quale motivo fosse in sospeso il pagamento degli arretrati e se vi siano arretrati anche per gli anni successivi;

si ritiene infine necessario conoscere l'attuale dotazione organica dell'ENIT, atteso che la relazione sull'attività presentata si fermano al 2009, nonché quali strategie siano state adottate riguardo al personale alla luce della riduzione dei contributi statali,

delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul mercato del lavoro tra dinamiche di accesso e fattori di sviluppo.
Audizione di rappresentanti della SVIMEZ (*Svolgimento e conclusione*) 119

INTERROGAZIONI:

5-05445 Cazzola: Uso di strumenti della Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali INPDAP.
5-05483 Iannuzzi: Uso di strumenti della Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali INPDAP 120
ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 125
5-05196 Bellanova: Sulla firma di un decreto ministeriale per la concessione della CIG in deroga 121
ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 127
5-05199 Gatti: Esiti delle procedure di verifica delle dimissioni per maternità delle lavoratrici madri 121
ALLEGATO 3 (Testo della risposta) 128

RISOLUZIONI:

7-00604 Moffa: Progetti sperimentali di inserimento lavorativo dei disabili.
7-00648 Schirru: Progetti sperimentali di inserimento lavorativo dei disabili.
7-00661 Poli: Progetti sperimentali di inserimento lavorativo dei disabili.
7-00687 Paladini: Progetti sperimentali di inserimento lavorativo dei disabili (*Seguito della discussione congiunta e rinvio*) 122
ALLEGATO 4 (Proposta di testo unificato delle risoluzioni) 131

SEDE REFERENTE:

Norme per favorire l'inserimento lavorativo dei detenuti. C. 124 Angeli, C. 859 Pisicchio, C. 937 D'Ippolito Vitale, C. 3010 Renato Farina (*Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto*) 123

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 18 ottobre 2011. — Presidenza
del presidente Silvano MOFFA.

La seduta comincia alle 12.10.

**Indagine conoscitiva sul mercato del lavoro tra
dinamiche di accesso e fattori di sviluppo.**

Audizione di rappresentanti della SVIMEZ.
(*Svolgimento e conclusione*).

Silvano MOFFA, *presidente*, avverte che
la pubblicità dei lavori della seduta

odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione, avvertendo che i rappresentanti della SVIMEZ hanno messo a disposizione della Commissione una documentazione, di cui autorizza la pubblicazione in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Adriano GIANNOLA, *presidente SVIMEZ*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Silvano MOFFA, *presidente*, Maria Grazia GATTI (PD), Antonino FOTI (PdL), Cesare DAMIANO (PD), Giuliano CAZZOLA (PdL) e Teresa BELLANOVA (PD).

Adriano GIANNOLA, *presidente SVIMEZ*, Luca BIANCHI, *vice direttore SVIMEZ*, e Riccardo PADOVANI, *direttore SVIMEZ*, rendono ulteriori precisazioni rispetto ai quesiti posti.

Silvano MOFFA, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.35.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

INTERROGAZIONI

Martedì 18 ottobre 2011. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA indi del vicepresidente Giuliano CAZZOLA. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Luca Bellotti.

La seduta comincia alle 13.35.

5-05445 Cazzola: Uso di strumenti della Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali INPDAP.

5-05483 Iannuzzi: Uso di strumenti della Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali INPDAP.

Silvano MOFFA, *presidente*, avverte che le interrogazioni in titolo, vertendo sul medesimo argomento, saranno svolte congiuntamente.

Il sottosegretario Luca BELLOTTI risponde alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Giuliano CAZZOLA (PdL) si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta del rappresentante del Governo, facendo notare che si sarebbe aspettato dall'Esecutivo una maggiore disponibilità ad assumere impegni concreti in relazione ad un'iniziativa normativa che dia soluzione alla problematica in oggetto, atteso che l'annunciato avvio di un gruppo di lavoro presso l'INPDAP, seppur da giudicare positivamente, non garantisce di per sé un'immediata tutela dei dipendenti pubblici e dei pensionati coinvolti. Nel riservarsi di intraprendere ulteriori iniziative, al fine di garantire un accesso al credito uniforme ed equo da parte dei soggetti interessati, prende atto della necessità di valutare i profili di natura finanziaria derivanti da un eventuale intervento di natura normativa, ricordando, in ogni caso, che si tratta di attingere a risorse già disponibili e giacenti presso uno specifico fondo.

Tino IANNUZZI (PD), nel condividere le affermazioni appena svolte dal deputato Cazzola, ricostruisce le vicende dalle quali trae origine il proprio atto di sindacato ispettivo, giudicando necessaria una modifica normativa che consenta l'iscrizione, in qualsiasi momento, dei dipendenti e dei pensionati alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali INPDAP, in armonia con la *ratio* stessa della legge

n. 222 del 2007, finalizzata proprio ad estendere l'accesso al credito agevolato agli aventi diritto, e non certo a restringerlo.

Fa notare, peraltro, che l'eventualità di prevedere un accesso alle prestazioni dilazionato di qualche mese potrebbe prevenire anche possibili problemi di natura finanziaria, garantendo l'equilibrio della gestione unitaria INPDAP e assicurando, al contempo, una parità di trattamento tra i pubblici dipendenti e i pensionati interessati. Si attende, pertanto, una più convinta assunzione di responsabilità da parte dell'Esecutivo, in vista dell'avvio di iniziative normative risolutive della problematica in oggetto, che in ogni caso si riserva di assumere, anche in collaborazione con i rappresentanti dei gruppi di maggioranza che stanno seguendo – al pari del suo gruppo – l'intera vicenda.

5-05196 Bellanova: Sulla firma di un decreto ministeriale per la concessione della CIG in deroga.

Il sottosegretario Luca BELLOTTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Teresa BELLANOVA (PD), pur prendendo atto degli aggiornamenti riferiti dal rappresentante del Governo, di cui, peraltro, era già da tempo al corrente, ritiene di non potersi ritenere soddisfatta della risposta, in quanto giudica intollerabile che i numerosi lavoratori interessati siano rimasti privi del doveroso trattamento di integrazione salariale per un lungo periodo di tempo, solo a causa di lungaggini burocratiche imputabili ad una carenza di comunicazione diretta e di coordinamento tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'economia e delle finanze, carenza alla quale, d'altro canto, dichiara di avere dovuto sopperire personalmente, anche mediante ripetuti solleciti in via informale. Auspica dunque che, in futuro, vi sia una maggiore collaborazione tra i dicasteri competenti, affinché tali trattamenti siano autorizzati secondo procedure amministrative certe e tempestive.

5-05199 Gatti: Esiti delle procedure di verifica delle dimissioni per maternità delle lavoratrici madri.

Il sottosegretario Luca BELLOTTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Maria Grazia GATTI (PD) fa notare che la risposta del rappresentante del Governo fa riferimento alla realizzazione di iniziative – molte delle quali, peraltro, sono state progettate e avviate dal precedente Governo Prodi – alle quali non corrispondono, tuttavia, risultati concreti, atteso che l'Italia risulta ancora molto lontana dagli obiettivi di Lisbona in tema di pari opportunità e che l'Esecutivo in carica si è dimostrato totalmente incapace di sviluppare un'efficace linea politica in questo settore. Osserva, in particolare, che l'azione dell'Esecutivo appare deficitaria sul versante dei servizi all'infanzia – soprattutto nelle regioni del Sud – e delle politiche di conciliazione, dal momento che le limitate risorse disponibili, ottenute con pesanti interventi sull'età pensionabile delle donne, vengono poi fatte confluire in fondi indistinti, spesso utilizzati per altre finalità. Rilevato che è in costante aumento il fenomeno della povertà femminile e infantile, giudica l'azione del Governo non solo insufficiente a tutelare le donne, ma addirittura controproducente e lesiva della loro dignità, come dimostra l'abrogazione della legge sul divieto di « dimissioni in bianco », suscettibile di determinare, a suo avviso, un incremento di tale deprecabile fenomeno presso le aziende.

Dichiarandosi, quindi, insoddisfatta della risposta del rappresentante del Governo, che giudica elusiva, incompleta e ripetitiva rispetto a dati già riferiti in passato, auspica il ripristino delle norme sul divieto delle « dimissioni in bianco », chiedendo alla presidenza la sollecita calendarizzazione di una proposta di legge a sua prima firma, che va proprio in tale direzione. Si augura che su questo argomento possa svilupparsi in Commissione un lavoro condiviso, nella consapevolezza

che urgono misure specifiche, che possano offrire piene garanzie e tutele ai soggetti più deboli della società, sia sotto forma di specifiche politiche attive sia attraverso l'esercizio di adeguate forme di controllo, e che siano in grado di prevenire possibili abusi nei confronti delle donne.

Giuliano CAZZOLA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.

RISOLUZIONI

Martedì 18 ottobre 2011. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Luca Bellotti.

La seduta comincia alle 14.

7-00604 Moffa: Progetti sperimentali di inserimento lavorativo dei disabili.

7-00648 Schirru: Progetti sperimentali di inserimento lavorativo dei disabili.

7-00661 Poli: Progetti sperimentali di inserimento lavorativo dei disabili.

7-00687 Paladini: Progetti sperimentali di inserimento lavorativo dei disabili.

(Seguito della discussione congiunta e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni, rinviata nella seduta del 20 settembre 2011.

Silvano MOFFA, *presidente*, alla luce del dibattito sinora svolto e facendo seguito a quanto convenuto nella precedente seduta, presenta una proposta di testo unificato delle risoluzioni in discussione (*vedi allegato 4*), sulla quale ritiene opportuno acquisire l'orientamento dei gruppi.

Amalia SCHIRRU (PD) ritiene necessario svolgere ulteriori approfondimenti sulla proposta di testo unificato presentata dal presidente, al fine di chiarire taluni aspetti problematici. Fa riferimento, in particolare, all'esigenza di comprendere il significato del riferimento – contenuto nelle premesse della citata proposta – alla promozione di programmi di orientamento e riabilitazione professionale dei lavoratori divenuti disabili durante l'impiego, facendo notare che tale riferimento appare poco chiaro alla luce della normativa vigente. Giudica, altresì, importante valutare con attenzione il richiamo – anch'esso incluso nelle premesse della proposta di testo unificato – alla chiamata nominativa di soggetti disabili da parte del datore di lavoro pubblico.

Quanto, poi, agli impegni contenuti nell'atto di indirizzo in discussione, auspica che l'obiettivo di contrastare ogni forma di segregazione occupazionale dei soggetti disabili, contemplato nella lettera *a*), possa essere più opportunamente collegato anche al richiamo dell'articolo 9 del decreto-legge n. 138 del 2011, sul quale il suo gruppo ha formulato – anche in sede di esame del predetto provvedimento – forti perplessità e che, in realtà, rischia di andare in una direzione esattamente contraria rispetto a tale obiettivo. Ritiene opportuno, da ultimo, chiarire il senso del riferimento ai sistemi di valutazione di cui alla lettera *c*) della parte dispositiva, specificando il tipo di intervento che si intende porre in essere, atteso che il fine comune di ogni politica di questa natura dovrebbe essere quello di promuovere l'effettiva integrazione nel contesto lavorativo delle persone con disabilità.

Nedo Lorenzo POLI (UdCpTP), nel riservarsi di svolgere ulteriori riflessioni nel prosieguo della discussione della proposta di testo unificato, rileva che – da una prima e superficiale lettura – tale testo, che sembra avere recepito molte delle indicazioni contenute nelle risoluzioni originarie, possa essere ulteriormente migliorato. Giudica significativa, in particolare, la previsione, contenuta nella lettera *c*)

della parte dispositiva, di una possibile introduzione di sistemi di valutazione ai fini di un adeguato inserimento – così come auspicato a più riprese dal suo gruppo – delle persone disabili, sottolineando tuttavia l'esigenza di specificare ulteriormente tale indirizzo, al fine di prevedere misure premiali nei confronti di quei soggetti che dimostrino un'effettiva capacità di integrazione nell'ambito della propria attività lavorativa.

Giovanni PALADINI (IdV), pur riservandosi di valutare con più attenzione la proposta di testo unificato in discussione, ritiene che essa possa comunque considerarsi abbastanza soddisfacente, in quanto capace di comprendere le istanze provenienti dai diversi gruppi parlamentari. Ritiene particolarmente importante il richiamo alla promozione dei programmi di inserimento lavorativo per favorire l'acquisizione di competenze, anche di carattere artigianale e specialistico, delle persone con disabilità, in vista della loro integrazione nel mondo produttivo, esprimendo altresì la propria condivisione sulla possibile introduzione di sistemi premiali, purché ispirati a criteri meritocratici. Da ultimo, giudica fondamentale svolgere un'attività di stimolo nei confronti dei competenti organismi provinciali – anche mediante una apposita integrazione della lettera b) della parte dispositiva del testo – al fine di garantire adeguati percorsi di collocamento dei disabili e incrementare le occasioni di ingresso di tali soggetti nel mondo del lavoro.

Massimiliano FEDRIGA (LNP), giudicato condivisibile un atto di indirizzo a sostegno dei soggetti disabili, preannuncia l'intenzione di aggiungere la propria firma – ove si procedesse alla sua votazione – alla proposta di testo unificato delle risoluzioni in discussione. Quanto, poi, a talune delle perplessità espresse dal rappresentante del gruppo del Partito Democratico, intende far notare che il riferimento alla natura sperimentale dei programmi di inserimento lavorativo per i lavoratori a tempo determinato non sembrerebbe in

alcun modo revocare in dubbio la natura stabile e non transitoria del loro impiego.

Silvano MOFFA, *presidente*, preso atto degli orientamenti emersi nella corrente seduta, si riserva di apportare possibili modifiche alla sua proposta di testo unificato, da concordare con i gruppi, in modo da recepire gli elementi segnalati dai presentatori dei diversi atti di indirizzo in discussione, ferma restando l'esigenza di contemperare tali modifiche con la disponibilità del Governo ad accogliere i relativi impegni.

Il sottosegretario Luca BELLOTTI fa presente che il Governo si riserva di esprimere la propria posizione definitiva sull'argomento, una volta valutate le eventuali modifiche alla proposta di testo unificato delle risoluzioni in discussione.

Silvano MOFFA, *presidente*, rinvia, quindi, il seguito della discussione congiunta ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

SEDE REFERENTE

Martedì 18 ottobre 2011. – Presidenza del presidente Silvano MOFFA. – Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Luca Bellotti.

La seduta comincia alle 14.15.

Norme per favorire l'inserimento lavorativo dei detenuti.

C. 124 Angeli, C. 859 Pisicchio, C. 937 D'Ippolito Vitale, C. 3010 Renato Farina.

(Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 12 ottobre 2011.

Alessia Maria MOSCA (PD), *relatore*, nel ricordare che nella seduta introduttiva

si era previsto di riservare un'ulteriore occasione di dibattito agli eventuali deputati interessati a intervenire nella discussione di carattere generale, ritiene comunque opportuno rilevare sin d'ora l'esigenza che il lavoro istruttorio sui progetti di legge in titolo prosegua nell'ambito di un Comitato ristretto, di cui auspica la costituzione ai fini dell'elaborazione di un testo unificato condiviso tra i gruppi.

Massimiliano FEDRIGA (LNP) giudica necessario acquisire ulteriori elementi di conoscenza circa la dimensione attuale dell'impegno finanziario sostenuto dallo Stato in materia di reinserimento lavorativo dei detenuti, in modo da poter successivamente stimare con più precisione anche la misura degli oneri finanziari derivanti dalla previsione di eventuali, ulteriori, interventi in questo campo.

Silvano MOFFA, *presidente*, fa presente che la presidenza ha già attivato, anche con il contributo degli uffici, i necessari approfondimenti circa l'entità degli impegni finanziari richiesti in questo settore alle amministrazioni statali, in esito ai quali sarà possibile valutare – nella sede dell'istituendo Comitato ristretto – la sostenibilità di ulteriori forme di intervento.

Giuliano CAZZOLA (Pdl), alla luce della richiesta formulata dal deputato Fedriga, giudica opportuno acquisire anche elementi di conoscenza circa i risultati concreti conseguiti con l'attuazione degli attuali programmi di rieducazione e reinserimento lavorativo dei detenuti, facendo notare che, dai dati informali in suo possesso, sembrano emergere tassi di recidiva significativamente più bassi in presenza di un più efficace percorso di affiancamento dei detenuti all'ingresso nel mondo del lavoro.

Alessia Maria MOSCA (PD), *relatore*, preso atto che i gruppi sembrano concordare sull'opportunità di passare con celerità a un lavoro istruttorio di carattere più informale, ritiene che molti dei dati appena richiesti possano essere messi, in tempi brevi, a disposizione della Commissione, che potrebbe più utilmente approfondirli nella sede del Comitato ristretto, di cui torna a prospettare la costituzione.

Il sottosegretario Luca BELLOTTI fa presente che, ad una prima valutazione sommaria svolta dal Governo, gli impegni finanziari destinati alle politiche attive di reinserimento dei detenuti risultano pari all'incirca a 4 milioni di euro annui. In ogni caso, dichiara la disponibilità del suo dicastero a partecipare attivamente al lavoro istruttorio prospettato dal relatore, al fine di meglio approfondire i provvedimenti in esame.

Silvano MOFFA, *presidente*, preso atto del dibattito svolto e rilevato che non vi sono ulteriori richieste di intervento, dichiara concluso l'esame preliminare.

Propone, quindi, che – facendo seguito a quanto prospettato dal relatore – la Commissione proceda alla nomina di un Comitato ristretto per il seguito dell'istruttoria legislativa delle proposte di legge nn. 124, 859, 937 e 3010.

La Commissione delibera di nominare un Comitato ristretto, riservandosi la presidenza di indicarne i componenti sulla base delle designazioni dei gruppi.

Silvano MOFFA, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

ALLEGATO 1

5-05445 Cazzola: Uso di strumenti della Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali INPDAP.**5-05483 Iannuzzi: Uso di strumenti della Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali INPDAP.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Le interrogazioni che passo ad illustrare vertono entrambe sulla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali erogate dall'INPDAP, per tale ragione fornirò per esse una trattazione congiunta.

Com'è noto, con decreto ministeriale del 7 marzo 2007 n. 45, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 83 del 10 aprile 2007, il Ministero dell'economia e delle finanze ha emanato il regolamento di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 347, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in materia di accesso alle prestazioni creditizie agevolate erogate dall'INPDAP.

Il regolamento di attuazione amplia l'originaria platea degli iscritti alla Gestione unitaria di cui alla legge 662/1996 e trova applicazione nei confronti dei pensionati già dipendenti pubblici che fruiscono di trattamento a carico delle gestioni pensionistiche dell'INPDAP e nei confronti di dipendenti o pensionati di enti e amministrazioni pubbliche iscritti ai fini pensionistici presso enti o gestioni previdenziali diverse dall'INPDAP.

Il citato regolamento prevedeva, inoltre, che i dipendenti in servizio ed i pensionati, come individuati dall'articolo 1 del decreto ministeriale 45/07, venissero iscritti di diritto, ai sensi del successivo articolo 2, alla Gestione unitaria di cui alla legge 662/96 a decorrere dal 1° novembre 2007, qualora entro il 31 ottobre 2007 non avessero manifestato la propria volontà contraria.

Tuttavia per far fronte alla situazione di incertezza e di forte contrarietà susci-

tata dal sistema del meccanismo del silenzio-assenso, con il decreto-legge n. 159 del 1° ottobre 2007 (convertito dalla legge n. 222/2007), sono state apportate modifiche all'articolo 2 del decreto ministeriale 45/07. In particolare l'articolo 3 *bis* (introdotto dalla legge di conversione ha modificato il citato articolo 2 stabilendo che i dipendenti in servizio ed i pensionati, di cui all'articolo 1 del predetto decreto ministeriale 45/07, possano iscriversi alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali previa comunicazione scritta all'Inpdap della volontà di adesione; pertanto il criterio del silenzio-assenso originariamente previsto dal decreto ministeriale 45/07 è stato eliminato.

La volontà di adesione doveva essere inoltrata all'Inpdap, per iscritto, inderogabilmente entro il 31 maggio 2008 e cioè entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge 222/07, avvenuta il 1° dicembre 2007.

La possibilità di disporre la riapertura dei termini per l'iscrizione a favore dei pensionati che non hanno aderito entro il 31 maggio 2008, nel senso auspicato dagli Onorevoli interroganti, non può prescindere da un intervento di carattere normativo (peraltro di carattere primario) che necessiterebbe di una preliminare ed attenta individuazione della platea dei potenziali soggetti interessati nonché di una adeguata valutazione dei connessi profili finanziari, in termini di maggiori uscite, e quindi della necessaria copertura.

Per quanto riguarda il quesito proposto dall'Onorevole Cazzola, riferito alla opportunità dell'armonizzazione delle aliquote contributive gestite dall'Inpdap, con l'intento di poter realizzare pienamente politiche di integrazione tra le varie prestazioni socio-assistenziali e una omogeneizzazione e armonizzazione degli interventi a copertura delle nuove, diverse istanze provenienti da una più vasta platea di fruitori, faccio presente che l'Inpdap ha attivato, proprio in questi giorni, la costituzione di un Gruppo di Lavoro interdirezionale con l'obiettivo di

fornire il supporto tecnico, utile al Legislatore, per la predisposizione di uno schema normativo di riferimento che possa emendare la legge finanziaria 1997 (legge 662/96) e in particolare i commi da 238 a 247 dell'articolo 1, al fine di armonizzare i contributi Inpdap con il contributo dello 0,80 per cento dell'imponibile a carico degli iscritti ex Enam, previsto dall'articolo 3 legge 93/57, con il contributo Assicurazione Sociale Vita, dello 0,12 per cento, nonché con il contributo dello 0,15 per cento dedicato ai pensionati.

ALLEGATO 2

**5-05196 Bellanova: Sulla firma di un decreto ministeriale
per la concessione della CIG in deroga.**

TESTO DELLA RISPOSTA

In relazione all'interrogazione presentata dall'On. Bellanova, concernente il perfezionamento del decreto di proroga del trattamento di cassa integrazione in deroga per i lavoratori dell'azienda Labor s.r.l., comunico che la proroga per il periodo dal 2 gennaio al 31 dicembre 2011 per un numero massimo di 119 unità lavo-

relative dipendenti presso lo stabilimento di Casarano (Lecce), è stata autorizzata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 60997 del 28 luglio 2011, ovvero il giorno successivo la presentazione dell'atto di sindacato ispettivo da parte dell'On. Interrogante.

ALLEGATO 3

5-05199 Gatti: Esiti delle procedure di verifica delle dimissioni per maternità delle lavoratrici madri.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'On. Gatti – nell'atto parlamentare che passo ad illustrare – richiama l'attenzione sul fenomeno delle cosiddette « dimissioni per maternità ».

Al riguardo, tengo a precisare, in via preliminare, che l'Amministrazione che rappresento ha da sempre dedicato particolare attenzione all'attività volta all'accertamento delle violazioni in ordine alla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri.

A tal proposito, faccio presente che il Documento di Programmazione dell'attività di vigilanza, elaborato – per l'anno 2010 – dalla competente Direzione Generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ha stabilito che l'attività ispettiva debba essere indirizzata verso specifici obiettivi programmatici, caratterizzati da irregolarità di rilevante impatto socioeconomico, fra i quali anche le verifiche aventi ad oggetto l'esistenza di fenomeni discriminatori e l'effettività della tutela delle lavoratrici madri.

Tanto premesso, con riferimento al monitoraggio delle dimissioni, ai sensi dell'articolo 55 del decreto legislativo n. 151/2001, rendo noto che – nel corso dell'anno 2010 – i competenti uffici territoriali dell'Amministrazione che rappresento hanno emesso n. 19.017 provvedimenti di convalida di dimissioni, mentre quelli emessi nel corso dell'anno precedente sono stati pari a 17.676.

Nell'ambito del predetto monitoraggio, in particolare, è stato rilevato che:

il maggior numero di dimissioni convalidate (pari a 11.964) interessa la fascia di età compresa tra i 26 e i 35 anni;

le dimissioni sono prevalentemente presentate da lavoratrici/lavoratori con un'anzianità medio bassa (fino a 3 anni n. 9.178; fino a 4 anni n. 7.853);

le imprese maggiormente interessate dal fenomeno delle dimissioni in caso di maternità sono quelle che hanno alle loro dipendenze fino a 15 unità (n. 11.954);

i settori produttivi maggiormente interessati sono quelli del commercio (n. 6.864) e dell'industria (n. 2.988), tradizionalmente a vocazione femminile.

Ulteriore dato rilevante è quello relativo al forte divario tra nord e sud del Paese, probabilmente ricollegabile al diverso tasso di occupazione: i provvedimenti di convalida, infatti, sono stati n. 12.010 al Nord, n. 3.852 al Centro e n. 3.155 al Sud.

Segnalo, infine, che le mancate convalide delle dimissioni da parte degli Uffici Territoriali del Lavoro sono state n. 29 – nell'anno 2010 – e n. 30, nel corso dell'anno precedente.

Con particolare riferimento a quanto richiesto dall'Onorevole interrogante in ordine ai dati relativi alle violazioni amministrative aventi ad oggetto la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri, faccio presente quanto segue.

Nel corso dell'anno 2010, sono state accertate 1.280 violazioni amministrative in ordine alla tutela economica delle lavoratrici madri a fronte delle 406 rilevate nel 2009, con un incremento percentuale pari al 215 per cento rispetto all'anno precedente.

Per quanto riguarda, invece, la tutela fisica delle lavoratrici madri, le infrazioni rilevate nel corso dell'anno 2010 sono state 973, a fronte delle 661 rilevate nel 2009, con un incremento pari al 45 per cento rispetto all'anno precedente.

Da ultimo, nel rilevare che la motivazione più frequente delle dimissioni per maternità è risultata essere quella relativa alla carenza e agli elevati costi dei servizi di assistenza per la prima infanzia, non posso non ricordare gli specifici interventi intrapresi — in questi ultimi anni — dal Governo per il potenziamento dei servizi socio-educativi, anche attraverso provvedimenti finanziari a sostegno degli stessi.

In particolare, con riferimento alla promozione dei servizi di cura all'infanzia, sono stati intrapresi specifici interventi per il potenziamento dei servizi socio-educativi, anche attraverso provvedimenti finanziari a sostegno degli stessi.

In primo luogo, l'articolo 2, comma 6, della legge n. 203/2008 (Legge Finanziaria 2009) ha messo a regime — a far data dal gennaio 2009 — la detrazione Irpef, pari al 19 per cento delle spese sostenute dai genitori per il pagamento delle rette relative alla frequenza agli asili nido statali, comunali o privati, su un importo complessivamente non superiore a 632 euro annui per ogni figlio ospitato negli stessi. Le politiche in materia sono state finalizzate al raggiungimento dell'obiettivo — previsto dall'agenda di Lisbona — della copertura territoriale del 33 per cento.

In aggiunta alle risorse stanziare, per il triennio 2007-2009, con il Piano Straordinario per lo sviluppo della rete integrata dei servizi socio-educativi per la prima infanzia (per un importo totale di 727 milioni di euro), si è provveduto a destinare — per l'anno 2010 — 100 milioni di euro in favore delle regioni, al fine di implementare, in via prioritaria, lo sviluppo dei servizi per la prima infanzia nonché per la realizzazione di ulteriori interventi in favore della famiglia.

Nel corso dell'ultimo triennio è stata inoltre attivata la sperimentazione delle cosiddette Sezioni Primavera, sezioni nido aggregate alla scuola dell'infanzia, finan-

ziate sul territorio nazionale dal Ministero dell'istruzione, università e ricerca, d'intesa con il Dipartimento per le Politiche della Famiglia presso Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Con il Quadro Strategico Nazionale per la politica regionale aggiuntiva 2007-2013 (QSN), approvato con decisione della Commissione europea del 13 luglio 2007, sono state individuate per le regioni del Mezzogiorno quattro obiettivi che appaiono significativi per valutare l'effettiva capacità di cambiamento delle condizioni di vita e benessere. Tra questi, in particolare, quello relativo all'aumento dei servizi socio-sanitari in favore di bambini e anziani, al fine di agevolare la partecipazione femminile al mercato del lavoro.

È stato, inoltre, promosso il progetto pilota NIDIPA che riguarda la realizzazione di oltre 50 nidi aziendali presso le sedi centrali e periferiche della pubblica amministrazione nazionale.

Con il Terzo piano biennale nazionale di azioni e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva (approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 21 gennaio 2011) è stato previsto — oltre al potenziamento su tutto il territorio nazionale di servizi per bambini dai 3 mesi ai 3 anni di età (nidi di infanzia, micro-nidi, nidi aziendali o nei luoghi di lavoro, sezioni primavera aggregate a nidi e a scuole dell'infanzia) e dei servizi educativi integrativi ai nidi e alle scuole per l'infanzia (centri gioco, spazi gioco, centri per bambini e genitori) — l'istituzione dei cosiddetti « asili domiciliari » che — avvalendosi di persone adeguatamente formate — offrono educazione e cura a bambini di altri presso il proprio domicilio.

Nella medesima direzione si collocano — si ricorda — il Piano recante sistema di interventi per favorire la conciliazione tra i tempi di vita e di lavoro e il Programma di azione per rinclusione delle donne nel mercato del lavoro (Italia 2020).

Il primo, in particolare, ha investito 40 milioni di euro del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità in

finanziamenti per le così dette «mamme di giorno», per il sostegno a modalità di prestazioni lavorative ed a tipologie contrattuali facilitanti la conciliazione e per la formazione volta a sostenere il rientro al lavoro delle lavoratrici dopo un periodo di congedo per maternità.

Il Piano Italia 2020 è un programma per la conciliazione dei tempi di lavoro con i tempi dedicati alla famiglia attraverso cinque linee di azione che verranno implementate pragmaticamente, sulla base

di una visione integrata e con il concorso di tutti i soggetti coinvolti, affidando il compito di impulso, coordinamento e monitoraggio a una «cabina di pilotaggio» condivisa.

Tale Piano, in particolare, prevede tra l'altro lo stanziamento di 40 milioni di euro per il potenziamento dei servizi di cura ed assistenza per la prima infanzia e la sperimentazione dei cosiddetti buoni lavoro, per la strutturazione dei servizi privati di cura e di assistenza alla persona.

ALLEGATO 4

7-00604 Moffa: Progetti sperimentali di inserimento lavorativo dei disabili.

7-00648 Schirru: Progetti sperimentali di inserimento lavorativo dei disabili.

7-00661 Poli: Progetti sperimentali di inserimento lavorativo dei disabili.

7-00687 Paladini: Progetti sperimentali di inserimento lavorativo dei disabili.

PROPOSTA DI TESTO UNIFICATO DELLE RISOLUZIONI

La XI Commissione,

premessi che:

l'inserimento lavorativo rappresenta un fattore estremamente importante per l'inclusione sociale delle persone con disabilità;

la legislazione italiana in materia ha avuto un'evoluzione significativa con la legge n. 68 del 1999, che sostiene l'inserimento nel mondo del lavoro delle persone con disabilità in base ad un'analisi delle capacità lavorative del singolo soggetto e delle caratteristiche del posto di lavoro;

la richiesta di inserimento lavorativo si è, peraltro, recentemente intensificata anche grazie ai processi di integrazione scolastica delle persone con disabilità, alla crescente offerta formativa, oltre che all'impegno di alcune realtà locali nel rafforzamento del rapporto tra la persona con disabilità ed il mondo del lavoro;

la stessa Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità attribuisce agli Stati membri il compito di riconoscere il diritto al lavoro delle persone con disabilità e, segnatamente, il diritto di potersi mantenere attraverso un lavoro libe-

ramente scelto o accettato in un mercato del lavoro e in un ambiente lavorativo aperto, che favorisca l'inclusione e l'accessibilità alle persone con disabilità, favorendo altresì l'esercizio del diritto al lavoro anche a coloro i quali hanno subito una disabilità durante l'impiego, prendendo appropriate iniziative – anche attraverso misure legislative – in particolare al fine di « promuovere programmi di orientamento e riabilitazione professionale, di mantenimento del posto di lavoro e di reinserimento nel lavoro per le persone con disabilità »;

nell'ambito delle iniziative previste nel nostro ordinamento, i programmi di inserimento lavorativo a tempo determinato per lavoratori disabili sono finalizzati a realizzare l'inserimento lavorativo di persone disabili che hanno svolto esperienze lavorative (borse-lavoro, tirocini formativi, azioni positive e altro) della durata di 24 mesi, presso le medesime o diverse amministrazioni pubbliche qualora dichiarati idonei allo svolgimento delle relative mansioni; sono consentiti, quindi, la possibilità di assunzione, con chiamata nominativa, di soggetti disabili iscritti negli elenchi del collocamento obbligatorio ed il loro computo ai fini dell'assolvimento del-

l'obbligo di cui all'articolo 3 della legge n. 68 del 1999, da parte del datore di lavoro pubblico presso il quale i soggetti siano stati impiegati in attività di tirocinio o di lavoro, anche se in modo non continuativo e presso le pubbliche amministrazioni diverse, per la durata di almeno due anni;

ulteriori, recenti, progetti avviati a livello locale – anche grazie alla meritoria iniziativa di associazioni dei soggetti disabili – hanno dimostrato l'efficacia di una sinergia tra pubblico e privato nel settore dell'inserimento lavorativo dei disabili;

in questo contesto, assumono particolare rilievo i percorsi formativi in cui possono essere utilmente inserite le persone con disabilità per favorire l'acquisizione di competenze, anche di carattere artigianale e specialistico, in vista del loro inserimento nei diversi settori del mondo produttivo;

anche le amministrazioni provinciali, attraverso i centri per l'impiego, possono giocare un ruolo fondamentale, istituzionale, di certificazione e di servizio, nella gestione ordinaria di attività di orientamento, tutoraggio e ricerca occupazionale dedicate specificamente alle persone disabili, inserite in particolari liste sulla base della normativa vigente, agendo altresì a livello territoriale per sensibilizzare il tessuto imprenditoriale rispetto all'ottemperanza dei doveri prescritti dalla legge n. 68 del 1999 in merito all'assunzione di lavoratori con disabilità;

occorre, dunque, investire con convinzione su questo versante, rafforzando il sistema istituzionale ai vari livelli di governo (statale, regionale e locale), per poter promuovere, favorire e sostenere

ogni progetto in grado di incrementare le occasioni di ingresso dei disabili nel mondo del lavoro,

impegna il Governo:

a) a salvaguardare quanto sinora realizzato in materia di inserimento lavorativo delle persone disabili e programmare nuove strategie e interventi, anche sperimentali, al fine di creare le migliori opportunità per una reale integrazione delle persone con disabilità nel mondo del lavoro, in coerenza con quanto sancito dalla Convenzione Onu sulla disabilità, contrastando, a tutti i livelli istituzionali, fenomeni di segregazione occupazionale e lavorativa di tali soggetti;

b) a valorizzare – anche con il coinvolgimento degli organismi e delle sedi di concertazione esistenti, in primis l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità – il confronto interistituzionale tra i competenti organismi statali, regionali e locali, al fine di rafforzare ogni possibile iniziativa che, tenuto conto della legislazione vigente, sia diretta a favorire una positiva azione di stimolo e sostegno a percorsi di inserimento lavorativo dei disabili, che mirino all'integrazione di tali soggetti nel tessuto produttivo del Paese, costituito prevalentemente da piccole e medie imprese;

c) a valutare la possibile introduzione di sistemi di valutazione, anche in via sperimentale, che siano in grado di individuare e valorizzare le esperienze più significative realizzate nel campo dell'inserimento lavorativo delle persone con disabilità, nel rispetto di quanto sancito dalla citata legge n. 68 del 1999 e dalla convenzione Onu sulla disabilità.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-04245 Codurelli: Ritardi nelle procedure per il riconoscimento dell'invalidità civile, dell' <i>handicap</i> e della disabilità e presunto « contingentamento » dei riconoscimenti medesimi	133
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	144
5-04795 Farina Coscioni: Iniziative volte ad assicurare l'erogazione dei contributi statali all'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi (ENS)	134
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	148

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di Piano sanitario nazionale 2011-2013. Atto n. 370 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	134
---	-----

SEDE CONSULTIVA:

Legge comunitaria 2011. C. 4623 Governo (Relazione alla XIV Commissione).	
Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2010. Doc. LXXXVII, n. 4 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame congiunto e rinvio</i>)	139
<i>ALLEGATO 3 (Emendamenti e articoli aggiuntivi)</i>	149

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per consentire l'impianto degli embrioni abbandonati giacenti presso i centri italiani di procreazione medicalmente assistita. C. 2058 Palagianò e C. 4308 Farina Coscioni (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	142
AVVERTENZA	143

INTERROGAZIONI

Martedì 18 ottobre 2011. — Presidenza del vicepresidente Gero GRASSI. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Nello Musumeci.

La seduta comincia alle 12.10.

5-04245 Codurelli: Ritardi nelle procedure per il riconoscimento dell'invalidità civile, dell'*handicap* e della disabilità e presunto « contingentamento » dei riconoscimenti medesimi.

Il sottosegretario Nello MUSUMECI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Lucia CODURELLI (PD), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta del sottosegretario asserendo di non poter condividere la tesi del Ministero che imputa tutte le responsabilità delle inefficienze evidenziate nell'interrogazione alle carenze della struttura organizzativa delle Asl. Ritiene certamente encomiabile l'impegno del Governo nel perseguire il grave fenomeno delle false invalidità, ma fa notare che tale intento si è tradotto, nella sua provincia e in tutta la Lombardia, in un inaccettabile peggioramento dei servizi forniti alla cittadinanza, con taluni casi eclatanti di oltre 270 giorni di attesa sui controlli sulle posizioni di invalidità. Aggiunge

che risulta del tutto inefficace la connessione in rete dei dati tra l'INPS e le Asl e ribadisce l'inopportunità di sottoporre a continue verifiche i portatori di *handicap* permanente. Nel registrare la genericità della risposta fornita dal sottosegretario, sostiene l'esigenza che siano approntati altri strumenti e perseguiti percorsi diversi per contrastare il fenomeno dei falsi invalidi, affinché non si verificino ulteriori episodi di inefficienza come quelli evidenziati, che dimostrano il fallimento delle politiche messe in atto dal Governo.

5-04795 Farina Coscioni: Iniziative volte ad assicurare l'erogazione dei contributi statali all'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi (ENS).

Il sottosegretario Nello MUSUMECI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta in quanto la risposta all'atto di sindacato ispettivo a sua firma giunge in considerevole ritardo e risulta pertanto non utile per la ragione che il congresso dell'ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi, con l'avvenuta nomina del nuovo presidente, ha superato autonomamente i profili di criticità evidenziati nell'interrogazione, anticipando il tardivo intervento del Governo. Valuta tuttavia il merito della risposta del sottosegretario, da cui si evince che il Governo si è posto il problema della posizione di indubbia incompatibilità che aveva assunto il presidente uscente, determinando una effettiva violazione dei principi sanciti dal codice etico dell'associazione.

Gero GRASSI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 12.40.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 18 ottobre 2011. — Presidenza del vicepresidente Gero GRASSI.

La seduta comincia alle 12.40.

Schema di Piano sanitario nazionale 2011-2013. Atto n. 370.

(*Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato, da ultimo, nella seduta del 12 luglio 2011.

Gero GRASSI, *presidente*, ricorda che la Commissione ha avviato, il 23 giugno scorso, l'esame dello schema di Piano sanitario nazionale 2011-2013, proseguito poi nelle sedute del 28 e 29 giugno, e 6, 7 e 12 luglio. Poiché dalla documentazione inviata dal Governo al Parlamento non risultava l'intesa della Conferenza unificata, prevista dal comma 5, dell'articolo 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, il Presidente della Camera, nell'assegnare lo schema di decreto alla Commissione per l'espressione del parere, aveva invitato il Governo a far pervenire tempestivamente alla Camera il citato documento.

Il presidente della Camera, in risposta ad una lettera della presidenza della Commissione in data 30 giugno scorso, concernente le conseguenze procedurali della mancata trasmissione dell'intesa della Conferenza unificata su tale schema, ha informato la Commissione di avere sollecitato nuovamente il Governo affinché trasmettesse il documento mancante entro il termine previsto per l'espressione del parere parlamentare (7 luglio) o, qualora ciò non fosse possibile, assicurasse che il Piano sanitario nazionale non venisse adottato in via definitiva prima che la Commissione si fosse pronunciata in merito.

Ciò premesso, avverte che è pervenuta la suddetta intesa sancita in sede di Conferenza unificata, trasmessa dal Ministro per il rapporti con il Parlamento in data 5 ottobre 2011. La Commissione può pertanto procedere all'espressione del parere.

Da, quindi, la parola al relatore, onorevole Barani, per l'illustrazione delle modifiche introdotte al suddetto schema di Piano sanitario nazionale anche a seguito delle osservazioni prospettate dalla Conferenza unificata.

Lucio BARANI (Pdl), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere al Governo, il prescritto parere sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante « Piano sanitario nazionale 2011-2013 », oggetto dell'intesa sancita in sede di Conferenza unificata lo scorso 22 settembre. Rispetto allo schema di Piano approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il 21 gennaio scorso, il documento in esame presenta alcune modifiche anche a seguito delle osservazioni prospettate dalle regioni e province autonome.

Darà, quindi, conto, vista anche la precedente relazione che è entrata nel merito del Piano, in modo sintetico del contenuto del documento, evidenziando, in modo specifico, le novità introdotte rispetto alla precedente versione dello schema. In linea generale, il Piano sanitario nazionale (PSN) è il principale strumento di programmazione sanitaria, attraverso cui, in un dato arco temporale (pari al triennio), vengono definiti gli obiettivi da raggiungere attraverso l'individuazione di attività e strategie strumentali alla realizzazione delle prestazioni istituzionali del Servizio sanitario nazionale. In particolare, con il PSN devono essere definiti gli standard di assistenza che il Servizio sanitario nazionale assicura a tutti i cittadini.

Lo schema di Piano si compone di una premessa, cinque capitoli e di due allegati.

Tra le modifiche inserite in premessa viene introdotta la questione dell'opportunità di individuare sedi istituzionali e

procedure specifiche per il coordinamento tra il livello centrale e le autonomie territoriali, allo scopo di assicurare la *governance* di un sistema complesso e superare le diseguaglianze territoriali.

Fa presente, quindi che il Capitolo 1 (Il Servizio sanitario nazionale nel contesto europeo e strategie di internazionalizzazione) e, in particolare, il paragrafo 1.5 (Criticità del sistema e prospettive di miglioramento) espone una valutazione generale del sistema sanitario italiano. Si afferma che esso, contraddistinto « dall'unicità dell'assicuratore pubblico e dalla compresenza equilibrata seppur variabile di erogatori pubblici e privati », si colloca in una posizione di assoluto rispetto nelle graduatorie internazionali circa la tutela della salute della popolazione, la qualità complessiva delle prestazioni ed il livello di spesa in rapporto al prodotto interno lordo. Il documento rileva altresì che, secondo le statistiche OCSE, il tasso in Italia della spesa sanitaria, pubblica e privata, in rapporto al PIL (8,9 per cento) si colloca ad un livello di poco superiore a Regno Unito e Spagna, ma al di sotto di Francia e Germania. Di fronte a tale « valutazione favorevole », in termini di costo-benefici, emergono « seri elementi di criticità », quali: l'inappropriatezza di alcune prestazioni, come il ricorso improprio – soprattutto in alcune regioni – ai ricoveri ospedalieri e ai pronto soccorso, « dovuto all'organizzazione ancora insufficiente della medicina generale e al livello medio dei servizi territoriali e di assistenza domiciliare integrata »; le lunghe liste di attesa; l'ingiustificato livello di spesa farmaceutica per abitante in alcune regioni; un livello qualitativo dei servizi sanitari molto differenziato, circostanza che spinge spesso i cittadini a rivolgersi alle strutture di regioni diverse da quella di residenza, al fine di usufruire di cure adeguate. Il documento sottolinea poi che in questo quadro generale occorre tener conto anche dei fattori negativi, specie nel lungo periodo, per la spesa sanitaria, rappresentati dall'invecchiamento della popolazione e dall'incremento delle patologie croniche; peraltro, il medesimo progresso

della medicina, pur elevando il livello delle cure, tende a determinare un aumento dei costi.

Riguardo alle modifiche apportate a questo capitolo segnala l'introduzione, nel paragrafo 1.2.4 (Rapporto con i cittadini e partecipazione degli utenti) di una trattazione dedicata alla umanizzazione delle cure: viene sottolineata la necessità di adottare politiche di umanizzazione per orientare l'organizzazione verso la centralità della persona umana, riducendo l'abuso di farmaci, evitando ricoveri non necessari, facendo un uso appropriato delle prestazioni diagnostiche, contenendo gli interventi chirurgici e così via. Ulteriori modifiche sono poi state apportate al paragrafo 1.6 (Risorse umane del Servizio sanitario nazionale), sul tema della prospettata futura carenza dei medici dipendenti del Servizio sanitario nazionale, sottolineando, tra l'altro, la possibilità di promuovere interventi di carattere finanziario e/o normativo per favorire l'accesso alle scuole di specializzazione di un numero maggiore di neo-laureati.

Il capitolo 2 individua le dodici azioni per lo sviluppo del Servizio sanitario nazionale. Per quanto attiene alla prevenzione viene sottolineata la centralità della prevenzione primaria, e, in tale contesto, viene ritenuto di grande rilievo il rapporto con i territori ed il ruolo del medico di medicina generale (MMG) e del pediatra di libera scelta (PLS), sollecitati ad intervenire, non solo in ambito diagnostico-terapeutico, ma anche informativo ed educativo.

Per quanto riguarda le azioni per il controllo dei determinanti ambientali, alla luce degli indirizzi europei ed internazionali, il documento individua alcuni obiettivi di grande scala sui temi congiunti di ambiente e salute, prevedendo l'inserimento delle priorità di salute nelle politiche e norme settoriali su aria; acqua; rifiuti e suolo; cambiamenti climatici; sicurezza alimentare; sicurezza chimica; per le azioni per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, viene sottolineato come le nuove forme di lavoro, le nuove categorie di lavoratori e i processi di decentramento

ed esternalizzazione di interi cicli produttivi richiedano un'opera di costante monitoraggio e nuovi strumenti di analisi e di intervento coordinato tra le Istituzioni.

Per quanto riguarda la sanità pubblica veterinaria e benessere animale, la situazione sanitaria del patrimonio zootecnico italiano viene considerata sotto controllo, pur permanendo in alcune parti del territorio situazioni critiche. Le azioni e le attività messe in campo, conformi alla nuova strategia per la salute degli animali dell'Unione europea (2007-2013), non sono più concentrati sul prodotto finale, ma distribuiti lungo tutto il processo di produzione.

Per la sicurezza degli alimenti e nutrizione viene sottolineata l'esigenza di dare piena applicazione alla normativa europea, al fine di colmare le lacune interpretative evidenziate in alcuni settori, primo fra tutti quello dei controlli ufficiali. Il Piano sanitario nazionale analizza quindi nel dettaglio i vari aspetti e le criticità legati alla sicurezza alimentare: ambiente e catena alimentare; nutrizione e dietetica; sicurezza degli alimenti di origine vegetale; igiene degli alimenti di origine non animale; igiene degli alimenti di origine animale; tecnologie di produzione e materiali a contatto con gli alimenti e piano nazionale integrato.

Per quanto attiene l'*Health Impact Assessment*, la valutazione d'impatto sulla salute, è diretta a rilevare gli effetti positivi e negativi prodotti sullo stato di salute della popolazione da politiche o progetti, in settori anche non sanitari (esempio ambiente, urbanistica, trasporti, viabilità). In questo ambito è valutata azione prioritaria da svolgersi nel prossimo triennio lo sviluppo a livello locale e regionale di gruppi di lavoro multidisciplinari in grado di svolgere attività di HIA attraverso la promozione dell'integrazione delle competenze.

Per la centralità delle cure primarie e delle strutture territoriali, il Piano sanitario nazionale sottolinea lo stretto legame esistente tra le cure primarie e il territorio e propone una migliore definizione dell'assistenza primaria sia sul piano della

governace che della gestione. Per quanto riguarda la *governance*, ovvero la dimensione strategica, viene prevista una più puntuale redazione e gestione degli strumenti di programmazione territoriale/distrettuale, degli accordi con la medicina convenzionata e del processo di valutazione e di miglioramento continuo. Ugualmente viene sottolineato come anche la gestione, ovvero la dimensione operativa delle cure primarie, possa essere perfezionata favorendo e sostenendo forme organizzative quali le aggregazioni funzionali territoriali, i processi d'integrazione (percorsi diagnostico-terapeutici, integrazione tra ospedale e territorio, integrazione socio-sanitaria, integrazione a livello informatico/informativo) e la formazione continua. In tale contesto, il medico di medicina generale diviene attore fondamentale del governo della domanda e dei successivi percorsi sanitari. In materia di continuità assistenziale, il modello assistenziale proposto è orientato alla continuità delle cure con il disegno di appositi percorsi e la presa in carico costante dell'assistito da parte di un team caratterizzato da competenze sociali e sanitarie. È altresì previsto il monitoraggio mediante adeguati strumenti di valutazione di appropriatezza, anche tenuto conto di quanto reso disponibile attraverso il sistema tessera sanitaria.

Fa presente, poi, che l'obiettivo nel triennio è implementare la rete assistenziale definendone i nodi e le interrelazioni funzionali in un sistema gestionale e relazionale tra professionisti. Vengono definite le caratteristiche della rete assistenziale territoriale che, oltre ai posti letto territoriali gestiti dal MMG e dal personale infermieristico comprende varie tipologie di strutture residenziali chiamate a rispondere ai diversi bisogni sociosanitari secondo un gradiente differenziato di intensità assistenziale.

Il Piano sanitario nazionale rinvia infine al ruolo peculiare svolto, a livello territoriale, dalle circa diciottomila farmacie presenti complessivamente in Italia. Le modifiche inserite in tale ambito riguardano il paragrafo 2.7.1.(Cure primarie),

integrato con un riferimento alla cartella clinica digitale quale condizione necessaria della continuità informativa nei rapporti tra professionisti e alla valorizzazione del ruolo e delle competenze del personale infermieristico nella gestione delle malattie croniche.

Per quanto attiene alla riorganizzazione della medicina di laboratorio e della diagnostica di laboratorio e per immagini, dopo aver rilevato che la medicina di laboratorio costituisce una componente fondamentale dei processi assistenziali e che nel panorama nazionale si evidenziano diversi assetti organizzativi dei laboratori clinici, spesso caratterizzati da un numero eccessivo di strutture al di sotto di una massa critica accettabile sotto il profilo prestazionale, il documento ricorda come nel marzo 2009 l'AGENAS ha pubblicato le «Linee di indirizzo per la riorganizzazione dei Servizi di Medicina di Laboratorio nel Servizio Sanitario Nazionale» e che, sulla scorta di tale pubblicazione, il Ministero della salute ha trasmesso alla Conferenza delle regioni e delle province autonome una proposta di accordo tra Governo e regioni sui criteri per la riorganizzazione delle reti di offerta di diagnostica di laboratorio, con particolare riguardo alle strutture private accreditate. Le indicazioni fornite dal documento evidenziano una serie di punti cardine tra i quali si ricordano la stretta interrelazione tra rete ospedaliera e tipo di laboratorio, il ruolo della formazione continua e della ricerca, la necessità di definire un sistema di verifica esterna della qualità. Per le reti ospedaliere, nell'ambito della tematica dello sviluppo e dell'implementazione delle reti ospedaliere e dei processi assistenziali, viene poi affrontata, tra l'altro, la questione della riconversione dei piccoli ospedali che hanno difficoltà a garantire nel tempo il perfezionamento delle competenze professionali necessario a garantire la sicurezza e a minimizzare i rischi per i pazienti. Per questi presidi occorre quindi prevedere lo sviluppo di una duplice integrazione verso gli ospedali maggiori e verso le funzioni assistenziali distrettuali.

Quanto alle modifiche introdotte in tema di reti ospedaliere, segnala che nel paragrafo 2.9.3, riguardante la rete dell'emergenza urgenza è stata inserita una considerazione relativa al carattere fondamentale del raccordo tra il sistema dell'emergenza urgenza ed il servizio di continuità assistenziale e all'opportunità di istituire un nuovo livello di assistenza – tra l'Assistenza distrettuale e quella ospedaliera – denominato Assistenza sanitaria urgente. Infine, è stato inserito un paragrafo (2.9.4) relativo alla mobilità ospedaliera interregionale, prevedendo la definizione di accordi tra le regioni per superare le disparità regionali ed individuare la quota di mobilità da considerarsi strutturale o modificabile.

Per la riabilitazione, dopo aver rilevato che il miglioramento delle condizioni di vita ha determinato un incremento delle persone con malattie croniche e disabilità e un crescente ricorso alla riabilitazione, il documento individua nel percorso riabilitativo unico il contesto nel quale si completano le componenti sanitarie con quelle non sanitarie dell'intervento riabilitativo. In tale ambito si inserisce il progetto riabilitativo individuale, unico per ciascuna persona, stabilito dallo specialista in riabilitazione in condivisione con gli altri professionisti, in conformità ai parametri di menomazione, attività e partecipazione sociale elencati nella *International Classification of Function (ICF)*, modello unificante introdotto dall'OMS nel 2001.

Per la valutazione delle nuove tecnologie sanitarie, l'*Health Technology Assessment (HTA)* è una valutazione complessiva e sistematica delle conseguenze assistenziali, economiche, sociali ed etiche provocate dalle tecnologie sanitarie. Negli ultimi anni anche in Italia questo metodo è diventato oggetto di crescente interesse e acceso dibattito in ambito sanitario. Il metodo tuttavia è ancora da perfezionare richiedendo lo sviluppo di iniziative di vario genere e di un'attività di coordinamento centrale. Il Piano sanitario nazionale sottolinea come la complessità del quadro degli interessi da conciliare consiglia di delineare, inizialmente, un assetto

di tipo sperimentale da consolidare o modificare opportunamente dopo la verifica dei risultati dei primi anni di operatività.

Osserva, poi, che per quanto attiene agli investimenti per l'ammodernamento strutturale e tecnologico del Servizio sanitario nazionale viene sottolineata la necessità di proseguire nel processo di ammodernamento del patrimonio strutturale e tecnologico del Servizio sanitario nazionale accompagnato da una crescente attenzione ad un'allocazione sempre più efficace ed efficiente degli investimenti ai fini del contenimento della spesa sanitaria pubblica. Una particolare attenzione viene dedicata anche all'aspetto della sicurezza negli edifici sanitari.

Fa presente, quindi, che il Capitolo 3 riguarda il monitoraggio, l'appropriatezza e l'uniformità dei livelli essenziali di assistenza (LEA). Viene affermata l'esigenza sia di un processo di aggiornamento dei medesimi – nonché delle condizioni di « appropriatezza » o « non appropriatezza » nell'erogazione delle relative prestazioni – sia di un monitoraggio sull'attuazione.

Il documento si sofferma, in particolare, sul problema delle liste d'attesa e individua, al riguardo, dieci obiettivi da raggiungere nel triennio, tra i quali l'individuazione e lo sviluppo di percorsi diagnostico terapeutici (PDT) nell'area cardiovascolare e oncologica, la gestione degli accessi attraverso l'uso diffuso del sistema CUP sulla base di quanto previsto dall'Intesa Stato-Regioni del 29 aprile 2010, il monitoraggio, in via sistematica, dei tempi massimi regionali sui siti web di Regioni e P.A. e di Aziende sanitarie pubbliche e private accreditate, a garanzia della trasparenza e dell'accesso alle informazioni su liste e tempi di attesa. Viene inoltre posto un particolare accento sul tema del governo clinico e della sicurezza delle cure.

Secondo tale visione sistemica deve essere garantito lo sviluppo di una strategia di *governance* integrata che metta in relazione e crei sinergia tra gli aspetti clinici, gestionali ed economici, nonché quelli della ricerca e dello sviluppo, della sicurezza dei pazienti e degli operatori, dell'informazione e valutazione delle tecno-

logie sanitarie. L'obiettivo perseguito — specificato, poi in alcune specifiche azioni da intraprendere in attuazione del Programma nazionale per la Promozione permanente della Qualità nel Servizio sanitario Nazionale —, è pertanto quello di orientare il sistema affinché il contenimento dei costi e la gestione efficiente dei servizi non sia disgiunto dal perseguimento della qualità, efficacia, sicurezza ed appropriatezza delle prestazioni.

Rileva, poi, che le modifiche introdotte in tale ambito riguardano il paragrafo 3.2 (Nuovo sistema informativo sanitario: strumento di riferimento nazionale per la misura dei Livelli Essenziali di Assistenza). In particolare viene evidenziato che l'evoluzione del nuovo sistema informativo sanitario avviene sulla base di un piano di azione predisposto dalla cabina di regia del NSIS, in relazione ad indirizzi strategici definiti.

Il Capitolo 4 concerne alcune tematiche di sistema, vale a dire ricerca e innovazione sanitaria, applicazione della tecnologia all'informazione e della comunicazione in ambito sanitario, assistenza farmaceutica, dispositivi medici, accreditamento delle strutture di offerta, e, infine, la tematica fasi della vita, con l'indicazione delle varie e specifiche tipologie di assistenza, dal percorso nascita all'età senile. Le modifiche introdotte, nel tema fasi della vita, riguardano l'inserimento di due nuovi paragrafi dedicati, rispettivamente, all'età pediatrica (4.6.2), con una separata trattazione dell'assistenza primaria, di quella ospedaliera, e all'adolescenza (4.6.3).

Infine, il Capitolo 5, espone alcuni strumenti di valutazione del Piano sanitario nazionale.

Come già ricordato il documento è poi corredato da due allegati riguardanti i mutamenti demografici ed epidemiologici (Allegato A) e le patologie rilevanti (Allegato B).

Le modifiche apportate riguardano l'allegato B. Nel paragrafo B7 (Dipendenze patologiche), in tema di tossicodipendenze, sono stati aggiornati i dati del quadro epidemiologico. È stato poi inserito un

nuovo paragrafo B.8, concernente le malattie reumatiche croniche caratterizzate da una progressiva compromissione della qualità della vita delle persone affette, a causa della perdita di autonomia che determinano. Infine, nel paragrafo B.11 (Cure palliative e terapia del dolore) è stato inserito il richiamo alle iniziative di sensibilizzazione quali la giornata nazionale del sollievo.

Alla luce di quanto sinteticamente esposto, preannuncia una proposta di parere favorevole, riservandosi comunque di formalizzarla dopo aver ascoltato le considerazioni di coloro che vorranno intervenire nel dibattito.

Gero GRASSI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 18 ottobre 2011. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. — Interviene il Ministro della salute Ferruccio Fazio.

La seduta comincia alle 14.10.

Legge comunitaria 2011.

C. 4623 Governo.

(Relazione alla XIV Commissione).

Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2010.

Doc. LXXXVII, n. 4.

(Parere alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, rinviati nella seduta del 6 ottobre 2011.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, ricorda che nella scorsa seduta l'onorevole D'Anna ha svolto la relazione illustrativa

sul disegno di legge comunitaria e sulla relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2010. Avverte, inoltre, di aver sostituito il relatore, onorevole D'Anna, con l'onorevole Scandroglio.

Poiché nessuno ha chiesto di intervenire in sede di discussione generale sui provvedimenti, dichiara concluso l'esame preliminare.

Avverte, pertanto, che risultano presentati tre emendamenti al disegno di legge comunitaria (*vedi allegato 3*).

Prima di dare la parola al relatore e a coloro che intendono intervenire al riguardo, desidera far presente che uno degli emendamenti presentati, il 3.01 dell'onorevole Ceccacci Rubino, affronta il delicato tema della sperimentazione sugli animali, esaminato in diverse occasioni dalla Commissione e sempre con grande equilibrio. Anche questa volta, pertanto, auspica che si riesca a giungere ad una formulazione dell'emendamento che rispetti, da un lato, la salute e il benessere degli animali e, dall'altro, le esigenze della ricerca scientifica, anche al fine di evitare che la ricerca e la sperimentazione in Italia incontrino ostacoli tali da far sì che esse potranno essere svolte solo all'estero.

Michele SCANDROGLIO (PdL), *relatore*, dopo aver espresso condivisione per le considerazioni testé svolte dal Presidente Palumbo, ritiene opportuno che l'articolo aggiuntivo 3.01 sia riformulato, al fine di attenuare alcuni dei criteri direttivi, ivi previsti, che il Governo dovrà rispettare in sede di emanazione dei decreti legislativi per l'attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici. Invita, infine, i colleghi della Commissione ad approfondire le questioni oggetto dell'emendamento citato ed auspica che su di esso si sviluppi un proficuo dibattito.

Il ministro Ferruccio FAZIO desidera svolgere alcuni rilievi in ordine all'articolo aggiuntivo 3.01, relativo alla problematica della sperimentazione scientifica sugli animali. In primo luogo, giudica assolutamente corretto e condivisibile un approc-

cio al tema che rispetti la vita e la salute degli animali e che implichi che ogni tipo di sperimentazione possa essere effettuato solo dopo aver accertato l'assenza di qualunque dolore o sofferenza per l'animale. In secondo luogo, apprezza e concorda sull'incentivazione di metodi alternativi a cui far ricorso sia per la ricerca scientifica di base che per quella applicata. Ciò premesso, ritiene che l'emendamento 3.01, che invita a valutare con grande attenzione, debba essere riformulato, tenendo conto, dell'esigenza di non recare nuovi oneri per la finanza pubblica per quanto riguarda l'implementazione di metodi alternativi all'uso di animali a fini scientifici e la formazione di personale esperto. Da riformulare appare, altresì, sia il punto relativo al divieto di utilizzo di scimmie antropomorfe, cani, gatti e specie in via d'estinzione che, a suo avviso, dovrebbe venir meno quando tale utilizzo risulti obbligatorio da legislazioni o da farmacopree nazionali o internazionali o si tratti di ricerche finalizzate alla salute dell'uomo o delle specie coinvolte, condotte in conformità ai principi della direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, previa autorizzazione del Ministero della salute, sentito l'Istituto Superiore di Sanità, sia la parte relativa al divieto di effettuare esperimenti che non prevedono anestesia o analgesia, qualora provochino dolore all'animale. La riformulazione preannunciata è naturalmente suscettibile di essere ulteriormente modificata, qualora ciò dovesse emergere dal dibattito.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, poiché risultano diversi iscritti a parlare su questo punto, invita il relatore e il Governo a dare intanto il parere sugli altri due emendamenti presentati e, successivamente, ad approfondire le questioni oggetto dell'articolo aggiuntivo 3.01.

Michele SCANDROGLIO (PdL), *relatore*, esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.1 D'Incecco e 1.2 Callegari.

Il Ministro Ferruccio FAZIO esprime parere favorevole sull'emendamento 1.1 e

parere favorevole sull'emendamento 1.2, purché riformulato nel senso di inserire il Ministro della salute tra i Ministri concorrenti.

La Commissione approva l'emendamento D'Incecco 1.1.

Laura MOLTENI (LNP) fa proprio l'emendamento Callegari 1.2 e lo riformula nel senso indicato dal Ministro Fazio.

La Commissione approva l'emendamento Callegari 1.2, fatto proprio dall'onorevole Laura Molteni (*nuova formulazione*).

Gabriella GIAMMANCO (PdL), intervenendo sull'articolo aggiuntivo 3.01 di cui raccomanda l'approvazione, fa presente che esso non pone limiti effettivi alla sperimentazione poiché, come stabilito alla lettera *b*), esso delega il Governo a vietare l'utilizzo di primati non umani, cani, gatti, specie in via d'estinzione, a meno che non risulti obbligatorio da legislazioni o da farmacopee nazionali o internazionali. La proposta emendativa limita, quindi, solo la ricerca di base, quella investigativa, che non dà certezze, mentre le farmacopee nazionali o internazionali non risultano assolutamente pregiudicate.

Per quanto riguarda poi i metodi alternativi, le risulta che questi siano condivisi anche dal Ministero della salute, che ha infatti emanato un decreto per individuare nell'Istituto zooprofilattici di Brescia quale centro di riferimento per la ricerca sui metodi alternativi. Pertanto, auspica che vengano stanziati adeguati fondi finalizzati proprio alla implementazione e alla valorizzazione di metodi alternativi all'uso di animali a fini scientifici.

Paola BINETTI (UdCpTP) osserva che, sulla materia in discussione, assume un rilievo considerevole l'esperienza concreta. Sostiene, al riguardo, che nessun progresso in medicina si sarebbe potuto affermare in assenza di una netta differenziazione tra la posizione dell'uomo e quella delle altre creature. Evidenzia che gli animali sono

sempre stati assoggettati a forme di sperimentazione su cui occorre naturalmente esigere correttezza, rispetto e divieto di trattamenti crudeli. Paventa tuttavia il rischio che l'unico soggetto su cui si potrà realizzare la sperimentazione è l'uomo che si trova in condizione di fragilità, il malato. Osserva che l'articolo 32, comma 2, della Costituzione ha rappresentato una risposta alla sciagurata sperimentazione sull'uomo che avveniva nei campi di concentramento in epoche non lontane e sancisce pertanto il primato dell'uomo che va sempre salvaguardato. Dichiarando pertanto il proprio orientamento contrario sull'articolo aggiuntivo 3.01 Ceccacci e reputa necessario che si raggiunga un più elevato livello di professionalità e competenza nella ricerca, anche attraverso l'utilizzo di adeguati comitati etici che sottopongano ad accurata verifica le modalità della sperimentazione sugli animali. Nel ribadire che tutti gli studi scientifici sono resi possibili dalla sperimentazione sugli animali, avanza al Governo la richiesta che si impegni a fondo per salvaguardare il primato della persona ed il rigore scientifico nella sperimentazione. Rifiuta, in definitiva, anche nel campo della sperimentazione medica, qualsiasi orientamento volto a mettere sullo stesso piano la natura umana e quella animale.

Carla CASTELLANI (PdL), facendo riferimento all'intervento della collega Binetti, evidenzia come l'articolo aggiuntivo in discussione sia di fatto volto a vietare l'uso di violenza o crudeltà nell'utilizzo degli animali a fini di sperimentazione e ricerca scientifica. Tale finalità è totalmente salvaguardata nella riformulazione proposta dal Ministro, che conferma il divieto categorico di abusi e violenze sugli animali. Ricorda, tra l'altro, come già diversi anni fa quando lei stessa ebbe ad effettuare anestesie su animali utilizzati a fini di ricerca per i trapianti di reni si usasse la massima attenzione sia sulle anestesie sia sul decorso post-operatorio. Invita quindi la Commissione a tenere fermo il divieto di usare crudeltà nei confronti degli animali e contemporanea-

mente a non compromettere le finalità della ricerca scientifica.

Domenico DI VIRGILIO (PdL), concordando con le colleghe Binetti e Castellani che lo hanno preceduto, condanna fermamente l'uso di violenza o crudeltà sugli animali utilizzati per la ricerca e invita tuttavia a non sottovalutare il rischio che certe rigidità contenute nell'articolo aggiuntivo possano poi portare a limitare fortemente se non a bloccare la ricerca. Concorda, infine, con la riformulazione proposta dal Ministro.

Gianni MANCUSO (PdL) fa notare che nel suo gruppo coesistono tesi diverse e posizioni articolate sul tema in oggetto. Per tale motivo, comprende le motivazioni che hanno portato alla presentazione dell'articolo aggiuntivo 3.01 Ceccacci, da lui sottoscritto; rammenta, al riguardo, lo sdegno causato dalla scoperta di un allevamento di cani di razza *beagles* nella provincia di Brescia destinati all'estero per essere utilizzati nella sperimentazione medica. Su tale tema la sensibilità dell'opinione pubblica verso gli animali è molto forte ed occorre quindi prestare una profonda attenzione alle problematiche evidenziate dai contenuti del menzionato articolo aggiuntivo. Apprezza la posizione del ministro che intende valutare favorevolmente il predetto articolo aggiuntivo, qualora venisse accolta dal presentatore una riformulazione che ne recupera i profili di merito di maggior rilievo. Conclude, ritenendo opportuna una equilibrata regolamentazione sull'utilizzo degli animali nella ricerca e nella sperimentazione medica; esprime perplessità invece nei confronti di chi propugna un divieto assoluto di tale utilizzo, che pregiudicherebbe certamente il progresso scientifico e sposterebbe all'estero la ricerca.

Antonio PALAGIANO (IdV), dopo aver ricordato come la fase 1 della ricerca sia effettuata sull'uomo sia sano che malato — anch'esso quindi oggetto di sperimentazione —, non comprende come si possa prescindere dallo sperimentare gli effetti

di un farmaco anche sugli animali, fatta salva comunque l'esigenza di tutelare la salute e il benessere degli animali stessi e seguendo la fisiologica progressione delle varie specie, come avviene nel resto del mondo.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

SEDE REFERENTE

Martedì 18 ottobre 2011. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Eugenia Maria Roccella.

La seduta comincia alle 14.45.

Disposizioni per consentire l'impianto degli embrioni abbandonati giacenti presso i centri italiani di procreazione medicalmente assistita.

C. 2058 Palagiano e C. 4308 Farina Coscioni.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'11 ottobre 2011.

Paola BINETTI (UdCpTP), dopo aver ricordato che la legge n. 40 del 2004 reca tra i propri obiettivi la disciplina degli embrioni congelati e sancisce il profilo della tutela dell'embrione e del principio della non produzione di embrioni ulteriori rispetto a quelli necessari, fa presente che il testo in esame debba stabilire, a suo avviso senza riserve, che gli embrioni possono essere utilizzati solo nei casi e nei modi previsti dalla legge. Ricorda che non ci sono parametri scientifici idonei a definire con esattezza il termine della vita di un embrione e, al riguardo, sottolinea che in alcuni casi gli embrioni sono stati impiantati anche dopo dieci anni di vita. Fa notare che uno dei profili di particolare

complessità del provvedimento riguarda la questione dell'adozione degli embrioni e la necessità di un coordinamento del testo in esame con le prescrizioni della legge sulle adozioni. Osserva poi che le coppie in attesa di adozione sono sottoposte a controlli molto rigorosi e rileva che nel testo in esame non vi è alcuna disposizione che regoli le misure precauzionali connesse all'adozione dell'embrione; il che rappresenta una lacuna da correggere. Altro quesito particolarmente delicato, fa notare, attiene alla necessità di attuare una tracciabilità del percorso biologico. Al riguardo, paventa il rischio che si possa generare un flusso favorevole alla fecondità eterologa, preclusa dalla legge n. 40. Si chiede, quindi, dove saranno conservati gli embrioni che possono essere dati in adozione; in particolare sostiene l'opportunità che siano osservate elevate garanzie di professionalità sull'attività dei centri interessati e ritiene che non tutte le strutture debbano dar luogo al processo di adottabilità ma soltanto quelle che rispondano a determinati *standard*, al fine di salvaguardare al meglio i valori che la legge intende tutelare. Fa notare che un ulteriore profilo di criticità del testo attiene alla sorte degli embrioni che vengono fatti abortire nei casi di impianto multiplo nell'ambito di un processo di adozione. Rileva che un embrione dato in adozione costituisce un'acquisizione unica di destino umano e occorre attivare pertanto un procedimento articolato con elevate forme di garanzia e competenze integrate degli operatori. Occorre altresì rendere possibile un'accurata selezione del genitore e prevedere un'attenta verifica su altri profili, quali ad esempio l'età delle madri e la presenza di un processo di assistenza continuativo. Sottolinea che il valore del provvedimento attiene in primo luogo all'affermazione che l'embrione è una vita umana ed il suo destino è quello di nascere; pertanto, ribadisce, a tutela di tale principio, che il complessivo sistema normativo deve poter regolare tutte le questioni critiche che si pongono e che sono ad esso connesse.

Domenico DI VIRGILIO (Pdl), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede se possa intervenire in una prossima seduta o se invece si intende chiudere la discussione generale nella seduta odierna.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, fa presente che, in particolare per tematiche importanti e delicate quali quelle etiche, non ha mai inteso comprimere il dibattito parlamentare e che, pertanto, l'onorevole Di Virgilio così come gli altri che volessero intervenire lo potranno fare senz'altro anche nelle prossime sedute.

Luciana PEDOTO (PD), riprendendo quanto già osservato nelle scorse sedute, invita la Commissione e il Governo a considerare che molte disposizioni contenute nel provvedimento in esame possono formare oggetto di un regolamento più che di un atto legislativo e che, in questa sede, si dovrà piuttosto provare a capire come disciplinare la sorte degli embrioni che non saranno ricompresi nelle procedure di adozione e ne rimarranno esclusi.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Nuove norme in materia di animali d'affezione e di prevenzione del randagismo e tutela dell'incolumità pubblica.

Testo unificato C. 1172 Santelli e Ceccacci Rubino, C. 1236 Mancuso, C. 1319 Tortoli, C. 1370 Alessandri, C. 2359 Anna Teresa Formisano, C. 586 Compagnon, C. 1565 Mancuso, C. 1589 Livia Turco e Viola, C. 2343 Farinone, C. 2405 Minardo e C. 2665 Mannucci.

ALLEGATO 1

5-04245 Codurelli: Ritardi nelle procedure per il riconoscimento dell'invalidità civile, dell'handicap e della disabilità e presunto «contingentamento» dei riconoscimenti medesimi.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'interrogazione che passo ad illustrare verte sul nuovo procedimento di riconoscimento dell'invalidità civile adottato ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge n. 78/2009 che ha disciplinato il riordino e la semplificazione complessiva del procedimento di concessione delle prestazioni in favore degli invalidi civili e minorati civili.

Il nuovo procedimento prevede che il riconoscimento dei benefici in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità avvenga con il diretto coinvolgimento dell'INPS, attraverso l'integrazione della Commissione medica delle Aziende sanitarie locali (ASL) con un medico dell'Istituto, al fine di realizzare una gestione coordinata delle fasi sanitaria ed amministrativa, nella prospettiva di garantire ai cittadini maggiore trasparenza. All'INPS spetta, in ogni caso, il compito di accertare in via definitiva la sussistenza dei requisiti che possono dare luogo ai benefici di legge.

Inoltre all'Istituto è stata assegnata la funzione di verificare la permanenza dei requisiti sanitari che hanno dato luogo alla concessione dei benefici economici.

L'istituto ha reso noto che, nel periodo 1° gennaio/30 settembre 2011 le pensioni liquidate nella regione Lombardia ammontano complessivamente a 30.254, con un tempo medio di trattazione di 271 giorni. La tabella che metto a disposizione della Commissione nell'illustrare i dati della regione Lombardia distinti per singola provincia e per anno di presentazione della domanda, evidenzia, la tendenziale

riduzione dei tempi medi di trattazione dal 2009 al 2011, con un evidente miglioramento dal 2010 in poi, anno in cui la nuova procedura è stata introdotta.

Per gestire il nuovo flusso procedurale, l'INPS ha sviluppato un'apposita applicazione informatica idonea a gestire in via telematica l'intero *iter* che, a partire dal 1° gennaio 2010, è stata messa a disposizione di tutti i soggetti coinvolti (cittadini, patronati, associazioni di categoria, medici certificatori, ASL, personale sanitario e amministrativo dell'Istituto).

Il cittadino che intende presentare domanda di accertamento per il riconoscimento dell'invalidità civile deve preliminarmente recarsi presso un medico abilitato alla compilazione e alla trasmissione telematica del certificato introduttivo che attesti le infermità invalidanti.

In seguito all'acquisizione del certificato, il sistema genera una ricevuta che il medico provvede a consegnare al cittadino; tale ricevuta riporta il numero del certificato che deve essere indicato sulla domanda di accertamento per l'abbinamento informatico dei due documenti.

L'*iter* procede, quindi, con la presentazione, sempre in via telematica, della domanda di accertamento da parte dell'interessato, direttamente tramite il PIN rilasciato dall'Istituto o con l'assistenza dei patronati o delle associazioni di categoria dei disabili.

La seconda fase del procedimento che consiste nell'accertamento sanitario da parte della Commissione medica dell'ASL integrata da un medico dell'INPS prende

avvio con la convocazione a visita del cittadino innanzi a tale commissione. A tal proposito, l'istituto ha fatto sapere che la calendarizzazione delle visite è di esclusiva pertinenza delle ASL mentre l'Inps gestisce direttamente solo le visite di soggetti con patologie oncologiche per le quali la data viene fissata entro un tempo massimo di 15 giorni, ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 4/2006.

Dopo un primo periodo di applicazione del nuovo procedimento di riconoscimento dell'invalidità, l'INPS, alla luce dei risultati conseguiti, ha ritenuto necessario adottare significativi interventi per il miglioramento e la razionalizzazione degli aspetti organizzativi, informatici e medico-legali dell'intera procedura.

In particolare, le difficoltà connesse all'avvio del nuovo processo di riconoscimento dei benefici in materia di invalidità civile, sono per lo più riconducibili all'eterogeneità della materia, delle diverse tipologie assistenziali, delle distinte organizzazioni territoriali delle ASL e del *modus operandi* delle stesse, nonché all'elevato numero di interlocutori e soggetti esterni coinvolti nel processo. Pur essendo state realizzate nei confronti delle ASL numerose iniziative di sensibilizzazione, di coinvolgimento e di supporto tecnico-informatico permangono sul territorio, anche se in modo disomogeneo, situazioni di difficoltà connesse allo scarso utilizzo da parte delle stesse Aziende sanitarie dell'applicativo gestionale informatico, che governa in modalità integrata l'intero processo. In tale contesto si è evidenziata una situazione di diffusa criticità riferita in particolare allo svolgimento dell'*iter* procedimentale previsto per la revisione dello stato invalidante, in quanto l'elevato numero di verbali che le ASL continuano a redigere in forma cartacea, impone ai Centri medico legale dell'INPS di effettuare manualmente tutti gli adempimenti ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge n. 295/1990, comportando spesso una dilatazione dei tempi di definizione delle pratiche.

In particolare mentre è ad oggi pienamente utilizzabile la modalità telematica per la presentazione delle domande e per

la definizione amministrativa delle stesse, l'accertamento sanitario presso le Aziende sanitarie locali risulta invece essere sostanzialmente ancora cartaceo.

La trasmissione da parte delle ASL di verbali cartacei comporta per l'Istituto la necessità di attivare un successivo flusso procedurale di acquisizione degli stessi nella procedura informatica, e ciò al fine di trasformare le informazioni ricevute da cartacee in elettroniche.

A tal proposito l'INPS e la società Postel s.p.a., a seguito di procedura negoziata, hanno stipulato un contratto, per l'affidamento dei servizi complementari di « *mail room-in* e archiviazione ottica sostitutiva ».

L'indisponibilità di un flusso interamente telematico determina, evidentemente, difficoltà nel monitorare e nel definire tempestivamente le diverse sotto-fasi del procedimento di accertamento dei benefici.

L'INPS ha comunicato che le iniziali difficoltà emerse all'avvio delle nuove modalità di accertamento e verifica troveranno adeguata soluzione grazie alla progressiva estensione della procedura telematizzata. In ogni caso, il termine di 120 giorni per la conclusione del procedimento, dalla data di presentazione dell'istanza, è un obiettivo fortemente sentito e perseguito dall'Istituto, che ha garantito che verranno poste in essere tutte le opportune iniziative affinché sia effettivamente realizzata una contrazione dei tempi procedurali. In particolare il Direttore generale dell'INPS con i messaggi n. 2036 del 28 gennaio 2011 e n. 2886 del 4 febbraio 2011, ha introdotto alcune innovazioni tese a snellire il procedimento di riconoscimento dello stato invalidante senza impoverire i controlli.

È utile ricordare che qualora l'INPS non si pronunci nel termine di 60 giorni dal ricevimento del verbale trasmesso dall'ASL competente, tale verbale acquista carattere definitivo relativamente all'esito dell'accertamento in esso contenuto (ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge n. 295 del 1990).

Va precisato che da settembre 2010, la verifica finale dei verbali è affidata alla Commissione Medica Superiore dell'INPS, la quale interviene per assicurare uniforme applicazione dei principi valutativi e omogeneità ai giudizi medico-legali applicati sul territorio. Tale Commissione a partire da giugno 2010 interviene, inoltre, nella convalida definitiva dei verbali relativi alle verifiche straordinarie di invalidità civile. In seguito alla conferma da parte della citata Commissione, il verbale diviene definitivo ed è trasmesso al cittadino, al patronato o alla associazione all'uopo delegati.

L'Istituto ha altresì previsto, ad ulteriore tutela del cittadino, che la Commissione medica superiore debba espletare le proprie attività di verifica entro il termine di 15 giorni.

Le gravi patologie indicate nel decreto ministeriale 2 agosto 2007 e richiamate nelle cosiddette « Linee Guida » emanate dall'Istituto (in particolare: minori con patologie concernenti la sfera psichica o con patologie di tipo genetico malformativo; persone inserite in strutture di lungodegenza o in residenze protette; soggetti interdetti; soggetti di interesse geriatria) con perdita dell'autonomia personale adeguatamente documentata) possono, invece, essere escluse dalla visita diretta al fine di evitare inutili controlli. Inoltre, per i cittadini affetti da patologia oncologica, ai sensi del decreto-legge 4/2006, è previsto il rilascio immediato di verbali con piena, ancorché provvisoria, efficacia.

Per quanto invece attiene al presunto contingentamento a livello provinciale dei riconoscimenti di invalidità civile, posso certamente escludere che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali abbia mai fornito indicazioni in tal senso, essendo — come è noto — obiettivo primario delle disposizioni recentemente introdotte

quello di garantire la trasparenza delle procedure e l'effettivo possesso dei requisiti sanitari richiesti.

L'INPS ha comunicato, inoltre, che i piani straordinari di verifiche nei confronti dei titolari di benefici economici di invalidità civile, previsti dall'articolo 80 del decreto-legge n. 112 del 2008 e dall'articolo 20, comma 2, del decreto-legge n. 78 del 2009, non hanno causato ritardi nell'espletamento delle verifiche ordinarie, ed anzi hanno consentito, in alcuni casi, di garantire la continuità nell'erogazione delle prestazioni poiché si è proceduto ad accertare, in sede di verifica straordinaria, la permanenza dei requisiti sanitari anticipatamente rispetto alla data di scadenza delle prestazioni soggette a revisione (come può evincersi dal messaggio del Direttore generale dell'INPS n. 6763 del 16 marzo 2011).

Da ultimo vale la pena evidenziare che l'articolo 18, comma 22, del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito dalla legge n. 111 del 2011, con l'obiettivo di assicurare maggiore omogeneità e snellezza a tutto il procedimento, ha introdotto la possibilità per le Regioni di stipulare, anche in deroga alla normativa vigente, specifiche convenzioni con l'INPS per l'affidamento delle funzioni relative all'accertamento dei requisiti sanitari.

In conclusione, fermo restando che in qualità di autorità vigilante il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha agito e agirà nei confronti dell'Inps per migliorare le *performances* del sistema informativo, devo sottolineare che molte delle difficoltà operative lamentate discendono dalla struttura dei sistemi informativi delle ASL e delle autonomie locali, sui cui assetti organizzativi il Governo non può esercitare alcun potere di intervento, bensì una mera *moral suasion*, nell'ottica della leale collaborazione istituzionale.

PRESTAZIONI DI INVALIDITA' CIVILE LIQUIDATE IN LOMBARDIA DAL 1 GENNAIO 2011 AL 30 SETTEMBRE 2011 PER PROVINCIA

Sono escluse le prestazioni liquidate in seguito a sentenza, ricorso o riesame

PROVINCIA	Totale		Domanda nel 2011		Domanda nel 2010		Domanda nel 2009		Domanda ante 2009	
	Numero	Tempo medio ¹ (giorni)	Numero	Tempo medio (giorni)	Numero	Tempo medio (giorni)	Numero	Tempo medio (giorni)	Numero	Tempo medio (giorni)
BERGAMO	3.011	242	471	138	2.411	248	121	495	8	673
BRESCIA	2.166	278	317	109	1.794	293	46	528	9	1.880
COMO	1.790	221	363	153	1.411	235	14	483	2	265
CREMONA	1.762	206	343	133	1.403	219	12	448	4	1.126
LECCO	1.846	188	570	116	1.240	212	31	469	5	494
LODI	690	210	209	113	473	242	5	357	3	1.566
MANTOVA	1.891	259	283	143	1.556	261	35	517	17	1.454
MILANO	8.083	327	576	155	6.619	302	781	540	107	1.245
MONZA E DELLA BRIANZA	2.056	303	171	162	1.731	290	127	539	27	984
PAVIA	3.784	273	619	172	3.007	278	148	541	10	1.315
SONDRIO	1.157	173	399	99	754	209	3	488	1	856
VARESE	2.018	314	69	157	1.739	292	184	488	26	936
TOTALE	30.254	271	4.390	138	24.138	271	1.507	526	219	1.175

N.B.: Per "Tempo medio" deve intendersi il tempo medio di trattazione delle pratiche, compreso tra la data di decorrenza (1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda) e la data di liquidazione delle pratiche stesse.

¹ Trattasi di media ponderata e non aritmetica

ALLEGATO 2

5-04795 Farina Coscioni: Iniziative volte ad assicurare l'erogazione dei contributi statali all'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi (ENS).**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con la presente interrogazione l'onorevole Farina Coscioni intende conoscere quali iniziative il Governo intenda adottare al fine di assicurare all'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi (ENS) il riconoscimento dei contributi statali a favore delle associazioni nazionali di promozione sociale previsti dalla legge 476 del 1987, modificata ed integrata dalla legge n. 438 del 1998, cui l'ENS accede *ope legis* in quanto associazione cosiddetta storica.

A parere dell'onorevole interrogante, infatti, l'erogazione di tali contributi potrebbe essere compromessa dall'operato della precedente Presidente nazionale, signora Ida Collu, che, a far data dal 27 marzo 2011, è stata eletta segretaria nazionale del movimento politico « La Discussione », violando in tal modo il principio di democraticità, lo statuto ed il codice etico dell'ENS.

Nel ricordare che l'ordinamento riconosce la concessione del contributo statale esclusivamente per finalità di promozione ed integrazione sociale, faccio presente che l'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge n. 476 del 1987, prevede fra i requisiti di ammissione al contributo delle sole associazioni non storiche quello della democraticità, ovvero sia che l'ente sia organizzato secondo criteri democratici, in modo da operare con la più ampia partecipazione diretta degli associati ed in modo da garantire la presenza delle minoranze allorché si assumono decisioni di rilievo

generale per l'azione delle associazioni. Vale la pena di sottolineare, tuttavia, che non è questo il caso che nella specie ricorre, trattandosi di associazione di carattere storico. Le Linee guida per l'anno 2011 emanate dal Direttore Generale per il Volontariato, l'Associazionismo e le Formazioni Sociali dell'Amministrazione che rappresento prevedono, in particolare, che il requisito della democraticità si possa desumere dalle disposizioni degli atti costitutivi, degli statuti o dei regolamenti interni delle associazioni e, in particolare, si esprime nelle previsioni statutarie in materia di procedure di elezione degli organi di direzione e di approvazione dei documenti di bilancio degli enti.

Da ultimo, faccio presente che le competenze del Ministero del lavoro e delle politiche sociali hanno ad oggetto la verifica periodica della sussistenza dei requisiti richiesti alle associazioni di promozione sociale per accedere ai contributi di carattere nazionale e non anche la vigilanza sul rispetto delle procedure attraverso cui viene assicurata la designazione degli organi interni. Tuttavia, in merito a tale ultimo aspetto, la soluzione definitiva per assicurare la necessaria stabilità alla *governance* dell'ENS è stata adottata in data 19 giugno scorso con l'elezione a Presidente Nazionale, con 126 voti, del signor Giuseppe Petrucci. La signora Collu, Presidente uscente, ha riportato 49 voti.

ALLEGATO 3

Legge comunitaria 2011. C. 4623 Governo.**EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI**

ART. 1.

Ai commi 1 e 3, allegato B, aggiungere infine la seguente direttiva:

2011/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, che modifica la direttiva 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, al fine di impedire l'ingresso di medicinali falsificati nella catena di fornitura legale.

1. 1. D'Incecco.

(Approvato)

Ai commi 1 e 3, allegato B, inserire la seguente direttiva:

Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi.

Conseguentemente, dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

ART. 5-bis.

(Delega al Governo per l'attuazione della Direttiva 2009/128/CE, relativa all'utilizzo sostenibile dei pesticidi).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di quattro mesi dalla data

di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi per l'attuazione della direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi.

1. 2. Callegari.

Al comma 1, allegato B, inserire la seguente direttiva:

Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi.

Conseguentemente, dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

ART. 5-bis.

(Delega al Governo per l'attuazione della Direttiva 2009/128/CE, relativa all'utilizzo sostenibile dei pesticidi).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di quattro mesi dalla data

di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della salute, della giustizia e dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi per l'attuazione della direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi.

1. 2. Callegari, Molteni (*nuova formulazione*).

(Approvato)

ART. 3.

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

ART. 3-bis.

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 settembre 2010 sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici).

1. Il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2 della presente legge, in quanto compatibili, anche i seguenti principi e criteri direttivi:

a) garantire l'implementazione dei metodi alternativi con il vincolo dello stanziamento di almeno il 33 per cento dei fondi al fine di contribuire economicamente allo sviluppo e alla convalida degli stessi e allo scopo di formare personale esperto nelle 3R anche tramite corsi di approfondimento all'interno di Centri di ricerca e Università integrandone il piano di studi. Inoltre, assicurare l'osservazione e applicazione del principio delle 3R grazie alla presenza di un esperto in metodi alternativi e di un biostatistico all'interno di ogni Organismo preposto al benessere

degli animali e nel Comitato nazionale per la protezione degli animali usati a fini scientifici;

b) vietare l'utilizzo di primati non umani del Nuovo e del Vecchio Mondo, cani, gatti, specie in via d'estinzione nel caso non risulti obbligatorio da legislazioni o da farmacopee nazionali o internazionali;

c) predisporre nel caso si allevino, forniscano o utilizzano specie quali primati non umani, cani e gatti, forme di arricchimento ambientale nella piena ottemperanza del principio di Refinement;

d) assicurare una misura normativa sufficientemente cautelare nei confronti degli organismi geneticamente modificati, tenendo conto della valutazione del rapporto tra danno e beneficio, dell'effettiva necessità della manipolazione, del possibile impatto che potrebbe avere sul benessere degli animali vietando fenotipi sofferenti e valutando i potenziali rischi per la salute umana, animale e l'ambiente;

e) prevedere un limite massimo di dolore a cui è possibile sottoporre l'animale durante la procedura, vietandola qualora causi dolore, sofferenza o angoscia intensi che potrebbero protrarsi e non possano essere alleviati;

f) vietare l'utilizzo di animali negli ambiti sperimentali di esercitazioni didattiche, ricerche per sostanze d'abuso, esperimenti bellici e xenotrapianti;

g) vietare gli esperimenti che non prevedono anestesia o analgesia se non nel caso in cui queste risultino più dolorose o traumatiche dell'esperimento stesso;

h) assicurare un sistema ispettivo che garantisca il benessere degli animali da laboratorio adeguatamente documentato e verificabile, al fine di promuovere la trasparenza, con un numero minimo di due

ispezioni all'anno di cui una effettuata senza preavviso;

i) predisporre una banca dati telematica per la raccolta di tutti i dati relativi all'utilizzo degli animali in progetti per fini scientifici o tecnologici e dei metodi alternativi;

l) definire un quadro sanzionatorio appropriato in modo da risultare effettivo, proporzionato e dissuasivo.

3. 01. Ceccacci Rubino, Giammanco, Mancuso, Frassinetti, Repetti, Manucci, Catanoso.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito dell'esame degli atti del Governo recanti riordino della normativa sull'attività agricola (Atti n. 164 e 168).

Audizione dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali FAI-CISL, FLAI-CGIL, UILA-UIL e UGL Agroalimentare 152

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. Atto n. 407.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e la disciplina dell'organismo indipendente di valutazione della *performance*. Atto n. 408 (Alla I Commissione) (*Rinvio del seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento*) 152

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Relazione sulla riunione dei presidenti delle commissioni agricoltura dei parlamenti degli stati membri dell'unione europea e del parlamento europeo (Varsavia, 26 settembre 2011) . 153

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 18 ottobre 2011.

Nell'ambito dell'esame degli atti del Governo recanti riordino della normativa sull'attività agricola (Atti n. 164 e 168).

Audizione dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali FAI-CISL, FLAI-CGIL, UILA-UIL e UGL Agroalimentare.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.05 alle 14.30.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Martedì 18 ottobre 2011. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

La seduta comincia alle 14.30.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. Atto n. 407.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e la disciplina dell'organismo indipendente di valutazione della *performance*.

Atto n. 408.
(Alla I Commissione).

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento).

Paolo RUSSO, *presidente*, ricorda che nella seduta dell'11 ottobre l'onorevole Biava, ha svolto la relazione introduttiva.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) ritiene necessario un aggiornamento dei lavori per procedere ad una attenta disamina del testo, sapendo che esso costituirà la base normativa della riorganizzazione del Ministero.

Paolo RUSSO, *presidente*, comprendendo l'esigenza di approfondimento manifestata, fa presente che il termine assegnato alla Commissione per esprimere i rilievi scade il prossimo 20 ottobre e che tuttavia, sulla base dell'andamento dei lavori della I Commissione, sarà possibile deliberare entro il 25 ottobre prossimo. Rinvia infine il seguito dell'esame alla seduta già fissata per la giornata di domani.

La seduta termina alle 14.35.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Martedì 18 ottobre 2011. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

La seduta comincia alle 14.35.

Relazione sulla riunione dei presidenti delle commissioni agricoltura dei parlamenti degli stati membri dell'unione europea e del parlamento europeo (Varsavia, 26 settembre 2011).

Paolo RUSSO, *presidente*, ricorda che lo scorso 26 settembre 2011 ha partecipato a Varsavia a una riunione dei presidenti delle Commissioni competenti per l'agricoltura dei Parlamenti degli Stati membri dell'Unione europea e del Parlamento europeo, dedicata al futuro della politica agricola comune per il 2014-2020 e ai temi della qualità e della sicurezza dei prodotti alimentari nell'Unione europea.

La riunione è stata organizzata dalla dimensione parlamentare della presidenza polacca del Consiglio dell'Unione europea ovvero congiuntamente dalle Commissioni del Sejm e del Senato polacco. Alla stessa hanno partecipato altresì rappresentanti

della Commissione europea, di paesi candidati all'adesione e delle organizzazioni di categoria COPA e COGECA.

In apertura di riunione, il vicepresidente del Senato, Zbigniew Romaszewski, ha richiamato le specificità dell'agricoltura europea, sottolineando l'apprezzamento dei consumatori per la ricchezza, la qualità e il legame con il territorio dei prodotti alimentari europei.

Il presidente della Commissione Agricoltura e sviluppo rurale del Senato, Jerzy Chróścikowski, ha invece posto l'accento sulla necessità di una forte politica agricola, capace di promuovere lo sviluppo e orientata non solo alla produzione di cibo, ma anche alla tutela dell'ambiente e della biodiversità. Egli è inoltre intervenuto su alcuni degli aspetti più rilevanti della futura riforma della politica agricola comune (PAC), quali la ripartizione delle risorse tra gli Stati membri, tra gli agricoltori e tra i diversi strumenti della PAC, sottolineando che il regime attuale dei pagamenti diretti, basato principalmente su criteri storici, produce differenze che non sono compatibili con gli obiettivi della PAC e costituiscono anzi un ostacolo per la competitività e la coesione del mercato unico agricolo.

Si è quindi svolta una prima sessione del dibattito – dedicata al futuro della PAC 2014-2020 – introdotta dal Ministro polacco dell'agricoltura e dello sviluppo rurale, Marek Sawicki, che ha indicato tra le priorità della presidenza polacca del Consiglio dell'Unione europea quella della sicurezza alimentare.

Sul tema specifico della PAC, la presidenza polacca ritiene che le attuali regole siano inique, anticompetitive e distorsive, legando il regime degli aiuti principalmente alla collocazione territoriale dell'agricoltore e non alle condizioni oggettive in cui si svolge l'attività produttiva. Secondo il ministro, la nuova PAC non potrà risolversi solo in una redistribuzione delle risorse, ma dovrà essere più orientata al mercato, all'innovazione e al perseguimento di beni pubblici, come la sicurezza alimentare e lo sviluppo sostenibile, e dovrà integrare una componente «ecolo-

gica» (*greening*). Non potrà inoltre limitarsi all'imposizione di nuovi obblighi agli agricoltori, senza limitare la burocrazia.

Anche il vicepresidente della Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale del Parlamento europeo, Janusz Wojciechowski, si è soffermato sui criteri di distribuzione dei sussidi, ritenendo discriminatorio, non sostenibile e contrario ai principi dell'Unione un sistema che fa dipendere gli stessi dall'appartenenza ad uno Stato membro. Ha ricordato in proposito che nel dibattito al Parlamento europeo è emersa chiaramente la distinzione tra le posizioni tra i « vecchi » e i « nuovi » Paesi membri dell'Unione, con i parlamentari dei Paesi che ricevono più aiuti che chiedono il mantenimento della situazione esistente o una maggiore gradualità del processo di riforma.

Nella prima sessione è altresì intervenuto il presidente dell'organizzazione europea di rappresentanza degli interessi agricoli (COPA), Gerd Sonnleitner, anche presidente dell'Associazione degli agricoltori tedeschi, secondo il quale senza lo scudo protettivo della PAC, di fronte alla globalizzazione e con le attuali turbolenze dei mercati, alcuni Paesi avrebbero difficoltà a difendere l'agricoltura. Ritiene quindi necessario che gli Stati raggiungano un compromesso, un accordo giusto e ragionevole sulla riforma e che la riforma stessa, se vorrà raggiungere i suoi obiettivi, punti ad alleviare i contadini dalla burocrazia. Il rappresentante del COPA ha inoltre espresso le preoccupazioni del mondo agricolo sul cosiddetto *greening* (e sul connesso regime del *set aside*) e sulla riduzione delle risorse finanziarie destinate al bilancio agricolo, in termini reali.

Il successivo dibattito si è concentrato soprattutto sul tema dei pagamenti diretti, sul quale si è nuovamente manifestata la diversa posizione degli appartenenti ai diversi paesi, e sul *greening*. Secondo il ministro polacco, l'esclusione dalla produzione agricola del 5 per cento della superficie agricola europea non è una soluzione sensata, in un'Europa che ha problemi e sfide ben diversi dal surplus nella produzione.

Nella seconda sessione del dibattito – dedicata a qualità e sicurezza alimentare nell'Unione europea – è innanzitutto intervenuto il Direttore generale della DG Agricoltura e sviluppo rurale della Commissione europea, José Manuel Silva Rodríguez, che ha posto l'accento sulle nuove sfide che attendono l'Europa nel campo dell'agricoltura: produrre di più a causa della volatilità dei prezzi e mantenere la qualità e produrre meglio, secondo le regole di sicurezza. Ad avviso della Commissione, per raggiungere questo obiettivo, l'Europa deve investire di più nella conoscenza, per sostenere la ricerca innovativa, e deve impegnarsi nella tracciabilità dei prodotti dalla produzione alla tavola. Senza pronunciarsi sulle scelte di dettaglio della nuova riforma, per la quale le proposte legislative della Commissione sono ancora in corso di definizione – e potrebbero a suo avviso anche riservare sorprese –, ne ha ricordato tuttavia gli obiettivi generali, invitando alla ricerca di equilibrio tra le diverse posizioni e aspettative.

È quindi intervenuto il professor Stanislaw Kowalczyk, Ispettore Generale dell'Ispettorato qualità dei prodotti agricoli e alimentari della Polonia, che ha evidenziato che i consumatori europei chiedono sicurezza e qualità alimentare. Ciò comporta che l'Europa alzi gli *standard* di produzione rispetto a quelli di altri Paesi del mondo, ma ciò a sua volta aumenta i costi di produzione e rischia di ostacolare la competitività nel mercato globale. Al tempo stesso, il professore ha parlato degli effetti positivi della rigorosa normativa sulla sicurezza alimentare.

È intervenuto infine il professor Mieczyslaw Obiedzinski, Capo del Dipartimento Valutazione della qualità alimentare della Facoltà di Tecnologia alimentare dell'Università di scienze della vita di Varsavia, che ha parlato delle sfide di qualità e sicurezza della catena alimentare, sottolineando come il diritto alla protezione dei consumatori sia riconosciuto nell'Unione europea con i più elevati standard, anche in termini di aggiornamento alle nuove tecnologie. Egli ha inoltre richiamato l'attenzione sul tema della trac-

ciabilità, sulla necessità di coprire l'intera catena alimentare « dal campo alla tavola » e sui controlli, che devono riguardare principalmente la catena alimentare.

Durante la successiva discussione, i parlamentari intervenuti si sono soffermati sull'opportunità di promuovere l'agricoltura biologica, sulla necessità di mantenere anche nella competizione mondiale gli elevati standard europei di sicurezza, sulla necessità di porre attenzione ai problemi che hanno minore risonanza, ma seri effetti per la salute umana, come l'uso di antibiotici in zootecnia, piuttosto che a emergenze come la BSE, che molto sono costate ai cittadini europei.

Per riassumere l'incontro, il Presidente della Commissione Agricoltura e sviluppo rurale del Sejm, Leszek Korzeniowski, ha detto che la riforma della PAC sarà fondamentale per l'uso efficace del potenziale dell'agricoltura europea, ricordando altresì che uno degli obiettivi della presidenza polacca sarà quello di raggiungere un accordo su un nuovo sistema di pagamenti diretti in base a criteri oggettivi.

Informa infine la Commissione che nel suo intervento ha ritenuto di sottolineare gli obiettivi che l'Italia si pone nel negoziato per la riforma della PAC, con particolare riferimento al tema dei criteri di riparto dei pagamenti diretti.

Ha perciò sostenuto che la riduzione a cifra invariata delle risorse per il bilancio agricolo già di per sé rappresenta una criticità che non può alimentare desuete politiche che valorizzino le dimensioni delle aree coltivate e non l'ingegno delle

aziende agricole, le quantità dei prodotti, la specificità di produzione ed il valore complessivo delle produzioni. Un'agricoltura moderna è quella capace di produrre alimenti e cibo in condizioni di sicurezza e a costo contenuto, di tutelare l'ambiente, di rispettare i luoghi, di valorizzare le tradizioni, di consentire utile d'impresa. Per far questo, non bisogna deprimere l'innovazione tecnologica e la ricerca, strumenti per crescere nelle diversità, ma garantire invece una competizione verso l'alto delle aziende agricole, evitando di farle adagiare nella comoda valutazione per ettaro. L'Europa deve decidere se vuole che le risorse comuni siano orientate a deprimere le eccellenze o se piuttosto non vuole alimentare una sana e misurata rincorsa verso quelle eccellenze. L'Europa ha quindi di fronte due possibili PAC: una depressiva e omologante e l'altra che sollecita l'intrapresa, la voglia di mettersi in discussione, il desiderio di competere e migliorarsi.

Ha altresì sottolineato che occorre considerare anche la contribuzione dei Paesi membri soprattutto quando questa si discosta tanto dal rientro di risorse.

Infine, ha ricordato che rimane una questione aperta che riguarda il tabacco, inopinatamente escluso dalle previsioni dell'ex articolo 68 e per il quale forse una riflessione pur sarebbe necessaria.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle 14.45.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

S O M M A R I O

Sull'ordine dei lavori	156
ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E VIGILANZA:	
Seguito della discussione sul pluralismo nell'informazione e nei programmi di approfondimento, ed esame di eventuali risoluzioni (<i>Seguito della discussione e rinvio – Seguito dell'esame di schemi di risoluzione: seguito dell'esame dello schema proposto dal relatore Butti e rinvio</i>)	157
ALLEGATO (<i>Testo degli emendamenti esaminati in Commissione</i>)	158

Martedì 18 ottobre 2011. — Presidenza del presidente ZAVOLI. — Intervengono per la RAI il vicedirettore delle Relazioni Istituzionali, dottor Stefano Luppi e il dottor Luca Romano.

La seduta comincia alle 14.15.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Il PRESIDENTE avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

Sull'ordine dei lavori.

La deputata PERINA (FLpTP), considerando il lavoro finora svolto sull'Atto di indirizzo in materia di pluralismo e l'attuale situazione dell'informazione, forse

troppo irregimentata, ritiene che le questioni alla base del tema del pluralismo siano altre rispetto a quelle considerate dal documento all'ordine del giorno. Chiede pertanto che sia preventivamente affrontata e chiarita la questione dei principi cui l'informazione si ispira attraverso audizioni con il direttore del TG1, il direttore generale della RAI e i rappresentanti dell'USIGRAI.

Il deputato CARRA (UdCpTP) concorda con le considerazioni sull'informazione anche in relazione alle carenze informative del servizio pubblico in merito agli incidenti nella manifestazione di sabato 15 ottobre.

Il PRESIDENTE ritiene opportuno proseguire nella seduta odierna l'esame del documento all'ordine del giorno, impegnandosi a porre quanto prima le questioni sollevate all'attenzione dell'ufficio di presidenza.

La Commissione prende atto.

ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E VIGILANZA

Seguito della discussione sul pluralismo nell'informazione e nei programmi di approfondimento, ed esame di eventuali risoluzioni.

(Seguito della discussione e rinvio – Seguito dell'esame di schemi di risoluzione: seguito dell'esame dello schema proposto dal relatore Butti e rinvio).

Riprende il dibattito sul complesso degli emendamenti riferiti alla disposizione 14, sospeso nella seduta dell'11 ottobre.

Concludendo l'intervento interrotto nella precedente seduta, il senatore VITA (PD) si associa alle dichiarazioni della deputata Perina e illustra le ragioni per cui l'approvazione del testo base determinerebbe molti rischi per la sopravvivenza del giornalismo d'inchiesta; condividendo le proposte soppressive, evidenzia come il contenuto della disposizione 14 sia inapplicabile e anche in controtendenza rispetto alle esigenze dei tempi attuali.

Secondo il senatore PROCACCI (PD), che si riconosce nelle considerazioni già svolte, l'attuale situazione del servizio pubblico rende anche superfluo il dettato del testo in esame, che rischia di rimanere lontano dalla realtà operativa.

Aggiungendo la propria firma agli emendamenti interamente soppressivi, il deputato PELUFFO (PD) li giudica necessari al fine di tutelare il format di taluni programmi di approfondimento informativo.

Il senatore VIMERCATI (PD) concorda sulle proposte soppressive, in alternativa

alle quali ha presentato l'emendamento 14.3.

Il senatore CERUTI (PD) sottoscrive gli emendamenti 14.1, 14.2, 14.4, 14.5 e 14.3, rilevando soprattutto la poca comprensibilità del testo della disposizione in esame.

Condividendo quanto già sostenuto dai colleghi, il senatore PARDI (IdV) sottolinea la discrezionalità di giudizio che si determinerebbe sugli strumenti oggetto della norma in discussione, così come le difficoltà operative che ne deriverebbero per la RAI.

Il deputato CARRA (UdCpTP) sottoscrive tutti gli emendamenti alla disposizione 14, che altrimenti sarebbe soltanto una norma di censura preventiva del materiale da utilizzare nelle varie trasmissioni.

Il senatore MORRI (PD) si dichiara favorevole agli emendamenti soppressivi, supportando in alternativa l'emendamento 14.3.

Il PRESIDENTE dichiara conclusa la discussione sugli emendamenti riferiti alla disposizione 14. Onde consentire al relatore, senatore Butti, la possibilità di replicare alle varie osservazioni fatte e in considerazione dei concomitanti lavori presso l'Assemblea della Camera dei deputati, propone di aggiornare i lavori.

Poiché non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Rinvia quindi il seguito della discussione alla prossima seduta, già convocata per domani, mercoledì 19 ottobre, alle ore 14.

La seduta termina alle 15.

ALLEGATO

Atto di indirizzo sul pluralismo nell'informazione e nei programmi di approfondimento – Relatore sen. BUTTI.

TESTO DEGLI EMENDAMENTI ESAMINATI IN COMMISSIONE

Disposizioni

Sopprimere la disposizione 14.

14. 1. Beltrandi.

Sopprimere la disposizione 14.

14. 2. Gentiloni Silveri.

Sopprimere la disposizione 14.

14. 4. Vita.

Sopprimere la disposizione 14.

14. 5. Pardi, Formisano.

Alla disposizione 14, sostituire le parole da: e quant'altro alla fine con le seguenti: devono essere quanto più possibile accurati, puntuali e corretti.

14. 6. Pardi, Formisano.

Alla disposizione 14, sostituire le parole da: non possono alla fine con le seguenti: devono essere funzionali all'approfondimento equilibrato delle tematiche oggetto della trasmissione.

14. 3. Vimercati, Morri.

Alla disposizione 14, sopprimere le parole da: o indiretto a trasmissione; sostituire altresì la parola: difendersi con la seguente: replicare.

14. 7. Pardi, Formisano.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'infanzia e l'adolescenza

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	159
Sulla tutela della salute dei minori, con particolare riferimento ai danni derivanti dall'inquinamento atmosferico da benzo(a)pirene.	
Audizione di Gianluigi De Gennaro, docente di chimica dell'ambiente, dipartimento di chimica – Università degli Studi di Bari «Aldo Moro» (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	159
Sulla tutela dei minori nei mezzi di comunicazione.	
Esame del documento conclusivo (<i>Seguito dell'esame ed approvazione</i>)	160
ALLEGATO (<i>Documento conclusivo approvato dalla Commissione</i>)	161
AVVERTENZA	160

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 18 ottobre 2011. – Presidenza della presidente Alessandra MUSSOLINI.

La seduta comincia alle 13.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

Alessandra MUSSOLINI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Sulla tutela della salute dei minori, con particolare riferimento ai danni derivanti dall'inquinamento atmosferico da benzo(a)pirene.

Audizione di Gianluigi De Gennaro, docente di chimica dell'ambiente, dipartimento di chimica – Università degli Studi di Bari «Aldo Moro».

(Svolgimento e conclusione).

Alessandra MUSSOLINI, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Gianluigi DE GENNARO, *docente di chimica dell'ambiente, dipartimento di chimica – Università degli Studi di Bari «Aldo Moro»*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni la presidente Alessandra MUSSOLINI, i deputati Massimo POLLEDRI (LNP) Sandra ZAMPA (PD), Anita DI GIUSEPPE (IDV), e Gabriella CARLUCCI (PDL), nonché la senatrice Anna Maria SERAFINI (PD).

Gianluigi DE GENNARO, *docente di chimica dell'ambiente, dipartimento di chimica – Università degli Studi di Bari «Aldo Moro»*, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Alessandra MUSSOLINI, *presidente*, ringrazia l'audito e dichiara conclusa l'audizione.

Sulla tutela dei minori nei mezzi di comunicazione.

Esame del documento conclusivo.

(Seguito dell'esame ed approvazione).

Alessandra MUSSOLINI, *presidente*, auspica vivamente che la Commissione esprima nella seduta odierna un voto unanime sullo schema di documento in titolo, che riassume l'intenso lavoro svolto dalla Commissione negli ultimi mesi per accogliere le numerose proposte di riformulazione avanzate dai vari gruppi politici presenti in Commissione.

I deputati Sandra ZAMPA (PD), Luisa SANTOLINI (UDC), Massimo POLLEDRI (LNP), Alessandro PAGANO (PD) e la

senatrice Anna Maria SERAFINI (PD) illustrano alcune ulteriori proposte di modifica allo schema di documento in esame.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva all'unanimità lo schema di documento in titolo, come in ultimo riformulato nella seduta odierna (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 14.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

ALLEGATO

**Indagine conoscitiva sulla tutela dei minori
nei mezzi di comunicazione.**

**DOCUMENTO CONCLUSIVO
APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

1. I filoni dell'indagine conoscitiva della Commissione infanzia e adolescenza e il lavoro svolto.

La Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza ha deliberato il 23 ottobre 2008 un'indagine conoscitiva volta ad approfondire la tematica della tutela dei minori nei mezzi di comunicazione.

L'indagine nasceva dall'intento di svolgere una ricognizione ad ampio raggio di una problematica che si sta imponendo all'attenzione collettiva e che consiste nella crescente diffusione di nuovi strumenti comunicativi, rispetto ai quali le fasce di età dell'infanzia e dell'adolescenza risultano particolarmente sensibili.

L'obiettivo era quello di verificare il vasto ambito degli strumenti di contrasto allo sfruttamento sessuale dei minori e alla pedofilia, nonché a tutte quelle violazioni o anche semplici lesioni dei diritti dei minori che si realizzano per via mediatica. Contestualmente si intendeva esplorare e studiare le possibilità di informazione e responsabilizzazione dei genitori e degli adulti incaricati di vigilare e assistere i minori, in ordine a tutti rischi derivanti dai contenuti di alcuni prodotti del mercato televisivo, informatico, musicale a disposizione dei minori.

L'impianto dell'indagine conoscitiva si è sostanzialmente impostato su due linee di indirizzo:

- a. la tutela del minore nei *media*, sotto un profilo soggettivo, implica un'azione positiva per favorire una corretta crescita psicologica del bambino, attraverso un'adeguata programmazione televisiva; una selezione dei prodotti mediatici destinati al minore in ragione della loro specifica utilità, valutata esclusivamente in funzione del minore; la valorizzazione del bambino come soggetto *sui generis* volta a contrastare la considerazione del minore in termini di consumatore attuale e/o futuro;

- b. la tutela del minore nei *media*, sotto un profilo oggettivo, implica un'azione di tutela, intesa con riferimento alla difesa della sua intrinseca dignità di persona debole, bisognosa di maggiore tutela, rispetto all'adulto, e si attua esercitando un'azione di protezione dell'immagine del bambino nei contenuti dei programmi circolanti nel vasto circuito dei *media* che scoraggi pratiche abusive e che salva-

guardi la sua dignità come soggetto di diritti autonomi (diritto alla riservatezza, tutela dell'incolumità fisica e psichica rispetto a giochi violenti, messaggi mediatici devianti, ecc.);

Con riferimento a tutte queste problematiche, la Commissione ha audito: il Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni; il Sottosegretario di Stato allo sviluppo economico e comunicazioni; la Società italiana di pediatria; il Presidente della *Mentoring USA/Italia Onlus*; il Dipartimento della sicurezza nei sistemi informatici dell'Università di Tor Vergata; il Presidente del Consiglio nazionale degli utenti; il Direttore scientifico del Centro studi minori e media; il Presidente della Terza Commissione per la censura cinematografica; il Segretario generale dell'Associazione editori *software* videoludico italiana (AESVI); il Direttore dei Rapporti istituzionali di *Microsoft Italia*; la Coordinatrice del Comitato tecnico-scientifico dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e pornografia minorile; il Presidente del Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione *media* e minori; il Presidente dell'Associazione *Telefono Arcobaleno*; il Presidente del Centro studi e intervento infanzia violata; il Direttore del Servizio di Polizia postale; il responsabile del settore politiche culturali del Censis; il direttore del *Progetto SOS ragazzi*; l'ex-vicepresidente del Consiglio Nazionale degli Utenti e del Comitato TV e Minori; il presidente dell'Associazione Italiana Psicologi Cattolici.

2. Il quadro giuridico generale.

2.1. La Convenzione di New York.

Ai sensi della legge 23 dicembre 1997, n. 451, istitutiva della Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza, la Commissione formula osservazioni e proposte sugli effetti, sui limiti e sull'eventuale necessità di adeguamento della legislazione vigente in materia di infanzia e di adolescenza in particolare per assicurarne la rispondenza alla normativa dell'Unione europea ed in riferimento ai diritti previsti dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e ratificata con legge 27 maggio 1991, n.176.

Premesso che un sano, equilibrato e completo sviluppo mentale, fisico e morale è un diritto del minore riconosciuto dal complesso dell'ordinamento giuridico nazionale e internazionale, la Convenzione di New York sui diritti del fanciullo rappresenta senz'altro lo strumento normativo internazionale più importante e completo in materia di promozione e tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Essa ha costituito, anche nello svolgimento dell'indagine conoscitiva in questa delicata e importante sfera di tutela dei minori, la stella polare dei lavori della Commissione.

La Convenzione detta alcuni importanti principi in materia di tutela dei minori nei mezzi di comunicazione. In particolare, dopo aver definito all'articolo 1 « bambini » gli individui di età inferiore ai 18 anni, essa formula espressamente il principio che il fanciullo, in considerazione della sua mancanza di maturità fisica ed intellettuale, necessita di una protezione di cure particolari. Afferma altresì che la

unità fondamentale della società, è l'ambiente naturale per la crescita e il benessere del fanciullo, riconoscendo che il fanciullo, ai fini dello sviluppo armonioso e completo della sua personalità, deve crescere in un ambiente familiare in un clima di felicità, amore e comprensione;

In particolare, con riferimento al tema specifico che è oggetto dell'indagine conoscitiva della Commissione, la Convenzione di New York sottolinea che:

a) nessun fanciullo può essere oggetto di interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio o nella sua corrispondenza, e neppure di affronti illegali al suo onore e alla sua reputazione (articolo 16);

b) l'educazione del fanciullo deve avere come finalità quella di: favorire lo sviluppo della personalità del fanciullo nonché lo sviluppo delle sue facoltà e delle sue attitudini mentali e fisiche, in tutta la loro potenzialità; sviluppare nel fanciullo il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dei principi consacrati nella Carta delle Nazioni Unite; sviluppare nel fanciullo il rispetto dei suoi genitori, della sua identità, della sua lingua e dei suoi valori culturali (articolo 29);

c) gli Stati parti riconoscono l'importanza della funzione esercitata dai *mass media* e vigilano affinché il fanciullo possa accedere a una informazione e a materiali provenienti da fonti nazionali e internazionali varie, soprattutto se finalizzati a promuovere il suo benessere sociale, spirituale e morale nonché la sua salute fisica e mentale; a tal fine, fra l'altro, incoraggiano i *mass media* a divulgare informazioni e materiali che abbiano una utilità sociale e culturale per il fanciullo e corrispondano allo spirito dell'educazione cui il fanciullo ha diritto, ai sensi del citato articolo 29; incoraggiano altresì la cooperazione internazionale in vista di produrre, di scambiare e di divulgare informazioni e materiali di questo tipo (articolo 17);

d) gli Stati parti favoriscono l'elaborazione di principi direttivi appropriati destinati a proteggere il fanciullo dalle informazioni e dai materiali che nuocciono al suo benessere, sia pure in considerazione del diritto del fanciullo di ricercare, di ricevere e di divulgare informazioni e idee di ogni specie o con ogni mezzo (articolo 17);

e) gli Stati parti riconoscono al fanciullo il diritto a dedicarsi al gioco e ad attività ricreative proprie della sua età e a partecipare liberamente alla vita culturale ed artistica, incoraggiando l'organizzazione, in condizioni di uguaglianza, di mezzi appropriati di divertimento e di attività ricreative, artistiche e culturali (articolo 31);

f) gli Stati parti adottano ogni adeguata misura, comprese misure legislative, amministrative, sociali ed educative per proteggere i fanciulli contro l'uso illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope (articolo 33);

g) gli Stati parti si impegnano a proteggere il fanciullo contro ogni forma di sfruttamento sessuale e di violenza sessuale, adottando in particolare ogni adeguata misura a livello nazionale, bilaterale e multilaterale per impedire che dei fanciulli siano incitati o costretti a dedicarsi a una attività sessuale illegale;

che dei fanciulli siano sfruttati a fini di prostituzione o di altre pratiche sessuali illegali; che dei fanciulli siano sfruttati ai fini della produzione di spettacoli o di materiale a carattere pornografico (articolo 34).

2.2. La normativa europea.

L'Unione europea riconosce nella protezione dei minori da contenuti nocivi per il loro sviluppo psichico e morale un interesse pubblico fondamentale, nel cui rispetto deve esplicitarsi il diritto alla libertà di espressione; tale obiettivo deve essere perseguito dagli Stati membri con l'adozione di adeguate misure, come stabilito dalla direttiva « Televisione senza frontiere » (89/522/CEE) e come confermato dalla direttiva « Servizi *Media* e Audiovisivi » (2007/65/CEE).

Nel campo specifico della tutela dei minori nei *media* la Commissione ha adottato il 10 marzo 2010 la direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di *media* audiovisivi (direttiva sui servizi di *media* audiovisivi). Si tratta di un atto normativo di grande rilievo, in quanto estende le norme di protezione dei minori, precedentemente riservate ai programmi televisivi, ai servizi di *media* audiovisivi a richiesta in rapida espansione, in particolare su Internet (1).

In particolare, in base all'articolo 9 della direttiva (CAPO III – *Disposizioni applicabili a tutti i servizi di media audiovisivi*) gli Stati membri sono tenuti ad assicurare che le comunicazioni commerciali audiovisive non arrechino pregiudizio fisico o morale ai minori, e pertanto non esortino direttamente i minori ad acquistare o prendere in locazione un prodotto o un servizio sfruttando la loro inesperienza o credulità, né li incoraggino direttamente a persuadere i loro genitori o altri ad acquistare i beni o i servizi pubblicizzati, né sfruttino la particolare fiducia che i minori ripongono nei genitori, negli insegnanti o in altre persone, né mostrino senza motivo minori che si trovano in situazioni pericolose. Inoltre, Gli Stati membri e la Commissione sono tenuti ad incoraggiare i fornitori di servizi di *media* a elaborare codici di condotta concernenti le comunicazioni audiovisive commerciali non appropriate che accompagnano i programmi per bambini o vi sono incluse, relative a prodotti alimentari o bevande che contengono sostanze nutritive e sostanze con un effetto nutrizionale o fisiologico, in particolare quelle come i grassi, gli acidi grassi trans, gli zuccheri, il sodio o il sale, la cui assunzione eccessiva nella dieta generale non è raccomandata.

Il capo VIII della direttiva 2010/13/UE prevede che gli Stati membri adottino le misure atte a garantire che le trasmissioni televisive delle emittenti soggette alla loro giurisdizione non contengano alcun programma che possa nuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori, in particolare programmi che contengano scene pornografiche o di violenza gratuita. Tali misure si applicano anche agli altri programmi che possono nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori, a meno che la scelta dell'ora di trasmissione o qualsiasi altro accorgimento tecnico escludano che i minori che si trovano nell'area di diffusione vedano o ascoltino normalmente tali programmi. Inoltre quando tali programmi siano trasmessi in chiaro, gli Stati membri assicurano che essi siano preceduti da un'avvertenza acustica ovvero siano identificati mediante la presenza di un simbolo visivo durante tutto il corso della trasmissione. Tale simbolo esiste nelle emittenti che hanno sottoscritto il Codice di autoregolamentazione, ma l'esperienza di lungo periodo dimostra che è del tutto inefficace se non controproducente.

(1) In particolare la direttiva ha provveduto alla codificazione della normativa comunitaria precedentemente vigente in materia, ossia della direttiva 89/552/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 1989, modificata da ultimo dalla direttiva 2007/65/CE.

Occorre poi fare riferimento al Programma «*Safer Internet* 2009-2013», stabilito con la decisione n. 1351/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, volto a promuovere un uso più sicuro di Internet e di altre tecnologie di comunicazione, in particolare a favore dei bambini, e a lottare contro i contenuti illeciti e i comportamenti dannosi in linea. Si tratta di un documento di rilievo, ripetutamente citato nel corso delle audizioni svolte dalla Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza.

Tra gli ultimi atti rilevanti adottati dalla Commissione europea spicca la comunicazione recante il Programma dell'Unione europea in materia di diritti dei minori (COM(2011)60), presentata il 15 febbraio 2011, che propone una speciale azione di supporto agli Stati membri, volta a potenziare la prevenzione, a rendere i minori più responsabili e partecipi per poter beneficiare al massimo delle tecnologie *on line*, e a contrastare il cyberbullismo, l'esposizione a contenuti dannosi e altri rischi connessi alla navigazione in rete, specie tramite il programma «*Safer Internet*».

La Commissione europea dedica un'attenzione particolare al comparto dell'industria delle tecnologia dell'informazione e delle comunicazioni, proponendosi di controllare attentamente il processo di recepimento negli ordinamenti nazionali degli Stati membri della direttiva sui servizi di *media* audiovisivi e promuovendo la cooperazione con l'industria incentrata sulle iniziative di autoregolamentazione (2009-2014). Tali iniziative hanno infatti lo scopo precipuo di assicurare maggiore protezione ai giovani utenti di telefonia mobile e di *social network*, anche nell'ambito del sistema di classificazione in base all'età PEGI (*Pan-European Game Information*) di videogiochi e di giochi *on line*.

Sul fronte della lotta alla pedopornografia via Internet è di rilievo l'iniziativa della Commissione europea che ha dato vita alla coalizione finanziaria europea contro la pedopornografia in Internet, finanziata dallo stanziamento di 427.000 euro deciso il 3 marzo 2009. La coalizione intende contribuire ad individuare e proteggere le vittime, a localizzare e arrestare i criminali – pedofili e quanti traggono profitto dalla vendita delle immagini – e, soprattutto, a confiscare i proventi di tali attività criminose. Sarà così impedito l'acquisto di materiale pedopornografico con carte di credito.

Posta sotto la guida del *Child Exploitation and Online Protection Centre* (CEOP, l'organo di polizia britannico per la tutela contro lo sfruttamento sessuale dei minori) e finanziata dalla Commissione europea, la coalizione è un gruppo informale composto da attori pubblici e privati (autorità di polizia, operatori finanziari, fornitori di servizi Internet, ONG e altri partner) che collaborano alla lotta contro la pedopornografia. MasterCard, Microsoft, PayPal, VISA Europe e l'ONG *Missing Children Europe* sono alcuni dei membri fondatori della nuova coalizione. Per quanto riguarda l'attività di contrasto, figurano tra i membri fondatori della coalizione Europol e la Polizia postale e delle comunicazioni italiana.

Appare poi utile citare alcune delle conclusioni adottate dal Consiglio giustizia e affari interni del 23 ottobre 2009 nel campo della lotta alla pedopornografia, in quanto esse coincidono ampiamente con alcune delle conclusioni che la Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza ha potuto trarre dalla parte dell'indagine

conoscitiva dedicata alla tutela dei minori dai fenomeni di pedopornografia. Anche il Consiglio ha infatti sottolineato, fra le altre, alcune priorità: assicurarsi che siano sviluppati e definiti i processi d'identificazione delle vittime; attuare un sistema di monitoraggio con il sostegno delle parti coinvolte nei sistemi di pagamento su Internet e ostacolare l'aspetto commerciale di tali attività in espansione; aiutare i fornitori di servizi finanziari (più in particolare le società di carte di credito, le banche ed altri fornitori di servizi di pagamento) e i fornitori di servizi Internet o di posta elettronica a combattere l'utilizzazione illecita dei loro sistemi al fine di acquistare immagini pedopornografiche, promuovendo procedure di *governance* e modificando opportunamente i termini e le condizioni applicabili; coinvolgere i fornitori di servizi finanziari, le banche e i fornitori di servizi Internet nell'elaborazione di strategie coordinate, permettendo infine alle autorità preposte all'applicazione della legge di rintracciare ed arrestare i criminali che approfittano della diffusione.

Occorre infine accennare ai contenuti della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale del 25 ottobre 2007 (Convenzione di Lanzarote): entrata in vigore il 1° luglio 2010, è il primo strumento internazionale con il quale si prevede che gli abusi sessuali contro i bambini siano considerati reati. Oltre alle fattispecie di reato più diffuse in questo campo (abuso sessuale, prostituzione infantile, pedopornografia, partecipazione coatta di bambini a spettacoli pornografici) la Convenzione di Lanzarote disciplina anche i casi di *grooming* (adescamento di minori attraverso Internet) e di turismo sessuale.

2.3. La normativa italiana vigente.

Oltre ai contenuti della Convenzione di New York, che vincola il nostro Paese al rispetto del catalogo dei diritti a tutela dell'infanzia e dell'adolescenza in essa contenuto, il riferimento costituzionale per il nostro ordinamento è rappresentato dall'articolo 31 della Costituzione, che impegna la comunità nazionale, in tutte le sue articolazioni, a proteggere l'infanzia e la gioventù.

Dell'ampia ricognizione che la Commissione ha potuto svolgere del quadro normativo a tutela dei minori vigente nel nostro ordinamento spiccano punti di forza ed elementi di debolezza.

Tra i primi vengono anzitutto in rilievo le disposizioni di tutela dei minori in relazione all'utilizzo di Internet che sono state introdotte dalla legge 6 febbraio 2006, n. 38, (Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet), che ha a tal fine novellato la legge 3 agosto 1998, n. 269 (Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù). Nel complesso, le norme anzidette hanno avuto il pregio di dotare il nostro Paese di una legislazione all'avanguardia in materia di repressione di fenomeni collegati all'abuso sessuale di minori a mezzo Internet, costituendo ancora oggi una significativa pietra miliare nel quadro giuridico dei Paesi industrializzati avanzati.

In primo luogo, la legge in questione ha istituito (articolo 14-*bis*) il Centro nazionale per il contrasto della pedopornografia sulla rete Internet con il compito di raccogliere tutte le segnalazioni, provenienti anche dagli organi di polizia stranieri e da soggetti pubblici e privati impegnati nella lotta alla pornografia minorile, riguardanti siti che diffondono materiale concernente l'utilizzo sessuale dei minori avvalendosi della rete Internet, nonché i gestori e gli eventuali beneficiari dei relativi pagamenti. È previsto quindi (articolo 14-*ter*) l'obbligo per i fornitori dei servizi resi attraverso reti di comunicazione elettronica di segnalare al Centro, qualora ne vengano a conoscenza, le imprese o i soggetti che, a qualunque titolo, diffondono, distribuiscono o fanno commercio, anche in via telematica, di materiale pedopornografico. I fornitori di connettività alla rete Internet, poi, al fine di impedire l'accesso ai siti segnalati dal Centro, sono obbligati (articolo 14-*quater*) ad utilizzare gli strumenti di filtraggio e le relative soluzioni tecnologiche conformi ai requisiti individuati con decreto del Ministro delle comunicazioni. È in attuazione di queste norme, che è stato successivamente emanato il decreto del ministero delle comunicazioni 8 gennaio 2007, recante Requisiti tecnici degli strumenti di filtraggio, requisiti che i fornitori di connettività alla rete Internet devono utilizzare, al fine di impedire l'accesso ai siti segnalati dal Centro nazionale per il contrasto alla pedopornografia.

La Commissione ha potuto audire in due occasioni rappresentanti del Centro nazionale per il contrasto della pedopornografia sulla rete Internet, costituito presso la Polizia postale, acquisendo un ampio quadro informativo sull'attività svolta da questo settore della Polizia di Stato e ricavando una valutazione ampiamente positiva dell'operato di questa parte delle Forze dell'ordine impegnata a contrastare il fenomeno della pedopornografia via Internet. Con le stesse finalità informative, la Commissione ha anche visitato nel dicembre 2009 la sede del Centro nazionale per il contrasto della pedopornografia sulla rete Internet, verificando direttamente la professionalità e l'impegno della Polizia postale nello svolgimento delle funzioni assegnatele per la repressione e la prevenzione di questo tipo di reati.

La stessa legge n. 38/2006 ha inoltre istituito (articolo 20) presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le pari opportunità – l'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, cui la legge assegna il compito di acquisire e monitorare i dati e le informazioni relativi alle attività, svolte da tutte le pubbliche amministrazioni, per la prevenzione e la repressione della pedofilia.

La disciplina del sistema radiotelevisivo prevede specifiche norme a tutela dei minori. Se la prima legge di sistema (legge 6 agosto 1990, n. 223) poneva limitati e generici divieti alla trasmissione di programmi nocivi (articolo 15, commi 10,11,12 e 13), è stato necessario attendere il D.lgs 31 luglio 2005, n. 177, recante il Testo unico della radiotelevisione, che con gli artt. 3, 4, 34 e 35 ha dato alla tutela dei minori nelle trasmissioni radiotelevisive un impianto normativo più strutturato.

In particolare l'articolo 34 ha sancito sul piano normativo l'obbligo per le emittenti televisive ed i fornitori di contenuti di osservare le disposizioni a tutela dei minori previste dal Codice di autoregolamentazione Tv e minori. Il Codice, approvato il 29 novembre 2002 (e nel 2007 ridenominato Codice di autoregolamentazione *media* e minori), nasce da un impegno delle imprese televisive per migliorare la qualità delle trasmissioni dedicate ai minori, per aiutare le famiglie ed il pubblico più giovane ad un uso corretto della televisione e per sensibilizzare chi produce i programmi al rispetto delle esigenze dei minori. Per l'applicazione del Codice è stato istituito un Comitato, formato da 15 membri, nominati con decreto dal Ministro delle Comunicazioni d'intesa con l'Autorità per le garanzie

nelle comunicazioni, in rappresentanza, in parti uguali, rispettivamente delle emittenti televisive firmatarie del Codice – su indicazione delle stesse e delle associazioni di categoria – delle istituzioni e degli utenti.

Il D.lgs 15 marzo 2010, n. 44, ha innovato il D.lgs 31 luglio 2005, n. 177, ora Testo unico dei servizi di *media* audiovisivi e radiofonici, modificando anche i citati artt. 34 e 35 (*Tutela dei minori nella programmazione audiovisiva*).

Ai sensi della normativa così risultante, sono vietate le trasmissioni che, anche in relazione all'orario di diffusione, possono nuocere gravemente allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori o che presentano scene di violenza gratuita o insistita o efferata ovvero pornografiche, salvo le norme speciali per le trasmissioni ad accesso condizionato che comunque impongano l'adozione di un sistema specifico e selettivo e che vengono consentite tra le ore 23.00 e le ore 7.00. Inoltre le trasmissioni televisive non contengono programmi che possono nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minorenni a meno che la scelta dell'orario di trasmissione o qualsiasi altro accorgimento tecnico escludano che i minori che si trovano nell'area di diffusione assistano normalmente a tali programmi. I film vietati ai minori di anni quattordici non possono essere trasmessi sia in chiaro che a pagamento, né forniti a richiesta, sia integralmente che parzialmente prima delle ore 22.30 e dopo le ore 7.00. Le emittenti televisive, diffuse su qualsiasi piattaforma, sono tenute ad osservare le disposizioni a tutela dei minori previste dal Codice di autoregolamentazione *media* e minori e ad assicurare misure specifiche a tutela dei minori tra le ore 16.00 e le ore 19.00. L'impiego di minori di anni 14 in programmi televisivi è disciplinato con regolamento del Ministero dello sviluppo economico che, insieme al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dispone anche campagne scolastiche per un uso consapevole del mezzo televisivo. Alla verifica dell'osservanza di queste disposizioni provvede la Commissione per i servizi ed i prodotti dell'Autorità, in collaborazione con il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione *media* e minori, che può deliberare l'irrogazione di sanzioni amministrative da 25.000 euro a 350.000 euro. L'Autorità presenta al Parlamento una relazione annuale sulla tutela dei diritti dei minori, sui provvedimenti adottati e sulle sanzioni irrogate.

3. Gli esiti dell'indagine aggregati per singoli *media*.

La Commissione ha audito un ampio numero di soggetti pubblici e privati in grado di fornire elementi utili all'indagine: da rappresentanti di organismi privati attivi nel settore della tutela all'infanzia e all'adolescenza, a rappresentanti istituzionali, esperti di nuove tecnologie, professori universitari in materie attinenti alla comunicazione e alle sue problematiche, medici e pediatri.

Dall'ampia messe di documentazione acquisita e dagli interventi svolti in sede di audizione sono emerse alcune macro-problematiche: alcune di carattere per così dire inter-mediale, cioè riferibili a contenuti veicolati da diversi mezzi di comunicazione, contemporaneamente o distintamente (ad es. i messaggi pubblicitari), altre invece più specificamente riferibili solo ad una tipologia di *media* e alle sue caratteristiche proprie (ad es. la pedopornografia *on line*).

Gli esiti che la Commissione ha potuto desumere da questo complesso lavoro di indagine sono pertanto di due tipi: un primo ordine di conclusioni è anzitutto riferibile alle specificità dei contenuti veicolati dai singoli *media* e in quanto tali sollevano problematiche che necessitano di azioni correttive mirate, spesso anche di carattere microsettoriale; un secondo ordine di conclusioni, comunque derivante dagli esiti predetti, è invece di carattere generale, si fonda prevalentemente sui contributi psicopedagogici resi alla Commissione da esperti del settore e

richiama spesso interventi di matrice più prettamente educativa e/o culturale, che possano avvalersi degli apporti più differenziati di tutti i soggetti operanti nel vasto campo della tutela, dell'assistenza e dell'istruzione fornite all'infanzia e all'adolescenza (cosiddetta alleanza educativa, v. *infra*).

Il primo aspetto che viene in rilievo nella disamina svolta dalla Commissione investe anzitutto il grado di diffusività dei nuovi *media* e del mezzo televisivo: il primo dato evidente che coinvolge i *media* nella loro generalità è infatti rappresentato dall'enorme ampliamento delle possibilità di circolazione di contenuti mediatici (programmi televisivi, immagini, audio, audiovideo, *chat*, giochi *on line*) dovuto alla diffusione delle nuove tecnologie di trasmissione e allo sviluppo della convergenza dei *media* (televisione, Internet, terminali mobili di videofonia). Questo comporta un'enorme facilità per ragazzi e adolescenti di accedere anche a contenuti nocivi per il loro sviluppo psicofisico e morale e un alto grado di invasività (in particolare del mezzo televisivo) nella vita individuale e familiare del bambino e dell'adolescente.

3.1. La televisione.

Partendo dalla televisione, il mezzo di comunicazione più tradizionale (ormai anche il più desueto nella quotidianità e nella vita sociale dei minori, in particolare degli adolescenti), la Commissione ha potuto acquisire una serie di contributi, dai quali sono sistematicamente emersi alcuni nodi critici ricorrenti.

Questi nodi critici riguardano essenzialmente: la scarsa o quasi assente protezione della fascia di programmazione riservata ai minori; il livello qualitativo molto basso dei contenuti della programmazione televisiva, in particolare quella della TV generalista; la necessità di definire efficacemente la funzione del servizio pubblico radiotelevisivo attraverso una rigorosa riedizione e applicazione del Contratto di Servizio; una rivisitazione complessiva del ruolo della televisione in genere affinché diventi da (attuale) veicolo di contenuti spesso dannosi per i minori a portatrice di modelli educativi.

3.1.1. La TV *baby-sitter* e il ruolo del servizio pubblico radiotelevisivo.

Il rilievo che assume l'uso della televisione da parte dei minori dipende anzitutto dalla universale diffusione del mezzo televisivo nella popolazione italiana, dalla sua generalizzata accessibilità, soprattutto da parte dei bambini, dalla diffusività e pervasività della sua fruizione nell'ambito della vita familiare e sociale del bambino.

È infatti innegabile che la televisione ha assunto in molte famiglie italiane un ruolo sostitutivo della comunicazione interpersonale e familiare in genere, divenendo un dannoso accompagnamento dei sempre più rari momenti di aggregazione della comunità familiare. La funzione di supplenza del mezzo televisivo si accentua particolarmente nel caso delle famiglie con bambini piccoli (è risaputo infatti che gli adolescenti ricorrono maggiormente all'uso di Internet), al punto che si parla correntemente di TV *baby-sitter*. In tutti questi casi la televisione, oltre ai rischi propri derivanti dalla trasmissione di contenuti inadeguati, favorisce l'isolamento fra i membri della famiglia, diventando una

sorta di organizzatore dei tempi e dei comportamenti del nucleo familiare: in sostanza, anziché costituire un sostegno culturale e uno stimolo allo sviluppo psico-fisico del minore, la TV si trasforma spesso in un ostacolo allo sviluppo emotivo e relazionale del bambino, accentuato dall'alto grado di passività che caratterizza la fruizione della TV generalista.

Una eccessiva esposizione alla televisione da parte del bambino presenta due ordini di rischi: in primo luogo la televisione supplisce (inadeguatamente) alla funzione pedagogica del genitore, che per parte sua abdica ad esercitare un adeguato controllo sull'insufficiente qualità culturale e sui discutibili modelli di comportamento che la televisione offre ai bambini. In secondo luogo, importanti rischi allo sviluppo psicofisico del bambino derivano dall'esposizione a contenuti televisivi inadeguati, perché violenti o implicitamente sessualizzati (*v. infra*); dall'assuefazione ad un uso eccessivo del mezzo televisivo; da stimoli emulativi nei confronti di modelli comportamentali spesso narcisistici o fondati su valori effimeri, in ogni caso non scelti consapevolmente dal genitore; infine dalla diffusione di modelli culturali stereotipati che favoriscono l'insorgere di attitudini conformistiche.

Gli esperti auditi dalla Commissione hanno evidenziato come il tempo trascorso dai bambini davanti allo schermo televisivo sia di gran lunga eccessivo (si parla anche di 40 ore settimanali). Il primo problema derivante da questa esposizione riguarda il fatto che il bambino, non avendo la capacità di discernere la finzione dalla realtà, interiorizza e assolutizza situazioni fittizie, che possono nuocerli, soprattutto se si tratta di contenuti violenti o inadeguati (*v. infra*). Oltre a ciò la esclusiva concentrazione sulla facoltà visiva deprime e rallenta il progresso delle altre facoltà cognitive del bambino, senza contare che la semplice quantità di ore trascorse davanti alla televisione sottrae tempo ed energie ad attività culturalmente più stimolanti e sicuramente meno passive, incluse le attività fisiche e relazionali. Appare pertanto imprescindibile un mutamento di orientamento della stessa comunità familiare, una sorta di riconversione alla pluralità degli stimoli che parta dagli stessi genitori, troppo spesso inclini ad abbandonare i piccoli davanti al televisore per mancanza di risorse materiali o culturali.

Quello che pertanto la Commissione ha potuto rilevare è che la questione della tutela dei minori nel mezzo televisivo non può essere affrontata solo sul piano normativo, ma richiede opportuni processi di educazione e sensibilizzazione ad un utilizzo costruttivo dei mezzi di comunicazione in genere (non solo della televisione), in grado di coinvolgere in maniera sinergica famiglia, scuola e gli stessi soggetti in età evolutiva: sarebbe perciò necessario, a giudizio della Commissione, implementare programmi educativo-didattici già nella scuola dell'obbligo, al fine di formare i minori e le loro famiglie ad un uso corretto e consapevole del mezzo televisivo e informatico.

Sotto tale aspetto, il principale *partner* di questa operazione culturale deve essere individuato in una rinnovata concezione del servizio pubblico radiotelevisivo: il ruolo attualmente occupato nel nostro Paese dalla TV pubblica merita certamente in questa sede un approfondimento particolare che comporta una radicale lettura critica e un serio processo di ridefinizione, culturale e normativo, della funzione di servizio pubblico radiotelevisivo.

La televisione italiana, che in passato ha tanto contribuito alla crescita della società civile, alfabetizzando e unificando culturalmente l'Italia, oggi purtroppo presenta livelli di banalità e di volgarità che la collocano al di sotto di altre televisioni europee (2): il divario con queste televisioni in termini di approfondimento e di informazione qualificata si fa sempre più crescente ed è purtroppo un fatto che il nostro servizio pubblico televisivo, anziché stimolare e assecondare una nascente domanda di cultura dei giovani, tende ad ignorarla, indulgendo al ripetitivo e ad una programmazione piuttosto orientata ad un pubblico di età media avanzata, oltre che alle esigenze del mercato pubblicitario. In questo senso la recente esperienza rappresentata dal progetto di monitoraggio della qualità televisiva e di raggiungimento degli obiettivi di qualità della programmazione del servizio pubblico che va sotto il nome di Qualitel ha costituito un primo significativo passo nella giusta direzione, ad oggi tuttavia ancora insufficiente.

Nei dibattiti susseguenti alle audizioni svolte sono frequentemente emerse le problematiche connesse alla necessità di una seria e profonda riqualificazione della televisione pubblica, affinché essa sia intesa come effettivo servizio pubblico, rispondente cioè all'interesse della collettività e non ad esigenze di mercato. In ragione di ciò, nel corso dell'indagine conoscitiva la Commissione ha più volte espresso l'intenzione di impegnare il Governo, con gli strumenti di indirizzo a sua disposizione, affinché nella stesura delle linee guida del prossimo contratto servizio della RAI si tengano in debito conto le indicazioni contenute nel presente documento.

3.1.2. Una fascia (poco) protetta: contenuti inadeguati e pubblicità.

A giudizio dei maggiori esperti di psicopedagogia infantile auditi dalla Commissione, il primo e più grave pericolo cui sono esposti i minori nella fruizione dei programmi televisivi è costituito dalla rappresentazione gratuita della violenza, che si riscontra non solo nei contenuti dei film e della cosiddetta *fiction* televisiva, ma anche nella cronaca nera e giudiziaria.

Dai contributi psicopedagogici acquisiti dalla Commissione risulta che un'assidua visione di spettacoli violenti nella mente ancora in fase di formazione come quella del bambino può causare alcuni danni: la difficoltà insita nel bambino a distinguere fra realtà e finzione accentua ed ingigantisce il senso di pericolo e di insicurezza, specie quando non è presente un adulto a spiegare e mediare la scena violenta; il bambino rischia poi di diventare insensibile alla sofferenza altrui, assuefacendosi alla violenza esercitata sugli altri, o può – all'inverso – essere indotto a reificare l'oggetto della violenza che vede, pur essendo questo una persona. In sostanza, i contenuti violenti della programmazione televisiva (ma anche cinematografica evidentemente) possono indurre aggressività nel bambino, disumanizzarlo o trasmettergli un grave senso di insicurezza.

Altri pericoli sensibili, veicolati dal crescente degrado culturale in cui versa molta programmazione televisiva, sono chiaramente individuabili nell'uso del turpiloquio, nell'eccesso di erotismo, nel giustizialismo superficiale ed emotivo di certi programmi giornalistici, nelle modalità di presentazione delle stesse notizie di cronaca nei telegiornali, anche nel servizio pubblico radiotelevisivo.

(2) Audizione di Luca Borgomeo, 1° dicembre 2008.

La Commissione ha inteso soffermarsi con attenzione sulla problematica delle modalità di presentazione delle notizie di cronaca da parte dei telegiornali dello stesso servizio pubblico, in particolare nell'ambito della stessa fascia di programmazione protetta per i minori. Gli esperti di psicologia infantile e scienza delle comunicazioni convocati in Commissione hanno concordemente indicato nelle prevalenti modalità di presentazione dei fatti di cronaca nera da parte dei telegiornali un grave elemento di impatto sulla psiche infantile, nella quale favorirebbero l'insorgere di una percezione ansiogena della realtà, nonché – come si è detto – un fenomeno di assuefazione alla violenza e in generale di desensibilizzazione del bambino rispetto alle sofferenze dei soggetti esterni a sé. Soprattutto la descrizione degli abusi e dei pericoli all'incolumità del bambino che si consumano all'interno della cerchia familiare (quando i congiunti del bambino abusato sono spesso gli autori del misfatto) facilitano la crescita di un senso di diffusa insicurezza nella psiche infantile e di diffidenza nei confronti del mondo esterno, che potrebbe avere importanti ripercussioni nell'età adolescenziale e adulta.

Un altro specifico problema è determinato dall'eccesso di erotismo contenuto nelle immagini e nei contenuti veicolati dai *media*, in particolare nella programmazione televisiva e nella pubblicità, responsabili di una sorta di « precocizzazione della sessualità » del minore: l'esposizione a scene sessuali fa interiorizzare nel bambino schemi che potrebbero rimodellare la sua identità e la sua vita di relazione (3).

Studi recenti in materia di influsso dei contenuti mediatici sulla psiche infantile, come riportati dagli esperti invitati in audizione dalla Commissione, evidenziano una serie di importanti risultati.

In primo luogo, gli esperti asseriscono che la definizione dell'identità dei bambini nel processo di crescita è fortemente influenzata dai contenuti ipersessualizzati dei *media*, inclusa la televisione, veicolo principale dei messaggi pubblicitari. Il problema riguarda soprattutto la fascia di età infantile che va dai 6 ai 10 anni, la cui tutela risulta a tutt'oggi ancora quasi integralmente scoperta (è di poco tempo fa la notizia che la Gran Bretagna, su sollecitazione di numerose associazioni di genitori, sta valutando l'approvazione di una specifica normativa per proteggere la fascia di bambini fra i 6 e i 10 anni dalla ipersessualizzazione dei contenuti dei *media*).

In secondo luogo, si rileva che un numero elevato di video musicali, che sono estremamente diffusi, alla portata di chiunque e che sono particolarmente attrattivi per gli adolescenti, hanno frequentemente espliciti contenuti sessuali, mentre è comprovato statisticamente che i fruitori adolescenti di video musicali possono essere influenzati negativamente dagli stessi. Secondo recenti studi di matrice anglosassone, una bambina nella fascia di età compresa fra 6 e 10 anni vede 10.000 immagini all'anno a contenuto più o meno esplicitamente sessuale o comunque incidenti sulla formazione della sua identità corporea (autostima) e sessuale.

Infine, un ulteriore gruppo di problematiche nasce dai modelli alimentari che la televisione propone direttamente (attraverso la moda, il cinema, le trasmissioni di intrattenimento) o indirettamente (nel caso dei messaggi pubblicitari, frequentissimi anche nella fascia oraria protetta per i minori). Audizioni di esperti dell'informazione e comunicazione hanno infatti evidenziato che il consumo eccessivo di televisione – negli ultimi 10 anni – ha favorito nei minori un peggioramento delle abitudini alimentari, una forte radicalizzazione degli atteggiamenti negativi; modifiche nella percezione e soddisfa-

(3) Audizione di Tonino Cantelmi, 26 luglio 2011.

zione del proprio corpo; una crescente abitudine alla violenza, alla competizione, all'uso della forza; un incipiente uso di bevande propedeutiche all'alcool; l'insorgere di problematiche legate all'obesità e a disturbi del comportamento; la dipendenza da tabacco, droghe, farmaci.

In particolare, in un'ottica di prevenzione delle patologie derivanti da regimi alimentari inadeguati, è intervenuta in ambito europeo la direttiva del Consiglio « Servizi *Media* e Audiovisivi » (2007/65/CEE), che impegna gli Stati membri a stimolare la redazione, da parte dei fornitori di servizi di *media* audiovisivi, di codici di condotta concernenti la pubblicità che accompagna i programmi per bambini relativi a prodotti alimentari e bevande.

Lo strumento più adeguato a prevenire le problematiche connesse ai disturbi minorili dell'alimentazione, favoriti dai contenuti televisivi e dei messaggi pubblicitari, è costituito ancora una volta dall'arma della prevenzione. Prevenzione che dovrebbe prendere corpo in un compiuto progetto di educazione alimentare da realizzarsi, a giudizio della Commissione, per lo stesso tramite del mezzo televisivo (il Servizio pubblico), attraverso la predisposizione e la diffusione di adeguate campagne televisive e pubblicitarie, e/o di programmi *ad hoc*, finalizzati ad insegnare a bambini e adolescenti l'importanza di riconoscere i messaggi alimentari dannosi per la salute (aspetto negativo) e nello stesso tempo a diffondere uno stile alimentare sano e adeguato alle esigenze dell'età evolutiva (azione positiva).

In Italia, la normativa che regola la trasmissione di messaggi pubblicitari nella fascia oraria destinata ai minori appare ancora molto carente: essa si affida infatti largamente agli strumenti dell'autoregolamentazione che però ad oggi non si è mostrata un sufficiente presidio per la tutela dell'infanzia e dell'adolescenza in questo campo. La legge 3 maggio 2004, n. 112 (legge Gasparri), ha attribuito forza di legge al codice di autoregolamentazione TV e minori (attualmente denominato « Codice *media* e minori »), nella direzione di un rafforzamento dei poteri di controllo e sanzione previsti in capo all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che sulla materia vigila insieme al Comitato di applicazione del codice di autoregolamentazione.

In tal senso, se il ricorso all'autoregolamentazione o alla co-regolamentazione condivisa tra istituzioni e operatori si è rivelato uno strumento efficace per disciplinare alcuni aspetti della disciplina, non altrettanto si può dire per quanto riguarda la tutela dei minori e soprattutto la regolamentazione della trasmissione dei messaggi pubblicitari. Valga a questo riguardo un'indagine dell'Osservatorio di Pavia (in collaborazione con l'Università di Roma Tre), secondo la quale ogni cinque minuti i bambini italiani subiscono uno spot alimentare, sebbene in Italia (a differenza di altri Paesi, come Germania, Francia, Olanda) sia vietata la trasmissione di spot all'interno di programmi specificamente rivolti ai bambini.

La riflessione sul tema della tutela dei minori rispetto alla pubblicità, presuppone la consapevolezza dell'evidente sproporzione tra l'influenza che vecchi e nuovi *media* hanno sull'educazione, sulla veicolazione di comportamenti e stili di vita verso le giovani generazioni, ed una struttura di promozione e tutela che è ad oggi disarticolata, priva di una reale efficacia e della necessaria organicità. Il mezzo televisivo – quindi anche la pubblicità – può costituire una

fonte di pericolo per i minori nella misura in cui rende loro difficile discernere la finzione televisiva dalla realtà, così come lo spot dal resto della programmazione. Da tali considerazioni non deriva un acritico rifiuto della pubblicità in quanto tale, ma la necessità di prevedere un sistema di regole volto a garantirne un uso corretto. Dal punto di vista giuridico ciò si traduce nell'esigenza di prevedere una serie di norme più omogenee, efficaci e vincolanti di quelle attualmente in vigore.

Se un'abolizione totale degli spot pubblicitari nei programmi destinati ai minori e/o nella fascia oraria protetta appare ad oggi un obiettivo proibitivo in Italia, sarebbe tuttavia realistico pensare di riportare alla media delle televisioni europee la quantità di messaggi pubblicitari diretti ai minori e presenti nella televisione italiana, che secondo alcuni studi depositati in Commissione eccede ampiamente tale media. Così come, su analogo versante, sarebbe altresì importante che fosse fissato per legge o per regolamentazione interna alle emittenti televisive generaliste un tetto minimo di programmi dedicati ai minori, troppo spesso considerati consumatori attuali o futuri piuttosto che telespettatori con la stessa dignità degli adulti.

3.1.3. Una televisione « buona maestra » è ancora possibile ?

La televisione si conferma ancora una volta – nei contenuti, nella modalità della loro trasmissione e nella concezione della sua programmazione – un mezzo di comunicazione sostanzialmente inadatto a fornire un corretto sostegno allo sviluppo psicofisico del minore, ancor meno un supporto di crescita culturale o un'offerta di stimoli intellettualmente ed eticamente positivi. In altre parole, per usare la ben nota citazione di Popper, la televisione continua ad essere una « cattiva maestra » per i nostri figli. Beneficata dalla platea potenzialmente infinita di un *Kindergarten* globale, essa infatti non ha le competenze e la capacità richieste nemmeno ad una mediocre maestra d'asilo: al contrario, condisce il vuoto di contenuti o la dannosità (per i minori) di certi contenuti con richiami allettanti per i bambini e in genere per tutti i soggetti che non hanno sviluppato un adeguato spirito critico nella fruizione di messaggi mediatici.

Una delle aporie dei sistemi democratici risiede proprio nell'impossibilità di contenere il potere televisivo (e a questo punto mediatico) entro limiti e con strumenti democraticamente accettabili, poste le note esigenze di rispetto della libertà di manifestazione del pensiero e posta una spesso impropria mistificazione che impone la trasparenza ad ogni costo (4). Nell'era dell'*homo videns* occorre infatti rendersi conto che il maggior danno causato da questa interpretazione del mezzo televisivo è recato ai bambini e agli adolescenti, cioè ai soggetti che nella nostra società maggiormente avrebbero bisogno di essere destinatari di messaggi educativi positivi.

(4) Essa produce ed alimenta il mercato del reality televisivo, che deprime le già deboli capacità dell'adolescente a costruirsi un'identità distinta da quella dei propri coetanei, azzerando le ormai desuete qualità della riservatezza dei sentimenti e del pudore del proprio corpo. Questo azzeramento è altresì all'origine, secondo alcuni esperti auditi dalla Commissione, di altri fenomeni deteriori connessi ad un dannoso utilizzo di altri mezzi di comunicazione da parte dei minori (come il cosiddetto sexting nella navigazione su Internet o nell'uso del telefono cellulare – v. infra).

Il primo problema cui la Commissione ha rivolto la propria attenzione è stato quello della garanzia di un accettabile livello qualitativo della programmazione televisiva che possa convertire la funzione della televisione da strumento di raccolta pubblicitaria a mezzo di promozione intellettuale ed emotiva del bambino.

Come ha avuto modo di rilevare il Garante per le comunicazioni, esiste in Italia un grave problema di qualità dei contenuti veicolati dalla televisione e dai nuovi *media*, che negli ultimi anni è alla base dell'enorme divario qualitativo tra le nostre televisioni e le migliori europee; in questo senso, la proposta di istituire, nel contratto di servizio con la RAI, una Commissione preposta ad uno specifico controllo di qualità dei programmi e la creazione del misuratore di qualità della Rai Qualitel (operativo da aprile 2008) rappresentano un segnale positivo, ma del tutto insufficiente.

La causa di questo scadimento qualitativo è da individuare nella ricerca del massimo livello di *audience* dei programmi televisivi – fonte primaria dei ricavi pubblicitari: tale livello appare tanto più alto quanto più bassa è la qualità dei programmi, innescando una spirale perversa che impone un sempre maggiore degrado culturale dei contenuti, al solo scopo di garantire sempre maggiori introiti pubblicitari.

In generale, è stato da più parti affermato che la grande massa di messaggi fortemente diseducativi che trapelano continuamente dalla programmazione televisiva (dal genere del *reality show* alla programmazione di intrattenimento, mista alla cronaca nera in orario di fascia protetta, dall'invasività del turpiloquio ai contenuti dannosi di certa pubblicità deviante) sarebbe all'origine di un conclamato « disastro antropologico » nell'educazione dei minori, dietro il quale si nasconde spesso una famiglia che non ha le risorse materiali e intellettuali per arginare questa massa di segnali negativi per la psiche infantile, proveniente dalle fonti più disparate (quindi non solo mediatiche). Il vuoto umano e valoriale in cui spesso si trovano soli bambini e adolescenti viene perciò sempre più facilmente colmato dal contenuto volutamente trasgressivo di molti programmi televisivi, che inducono falsi valori e modelli comportamentali fortemente consumistici.

In aggiunta a quanto esposto si consideri che il mezzo televisivo, in virtù del ruolo di primo piano attualmente svolto nel placare o nell'esacerbare gli scontri tra gruppi culturali, etnici e religiosi differenti, è in grado di condizionare pesantemente le attitudini relazionali del minore e in particolar modo la percezione della diversità e la sua accettazione rispettosa. Tali tematiche sono peraltro state oggetto di discussione da parte dell'OSCE (Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa) nel *meeting* di Praga del 23-24 marzo 2011 e in quello più recente di Roma del 12 settembre 2011, nel corso dei quali gli Stati membri sono stati invitati: a rafforzare attraverso l'educazione, i *media* e lo sport la promozione della tolleranza e della non discriminazione; a contrastare le teorie che promuovono l'odio e la discriminazione razziale, nonché l'influenza negativa di talune ideologie soprattutto sui giovani.

Con la stessa logica si potrebbe affermare che le espressioni e le immagini veicolate dal mezzo televisivo che offendono il sentimento

religioso sia delle minoranze sia delle maggioranze non possono considerarsi idonee a favorire il migliore sviluppo psico-sociale del minore.

3.2. Internet e la rete globale.

Nell'epoca del « villaggio globale » non è più solo la televisione ad incidere sul processo di formazione e di educazione dei bambini e degli adolescenti, ma anche l'uso di una quantità di altri mezzi di comunicazione, fra cui spicca – la presenza assolutamente pervasiva di Internet. È infatti all'uso – o per meglio dire all'abuso – della rete globale che si riconducono alcune problematiche attinenti alla tutela della salute fisica e psichica dei minori, problematiche che hanno recentemente sollevato la preoccupazione di molti soggetti attivi nel settore della psicologia infantile e della prevenzione degli abusi sui minori, nonché tra le associazioni di genitori.

I presunti pericoli o elementi di nocività che sono stati evidenziati nel corso dell'indagine sarebbero anzitutto da individuare nell'uso improprio da parte di bambini (e adolescenti) dell'informazione fornita in rete; nel forte e indiscriminato impatto sui minori della pubblicità presente in Internet; nella nota questione dell'incontrollato livello qualitativo dei contenuti della rete; ma soprattutto nella quotidiana consumazione in rete di crimini a danno dei minori che si realizza attraverso il mercato della pedopornografia via Internet.

Non è un mistero infatti che navigando su Internet i minori possono imbattersi in contenuti falsi o mistificanti, essere influenzati da modelli di comportamento o valori inadeguati o dannosi, essere adescati da potenziali pedofili o essere vittima di fenomeni di cosiddetto cyberbullismo. Ma è altresì un dato di fatto che Internet fornisce agli adolescenti la possibilità di ampliare all'infinito la propria rete di relazioni, costituendo esso stesso uno spazio di aggregazione nuovo ed essenziale per la vita degli adolescenti (e soprattutto dei preadolescenti, la cui autonomia di costruirsi spazi di incontro con i coetanei fuori di casa è molto limitata), soggetti che hanno particolare bisogno di costruirsi una propria identità separata e diversa da quella della famiglia. Rinnegare questa funzione essenziale della rete ed assumere un atteggiamento di chiusura da parte di genitori ed educatori (oltre che eventualmente da parte del legislatore) sarebbe inutile ed improprio: è invece fondamentale anche in questo caso un atteggiamento tollerante e positivo e una disponibilità ad esplorare insieme a bambini e ragazzi il vasto mondo della rete, con tutti i suoi pericoli e i suoi difetti.

Occorre anche fare riferimento ad uno dei pericoli insiti in un uso eccessivo di Internet, su cui si sono soffermati alcuni auditi e che riguarda al rischio (già menzionato a proposito della televisione) che un esposizione troppo prolungata ad Internet allontani il minore dai genitori e dalla vita reale, accentuando una preesistente carenza di comunicazione e approfondendo le incomprensioni dovute all'uso di linguaggi diversi fra genitori e figli.

Come non si abbandona un figlio piccolo in un bosco senza sentieri – è stato detto –, così non lo si lascia solo nell'esplorazione del vasto (e pericoloso, secondo i più) mondo di Internet: l'adulto non deve limitarsi a difendere il minore dai pericoli reali o supposti presenti nell'uso delle nuove tecnologie, ma deve propriamente accompagnarlo in questo potenziale luogo di crescita intellettuale e culturale, allontanando il silenzio e l'individualismo che esso può generare.

3.2.1. La pedofilia *on line*: l'identità negata del minore e il crimine senza frontiere.

Nello svolgimento dell'indagine la Commissione ha dedicato un'ampia e approfondita attenzione al problema della pedopornografia *on line*, procedendo a due audizioni di rappresentanti delle forze dell'ordine impegnate nella lotta a questo fenomeno e svolgendo un'apposita missione di studio presso la sede della Polizia postale.

La pedopornografia *on line* è un fenomeno criminale contraddistinto da una marcata connotazione internazionale, che deriva dalla natura stessa del suo vettore: Internet. Proprio la caratterizzazione aterritoriale di Internet, dovuta all'assenza di confini geografici e alla presenza di una pluralità eterogenea di operatori, disseminati nelle varie parti del mondo, rende molto difficile il tentativo di regolamentare a livello nazionale fenomeni quali l'adescamento a fini sessuali, le immissioni incontrollate di contenuti pornografici o di contenuti che istigano alla violenza (compreso il bombardamento di pericolose finestre pubblicitarie non richieste e la trasmissione di altri contenuti impropri, ecc.): tutti fenomeni che si verificano quotidianamente in rete e che possono riguardare anche gli utenti più esperti, ossia coloro che in teoria dovrebbero sapere come tutelarsi da questo genere di messaggi e che purtroppo ne vengono spesso in contatto.

In nessun altro ambito come nella guerra alla pedofilia *on line*, infatti, appare nella sua enormità l'insufficienza della norma nazionale come strumento di contrasto ad un fenomeno assolutamente sopranazionale, che si alimenta proprio della dimensione di assenza di confini spaziali attraverso l'uso della rete, cui corrisponde una evidente inadeguatezza della norma nazionale a valicare i confini (incredibilmente ristretti) del territorio nazionale. In questo senso la Commissione infanzia e adolescenza ha constatato l'assoluta necessità di incentivare tutti gli strumenti della cooperazione internazionale fra gli Stati, volti a rendere più incisiva ed efficace la politica di *governance* della Rete.

A proposito del rafforzamento della sicurezza e delle libertà fondamentali su Internet, occorre segnalare la Raccomandazione del 26 marzo 2009 del Parlamento europeo al Consiglio, che esorta gli Stati membri dell'Unione europea « ad aggiornare la legislazione a tutela dei minori che utilizzano Internet, in particolare introducendo il reato di *grooming*; a promuovere programmi volti a proteggere i bambini e ad educare i genitori in relazione ai nuovi pericoli legati a Internet, in particolare dei giochi *on line*; a spronare tutti i fabbricanti di computer dell'Unione europea a preinstallare *software* per la protezione dei bambini facili da attivare ». Per promuovere un'utilizzazione più sicura di Internet da parte dei minori, a livello di Unione europea sono state avanzate molte proposte: l'istituzione di un numero verde europeo per indicare le fonti di informazione disponibili e i sistemi di filtraggio; il raggruppamento in rete degli organismi di autoregolamentazione per valutare l'efficacia dei codici di condotta; l'introduzione di sistemi di filtraggio con simboli di riconoscimento comuni o messaggi di avvertimento riguardanti la fascia d'età, tali da orientare gli utenti a valutare il contenuto dei servizi in linea; una maggior sensibilizzazione dei genitori, degli insegnanti e dei formatori nell'apprendere e nell'insegnare l'uso delle nuove tecnologie.

Nel quadro di analisi del fenomeno dell'abuso in rete a danno dei bambini, i soggetti auditi dalla Commissione – in particolar modo i rappresentanti della Polizia postale – hanno unanimemente individuato come priorità nella lotta alla pedofilia *on line* la necessità di identificare con urgenza assoluta i bambini abusati, per sottrarli al

perdurante abuso virtuale che subiscono con la pubblicazione via Internet delle loro immagini, oltre che alla continuazione degli abusi fisici sottostanti. Successivamente si impone il non facile obiettivo del loro reinserimento sociale e del loro recupero psicofisico.

Sul fronte della strategia di lotta alla criminalità pedopornografica *on line*, la Polizia postale poi ha ripetutamente sottolineato la necessità di disarticolare le organizzazioni criminali che sfruttano i bambini per produrre materiale pedopornografico, partendo da un'azione capillare volta a rintracciare gli enormi flussi finanziari legati a questo turpe commercio che transitano da e per l'Italia, uno dei Paesi maggiori consumatori al mondo di pedopornografia.

Particolarmente preoccupanti sono i dati degli ultimi cinque o sei anni sulla crescita delle forme di abuso sui minori legate ad Internet, come la pedofilia, la pornografia infantile e il turismo sessuale (strettamente legato alla pedofilia *on line*): colpisce soprattutto il costante aumento dei clienti e consumatori italiani di pedofilia *on line*, «consumo» che si attua quotidianamente e diffusamente attraverso lo scambio di immagini e video pedopornografici nei programmi cosiddetti *peer to peer*, ovvero quelli che connettono i computer degli utenti direttamente fra loro senza intermediari.

La tracciabilità finanziaria dei pagamenti in rete diventa un essenziale strumento di contrasto nelle mani della Polizia postale e di tutte le forze di polizia nazionale impegnate nella lotta alla pedopornografia. Al legislatore nazionale spetta perciò il compito di individuare con tempestività ogni meccanismo idoneo a ricostruire il percorso informatico che conduce dal consumatore di materiale pedopornografico al produttore dello stesso, passando attraverso i *provider* che ne consentono il flusso, normalmente collocati nello spazio nazionale di Paesi che hanno una normativa permissiva sul punto (come la Russia e la Cina), tenendo conto della necessità di adattare costantemente la strategia di contrasto alla realtà in continua evoluzione di decine di siti pedopornografici che rapidamente si spostano da un Paese all'altro in conseguenza di relativi oscuramenti o a causa dell'introduzione di normative variamente repressive.

Infine, è necessario che anche il legislatore si ponga alcuni quesiti a livello più profondo, quesiti che riguardano l'analisi del sostrato culturale e psicologico sottostante all'esplosione e al diffondersi degli abusi sessuali sui minori *on line* e alle possibili misure di prevenzione del fenomeno. Tale sostrato sembra infatti contenere una serie di elementi concorrenti, che vanno dalla più recente evoluzione – anche sociale – dei rapporti fra sessi, alla emersione in rete di quelli che in passato erano forse solo impulsi inconfessabili (e non condivisibili con alcuna *community* virtuale) e che ora invece, grazie alle enormi potenzialità di trasmissione di Internet, hanno trovato un terreno di coltura fertile, risultando amplificati ed esaltati (per non dire moralmente sdoganati) dall'effetto della trasmissione senza frontiere, che tutto giustifica in nome della comunicazione e della trasparenza ad ogni costo di qualsivoglia contenuto.

Nelle numerose audizioni svolte dalla Commissione sono frequentemente state poste in luce le premesse culturali psicologiche che creano la domanda di materiale pedopornografico, in particolare la predisposizione di alcuni soggetti maschi adulti a disporre fisicamente di un partner sessuale psicologicamente subalterno, data la personale difficoltà a gestire una relazione paritaria con l'altro

sesso, anche in conseguenza della crisi del rapporto di coppia tradizionale. L'aspetto più inquietante del fenomeno consiste nella reificazione del corpo del minore, privato della sua identità (in rete tutti i bambini sono uguali e la loro crescita negli anni ne impedisce l'identificazione), che prescinde dalla sua mercificazione per fini di lucro e sembra piuttosto il frutto della necessità dell'abusante (autore stesso dell'immagine che viene poi diffusa in rete) di trovare una comunità con cui condividere – e quindi giustificare e rafforzare – le proprie inclinazioni. L'esercizio di una forma di potere umiliante su un essere più debole testimonia comunque un evidente disagio psicologico, le cui cause non è evidentemente questa la sede per esplorare e prevenire, ma che in ogni caso pongono alcuni seri interrogativi sul futuro di una società globale, presuntivamente ritenuta migliore solo perché più trasparente.

3.2.2. I *social network*: la perdita di identità reale a favore di una realtà virtuale.

È ormai innegabile nella realtà odierna che Internet sia una parte costitutiva essenziale dell'identità sociale e personale degli adolescenti, i quali attraverso l'uso della rete e il contatto reciproco per mezzo dei *social network* costruiscono la propria comunità di amicizie e di interessi intorno ad un punto di incontro, analogamente a quanto avveniva ai loro genitori al tempo in cui incontravano i loro coetanei nelle piazze o nei bar del quartiere. In questo senso il tentativo di arginare la diffusione di Internet e dei *social network* in nome dei possibili rischi derivanti ai ragazzi da un'eccessiva esposizione alla rete appare impraticabile, oltre che poco ragionevole.

Non esistono ancora studi statistici sufficientemente estesi nel tempo e nello spazio che possano confermare o smentire adeguatamente i timori connessi ad un uso non controllato della rete da parte dei minori. Tuttavia è possibile svolgere alcune considerazioni, estrapolandole dai contenuti delle audizioni svolte dalla Commissione e dalle opinioni espresse dagli esperti di psicologia. Non è un caso che proprio la funzione medica e sociale degli specialisti del settore stia tentando di adeguarsi ad una platea di minori che sta cambiando in relazione ad una società in profonda trasformazione: troppi minori soffrono di profondi disagi, è l'epoca – è stato detto – delle « passioni tristi », di adolescenti che hanno perso (o non hanno mai effettivamente acquisito) la capacità di comunicare, a cominciare dall'interno della famiglia stessa, che dovrebbe invece rappresentare per eccellenza lo spazio primario di espressione del ragazzo. Per questo motivo, oltre che per la naturale tendenza dei ragazzi a « fare gruppo », i *social network* rappresentano spesso una valvola di sfogo ad una carente comunicazione familiare, senza tuttavia riuscire a colmare questo vuoto comunicativo, che viene piuttosto sostituito da una falsa comunicazione di contenuti inconsistenti o addirittura virtuali (i profili creati dai minori per i *social network* sono spesso la proiezione delle loro aspirazioni sociali ed estetiche, piuttosto che lo specchio della loro identità reale e psicologica).

In questo senso, si parla del pericolo di una cosiddetta nicchia mediatica: alcuni ragazzi si rifugiano su internet – e in particolare nei *social network* – per recuperare una dimensione affettiva e un senso di appartenenza di cui evidentemente avvertono la mancanza nella realtà familiare o scolastica. In questi casi, l'unica prevenzione possibile del disagio psicologico che è all'origine (e non la conseguenza) di una eccessiva esposizione a Internet consiste nello sviluppo di una maggiore capacità di comunicazione fra genitori e figli, dovendo i genitori spogliarsi di ogni forma di pregiudizio e diffidenza verso la rete e i *social network*, per domandarsi invece preventiva-

mente se l'utilizzo di Internet sia semplicemente integrativo o piuttosto sostitutivo di relazioni affettive reali o di attività ulteriori da parte del ragazzo (come lo studio o l'esercizio fisico). Come sempre, perciò, l'antidoto ad eventuali pericoli per i figli è costituito da un'attenta osservazione da parte dei genitori delle abitudini di vita del ragazzo, dalla valutazione di un adeguato soddisfacimento delle sue esigenze affettive e relazionali, in breve da una migliore comunicazione fra genitori e figli, cui non sia estranea anche un'adeguata educazione ad uno stile di vita sano ed equilibrato.

Il Progetto Timshel (frutto di un protocollo di intesa fra Ministro della Salute e Ministro della Gioventù) promuove su un sito apposito via Internet iniziative di informazione e di sensibilizzazione della popolazione in particolare giovanile su uno stile di vita attiva quale efficace strumento per la prevenzione dei rischi alla salute. Iniziative analoghe o altrimenti volte a favorire ed incentivare la pratica sportiva e l'esercizio fisico, anche nell'ambito della scuola dell'obbligo, sarebbero senza dubbio una risposta efficace ad alcuni dei problemi e dei rischi derivanti da Internet citati in questo paragrafo. È necessario infatti che la scuola – soprattutto statale – diventi uno spazio di aggregazione reale non solo per la pratica dello studio, ma anche per l'esercizio di attività ulteriori, finalizzate alla tutela della salute fisica e psichica del bambino e dell'adolescente. La scuola, nei suoi spazi fisici di aggregazione, potrebbe così assumere le funzioni di una agenzia educativa di concreto supporto alla famiglia, agendo come una comunità di intenti che non esaurisca il suo ruolo nella verifica del mero rendimento scolastico, ma che rafforzi il senso di appartenenza del minore ad una comunità di coetanei, la sua identità fisica e psichica, il suo senso dell'autodisciplina. Nel mondo di oggi infatti appare evidente che tale funzione non può più essere svolta unicamente dalla famiglia nucleare, spesso frammentata e a volte inadeguata (anche economicamente, oltre che culturalmente) a svolgere il complesso compito di educazione del bambino alla vita sociale e relazionale.

3.2.3. Contenuti sessualmente inadeguati, formazione dell'immagine corporea e distruzione del pudore.

L'uso di Internet da parte di una platea di utenti minori di età presenta alcuni rischi che sono più specificamente connessi alla formazione dell'identità corporea del bambino e dell'adolescente, di cui è necessario che genitori ed educatori siano consapevoli, ma riguardo ai quali è molto difficile intervenire efficacemente sul piano legislativo. Rispetto infatti ai contenuti potenzialmente dannosi veicolati dalla rete, vale quanto già detto a proposito della ipersessualizzazione di certi messaggi televisivi (*v. supra*), con l'unica differenza che riguardo a questa problematica Internet presenta lo svantaggio ulteriore di fornire un'offerta di immagini e contenuti pressoché illimitata e sostanzialmente incontrollata, non consentendo peraltro ai genitori di bambini e adolescenti l'applicazione di molti efficaci sistemi di filtraggio in grado di bloccare contenuti inadeguati alla maturità psicofisica del bambino.

Viene qui in rilievo il grave pericolo rappresentato dalla diffusione dei siti e dei blog « pro-ana » (di istigazione all'anoressia), nonché tutti quei contenuti e messaggi della rete che interferiscono sull'identità corporea del minore diffondendo modelli di alimentazione e/o di vita che incidono negativamente sulla salute fisica del minore. In alcuni casi (come in quello di alcuni blog « pro-ana »), alla trasmissione di un messaggio deviante in termini di salute psico-fisica e di crescita e formazione dell'autostima adolescenziale, si aggiungono ulteriori contenuti di

natura implicitamente sessuale, che indicano un determinato modello fisico-estetico come sessualmente attraente, attraverso la proposizione di immagini non direttamente pornografiche ma decisamente ammiccanti alla sessualità.

Il bombardamento di immagini e contenuti inadeguati alla maturità psicofisica del bambino e perciò spesso dannosi alla formazione della sua identità fisica presenta anche altri rischi, di carattere culturale e psicologico. Si è già accennato al fenomeno cosiddetto del *sexting*, che consiste nel disvelamento dell'intimità fisica e sessuale del minore per mezzo del telefono cellulare – spesso praticato fra gruppi di coetanei adolescenti con motivazioni di vario tipo, anche per gioco – o della trasmissione di tali immagini su Internet. La violazione della sfera dell'intimità fisica con intenti spesso sessualizzati e l'annacquamento dell'immagine corporea che ne derivano contribuiscono ad attutire nell'adolescente il senso della riservatezza del proprio corpo (quello che in passato poteva essere il pudore) e a svalutare il primo contatto con la sessualità, di cui si sperimenta un approccio estremamente riduttivo, assimilabile a quello offerto dalla pornografia.

Per questa inflazione della sfera dell'intimità fisica si stanno coniando in altre lingue neologismi, come il francese « *extimité* », che rende meglio di ogni altro l'idea di una esposizione e condivisione verso l'esterno di una sfera che in passato era considerata rigorosamente privata. Questa condivisione ed exteriorizzazione della proprio intimità peraltro non riguarda più soltanto il corpo, ma si estende alla sfera emotiva ed affettiva dell'adolescente, che, sostituendo al concetto di interiorità quello di intimità, si illude di colmare un bisogno interiore di parlare o condividere con sentimenti o pulsioni altrimenti inesprimibili. Ancora una volta, il mezzo di comunicazione (come il *reality show* televisivo) surroga a livello superficiale una carenza di comunicazione profonda, sostituendo illusoriamente all'assenza di comunicazione una comunicazione di non-contenuti o di falsi contenuti.

Queste considerazioni hanno stimolato in seno alla Commissione infanzia e adolescenza ulteriori osservazioni, che, anche prescindendo da valutazioni di ordine individuale espresse in quella sede, hanno ampiamente condiviso la necessità di un approccio alla tutela dell'infanzia e dell'adolescenza nel vasto mondo dei *media* che sappia affrontare anche temi culturalmente desueti, come la sacralità della sfera intima fisica, la dignità e la riservatezza dell'immagine corporea, il rispetto per il corpo e l'immagine della donna, che appaiono particolarmente danneggiati dai fenomeni descritti.

Secondo alcuni studi va sottolineato che l'uso inflazionato di contenuti esplicitamente sessuali (da cui il minore è quotidianamente bombardato nell'uso dei mezzi di comunicazione) può danneggiare il bambino anziché educarlo ad un corretto uso della propria sessualità, al valore della relazione interpersonale e al senso di responsabilità verso l'altro. In questo senso, una corretta educazione alla sessualità del bambino e dell'adolescente non può prescindere da una buona educazione all'affettività, all'espressione e alla gestione del sentimento nei rapporti con gli altri e con se stesso.

In questo ambito concettuale, occorre fare un breve riferimento al nuovo modello comunicativo di preadolescenti e adolescenti rappresentato dalle *chat*.

L'uso delle *chat* da parte di adolescenti e soprattutto di preadolescenti rileva in particolare sotto il profilo della formazione dell'identità sessuale e relazionale del minore. È dimostrato che, in casi non del tutto infrequenti, le *chat*, oltre a

costituire una rischiosa occasione di esposizione dei minori all'azione di pedofili o adescatori in rete, consentono ai minori (a partire da un'età di 9-10 anni) di avere un contatto estremamente prematuro con la sessualità, contatto che tende ad invertire il normale percorso delle loro capacità relazionali. Quando questo avviene infatti, il preadolescente o adolescente percepisce che il suo primo contatto di relazione si realizza non per il tramite della sua persona ma mediante un contenuto sessuale veicolato dalla rete o dalla televisione: ciò rischia di determinare in generale una lesione del valore della completezza della persona, intesa nella sua unicità e insostituibilità. Laddove invece la *chat* rappresentasse il primo contatto eccessivamente prematuro con una sessualità esplicita mediata da un adulto sconosciuto, il danno per la psiche infantile sarebbe da ricondurre all'impossibilità o all'estrema difficoltà di gestire contenuti e comportamenti a cui il bambino è ancora assolutamente impreparato. In questo senso, siamo nuovamente di fronte ad un problema di inadeguatezza dei contenuti proposti in rete rispetto alle capacità di elaborazione della psiche infantile e preadolescenziale.

3.2.4. L'influsso della rete sulle capacità cognitive del bambino. Usi positivi di Internet.

Recenti ricerche dimostrano che, se ben utilizzate, le nuove tecnologie sono in grado di potenziare le capacità del bambino (linguistiche, cognitive e relazionali), laddove un uso eccessivo e incontrollato e l'esposizione a contenuti inadeguati (violenza, razzismo, sesso) possono favorire percorsi di crescita disadattivi, caratterizzati da aggressività, insuccesso scolastico e isolamento sociale. Il problema delle nuove tecnologie, dunque, non si esaurisce nell'inappropriatezza o violenza del loro contenuto: sono infatti le modalità di utilizzo, eventuali vulnerabilità presenti nel bambino e il contesto relazionale a determinarne la nocività (5).

Non mancano studi in cui si evidenzia che la simultaneità e la complessità dell'informazione offerta da Internet (nonché il cosiddetto rumore che accompagna ogni ricerca) indeboliscono la facoltà di apprendimento del bambino, aumentano le difficoltà di concentrazione, depotenziano la memoria, rispetto alla parola scritta e veicolata dai *media* tradizionali. In sostanza, alcuni disturbi dell'attenzione, secondo alcuni esperti, sarebbero attribuibili ad un uso eccessivo di Internet.

È altresì vero che la nocività di un uso non corretto di Internet nasce dal fatto che il flusso sconfinato e caotico di informazioni che proviene dalla rete richiede di essere codificato e selezionato secondo capacità di elaborazione ed organizzazione dei dati di cui normalmente i minori non dispongono; in tal senso, l'eccesso confuso di informazioni – ove non debitamente fruite – può portare ad una nuova forma d'ignoranza e di passività mentale, che sottrae al minore il bene dell'esperienza, sostituendolo con la semplice parvenza di una realtà esclusivamente virtuale.

Il nuovo ambiente costituito dai *media* è il nuovo agente che si introduce nella comunità educativa più larga e diffusa, a tal punto che oggi si parla di *multitasking generation*, ovvero di quella generazione

(5) V. Sicurezza: protezione in rete per i minori e per le famiglie, in «Quaderni per l'innovazione», a cura di Microsoft (documentazione depositata in occasione dell'audizione di Pierluigi Dal Pino del 26 maggio 2009). V. anche W. Nanni (a cura di), Educazione e nuovi media: guida per i genitori, 2009 (documentazione depositata in occasione dell'audizione di rappresentanti di Save the Children – Italia del 14 luglio 2010).

nata e vissuta nell'ambiente mediatico che raggruppa vecchi e nuovi mezzi di comunicazione di massa. Ma è anche una generazione sola...: le tecnologie, i nuovi saperi, rappresentano straordinarie opportunità di conoscenza e si rivelano importanti veicoli della comunicazione tra persone, eppure, esse possono presentare una serie di rischi, il più importante dei quali è che possono rivelarsi tecnologie della solitudine.

I giovani possono avvertire – in tutto questo rumore comunicativo – un silenzio e una solitudine di fondo. È nostro dovere di adulti e di istituzioni democratiche tenere conto delle opportunità e dei rischi, e valutarne tutti gli sviluppi. È necessario evitare ogni forma preconcetta di demonizzazione del nuovo ambiente mediatico, e tuttavia operare per alzare le soglie di controllo e di tutela che evitino i tanti rischi connessi con il suo uso.

Una corretta educazione all'uso delle fonti informative tecnologiche dovrebbe privilegiare un utilizzo consapevole della rete, lo sviluppo di un consumo critico e la lotta al conformismo culturale, favorendo un apprendimento quanto meno passivo possibile e la formazione di uno spirito critico e selettivo. Come realizzare questi obiettivi ambiziosi non è dato definirlo a priori, ma è evidente che la soluzione del problema può essere solo affidata ad una « alleanza » educativa fra scuola e famiglia, che indirizzi il minore a forme di apprendimento responsabili e critiche nell'utilizzo delle nuove tecnologie (6).

Nonostante quanto detto sinora, non si può tuttavia escludere un uso positivo di Internet finalizzato alla risoluzione di problemi che riguardano il mondo dell'infanzia e dell'adolescenza: programmi per comunicare a distanza e *social network* possono offrire supporto allo sviluppo di relazioni « digitali » fra minori accolti in istituto o in stato di abbandono, rafforzare programmi di adozione a distanza, agevolare i procedimenti adottivi e programmi di post-adozione.

3.3. La telefonia mobile e i videogiochi.

Sembra anzitutto che l'evoluzione nella composizione e nella struttura della famiglia tradizionale e nei ruoli dei genitori abbia contribuito a sottrarre ai minori punti di riferimento stabili e chiaramente riconoscibili, modificando i tempi della comunicazione interna alla famiglia e inducendo i minori a cercare nuove aree di comunicazione e di svago, in campi che i genitori spesso non sono in grado di dominare (Internet, videogiochi, terminali di videofonia e messaggistica) e che però sono potenzialmente in grado di turbare la salute psichica e il benessere generale del minore.

(6) A questo proposito, è bene accennare alla categoria di recente creazione sociologica del cosiddetto « nativo digitale », espressione riferita alla persona cresciuta con le tecnologie digitali (computer, Internet, telefoni cellulari, MP3): con questo termine è agevole anche comprendere il minore che si accosta all'alfabetizzazione per la prima volta per il tramite del computer e delle nuove tecnologie, anziché per il canale tradizionale della parola scritta, letta e parlata. Anche se la categoria del nativo digitale non è condivisa come tale da tutto il mondo della ricerca sulla materia, resta il fatto che la nascita e la crescita di una generazione di persone cui risultano più familiari le nuove tecnologie rispetto ai tradizionali mezzi di trasmissione dell'istruzione impone una riflessione anche sui metodi di insegnamento e sulle modalità di una specifica educazione all'uso dei mezzi di comunicazione.

Pertanto, un approccio organico alla tutela del minore nel suo rapporto con i *mass media*, anche per quanto riguarda l'uso del cellulare e dei videogiochi, implica, ancora una volta, che non solo i bambini, ma anche i loro genitori, insegnanti e formatori, imparino a conoscere e ad utilizzare al meglio le tecnologie di comunicazione nelle loro forme evolutive, considerando che una buona conoscenza degli eventuali rischi ad esse connesse rappresenta sempre il miglior antidoto contro paure immotivate da parte dei genitori ed usi impropri o eccessivi da parte dei figli.

È pertanto necessario che si apprestino nuove forme di tutela giuridica commisurate alle tipologie di videogiochi e alla difficoltà di negarne o limitarne l'accesso ai minori in presenza di una sostanziale inesperienza o scarsa competenza dei genitori sulla materia.

Per quanto riguarda il campo dei videogiochi, in particolare, le cosiddette piattaforme « di ultima generazione » (che offrono non più soltanto giochi ma intrattenimento multimediale) hanno sviluppato un'offerta di contenuti per giocatori di ampie fasce di età che rende necessario apprestare idonee forme di tutela, affinché gli utenti minorenni non entrino in contatto con messaggi potenzialmente nocivi per un loro equilibrato ed armonico sviluppo. Per tali motivi, l'Unione europea già dal 2003 ha adottato un sistema di classificazione dei videogiochi, denominato *Pan European Game Information* (PEGI), che utilizza cinque categorie di classificazione in base all'età, tenendo conto dei seguenti aspetti: linguaggio scurrile, discriminazione, droghe, paura, gioco d'azzardo, sesso, violenza.

Anche in questo campo esistono videogiochi che incitano alla violenza e all'aggressività, oppure alla mistificazione del proprio corpo, inducendo ad una scarsa autostima della propria identità corporea, che per i preadolescenti e gli adolescenti è tanto più dannosa in quanto si unisce ad un vero e proprio bombardamento di immagini e modelli (soprattutto femminili) fortemente sessualizzati. Valgono anche per queste problematiche osservazioni analoghe a quelle svolte per i contenuti dei programmi televisivi e di Internet: si sottolinea pertanto ancora una volta la necessità di adottare una strategia educativa concertata fra più soggetti e condivisa con il ragazzo, sulla base di regole semplici di utilizzo e di una particolare attenzione alla comunicazione fra genitori e figli.

Esiste un ampio dibattito sul rapporto fra l'esposizione a contenuti violenti di un videogioco e l'aumento di comportamenti aggressivi nella vita reale dei giovani: l'aggressività infantile e adolescenziale, che non può essere negata né eliminata, ha effettivamente bisogno di trovare forme di espressione socialmente accettabili, che tuttavia dovrebbero trovare rispondenza in attività adatte ai minori, cosa che non sempre si può dire per molti videogiochi in commercio. Senza considerare che anche in questo caso, come nel caso di Internet, l'utilizzo eccessivo del videogioco, oltre a indurre fenomeni di isolamento o di alienazione dalla vita reale, può distogliere il ragazzo da attività certamente più utili alla sua formazione. I giochi *on line* presentano inoltre il rischio aggiuntivo di mettere in contatto i minori con presenze estranee in rete o di esporli a seri pericoli di dipendenza (ad esempio dal gioco d'azzardo).

Recenti indagini hanno evidenziato che un uso massiccio e continuo dei cellulari da parte dei minori induce disturbi nella loro vita relazionale, distrae l'attenzione a scuola e riduce il livello di concentrazione nelle applicazioni scolastiche più complesse. Inoltre, poiché i minori che utilizzano il telefonino sono anche esposti alle

pratiche scorrette degli operatori che pubblicizzano gli abbonamenti a loghi e suonerie, nonché a bombardamenti di pubblicità indebite e/o dannose, gli operatori di telefonia mobile sono ora tenuti ad adottare sistemi di protezione con dei codici a controllo parentale, analoghi a quelli previsti per la televisione ad accesso condizionato.

4. Conclusioni e interventi per una migliore tutela dei bambini e dei ragazzi.

Il punto di partenza per le conclusioni cui è pervenuta la Commissione al termine dell'indagine conoscitiva sulla tutela dei minori nei mezzi di comunicazione è che la condizione di solitudine dei giovani appare spesso aggravata – non confortata – dall'uso delle nuove tecnologie di comunicazione, le quali consentono solo di sviluppare relazioni molto mediate: per questo motivo la Commissione sottolinea preliminarmente l'obiettivo che i *media* diventino strumento di effettiva crescita culturale e relazionale e non di riduzione delle capacità comunicative dei minori.

Sulla base di questa considerazione generale, la Commissione ha elaborato i seguenti spunti di riflessione.

4.1. Un rinnovato ruolo pubblico nel settore dei *media*.

La prima conclusione che la Commissione ha potuto trarre dall'ampia messe di audizioni e materiali raccolti nel corso dell'indagine è che non è più procrastinabile un approfondito intervento legislativo, volto a disciplinare in maniera completa la produzione e la diffusione mass-mediatica con riferimento alla tutela degli interessi dei minori. Tale intervento deve avere le seguenti finalità:

- a. evitare che i *media* rechino danno in alcun modo allo sviluppo psicofisico dei bambini e degli adolescenti;
- b. far sì che essi diventino strumento di crescita culturale e relazionale del minore;
- c. impedire che l'azione dei *media* si sostituisca al ruolo educativo nei confronti dei minori, ruolo che in una società ordinata deve essere svolto dai corpi intermedi (famiglia, scuola, lavoro, istanze della società civile in genere).

Poiché i risultati del lavoro svolto dalla Commissione hanno evidenziato che il sistema dei codici di autoregolamentazione si è rivelato da solo inefficace, la Commissione chiede con forza che lo Stato riprenda il proprio ruolo tradizionale, tornando a esercitare, anche nel campo della comunicazione, la propria triplice funzione:

- a. legislativa, chiarendo ciò che è legale e ciò che non lo è;
- b. esecutiva, facendo applicare le leggi esistenti, esercitando un efficace controllo sui contenuti massmediatici e sulle agenzie educative, combattendo permissivismo e illegalità;

c. giudiziaria, condannando e punendo severamente i trasgressori della legge.

Nell'esercizio di questa funzione tuttavia la Commissione aggiunge che l'intervento pubblico deve in ogni caso presupporre il coinvolgimento e la corresponsabilizzazione degli operatori attraverso gli strumenti dei codici di autoregolamentazione e coregolamentazione.

La Commissione ha poi rilevato che il problema di correggere o impedire la trasmissione di contenuti nocivi per i minori nei *media* non riguarda l'opportunità della sanzione, ma piuttosto la tipologia della stessa e le modalità della sua irrogazione. È perciò indispensabile:

a. inasprire le sanzioni attualmente previste a carico dei fornitori di servizi *media* audiovisivi che violano i divieti di pubblicità per minori o le regole che disciplinano la cosiddetta fascia protetta per i minori nella programmazione televisiva;

b. prevedere espressamente in questi casi la sanzione dell'oscuramento o – in alternativa – una sanzione pecuniaria molto elevata che produca un sicuro effetto deterrente;

c. dare adeguata pubblicità all'applicazione della sanzione nei confronti dei fornitori di servizi di *media* audiovisivi, in modo che sia chiamata a darne notizia nella fascia oraria di massimo ascolto;

d. far sì che il telespettatore possa denunciare eventuali violazioni dei codici di autoregolamentazione ad un numero dedicato presso il Comitato *media* e minori.

4.2. Una tutela organica dei minori.

È quanto mai necessaria e urgente una riforma del sistema delle comunicazioni di massa che renda efficace e tempestivo il rispetto delle leggi in materia, innanzitutto concentrando in unico organo le funzioni di controllo finalizzate ad una effettiva tutela dell'integrità dei minori, in grado di fronteggiare il mondo delle nuove tecnologie con i suoi rischi e le sue opportunità.

Poiché è stato di recente istituito il Garante nazionale per l'Infanzia, con legge 12 luglio 2011, n 112, la Commissione ritiene indispensabile accentrare in questo organo le funzioni e i poteri in materia di tutela dei minori nei *media*, attualmente frammentate fra molti organismi (Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Autorità garante nelle comunicazioni, Ministero della Giustizia, Ministero dell'Interno, Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri). Resta naturalmente esclusa da questa considerazione la funzione di repressione e prevenzione dei reati contro i minori, che deve rimanere in capo agli organi attualmente competenti.

La Commissione intende poi promuovere una concezione ampia e onnicomprensiva della tutela giuridica dei minori, attraverso una

efficace razionalizzazione delle norme attualmente previste a tutela dei minori nei mezzi di comunicazione, che consenta di configurare un vero e proprio codice di tutela dei minori.

Tale codice, oltre ad includere tutta la normativa esistente in materia di tutela dei minori nei mezzi di comunicazione, dovrebbe anche introdurre:

a. norme che regolamentino la partecipazione dei minori ai programmi radiotelevisivi, particolarmente quelli contenenti cronaca giudiziaria e giornalistica, o riguardanti procedimenti giudiziari in corso;

b. disposizioni che proteggano tassativamente il diritto alla riservatezza dei minori, per evitare che siano coinvolti strumentalmente in forme di pubblicità indiretta (spesso create a proprio vantaggio dagli stessi genitori), fermo restando che resta responsabilità della famiglia la tutela complessiva del bambino e del suo interesse primario.

4.3. Spunti critici di intervento.

La Commissione ha constatato con rammarico che in aperto contrasto con le direttive europee si sta realizzando in Italia un allarmante progressivo smantellamento del sistema della protezione dei minori nelle trasmissioni televisive. Su questo punto in particolare la Commissione ha rilevato i seguenti tre punti di criticità.

a. Alcune norme introdotte dal D.lgs. 15 marzo 2010, n. 44, consentono la trasmissione televisiva di programmi gravemente nocivi per i minori (pornografia e violenza gratuita, insistita o efferata; film ai quali sia stato negato il nulla osta per la proiezione o la rappresentazione in pubblico o che siano stati vietati ai minori di anni diciotto, nonché programmi classificabili a visione per soli adulti). Tali programmi possono essere trasmessi solo in orario notturno (23.00 – 7.00), ad accesso condizionato (a pagamento) con l'adozione di un sistema di controllo specifico e selettivo che vincoli all'introduzione di un sistema di protezione tutti i contenuti (Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, D.lgs. 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 44, Artt. 34, commi 1,3,5). La Commissione sottolinea che queste disposizioni della legge italiana contrastano con il divieto assoluto per questi programmi previsto dalla Direttiva europea sui Servizi di *Media* Audiovisivi (Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 marzo 2010). La Direttiva infatti a tutela dei minori nelle trasmissioni televisive stabilisce che: « Gli stati membri adottano le misure atte a garantire che le trasmissioni televisive delle e mittenti soggette alla loro giurisdizione non contengano alcun programma che possa nuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori, in particolare programmi che contengano scene pornografiche o di violenza gratuita » (articolo 27, comma 1). Se con il D.lgs. 15 marzo 2010, n. 44, la legge italiana ha derogato al divieto assoluto alla trasmissione di programmi gravemente nocivi imposto dalla Direttiva

europea, preoccupa anche l'applicazione dello stesso decreto da parte dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, che ha ulteriormente allargato l'accesso televisivo alle trasmissioni gravemente nocive per i minori, disattendendo i requisiti richiesti dalla stessa norma.

Pertanto, la Commissione, prendendo atto che la tutela dei minori nella trasmissione televisiva di programmi gravemente nocivi è disattesa dalla deroga introdotta dal D.lgs. 15 marzo 2010, n. 44, alla Direttiva europea, richiama il Governo ad attuare integralmente quanto disposto dalla citata Direttiva europea.

b. Una recente delibera dell'Autorità garante per le comunicazioni legittima la trasmissione di film vietati ai minori di 14 anni in orario di televisione per tutti (7.00 – 22.30), non consentita dallo stesso D.lgs. 15 marzo 2010, n. 44 (di modifica al Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, D.Lgs 31 luglio 2005, n. 177, con il quale invece si stabilisce: « I film vietati ai minori di anni quattordici non possono essere trasmessi, sia in chiaro che a pagamento, né forniti a richiesta, sia integralmente che parzialmente, prima delle ore 22.30 e dopo le ore 7.00 » – Art. 34, comma 4). Con una forzata interpretazione della norma citata, Agcom ha parificato indiscriminatamente i film vietati ai minori di 14 anni a quelli semplicemente nocivi, consentendone la trasmissione nelle fasce orarie di trasmissione per tutti purché con l'utilizzo del *parental control* (Comunicazione del 22/07/2011).

Di fronte a ciò la Commissione come organo parlamentare riconferma il dettato normativo di cui all'articolo 34, comma 4, del Testo unico Servizi *media* audiovisivi, richiamando l'Autorità garante per le comunicazioni ad una corretta applicazione della norma citata.

c. Il processo di indebolimento della tutela dei minori nei *media* interessa anche i programmi televisivi non specificamente destinati ai minori del Servizio pubblico radiotelevisivo, che deve pertanto essere richiamato all'esercizio della sua funzione di pubblico interesse. Sullo specifico versante della pubblicità televisiva, lo stesso Servizio pubblico radiotelevisivo dovrebbe adottare una linea di maggiore contenimento degli spot nei programmi destinati ai minori (adottando ad esempio una proposta avanzata in passato dal Sindacato dei giornalisti RAI che prevedeva di eliminare integralmente gli spot pubblicitari da questa fascia di programmi).

La Commissione ritiene in particolare che sia necessario intervenire in sede di rinnovo del Contratto di servizio pubblico radiotelevisivo perché siano opportunamente regolamentate le trasmissioni di cronaca nera e giudiziaria e i programmi di genere *reality* in modo da non recare danno allo sviluppo psicofisico e al benessere dei minori.

4.4. Cinema telefonia e videogiochi.

Per quanto concerne il cinema, la Commissione sottolinea l'opportunità che il Governo promuova una normativa *ad hoc* sulla tutela

dei minori, nell'ambito della quale occorrerebbe mantenere ed anzi rafforzare la censura statale preventiva sulla distribuzione cinematografica.

Nel campo della telefonia mobile, la Commissione rileva le seguenti necessità:

a. occorre tutelare i minori dall'accesso a messaggi telefonici nocivi anche tramite più efficaci sanzioni pecuniarie;

b. è necessario inserire nella normativa di tutela dei minori l'obbligo per i gestori di telefonia mobile di eliminare dal menù di accesso del telefono cellulare i servizi a contenuto sensibile, o in alternativa di criptarli;

c. occorre obbligare per legge i gestori di telefonia mobile ad indicare nei contratti rivolti ai consumatori quali fra i servizi offerti sono adatti solo ad un'utenza adulta.

Quanto al settore dei videogiochi, la Commissione ritiene che esso necessiti di una disciplina giuridica completa e coerente, che valuti e classifichi i prodotti secondo chiari livelli di tutela dei minori e individui un organo cui deferire le funzioni di controllo in materia, nonché gli opportuni poteri di sanzione e dissuasione, affinché questa classificazione venga rispettata da produttori e diffusori.

4.5. Reati contro i minori.

Sul versante della lotta alla pedopornografia e agli abusi sui minori via Internet, la Commissione ha anzitutto apprezzato l'operato della Polizia postale, rilevando la modernità e l'efficacia dell'attuale normativa italiana di contrasto a questo grave crimine. Stigmatizzando l'assenza di una analoga regolamentazione in altri ordinamenti stranieri, la Commissione auspica una opportuna azione del nostro Governo in sede europea, affinché l'Unione europea affronti al più presto questo problema.

È perciò necessario promuovere, attraverso le idonee sedi internazionali ed europee (ONU, UE, Consiglio d'Europa) l'introduzione, anche in ordinamenti stranieri, dei reati di *grooming* (come avverrà nella nostra legislazione una volta ultimato l'*iter* di ratifica della Convenzione di Lanzarote), di turismo sessuale e di pedofilia culturale, cui appare strettamente legato il consumo di pedopornografia

In particolare, le azioni da intraprendere a livello europeo e internazionale nella lotta alla pedopornografia sono le seguenti: :

a. investire risorse umane e tecnologiche dirette a identificare prioritariamente i minori sfruttati per la produzione di materiale pedopornografico;

b. favorire la creazione di una banca dati internazionale – o di una forma di archivio condiviso – contenente i volti dei bambini abusati che compaiono quotidianamente su Internet;

c. creare a tal fine appositi coordinamenti interforze fra polizie del maggior numero possibile di Paesi;

d. sostenere in sede di Unione europea tutte le iniziative e le azioni comunitarie volte a promuovere la sicurezza dei minori in rete e nei nuovi mezzi di comunicazione, sul modello del piano « *Safer Internet Plus Programme* ».

4.6. L'educazione all'uso dei *media*.

Dal riconoscimento dell'esistenza di una reale emergenza educativa, dovuta all'influenza sempre più crescente dei *mass media* sui minori, la Commissione sottolinea la necessità di una vera e propria educazione all'uso dei mezzi di comunicazione, per preparare i giovani a fruire di questi straordinari strumenti con senso di responsabilità e ad « educarsi » con essi. Questo ruolo di educazione ai *media* compete alla società nel suo complesso e a tutte le sue articolazioni: alle famiglie, alle associazioni, alle comunità, alle forze culturali, politiche, economiche e sociali; alla stampa, ai centri universitari e di ricerca. Ma soprattutto questo compito compete alle istituzioni ed in particolare alla scuola.

È opportuno perciò intervenire sulla normativa vigente, introducendo nei programmi delle scuole di ogni ordine e grado dei corsi di educazione ai *media*, da configurare come un'attività educativa e didattica volta a sviluppare nei giovani una informazione e una comprensione critica della natura e delle categorie dei *media*, delle tecniche impiegate per costruire messaggi e produrre senso, dei generi e dei linguaggi specifici.

La stessa attività di *media education* dovrebbe altresì insegnare ai minori a « leggere » anche gli spot pubblicitari e il *product placement*, cioè la pubblicità « nascosta » nei programmi. Al raggiungimento di questo obiettivo, a giudizio della Commissione, deve partecipare a pieno titolo anche il servizio pubblico radiotelevisivo, organizzando e promuovendo progetti d'azione itineranti per le scuole, per insegnare a bambini e ragazzi a « smontare e « rimontare » programmi televisivi e contenuti Internet.

All'attività descritta è poi necessario affiancare una specifica attività di formazione e aggiornamento rivolta ai docenti e ai genitori, sui rischi che possono derivare ai minori in questo campo, sugli strumenti atti a preservarli e sulle risorse che i *media* possono offrire, per consentire all'Italia di recuperare il gravissimo ritardo accumulato in questo campo rispetto a molti Paesi europei.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (I e II)

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione. Testo base C. 4434 Governo, approvato dal Senato, C. 3380 Di Pietro, C. 3850 Ferranti, C. 4382 Giovanelli, C. 4501 Torrisi e C. 4516 Garavini (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	3
--	---

COMMISSIONI RIUNITE (I e V)

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame dei progetti di legge C. 4205 cost. Cambursano, C. 4525 cost. Marinello, C. 4526 cost. Beltrandi, C. 4594 cost. Merloni, C. 4596 cost. Lanzillotta, C. 4607 cost. Antonio Martino, C. 4620 cost. Governo e C. 4646 cost. Bersani, recanti introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale.	
Audizione del Vice Direttore generale del Dipartimento di politica economica del Ministero federale delle finanze della Repubblica federale tedesca, Christian Kastrop (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	8

COMMISSIONI RIUNITE (V e XIV)

AUDIZIONI:

Audizione di membri italiani del Parlamento europeo sul quadro finanziario dell'Unione europea 2014-2020 (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 127-ter, comma 1, del Regolamento, e conclusione</i>)	9
--	---

COMMISSIONI RIUNITE (VI e XII)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti della Federazione italiana per il superamento dell'handicap (FISH) e della Federazione tra le associazioni nazionali dei disabili (FAND), nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 4566, recante « Delega al Governo per la riforma fiscale e assistenziale »	10
---	----

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	12
---	----

ATTI DEL GOVERNO:

Variazioni nella composizione della Commissione	12
Schema di decreto ministeriale per la fissazione del numero massimo di visti di ingresso per l'accesso all'istruzione universitaria e di alta formazione artistica, musicale e coreutica degli studenti stranieri per l'anno accademico 2011-2012. Atto n. 403 (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	12
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	23

Sull'ordine dei lavori	13
ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 86, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO:	
Modifiche agli articoli 41, 45, 97 e 118, comma quarto, della Costituzione. Emendamenti C. 4144-3039-3054-3967-4328-A (<i>Esame e rinvio</i>)	13
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse e istituzione del Fondo di solidarietà per i familiari delle persone scomparse. C. 705 Villecco Calipari, C. 3214 Carlucci, C. 3728 Carlucci, C. 4187 Galati e C. 4568 approvata, in un testo unificato, dalla 1 ^a Commissione permanente del Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i>)	18
SEDE CONSULTIVA:	
Legge comunitaria 2011. C. 4623 Governo (Relazione alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole</i>)	18
ALLEGATO 2 (Relazione approvata)	24
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2010. Doc. LXXXVII, n. 4 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	19
ALLEGATO 3 (Parere approvato)	26
ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 86, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO:	
Modifiche agli articoli 41, 45, 97 e 118, comma quarto, della Costituzione. Emendamenti C. 4144-3039-3054-3967-4328-A (<i>Esame e rinvio</i>)	19
AVVERTENZA	21
II Giustizia	
SEDE CONSULTIVA:	
Sui lavori della Commissione	27
Modifica all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente il divieto di indossare gli indumenti denominati <i>burqa</i> e <i>niqab</i> . Testo unificato C. 627 Binetti ed abb. (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione</i>)	28
ALLEGATO 1 (Parere approvato)	33
Legge comunitaria 2011. C. 4623 Governo (Relazione alla XIV Commissione). Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2010. Doc. LXXXVII, n. 4 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	29
ALLEGATO 2 (Articoli aggiuntivi)	34
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizioni nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2094 Tenaglia recante definizione del processo penale nei casi di particolare tenuità del fatto del dottor Giuseppe Santalucia, magistrato addetto all'Ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione e rappresentanti dell'Unione delle camere penali italiane	31
SEDE REFERENTE:	
Norme in materia di misure per il contrasto ai fenomeni di criminalità informatica. C. 4166, approvata dalla 2 ^a Commissione del Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	31
AVVERTENZA	31
III Affari esteri e comunitari	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:	
Incontro informale con la Commissione parlamentare di collaborazione italo-cinese	41

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	41
Legge Comunitaria 2011. C. 4623 Governo (Relazione alla XIV Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Relazione favorevole</i>)	41
ALLEGATO 1 (<i>Relazione approvata dalla Commissione</i>)	44
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2010. Doc. LXXXVII, n. 4 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	42
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di parere al relatore</i>)	45
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	46

IV Difesa

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul reclutamento del personale militare dei ruoli della truppa, a dieci anni dal decreto legislativo n. 215 del 2001.	
Audizione del Capo I Reparto dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, Generale di Brigata Aerea Nicola Lanza de Cristoforis (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	47

RISOLUZIONI:

7-00700 Cirielli: Sulla tempestiva adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri finalizzato all'erogazione degli assegni <i>una tantum</i> al personale individuato dal decreto-legge n. 27 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 74 del 2011 e sul trattamento retributivo del medesimo personale.	
7-00710 Ruggia: Sulla tempestiva adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri finalizzato all'erogazione degli assegni <i>una tantum</i> al personale individuato dal decreto-legge n. 27 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 74 del 2011 e sull'eventuale riconoscimento di benefici fiscali (<i>Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione della risoluzione 8-00151</i>)	48
ALLEGATO (<i>Risoluzione approvata dalla Commissione</i>)	52

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Atto n. 404 (Rilievi alla Commissione per la semplificazione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	50
--	----

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in materia di affondamento di navi radiate dai ruoli del naviglio militare. C. 3626 Chiappori e C. 3943 Di Stanislao	51
---	----

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia culturale, scientifica, tecnologica e nei settori dell'istruzione e dell'informazione fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Kuwait, fatto a Kuwait il 7 dicembre 2005. C. 4591 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	55
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Giappone di mutua assistenza amministrativa e cooperazione in materia doganale, fatto a Roma il 15 dicembre 2009. C. 4592 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	55
Modifica della legge 12 aprile 1995, n. 116, recante approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione cristiana evangelica battista d'Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 4569 Governo, approvato dalla 1ª Commissione permanente del Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	56

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 4517 Governo, approvato dalla 1 ^a Commissione permanente del Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	57
Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa apostolica in Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 4518 Governo, approvato dalla 1 ^a Commissione permanente del Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	59
Disposizioni per favorire la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi e stadi anche a sostegno della candidatura dell'Italia a manifestazioni sportive di rilievo europeo o internazionale. Nuovo testo C. 2800, approvata in un testo unificato dalla 7 ^a Commissione permanente del Senato, e abb. (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione e osservazione</i>)	61
Legge comunitaria 2011. C. 4623 Governo.	
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2010. Doc. LXXXVII, n. 4 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame congiunto e rinvio</i>) ..	64

VI Finanze

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Variatione nella composizione della Commissione	66
Libro verde sul futuro dell'IVA: Verso un sistema dell'IVA più semplice, solido ed efficiente. COM(2010)695 definitivo (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e conclusione – Approvazione di un documento finale</i>)	67
ALLEGATO 1 (<i>Documento finale approvato dalla Commissione</i>)	78

SEDE CONSULTIVA:

Sull'ordine dei lavori	67
Disposizioni per favorire la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi anche a sostegno della candidatura dell'Italia a manifestazioni sportive di rilievo europeo o internazionale. Nuovo testo C. 2800, approvata in un testo unificato dalla 7 ^a Commissione permanente del Senato, e abb. (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole</i>)	67
Legge comunitaria 2011. C. 4623 Governo (Relazione alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole con osservazione</i>)	68
ALLEGATO 2 (<i>Relazione approvata dalla Commissione</i>)	82
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2010. Doc. LXXXVII, n. 4 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	68
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	85

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	68
---	----

RISOLUZIONI:

7-00703 Bernardo: Interventi nei settori dei giochi e dei tabacchi.	
7-00695 Barbato: Problematiche concernenti le concessioni per la gestione telematica in rete degli apparecchi da gioco (<i>Discussione congiunta e rinvio</i>)	68
AVVERTENZA	77

VII Cultura, scienza e istruzione

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI), del Consiglio Universitario Nazionale (CUN), dell'Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema universitario e della Ricerca (ANVUR), del Coordinamento Intersedi Professori Universitari di Ruolo (CIPUR) e del Comitato nazionale universitario (CNU),	
---	--

nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante introduzione della contabilità economico-patrimoniale, della contabilità analitica e del bilancio unico nelle università (Atto n. 395) e dello schema di decreto legislativo recante valorizzazione dell'efficienza delle università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri definiti <i>ex ante</i> anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle università e la valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo anno di attività (Atto n. 396)	87
COMITATO RISTRETTO:	
Disposizioni per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle manifestazioni dei cortei in costume, delle rievocazioni e dei giochi storici. C. 3461 Realacci e C. 3605 Goisis ..	88
COMITATO RISTRETTO:	
Ordinamento della professione di statistico nonché istituzione dell'Ordine e dell'albo degli statistici. C. 1294 Siliquini	88
SEDE REFERENTE:	
Variazione nella composizione della Commissione	88
Istituzione del Premio biennale di ricerca Giuseppe Di Vagno e disposizioni per il potenziamento della biblioteca e dell'archivio storico della Fondazione Di Vagno, per la conservazione della memoria del deputato socialista assassinato il 25 settembre 1921. C. 4333 Distaso (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	88
Modifiche alla legge 18 marzo 1968, n. 337, e all'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 135, in materia di spettacolo viaggiante e di parchi di divertimento, nonché alla legge 27 luglio 1978, n. 392, per la tutela delle attività alberghiere, teatrali e cinematografiche. C. 3428 Aprea (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del nuovo testo</i>)	89
<i>ALLEGATO (Nuovo testo elaborato dal comitato ristretto adottato dalla Commissione)</i>	91
AVVERTENZA	90
 VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sulle politiche ambientali in relazione alla produzione di energia da fonti rinnovabili.	
Audizione di rappresentanti di Confindustria (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	93
SEDE REFERENTE:	
Modifiche al codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e altre disposizioni per la promozione della qualità architettonica nonché in materia di disciplina della progettazione. C. 4492 Realacci (<i>Esame e rinvio</i>)	93
Modifica all'articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, in materia di termini di operatività del sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti. C. 3885 Anna Teresa Formisano, C. 3989 Lanzarin, C. 4370 Anna Teresa Formisano (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 4653 Guido Dussin</i>)	96
SEDE CONSULTIVA:	
Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa apostolica in Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 4518 Governo, approvato dalla 1 ^a Commissione permanente del Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	96
Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 4517 Governo, approvato dalla 1 ^a Commissione permanente del Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	97

Disposizioni per favorire la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi anche a sostegno della candidatura dell'Italia a manifestazioni sportive di rilievo europeo o internazionale. Nuovo testo C. 2800, approvata in un testo unificato dalla 7ª Commissione permanente del Senato, ed abb. (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	97
ALLEGATO (<i>Proposta di parere</i>)	103
Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme territoriali logistiche. Nuovo testo unificato C. 3861 Velo e abb. (Parere alla IX Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	99
COMITATO RISTRETTO:	
Disposizioni per la ricostruzione, il recupero e lo sviluppo economico-sociale dei territori abruzzesi colpiti dal sisma del 6 aprile 2009. C. 3811 Libè, C. 3993 Zamparutti, C. 4107 Loli e C. 4675 Cicchitto	102
AVVERTENZA	102
IX Trasporti, poste e telecomunicazioni	
INTERROGAZIONI:	
5-05105 Calvisi: Malfunzionamenti nei collegamenti ferroviari tra il Sulcis-Iglesiente e il resto della Sardegna e necessità di una tempestiva stipula del contratto di servizio tra la regione e Trenitalia	105
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	108
5-05203 Garofalo: Carezza di condizioni minime essenziali di funzionamento della stazione ferroviaria di Capo D'Orlando (Messina)	106
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	110
5-05284 Ghizzoni: Decisione di Trenitalia di non mettere più a disposizione i treni <i>charter</i> necessari alla prosecuzione del progetto ad alto valore educativo « Un treno per Auschwitz »	106
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	111
5-05335 Capodicasa: Ipotesi di modifica del tracciato del corridoio transeuropeo di trasporto n. 1 Berlino-Palermo e conseguente esclusione della Sicilia dalla rete TEN-T	107
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	112
X Attività produttive, commercio e turismo	
SEDE REFERENTE:	
Variazione nella composizione della Commissione	114
Disposizioni in materia di professioni non organizzate in ordini o collegi. Testo unificato C. 1934 Froner, C. 2077 Formisano, C. 3131 Buttiglione, C. 3488 Della Vedova e C. 3917 Quartiani (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	114
ATTI DEL GOVERNO:	
Proposta di nomina del signor Matteo Marzotto a presidente dell'ENIT – Agenzia nazionale del turismo. Nomina n. 127 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	115
ALLEGATO (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	118
AVVERTENZA	117
XI Lavoro pubblico e privato	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sul mercato del lavoro tra dinamiche di accesso e fattori di sviluppo. Audizione di rappresentanti della SVIMEZ (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	119
INTERROGAZIONI:	
5-05445 Cazzola: Uso di strumenti della Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali INPDAP.	

5-05483 Iannuzzi: Uso di strumenti della Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali INPDAP	120
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	125
5-05196 Bellanova: Sulla firma di un decreto ministeriale per la concessione della CIG in deroga	121
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	127
5-05199 Gatti: Esiti delle procedure di verifica delle dimissioni per maternità delle lavoratrici madri	121
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	128
RISOLUZIONI:	
7-00604 Moffa: Progetti sperimentali di inserimento lavorativo dei disabili.	
7-00648 Schirru: Progetti sperimentali di inserimento lavorativo dei disabili.	
7-00661 Poli: Progetti sperimentali di inserimento lavorativo dei disabili.	
7-00687 Paladini: Progetti sperimentali di inserimento lavorativo dei disabili (<i>Seguito della discussione congiunta e rinvio</i>)	122
<i>ALLEGATO 4 (Proposta di testo unificato delle risoluzioni)</i>	131
SEDE REFERENTE:	
Norme per favorire l'inserimento lavorativo dei detenuti. C. 124 Angeli, C. 859 Pisicchio, C. 937 D'Ippolito Vitale, C. 3010 Renato Farina (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto</i>)	123
XII Affari sociali	
INTERROGAZIONI:	
5-04245 Codurelli: Ritardi nelle procedure per il riconoscimento dell'invalidità civile, dell' <i>handicap</i> e della disabilità e presunto « contingentamento » dei riconoscimenti medesimi	133
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	144
5-04795 Farina Coscioni: Iniziative volte ad assicurare l'erogazione dei contributi statali all'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi (ENS)	134
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	148
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di Piano sanitario nazionale 2011-2013. Atto n. 370 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	134
SEDE CONSULTIVA:	
Legge comunitaria 2011. C. 4623 Governo (Relazione alla XIV Commissione).	
Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2010. Doc. LXXXVII, n. 4 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame congiunto e rinvio</i>)	139
<i>ALLEGATO 3 (Emendamenti e articoli aggiuntivi)</i>	149
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni per consentire l'impianto degli embrioni abbandonati giacenti presso i centri italiani di procreazione medicalmente assistita. C. 2058 Palagiano e C. 4308 Farina Coscioni (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	142
AVVERTENZA	143
XIII Agricoltura	
AUDIZIONI INFORMALI:	
Nell'ambito dell'esame degli atti del Governo recanti riordino della normativa sull'attività agricola (Atti n. 164 e 168).	
Audizione dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali FAI-CISL, FLAI-CGIL, UILA-UIL e UGL Agroalimentare	152

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. Atto n. 407.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e la disciplina dell'organismo indipendente di valutazione della *performance*. Atto n. 408 (Alla I Commissione) (*Rinvio del seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento*) 152

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Relazione sulla riunione dei presidenti delle commissioni agricoltura dei parlamenti degli stati membri dell'unione europea e del parlamento europeo (Varsavia, 26 settembre 2011) . 153

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

Sull'ordine dei lavori 156

ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E VIGILANZA:

Seguito della discussione sul pluralismo nell'informazione e nei programmi di approfondimento, ed esame di eventuali risoluzioni (*Seguito della discussione e rinvio – Seguito dell'esame di schemi di risoluzione: seguito dell'esame dello schema proposto dal relatore Butti e rinvio*) 157

ALLEGATO (Testo degli emendamenti esaminati in Commissione) 158

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA**INDAGINE CONOSCITIVA:**

Sulla pubblicità dei lavori 159

Sulla tutela della salute dei minori, con particolare riferimento ai danni derivanti dall'inquinamento atmosferico da benzo(a)pirene.

Audizione di Gianluigi De Gennaro, docente di chimica dell'ambiente, dipartimento di chimica – Università degli Studi di Bari «Aldo Moro» (*Svolgimento e conclusione*) 159

Sulla tutela dei minori nei mezzi di comunicazione.

Esame del documento conclusivo (*Seguito dell'esame ed approvazione*) 160

ALLEGATO (Documento conclusivo approvato dalla Commissione) 161

AVVERTENZA 160

PAGINA BIANCA

€ 10,80



16SMC0005490